

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVII

BARI, 19 FEBBRAIO 2026

n. 14



Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 15 gennaio 2026, n. 6

“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 222 del 01/08/2023, per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout. 8353

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 19 gennaio 2026, n. 7

Società “Sol Levante S.R.L.”, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67.

Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento in capo alla società “Sol Levante S.R.L.” di Taurisano (LE), ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata “SOL LEVANTE”, ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda alla “Health Sol Levante Cooperativa Sociale”. 8359

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 21 gennaio 2026, n. 8

ASL LE – P.O. “San Giuseppe da Copertino”, sito in Copertino (LE) alla via Carmiano.

Autorizzazione all'esercizio dell'U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, sita al primo piano ala nord del corpo centrale del presidio ospedaliero, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. 8369

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA' 30 gennaio 2026, n. 134

PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S.RSO4.3 – Azione 8.3 “Interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali” - D.G.R. n. 1715 del 29/11/2023 – Avviso pubblico “Inte.R.SS.eca” per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di ristrutturazione o realizzazione di Strutture sociali e socio-assistenziali. Approvazione del verbale della Commissione di valutazione n. 16 del 22/01/2026 e degli esiti istruttori relativi alla proposta progettuale, ai sensi del paragrafo 7.4 dell'Avviso..... 8378

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 4 febbraio 2026, n. 59

Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 00418 del 30/05/2023, relativa all'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche, per la gestione degli avvisi

Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6, alla luce del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025. 8386

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 4 febbraio 2026, n. 60

Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 00419 del 30/05/2023, relativa all'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche, per la gestione degli avvisi N.I.DI e Titolo VI - Fondo efficientamento energetico, alla luce del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025. 8394

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 gennaio 2026, n. 47

Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Revisione della procedura per la presentazione delle istanze per il riconoscimento e l'inserimento nell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. 8399

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 febbraio 2026, n. 59

DGR 1115 del 4 agosto 2025. Istituzione del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istituzione, lo sviluppo e l'implementazione dello "Standard Agricoltura Rigenerativa" 8412

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 3 febbraio 2026, n. 390

Piano Attuativo Regionale del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Riapertura Avviso Pubblico n. 2/GOL per la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento lavorativo. Modifiche alla Sezione 9 dell'A.D. 1279 del 29.08.2024 "Riapertura dell'Avviso 2 GOL " e dell' A.D. n.762 del 13.05.2025 "Modifiche alla Riapertura dell'Avviso 2 GOL". 8417

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 9 febbraio 2026, n. 427

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" - Formazione per l'acquisizione di competenze tecnico -professionali nell'ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling)" (A.D. n. 928 del 06/06/2025). Misure urgenti circa la realizzazione delle attività a seguito di ricognizione finanziaria di cui all'A.D. n. 402 del 3 febbraio 2026. 8425

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 22 dicembre 2025, n. 853

CUP: B33I25000200002 Legge Regionale 42/2024. artt.96 e 171. DGR n.738/2025. Contributi per i Comuni aderenti al Progetto "Alberi per il futuro - edizione 2025". DDS n.577 del 29/09/2025 di approvazione dell'Avviso pubblico. Integrazione elenco Comuni ammessi a contributo con l'inserimento del Comune di Carosino (TA) e ulteriore impegno di spesa sul capitolo U0902035. 8431

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 1

D.D. n. 330 del 08/07/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiere al Dott. Hoxha Armand e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026. 8439

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 2

D.D. n. 309 del 27/10/2023 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di medico alla Dott.ssa Tetiana Skrypets e autorizzazione all'esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e successiva D.D. n. 256 del 24/05/2024 autorizzazione medico con specializzazione in Ematologia e proroga. PROROGA AL 31.03.2026..... 8448

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 4

D.D. n. 83 del 11/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico della Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e successiva D.D. n. 235 del 14/05/2024 autorizzazione medico con specializzazione in Oftalmologia e proroga. PROROGA AL 31.03.2026. 8457

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 14

D.D. n. 482 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott. Felipe Andres Suarez Abreu e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026. 8466

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 15

D.D. n. 422 del 20/09/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Crutogolov Mariana e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026..... 8475

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 16

D.D. n. 484 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott.ssa Miriam Caramico e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026..... 8484

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 17

D.D. n. 515 del 12.11.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott.ssa Alessandra Fidelcino e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026..... 8493

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 18

D.D. n. 483 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026..... 8502

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 14 gennaio 2026, n. 2

RESEDA S.R.L. (p.IVA:05490310728) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE per una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della RESEDA S.R.L. con dotazione di 51 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n. 20 posti letto ai fini dell'accreditamento, denominata "La Reseda" ubicata in Noicattaro (Ba) in Str. Provinciale Noicattaro-Torre a Mare, s.n.c..... 8511

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 15 gennaio 2026, n. 3

O.S.M.A.I.R.M. S.R.L. (P.iva 00350530739) – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4 del 2019 denominata "Osmairm Rsa mantenimento" con dotazione di n. 20 posti letto sita in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n.9. 8526

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 5

INNOTECH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 06428030727) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 4 del 21/01/2019, e rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, con PRESCRIZIONE per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato "Casa Gaia" con dotazione di n. 30 posti ai fini dell'autorizzazione e n.14 posti ai fini dell'accreditamento sito in Brindisi in via Curtatone n°5. 8534

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 6

SANVITO GROUP S.R.L._ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Monopoli (BA) per n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Santa Caterina Quattro" da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) in via Vecchia S. Antonio n.10/A – ASL BA. 8549

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 7

ALBORAN HEALTH S.R.L. _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Lecce (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA Alboran" con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le) in via XX Settembre n. 25 – ASL LE..... 8557

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 8

GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Monteroni di Lecce (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "R.S.A. Lunga Vita" con una dotazione di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Monteroni di Lecce in via Giacomo Matteotti n°21 – ASL LE. 8565

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 9

AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Matino (Le) per una RSA disabili di cui al R.R. 5/2019 per n. 4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzare nel Comune di Matino (Le) in Via Campania n.6 - ASL LE. 8573

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 27 novembre 2025, n. 26

SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. (P.iva 06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea S.r.l. denominato "L'altra Casa" ubicato in Bari (BA) alla Via N. Cacudi n. 35/37 con dotazione di 30 posti autorizzati e accreditati. 8581

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 27 novembre 2025, n. 27

Segesta Mediterranea s.r.l. (06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea s.r.l. con dotazione di 120 p.l. ai fini dell'autorizzazione (di cui: 100 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B") e 86 p.l. ai fini dell'accREDITAMENTO (di cui: 66 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B") denominata "San Gabriele" sita in Bari (BA) alla Via Cacudi 35/37..... 8594

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 27 novembre 2025, n. 28

Segesta Mediterranea s.r.l. (06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA Non Autosufficienti di cui

al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea s.r.l. con dotazione di 120 posti letto ai fini dell'autorizzazione e 120 p.l. ai fini dell'accreditamento (così distinti: n. 4 pl estensiva anziani + n. 8 pl estensiva demenze + n. 108 pl mantenimento anziani) denominata "Villa Giovanna" sita in Bari (BA) alla Via Giacomo Puccini n. 6 8608

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 30

CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 06689150727) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm. ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale CASA CE.DI.S. Onlus s.c.a.r.l. denominato "CASA CE.DI.S." con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato a Giovinazzo (BA) alla Via S.S. 16 Sud Km. 788.600. 8621

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 31

Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (P.IVA 04398050759)_Rilascio dell'accREDITAMENTO per n. 10 posti ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi al Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominato "Centro Diurno Disabili Immacolata" e ubicato in Galatina (LE) alla via Ottavio Scalfo n. 5, già autorizzato all'esercizio per n. 30 posti e accREDITATO per n. 20 posti con DD n. n.183 del 12/04/2024. 8633

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 32

Santa Laura s.r.l. (P.Iva 04518840758) – Rimodulazione dei posti autorizzati all'esercizio rilasciati con D.D. n.469 del 27/12/2023 e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, di titolarità della Società Santa Laura s.r.l., denominata "Santa Laura", sita in Via Aradeo n.90 – Secli (LE), con prescrizione. 8643

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 3 febbraio 2026, n. 6

PR Puglia FSE+ 2021-2027 - Asse V - Azione 5.6 - Interventi per la formazione continua. Avviso pubblico "Piani Formativi Aziendali 2024" approvato con A.D. n. 33 del 20/03/2025 e ss.ms.ii. Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 30/06/2025 (ore 12:12:00) al 23/07/2025 (ore 11:47:00) – III°ELENCO 8656

DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 30 gennaio 2026, n. 19

L.R. 24/2015 e r.r. 4/2024: "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita". Art. 9, comma 4: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita..... 8665

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 febbraio 2026, n. 21

Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica Pro Loco San Vito dei Normanni "Porta del Salento" APS all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia 8673

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 3 febbraio 2026, n. 25

Nomina Commissione d'esame per l'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021..... 8676

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 444

[ID VIP 7540] - Parco agrolvoltaico "Ventura" di potenza elettrica complessiva pari a 47 MW, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), e opere di connessione nei Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale e del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Sonnedix Santa Caterina S.r.l. 8682

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 445

[ID VIP 7839] - Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato (CO2)^2, di potenza complessiva pari a 11,66 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ASP Viglione S.r.l..... 8699

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 446

[ID VIP 8162] - Parco agrovoltaiico "Fedele" da realizzare nel comune di Galatina (LE), località "Contrada Duca-Galatina", di potenza elettrica pari a 21,83 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Stern PV 1 S.r.l. 8709

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 447

[ID VIP 8011] - Parco agrofotovoltaico da realizzare nei comuni di Cerignola (FG), località "Topporusso" e Ascoli Satriano (FG), di potenza complessiva di 39,93 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 1 S.r.l. 8722

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 448

[ID VIP 8169] - Parco agrovoltaiico "Impianto SV51" da realizzare nei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), di potenza elettrica nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: HEPV 02 S.r.l. 8735

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 449

[ID VIP 8181] - Parco eolico composto da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Stornarella (FG) e Cerignola (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Unico in materia Ambientale di competenza statale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EWR 3 S.r.l.

Documento - Impronta (SHA256)..... 8751

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

PUGLIA SVILUPPO S.P.A. - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 5 febbraio 2026, n. 5

Avviso per la presentazione delle domande di accesso alla misura TECNONIDI JTF..... 8759

ANAS S.P.A.

Provvedimento prot. 5 febbraio 2026, n. 99763

Strada Statale 7 ter – Itinerario: Bradanico – Salentino. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino. Lotto I - Stralcio 2°. PRAT. 49/75

Ditta Conte Assunta, Conte Salvatora, Durante Elisabetta, Conte Michele, fg. 43, particelle 167 ora 2352, 166 ora 2340 e 423 ora 2337 Comune di San Pancrazio Salentino (BR)..... 8809

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: BITONTO - località: BRUDAGLIOI. 8810

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: ORIA - località: CHIUSURELLA. 8811

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: SAN SEVERO - Fg. 121, p.lla 68..... 8812

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA. 8813

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: STORNARELLA - località: GAVITELLA..... 8814

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: TROIA - località: BONGHI. 8815

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

COMUNE DI BARI

ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA CD25007 - Rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa, della durata minima di 15 anni e massima di 20 anni, avente ad oggetto una struttura demaniale marittima già adibita a ristorante denominato "La Vela 2" ed area annessa site in Bari-Palese Lungomare Tenente Saverio Noviello n. 6 – CIG B9A8248B5D. 8816

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 23

IRCCS "G. Paolo II" - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica..... 8817

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 24

ASL LE - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei Concorsi pubblici per Dirigenti Medici – diverse discipline. 8822

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 25

ASL TA - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice di Concorsi pubblici per n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina “Patologia Clinica”. 8829

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorso pubblico per Dirigenti Medici – varie discipline, indetti dall’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia e per n. 1 Dirigente Medico – disciplina di Geriatria, e per n. 2 Dirigenti Biologi, disciplina di Patologia Clinica, indetto dall’ASL BA. 8834

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 1 esperto/a esterno/a cui affidare l’incarico di consigliere/a di fiducia per lo svolgimento di consulenza e assistenza al personale dipendente dell’ARPA Puglia per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali. GRADUATORIA. 8835

COMUNE DI GIOVINAZZO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 (NOVE) AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI. 8836

ASL BA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO – disciplina CARDIOLOGIA. 8859

ASL BA

Avviso di sorteggio Componenti Commissione Esaminatrice di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Chirurgia Generale per PP.OO. Corato, Monopoli, Molfetta, Murgia e Putignano. 8869

ASL FG

REVOCA, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’ “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato per il profilo professionale Collaboratore tecnico professionale Farmacista, finalizzato a garantire la continuità assistenziale nelle more dell’indizione e dell’espletamento del Concorso Pubblico”, indetto con delibera D.G. n. 48 del 16/01/2026. 8870

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO

Avviso Pubblico per la selezione di un Consulente del lavoro. CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. 8871

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO

Avviso Pubblico per la selezione di Direttore Tecnico. CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. 8883

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 15 gennaio 2026, n. 6

“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 222 del 01/08/2023, per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22*

gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Responsabile E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*.

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
 - a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*

(omissis)”;

- all'art. 5 (*“Autorizzazioni”*), comma 1 che: *“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*
 - 1.6.1. *strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; (omissis)”*
- al comma 2 che: *“Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*

2.1. *gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*

2.1.1. *l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*

2.1.2. *l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;*

2.2. *la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:*

2.2.1. *la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;*

2.2.2. *la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;*

2.2.3. *il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;*

2.2.4. *l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;*

2.3. *il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”;*

- all'art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che: “
 - 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative*

planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Con D.D. n.222 del 01/08/2023 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio delle verifiche di compatibilità richieste dal Comune di Lecce in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di specialistica

ambulatoriale chirurgica presentate dalla società (...) e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.

Con istanza trasmessa con Pec del 29/01/2024 il dott. Oronzo Stefanelli, in qualità di Amministratore Unico della società unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." (C.F. e P. IVA 04220880753), ha comunicato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del parere favorevole di compatibilità per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2020 e s.m.i., la cui autorizzazione alla realizzazione n. 12/2023 è stata rilasciata dal Comune di Lecce in data 28/09/2023 e la cui scadenza è quindi aggiornata al 26/09/2026.

Con successiva istanza trasmessa con nota del 20/02/2025, il medesimo dott. Oronzo Stefanelli ha manifestato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opererà di diritto) del suddetto parere di compatibilità, per il quale sta operando la proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter, della L.R. n. 9/2017, e la cui scadenza sarà il 25/09/2027

Con nota ad oggetto "**Istanza di PROROGA autorizzazione alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art.5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R.n.9/2017 e s.m.i. e R.R. n.5/2020 e s.m.i. e s.m.i. in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato ex art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017.**

- *parere di compatibilità regionale di cui alla Determinazione Regionale num. 222 del 01.08.2023* ", trasmessa con Pec del 06/11/2025 ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 0631700 del 10/11/2025, il Dott. Oronzo STEFANELLI, in qualità di Amministratore Unico della società Unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", ha chiesto:

"ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017, una proroga di 180 giorni al termine di conclusione dei lavori, così come ricalcolato in base alle proroghe di legge più innanzi emarginate.",
allegando:

- "1. istanza al Tribunale di Lecce e fissazione udienza;*
- 2. nomina CTU;*
- 3. verbale 1° e 2° sopralluogo 22-10-2024 e 21-11-2024;*
- 4. n.5 e-mail di corrispondenza col CTU;*
- 5. autorizzazione del giudice per la ripresa lavori;*
- 6. Autorizzazione comunale alla REALIZZAZIONE n.12/2023;*
- 7. Determine Regionali su richiamate n.222 del 01.08.2023."*

Con nota prot. n. 0199058 del 05/11/2025, trasmessa con Pec di pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 0622352 del 05/11/2025, ad oggetto "**Istanza di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione n. 12 /2023 per *modifica layout* e conferma del parere di compatibilità regionale alla realizzazione di struttura *specialistica ambulatoriale chirurgica* di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 05/2020 e ss.mm.ii. a seguito di modifiche sul progetto che ha già ottenuto il parere di compatibilità regionale con D.D. n. 222 del 01/08/2023.**", il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce, "visto l'art. 7, comma 2, L.R. n. 09/2017, ha attestato l'avvenuta verifica, con esito positivo:

- ✓ *dei titoli di cui all'art. 7, comma 1, L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.;*
- ✓ *della conformità dell'intervento richiesto dal dr. Oronzo Stefanelli, nella sua qualità di amministratore unico della società Unipersonale Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. con sede legale in Botrugno (Le) alla via Roma, 28, C.F. e P.IVA 04220880753, alla normativa urbanistica ed edilizia ai fini della richiesta alla Regione Puglia della verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.",* allegandovi:
 - "– planimetria locali ex ante;*
 - permesso di costruire n. 158/2025;*
 - relazione descrittiva dei lavori apportati con la variante in corso d'opera;*

- *impegno a realizzare quanto previsto nel progetto e nella relazione tecnica;*
- *attestazione di Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. gen. n. 123842 del 23/10/2020 e prot. gen. N. 67324 del 14/04/2023;*
- *Autorizzazione Comune di Lecce n. 12/2023;*
- *D.D. regionale n. 222 del 01/08/2023".*

Per tutto quanto sopra riportato;

si precisa che il legale rappresentante potrà trasmettere l'istanza di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017, con riferimento alle branche per le quali il termine di validità del parere non risulti ancora scaduto per effetto delle proroghe operanti di diritto, **esclusivamente in prossimità della scadenza** della predetta proroga e **qualora sussista ancora la necessità di richiederla**, per le ragioni espressamente contemplate dal medesimo art. 7, comma 6 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, ossia in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato, che ne dimostri la sussistenza mediante specifica certificazione rilasciata dal Comune o dal Direttore dei lavori. La prefata proroga dovrà essere richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non potrà, in ogni caso, superare i centottanta giorni;

si propone di rilasciare alla società "**STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.**", per la struttura specialistica ambulatoriale ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 222 del 01.08.2023** a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare alla società **“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”**, per la struttura specialistica ambulatoriale ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3 la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con con **D.D. n. 222 del 01.08.2023**, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società **“STUDIO DENTISTIFICO STEFANELLI S.R.L.”**;
 - al Direttore Generale dell’ASL LECCE;
 - al Sindaco del Comune di LECCE;
 - al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio Ufficio Edilizia Produttiva

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica **“Cifra2”**, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00007

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 19 gennaio 2026, n. 7

Società “Sol Levante S.R.L.”, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67.

Voltura dell’autorizzazione all’esercizio e mantenimento dell’accreditamento in capo alla società “Sol Levante S.R.L.” di Taurisano (LE), ai sensi dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata “SOL LEVANTE”, ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda alla “Health Sol Levante Cooperativa Sociale”.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD”* riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 1 la *“CRAP”*, struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. prevede:

- all'art. 9 (*Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza*), comma 2 che: *“2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”*;
- all'art. 24 (*Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti*) che:
 - “1. (...)*
 - 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*
 - 3. (...)*
 - 4. (...)*
 - 5. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.”*

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, modificato dall'art 30 *“Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario”* della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”* dispone, tra l'altro, che *“le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.”*

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 12/2020 ha disciplinato la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, *ex tunc*, di una posizione giuridica di vantaggio specificando che la medesima opera, altresì, *“(...) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; (...)”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 18/12/2006 ad oggetto *“Accreditamento Istituzionale ai sensi*

dell'art. 24 comma 6, L.R. del 28 maggio 2004 e s.m.i. della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Sol Levante s.r.l." sita in Taurisano (LE) alla Via Lecce 67" il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha conferito "(...) l'accreditamento istituzionale per n. 20 p.l. alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Sol Levante", sita in Taurisano (LE) alla Via Lecce, 67".

Con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 15/07/2024 ad oggetto "Società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale" di Taurisano (LE). Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in capo alla società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale" di Taurisano (LE) di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "SOL LEVANTE", ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla società affittante "Sol Levante S.R.L.", la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ha determinato di "rilasciare, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di affitto di ramo d'azienda dalla società "SOL LEVANTE" di Taurisano (LE) la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla Società "Health Sol Levante Cooperativa Sociale" con sede legale in Taurisano (LE) alla via SS. Crocifisso n. 12 (...)".

Con PEC del 02/05/2025 la "Sol Levante s.r.l." ha trasmesso la "Domanda per la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii. in capo alla Sol Levante S.R.L. della C.R.A.P. denominata Sol Levante e ubicata in Taurisano (LE) alla via Lecce, n. 67 a seguito della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda.", acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 243440 del 09/05/2025, con la quale il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." e il legale rappresentante della Società "Health Sol Levante Coop. Soc." hanno chiesto:

"(...)

- per la C.R.A.P. denominata "Sol Levante", situata in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, con 20 posti letto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii. in favore della Sol Levante S.R.L. per effetto della risoluzione consensuale del fitto del ramo di azienda, come da scrittura privata autenticata dal Notaio D.ssa Anna Maria De Blasi, in Ugento (LE) - Rep. n. (...);
- per le strutture, ad oggi mai volturate e per le quali era già stata manifestata la volontà di procedere alla definitiva archiviazione del relativo iter amministrativo, con nota del 04.03.2025, sempre a firma congiunta, prot. N. 172/R/R/AA/25 e prot. N. 66/R/R/AA/25, si conferma la volontà di archiviazione anche in applicazione dell'art. 1 della scrittura privata autenticata dal Notaio D.ssa Anna Maria De Blasi, in Ugento (LE) Rep. n. (...) del 23.04.2025 del 23.04.2025 che sancisce l'efficacia della risoluzione per dette strutture "decorre dalla data odierna" vale a dire dal 23.04.2025 (...)."

Con nota prot. n. 389893 del 10/07/2025 ad oggetto "Società "Health Sol Levante Coop. Soc." di Taurisano (LE). Archiviazione del procedimento di voltura a favore della Società "Health Sol Levante Coop. Soc." di Taurisano (LE) di varie strutture di riabilitazione psichiatrica facenti capo alla Società "SOL LEVANTE" di Taurisano (LE). Istanza di voltura della Società "SOL LEVANTE" di Taurisano (LE) per la struttura di riabilitazione psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Sol Levante", ubicata in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67. Incarico per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento.", la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta:

- ha comunicato "l'archiviazione del procedimento di voltura delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali riferite alle strutture di cui alla medesima istanza.";
- ha invitato "il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.r.l." ad integrare la suddetta istanza prot. n. 243440 del 09/05/2025:

- *trasmettendo alla scrivente Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
 - *autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
 - *atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità del responsabile sanitario;*
 - *autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato a ciascuna unità di personale impegnato nella struttura in oggetto (si precisa che ai sensi del R.R. n. 7/2002 s.m.i. e della D.G.R. n. 1490/2022 vige l'obbligo dell'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata);*
 - *copia dei contratti e dei modelli UNILAV, aggiornati allo stato attuale, relativi al personale in organico presso la struttura de qua;*
 - *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
 - *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000*
- *trasmettendo alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress Puglia, nel termine di 15 (quindici) giorni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, in relazione alle evidenze previste, oltre che per la fase "Plan", anche per le fasi "Do", "Check" e di "Act" (tutte) con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.";*
- *ha invitato, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale:*

“

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di riabilitazione psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Sol Levante", ubicata in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, finalizzato alla verifica del possesso in capo alla Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE), a seguito della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda con la Società "Health Sol Levante Coop. Soc.", dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio, trasmettendone gli esiti a questa Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia al fine di consentire al medesimo Servizio di procedere alla successiva verifica sul possesso dei requisiti ulteriori;*
- *il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito della trasmissione, da parte Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, anche con riferimento alle fasi "Do", "Check" e "Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di riabilitazione psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Sol Levante", ubicata in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, finalizzato alla verifica del possesso in capo alla Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE), a seguito della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda con la Società "Health Sol Levante Coop. Soc.", dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., dal R.R. n. 3/2010 e*

s.m.i. alla Sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 s.m.i. (Manuale di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), in relazione alle evidenze previste, oltre che per la fase "Plan", anche per le fasi "Do", "Check" e "Act" (tutte) sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro alla sopra riportata nota prot. n. 389893 del 10/07/2025:

- con PEC del 25/07/2025 acquisite dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 427426 e con prot. n. 427432 del 29/07/2025, il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.R.L." ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con PEC del 17/10/2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la nota ad oggetto *"Comunità Riabilitativa assistenziale psichiatrica denominata "Sol Levante", ubicata in Taurisano (Le) alla via Lecce n.67. Istanza di voltura della Società "SOL LEVANTE." di Taurisano (LE). Esito accertamenti"*, acquisita dalla Sezione Strategia e Governo dell'Offerta con prot. n. 591949 del 22/10/2025, con la quale il Direttore SISP Area Sud ha comunicato che *"il personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. 9/2017 s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n.3/2010 e s.m.i. e dalla sezione D. 03 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.", attestando "l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al R.R n.3/2005 e di quelli generali previsti dal R.R. n.3/2010 e s.m.i per totali 20 posti letto."*;
- con PEC del 18/11/2025 il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia ha trasmesso la nota ad oggetto *"comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica con n. 20 posti letto corrente in Taurisano (LE). Riscontro nota prot. AOO_RP_389893 del 10.07.2025. Trasmissione parere accreditamento istituzionale."*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 654316 del 20/11/2025, con la quale il Dirigente del medesimo Servizio ha espresso *"parere favorevole al rilascio dell'accREDITamento istituzionale per la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica con dotazione di n.20 p.l. ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n.67 e denominata "Sol Levante", gestita dalla società "Sol Levante srl" con sede legale in Taurisano (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di AccREDITamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fasi di "Plan, Do, Check e Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."*

Con PEC del 28/11/2025 la "Health Sol Levante Cooperativa Sociale" ha trasmesso la nota ad oggetto *"C.R.A.P. "SOL LEVANTE", Taurisano (Le). Trasmissione documentazione "Requisiti Organizzativi Personale Medico" aggiornata alla data del 28.11.2025."*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 682579 del 03/12/2025, con la quale il legale rappresentante ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al *"nuovo Responsabile Sanitario, Dott. LASPADA Antonino"*.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

di rilasciare ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda alla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accREDITamento istituzionale in capo alla "Sol Levante S.R.L." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "SOL LEVANTE", ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, cui Responsabile Sanitario è il Dr. Antonino LA SPADA, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi al n. 1920,

con la prescrizione che il legale rappresentante della "Sol Levante S.R.L." di Taurisano (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento,

copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, gestita dalla Società "Sol Levante S.R.L.", ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;

- trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL LE, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, **aggiornati alla situazione attuale, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale**;

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE per la verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.**, compreso l'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata, **nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alla prescrizione di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.R.L." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.R.L." di Taurisano (LE), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali"*

previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda alla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla "Sol Levante S.R.L." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "SOL LEVANTE", ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, cui Responsabile Sanitario è il Dr. Antonino LA SPADA, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi al n. 1920,

con la prescrizione che il legale rappresentante della "Sol Levante S.R.L." di Taurisano (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, gestita dalla Società "Sol Levante S.R.L.", ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
- trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL LE, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, **aggiornati alla situazione attuale, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;**

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE per la verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.**, compreso l'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata, **nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alla prescrizione di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.R.L." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni*

qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “Sol Levante S.R.L.” di Taurisano (LE), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società “Sol Levante S.R.L.” di Taurisano (LE);
- al legale rappresentante della Società “Health Sol Levante Cooperativa Sociale” di Taurisano (LE);
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM dell'ASL LE;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. dell'ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia;
- alla Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Sindaco del Comune di Taurisano (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00008

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 21 gennaio 2026, n. 8

ASL LE – P.O. “San Giuseppe da Copertino”, sito in Copertino (LE) alla via Carmiano.

Autorizzazione all’esercizio dell’U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, sita al primo piano ala nord del corpo centrale del presidio ospedaliero, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*.

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del “Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”*;

Vista la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”*;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle*

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”;

Vista la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*“Compiti della Regione”*), comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)”;*
- all'art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), comma 3 che: *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*

Con nota prot. n. 677293 dell'01/12/2025, ad oggetto: *“(...) Domanda per l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. della U.O.S.V.D. “Recupero e Riabilitazione” (cod. 56), sita al piano primo del P.O. “San Giuseppe da Copertino”, via Carmiano 73043 Copertino (Le)”. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI E ULTERIORI.”*, indirizzata al Direttore Generale ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, al Servizio Qu.O.T.A.- A.Re.S.S. e al Sindaco del Comune di Copertino (LE), la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con Pec del 19/11/2025, è stata trasmessa la nota prot. n. 211053 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 654501 del 20/11/2025, con la quale il Direttore Generale ASL LE “(...) chiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. della U.O.S.V.D. “Recupero e Riabilitazione” (cod. 56), struttura a ciclo continuativo, tipologia medica mono specialistica, con dotazione 13 p.l. dei 24 previsti, sito al primo piano del P.O. “San Giacomo da Copertino” di Copertino (Le).

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) dichiara che:

- *La U.O.S.V.D. “Recupero e Riabilitazione” è stata realizzata in conformità alla planimetria (allegato 1) sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione con atto del Comune di Copertino, prot. n. 0032019 del 26/09/2025 (allegato 2);*
- *La U.O.S.V.D. “Recupero e Riabilitazione” è prevista dal R.R. Puglia n. 8 del 31/10/2024;*
- *La struttura in questione è destinata all'erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo;*
- *La struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi e ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. 3/2005 e ss.mm.ii.;*
- *La Direzione sanitaria della U.O.S.V.D. “Recupero e Riabilitazione” è affidata alla dott.ssa Cristina Maria DEL PRETE (Resp. Sanitario ad interim con nota ASL LE n. 0208398 del 14/11/2025) nata ...omissis... il 07/09/1974 (...) in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia (...) e Specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitazione” (...), iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi con il numero n. 2751;*

- *La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertino" (...) è affidata al dott. Carlo Sabino LEO nato ...omissis...il 01/09/1958, (...) in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia (...) e specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni (...), nonché in Igiene e Medicina Preventiva (...), iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce con il n. 09175.*

Per quanto in oggetto richiesto, si allegano, inoltre, le griglie di autovalutazione requisiti per la fase PLAN (allegato 3), firmate e debitamente compilate in ogni parte congiuntamente alla relazione dell'Area Gestione Tecnica relativamente ad agibilità e alla prevenzione incendi.

(...)", allegando: "

1. *Planimetrie scala 1:100;*
2. *Autorizzazione alla realizzazione del Comune di Copertino (...);*
3. *Griglie autovalutazione AReSS requisiti fase PLAN;*
4. *Relazione Area Gestione Tecnica relativamente ad agibilità e prevenzione incendi;*
5. *Copia carta d'identità Legale Rappresentante ASL LE;*
6. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 concernente il possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio;*
7. *Designazione del Responsabile Sanitario, a firma del Legale Rappresentante e relativi titoli accademici (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000);*
8. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 recante le risorse umane impiegate con numero e qualifica e doc. id. del sottoscrittore;*
9. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
10. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di accreditamento;*
11. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di rispetto delle condizioni essenziali per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
12. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento per le strutture ospedaliere di cui all'Allegato A del R.R. 16/2019, limitatamente alla fase di "Plan".*

Posto quanto precede;

considerato che:

- *il R.R. n. 8/2024 "Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020", Tabella 1 "Distribuzione posti letto ex D.M. n. 70/2015", adottato con D.G.R. n. 1384 del 03/10/2024, ad oggetto "Approvazione definitiva Regolamento Regionale "Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015 – Approvazione Schema di Regolamento "Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020"". Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2023.", ha previsto per il presidio ospedaliero "San Giuseppe da Copertino" di Copertino (LE), tra l'altro, la disciplina di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 24 posti letto;*
- *la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:*
 - *all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 2, 3 e 5, quanto segue:*

"2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente.

L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;

- *(omissis);*

considerato altresì che negli allegati alla prefata nota prot. n. 211053 del 19/11/2025:

- *non risulta copia del titolo attestante l'agibilità (Segnalazione Certificata Agibilità) e del titolo abilitativo edilizio asseverato dal tecnico abilitato (Permesso di costruire/CILA/SCIA), visto che il reparto di Recupero e Riabilitazione è stato realizzato a seguito della presentazione al comune di Copertino dei seguenti titoli abilitativi: permesso di costruire n. 152 dell'01/12/2011, pratica edilizia n. 08/229, CILA con prot. n. 7088 del 25/02/2021 e CILA con prot. n. 22830 dell'11/07/2024, così come riportato nella relazione tecnica allegata;*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine all'indicazione del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura non risulta firmata dal Responsabile Sanitario del Presidio Ospedaliero;*
- *la relazione tecnica ai paragrafi “SICUREZZA ELETTRICA E CONTINUITÀ ELETTRICA” E “PROTEZIONE ANTINCENDIO” si riferisce all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia e non alla struttura de quo;*
- *la nota prot. n. 198587 del 03/11/2025, prodotta dall'Area Gestione Tecnica ASL LE, in ordine alla protezione antisismica e antincendio si riferisce all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia e non all'unità operativa de quo;*

la scrivente Sezione invita:

- *il Direttore Generale ASL LE a trasmettere a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL LE copia della seguente documentazione, **ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'U.O. di Recupero e Riabilitazione con n. 13 pp.II.:***
 - *la Segnalazione Certificata di Agibilità, quale titolo attestante l'agibilità;*
 - *il titolo abilitativo edilizio asseverato da un tecnico abilitato;*
 - *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine all'indicazione del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura, debitamente firmata dal Responsabile Sanitario del Presidio Ospedaliero;*
 - *la relazione tecnica riferita anche all'U.O. di Recupero e Riabilitazione;*
 - *un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare per la mitigazione del rischio sismico e del rischio incendi, nelle more della concessione del finanziamento per la protezione antisismica, avanzata con istanza alla Regione Puglia, e dell'attuazione del piano di adeguamento della struttura alle misure di protezione antisismica e di protezione antincendio;*
- *nelle more della trasmissione di copia della documentazione richiesta al Direttore Generale dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE a verificare mediante sopralluogo presso il P.O. “San Giuseppe da Copertino” in Copertino alla via Carmiano il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2005 e***

s.m.i. – colonna di sinistra - delle Sezioni A “REQUISITI GENERALI”, C.01 “STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO”, C.01.02 “AREA DI DEGENZA”, C.01.02.01 “AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ” – “MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE”, e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, sita al primo piano – corpo centrale del presidio ospedaliero;

- **nelle more di acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, il Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S. a verificare mediante sopralluogo presso il P.O. “San Giuseppe da Copertino” in Copertino alla via Carmiano il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 25, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di destra - delle Sezioni A “REQUISITI GENERALI”, C.01 “STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO”, C.01.02 “AREA DI DEGENZA”, C.01.02.01 “AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ” – “MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE”, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal Manuale di Accreditamento per le strutture ospedaliere di cui all’allegato A del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase “Plan”, con allegate griglie di autovalutazione, debitamente compilate e firmate, per il rilascio dell’accreditamento istituzionale dell’U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, sita al primo piano – corpo centrale del presidio ospedaliero.**

(...):”.

Con Pec del 17/12/2025, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 717327 del 18/12/2025, è stata trasmessa la nota con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, a seguito dell’incarico ricevuto con nota prot. n. 677293 dell’01/12/2025, ha rappresentato quanto segue:

“(…), dall’analisi della seguente documentazione:

- autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Copertino con atto prot. n. 0032019 del 26/09/2025;
- planimetrie dei locali in scale 1:100 opportunamente quotate e provviste di destinazione d’uso. Tuttavia si fa presente che suddetti ambienti sono sprovvisti di Segnalazione Certificata di Agibilità, condizione non ancora sanata per via della mancata attuazione del piano di adeguamento destinato alle strutture ASL Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 1214 del 31/05/2011, ma provvisti di certificato di collaudo statico redatto dall’Ing. Francesco Santostasi in data 26/05/1977, nonché di prove di carico eseguite dalla ditta Geoprove S.r.L. in data 10/02/2023 su indicazione del Collaudatore Ing. Luca De Carlo e dell’Ing. Angelo De Blasi Macchia;
- elenco del personale impiegato all’interno delle strutture oggetto della verifica;
- elenco apparecchiature mediche, registro manutenzione ordinario e straordinario e relativa dichiarazione di conformità, prodotta dai competenti uffici ASL LE – Servizio Ingegneria Clinica;
- dichiarazione di conformità impianti elettrico, idrico, aeraulico della struttura, prodotta dai competenti uffici ASL LE – Area Gestione Tecnica

e a seguito di verifica e formale sopralluogo presso i locali in oggetto, si è constatato quanto segue:

- il rispetto dei requisiti minimi e generali per l’autorizzazione all’esercizio, previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai sensi degli artt. 8 co. 5 e 25 co. 1 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i.;
- il rispetto dei requisiti specifici strutturali, organizzativi, tecnologici ed impiantistici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Si conferma, inoltre, quanto di seguito:

- il Direttore Generale ASL LE è l’avv. Stefano ROSSI;
- il Direttore Medico Presidio Ospedaliero di Copertino è il dott. Carlo Sabino LEO;
- il Direttore “ad interim” dell’U.O.S.V.D. di Recupero e Riabilitazione è la dott.ssa Maria Cristina DEL PRETE.

Si rilascia, dunque, parere FAVOREVOLE in riferimento alla struttura esaminata, confermando la rispondenza dei requisiti verificati in funzione di n. 13 p.l. a fronte dei 24 p.l. così come previsto ai sensi del R.R. n. 8 del 31/10/2024 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo atto autorizzativo all'esercizio ad opera dei Competenti Uffici regionali."

Con Pec del 19/12/2025, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 724805 del 23/12/2025, il Direttore Generale ASLLE ha trasmesso parte della documentazione richiesta con la nota prot. n. 677293 dell'01/12/2025, e in particolare:

- la CILA asseverata dal tecnico abilitato;
- la relazione tecnica con riferimento in ogni sua parte all'unità operativa *de quo*, specificando:
 - per la protezione antisismica che *"Il Corpo centrale del P.O. di Copertino è stato costruito in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni). Trattandosi di una struttura antisismica a cui è stata attribuita una classe d'uso IV (struttura strategica) nel rispetto del D.G.R. della Puglia n. 1214 del 3/005/2011, ai fini della protezione antisismica è stata avanzata richiesta di finanziamento per l'adeguamento delle strutture ASL presso la Regione Puglia Area politiche per la Promozione della salute delle persone e delle Pari opportunità Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria."*;
 - per la protezione antincendio che *"Il reparto di Riabilitazione è stato costruito in conformità alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti ed in conformità al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce in data 14/02/2014 con prot. n. 2615, prativa VV.F. n. 11823, ad eccezione dello spostamento di alcune tramezzature che non hanno comportato un aggravio di rischio incendio. Alla fine di tutti i lavori sarà presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione di Inizio Attività Asseverata ai fini Antincendio per l'attività n. 68 cat. C, attività 49 cat. C, attività 74 categoria C, attività 34 cat. B, attività 2 cat. B, attività 5 cat. B di cui al D.P.R. 151/2011."*;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in ordine all'indicazione del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura firmata dal Responsabile Sanitario del Presidio Ospedaliero con annesso documento d'identità di quest'ultimo;
- il cronoprogramma *"delle fasi di intervento che avranno inizio a seguito della concessione del finanziamento."*

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all'A.S.L. LE, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio dell'U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, il cui Responsabile clinico è la dott.ssa Cristina Maria Del Prete, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, sita al primo piano, ala nord, corpo centrale del P.O. "San Giuseppe da Copertino" in via Carmiano - Copertino (LE), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Carlo Sabino Leo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva,

fermo restando l'obbligo per il Direttore Generale della ASL LE di trasmettere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lett. a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale del presidio ospedaliero di Copertino ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. – Sez. A relativi all'agibilità dell'immobile, alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare ai fini della mitigazione del rischio sismico, nelle more della concessione del finanziamento;

con la precisazione che:

- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto*

autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all'A.S.L. LE, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio dell'U.O. di Recupero e Riabilitazione (cod. 56) con n. 13 posti letto, il cui Responsabile clinico è la dott.ssa Cristina Maria Del Prete, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, sita al primo piano, ala nord, corpo centrale del P.O. "San Giuseppe da Copertino" in via Carmiano - Copertino (LE), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Carlo Sabino Leo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva,

fermo restando l'obbligo per il Direttore Generale della ASL LE di trasmettere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lett. a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale del presidio ospedaliero di Copertino ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. – Sez. A relativi all'agibilità dell'immobile, alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare ai fini della mitigazione del rischio sismico, nelle more della concessione del finanziamento;

con la precisazione che:

- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S.;
 - al Sindaco del Comune di Copertino (LE).

Il presente provvedimento:

- è elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- è conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;
- è pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, nell'Albo regionale on line;
- è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sull'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00009

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Maria De Pasquale

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Maria De Pasquale

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA' 30 gennaio 2026, n. 134

PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S.RSO4.3 – Azione 8.3 “Interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali” - D.G.R. n. 1715 del 29/11/2023 – Avviso pubblico “Inte.R.SS.eca” per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di ristrutturazione o realizzazione di Strutture sociali e socio-assistenziali. Approvazione del verbale della Commissione di valutazione n. 16 del 22/01/2026 e degli esiti istruttori relativi alla proposta progettuale, ai sensi del paragrafo 7.4 dell’Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016”;
- la L. n. 328 del 08/11/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. n. 19 del 10/07/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
- la D.G.R. n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021 che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021, che adotta l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii, prevedendo che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis”. In particolare con nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 e ss.mm.ii, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, e s.m.i., con cui, fra le altre, sono state rinominate le due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione

indirizzi metodologico -operativi e avvio fase strutturale”;

- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 con cui sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo,;
- l'A.D. n. 1 del 16/02/2022, con cui il dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali fra cui, il Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo;
- la DGR n. 1864 del 12/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione ad interim del Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo della Sezione Benessere Sociale, innovazione e sussidiarietà, alla dott.ssa Silvia Visciano, successivamente prorogate con A.D. n. 35 del 31/10/2025
- l'AD n. 558 del 02/05/2024 della dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà con cui viene attribuito l'incarico di Responsabilità equiparato a Elevata Qualificazione di tipo B) denominato Responsabile di Sub-Azione 8.3.1 all'arch. Filomena Delle Foglie.

VISTI inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la D.G.R. n. 556 del 20/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha inteso confermare quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente, affidandogli, ai sensi dell'art 72 del Reg. 2021/1060 la funzione contabile (art. 76), e quale Autorità di Audit il Dirigente pro-tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Segreteria Generale della Presidenza (CCI 2021IT16FFPR002);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15/07/2022;
- il PR Puglia FESR FSE+ 2021/2027, approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17/11/2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che costituisce lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2027, pienamente coerente con il cambio di paradigma proposto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il nuovo corso delle politiche dell'Unione europea e degli indirizzi della Commissione europea volti a creare "un'Europa resiliente, sostenibile e giusta", individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Regolamento generale Reg. (UE) n. 2021/1060, le norme specifiche del fondo FESR Reg. (UE) n. 2021/1058, del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) Reg. (UE) n. 2021/1057;
- la D.G.R. n. 1812 del 07/12/2022, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione n. 8461 del 17/11/22 della Commissione ed ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di predisporre la proposta di Governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0;
- la D.G.R. n. 603 del 03/05/2023 "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021", e la D.G.R. n. 811 del 17/06/2024 con cui si è preso atto delle modifiche al "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021";
- la D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale è stato approvato il sistema di governance del Programma,

individuando le policy del Programma con relativa attribuzione di responsabilità in capo ai Direttori di Dipartimento competenti e conseguente individuazione di Responsabilità di Azione a titolarità delle pertinenti Sezioni regionali, in considerazione della connessione tra il contenuto funzionale delle Sezioni che afferiscono al Dipartimento e il contenuto delle Azioni previste dal Programma;

- l'A.D. n. 177 del 31/10/2023 con cui al Sezione Programmazione Unitaria, in attuazione della D.G.R. n. 609 del 03/05/2023, ha definito l'articolazione delle Azioni del PR Puglia FESR- FSE+ 2021/2027 in Sub-Azioni;
- l'A.D. n. 150 del 29/05/2024 con cui la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad adottare il testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e i relativi allegati 1 "Procedure Operative Standard (POS)", 2 "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e 3 "Conflitti di interessi e antifrode";
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6752 del 26/09/2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Puglia in Italia";
- la D.G.R. 1501 del 11/11/2024 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2024) 6752 e del conseguente adeguamento del sistema di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Sub-Azione 8.3.1 arch. Filomena Delle Foglie, come confermata dalla Dirigente del Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), all'Obiettivo specifico RSO4.3 fissa le direttrici di una più ampia strategia regionale finalizzata a "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali";
- in particolare l'Azione 8.3 *"Interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali"* prevede, in coerenza con i fabbisogni dei Comuni associati in Ambiti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2006 e in attuazione degli obiettivi di servizio fissati dalla programmazione nazionale e regionale, con riferimento al PRPS 22-24, interventi per l'adeguamento e/o la riqualificazione di strutture esistenti nonché (in via residuale) per la realizzazione di nuove strutture a valenza sociale e socio-assistenziale, secondo standard minimi di cui al R.R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii.;
- con DGR n. 1715 del 29/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato la programmazione di Interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali, in coerenza con quanto previsto nel PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. RSO4.3 –Sub - Azione 8.3.1, in favore di amministrazioni pubbliche, nonché le linee di indirizzo per la selezione mediante Avviso Pubblico dei suddetti interventi, demandando l'adozione dello stesso alla Dirigente della sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà;
- con AD n. 2072 del 21/12/2023, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2024, è stato approvato l'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca" per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di ristrutturazione o realizzazione di Strutture sociali e socio-assistenziali, a valere sulla Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. RSO4.3 - Azione 8.3 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, nominando contestualmente il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Gabriella La Sala;
- con AD n. 162 del 14/02/2024, pubblicata sul BURP n. 16 del 22/02/2024, è stato rettificato l'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca" e i relativi Allegati al fine di chiarire la definizione di "Ristrutturazione importante", approvandone il testo aggiornato e stabilendo che i soggetti pubblici che presentano una proposta progettuale entro la data di pubblicazione dell'atto sul BURP, possono integrare la

- documentazione, limitatamente alla intervenuta modifica dell'Avviso;
- con AD n. 310 del 18/03/2024 è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca", in applicazione di quanto previsto all'art. 7.1 del medesimo Avviso;
 - con AD n. 707 del 24/05/2024 è stato nominato il nuovo responsabile del procedimento nella persona dell'arch. Filomena Delle Foglie;
 - con AD n. 811 del 13/06/2024, pubblicata sul BURP n. 50 del 20/06/2024, è stato rettificato l'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca" e i relativi Allegati, al solo fine di esplicitare gli obblighi normativi derivanti dall'applicazione della L.R. n. 13/2008 e s.m.i. e dagli atti ad essa connessi in tema di sostenibilità ambientale e fugare eventuali dubbi in merito, approvandone il testo aggiornato e stabilendo che i soggetti pubblici che presentano una proposta progettuale entro il giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto sul BURP, possono integrare la documentazione, limitatamente alla intervenuta modifica dell'Avviso;
 - con AD n. 1094 del 06/08/2024 è stato nominato il sostituto del segretario verbalizzante della Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca" (designata con AD n. 310 del 18/03/2024), in applicazione di quanto previsto all'art. 7.1 del medesimo Avviso;
 - con AD n. 1295 del 23/09/2024 sono stati approvati i verbali della Commissione di Valutazione nn. 1 del 18/04/2024, 2 del 02/07/2024, 3 del 24/07/2024, 4 del 30/07/2024 e 5 del 13/09/2024, nonché gli esiti istruttori relativi alle prime 12 istanze pervenute, di cui n. 6 risultate ammissibili e n. 6 risultate non ammissibili;
 - con AD n. 1636 del 02/12/2024 sono stati approvati i verbali della Commissione di Valutazione nn. 6 del 10/10/2024 e 7 del 28/11/2024, nonché gli esiti istruttori relativi alle successive 7 istanze pervenute, di cui n. 2 risultate ammissibili e n. 5 risultate non ammissibili;
 - con AD n. 295 del 05/03/2025 è stato approvato il verbale della Commissione di Valutazione n. 8 del 30/01/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 3 istanze pervenute, oggetto di richiesta di riesame a seguito della citata AD n. 1636 del 02/12/2024, di cui n. 1 risultata ammissibile e n. 2 confermate non ammissibili;
 - con AD n. 884 del 17/06/2025 sono stati approvati i verbali della Commissione di Valutazione n. 9 del 07/04/2025 e n. 10 del 30/05/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 4 istanze pervenute, di cui n. 2 risultate ammissibili e n. 2 risultate non ammissibili;
 - con AD n. 1103 del 01/08/2025 è stato approvato il verbale della Commissione di Valutazione n. 11 del 22/07/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 5 istanze pervenute, risultate non ammissibili;
 - con AD n. 1396 del 29/10/2025 è stato approvato il verbale della Commissione di Valutazione n. 12 del 22/09/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 1 istanza pervenuta, risultata ammissibile;
 - con AD n. 1625 del 04/12/2025 sono stati approvati i verbali della Commissione di Valutazione n. 13 del 21/10/2025 e n. 14 del 02/12/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 7 istanze pervenute, di cui una risultata ammissibile
 - con AD n. 1726 del 17/12/2025 è stato approvato il verbale della Commissione di Valutazione n. 15 del 15/12/2025 nonché gli esiti istruttori relativi a n. 1 istanza pervenuta, risultata ammissibile.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Atti Dirigenziali nn. 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1421, 1764 e 1765/2024 e 476, 1027, 1087, 1501, 1757 e 1758/2025 è stato impegnato un importo complessivo pari a € 28.637.158,98, in favore dei Beneficiari risultati ammissibili a finanziamento a seguito dei citati Atti Dirigenziali nn. 1295 del 23/09/2024, 1636 del 02/12/2024, 295 del 05/03/2025, 884 del 17/06/2025, 1396 del 29/10/2025, 1625 del 04/12/2025 e 1726 del 17/12/2025;
- con AD n. 1429 del 21/10/2024 e AD n. 1447 del 23/10/2024 della Sezione Benessere Sociale,

Innovazione e Sussidiarietà è stata disposta la sospensione dei termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento, rendendo indisponibile la procedura on line per la presentazione delle domande di candidatura, operativa sul portale Puglia Sociale alla sezione "Inte.R.SS.eca", a partire dalle ore 12.00 del 23/12/2024, nelle more di un eventuale successivo provvedimento della Giunta regionale teso a integrare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico "Inte.R.SS.eca", implementando le risorse necessarie a dare una risposta ulteriore alle aspettative degli enti pubblici coinvolti (Comuni e Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)), nonché ai fabbisogni espressi dagli Ambiti Territoriali.

RILEVATO CHE:

- l'Avviso prevede al paragrafo 7.1 che *"la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avviene mediante procedura valutativa «a sportello», per cui si procede ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili"*;
- la selezione viene effettuata dalla Commissione di valutazione nominata con AD n. 310 del 18/03/2024, cui compete, ai sensi del paragrafo 7.2 dell'Avviso, la *"verifica di ammissibilità sostanziale"* nonché la eventuale successiva *"valutazione sostanziale"* delle proposte progettuali che risultino formalmente ammissibili, a seguito di preventiva *"verifica di ammissibilità formale"* condotta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso;
- il paragrafo 7.2.2 dell'Avviso stabilisce che *"la proposta che ha superato la verifica di ammissibilità formale viene sottoposta alla verifica, da parte della Commissione, relativa al soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito elencati:*
 - *conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti, nonché specifiche dei fondi SIE;*
 - *coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia e dello strumento di selezione;*
 - *rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (ove pertinente);*
 - *coerenza con la strategia regionale di riferimento (Piano Regionale Politiche Sociali e programmazione di Ambito) (specifico Azione 8.3);*
 - *coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH. (specifico Azione 8.3)";*
- il paragrafo 7.2.3 dell'Avviso stabilisce che *"la proposta progettuale che supera le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale viene sottoposta a valutazione sostanziale secondo i criteri"* definiti nella griglia di valutazione;
- lo stesso paragrafo 7.2.3 dell'Avviso pubblico stabilisce inoltre che *"saranno considerate ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione dell'Avviso e secondo le modalità di cui al precedente punto 7.2.3, le proposte che in sede di valutazione sostanziale in relazione ai criteri su indicati, avranno raggiunto un punteggio totale non inferiore a 70/100 (soglia di sbarramento)";*
- l'Avviso prevede al paragrafo 7.4 che *"completato l'iter procedimentale relativo alla singola proposta progettuale, si procede con Atto Dirigenziale ad approvarne gli esiti rappresentando, ove ricorrente, la non ammissibilità/non finanziabilità e le relative motivazioni. Di tanto si dà notifica agli interessati Entro quindici (15) giorni decorrenti dal giorno successivo alla notifica dell'Atto Dirigenziale relativo agli esiti istruttori, i soggetti interessati possono proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione di valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento. La Commissione di Valutazione procede all'esame delle osservazioni pervenute, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento dell'Avviso per gli adempimenti consequenziali"*.

CONSIDERATO che:

- la Commissione di Valutazione, nell'ambito della seduta del 22/01/2026, come riveniente dal relativo verbale e allegato, ha completato l'iter procedimentale della seguente proposta progettuale:

n.	Codice pratica	Tipologia domanda	Denominazione Ente	Denominazione progetto	Data invio istanza
39	H94QLY66	restauro/risanamento/ristrutturazione	Comune di Vico del Gargano	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura per minori nel comune di Vico del Gargano	12/04/2024

- il verbale dei lavori della Commissione di valutazione con il relativo allegato risulta acquisito agli atti della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà.

TANTO VISTO PREMESSO E CONSIDERATO con la presente Determinazione Dirigenziale si provvede a:

- dare atto della conclusione dell'iter procedimentale completato nell'ambito del verbale n. 16 del 22/01/2026 afferente alla seguente proposta progettuale:

n.	Codice pratica	Tipologia domanda	Denominazione Ente	Denominazione progetto
39	H94QLY66	restauro/risanamento/ristrutturazione	Comune di Vico del Gargano	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura per minori nel Comune di Vico del Gargano

- approvare il verbale n. 16 del 22/01/2026, nonché i relativi contenuti e allegati, acquisiti agli atti della Sezione;
- approvare, ai sensi del paragrafo 7.4 dell'Avviso, il seguente esito istruttorio relativo alla proposta progettuale, così come rinveniente dalla griglia di valutazione, di cui al paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, acclusa al verbale n.16 del 22/01/2026:

n.	Codice pratica	Denominazione Ente	Denominazione progetto	Punteggio valutazione sostanziale	Esito istruttoria
39	H94QLY66	Comune di Vico del Gargano	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura per minori nel comune di Vico del Gargano	54	NON AMMESSA

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere
Ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024, la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere con stima di impatto positivo

**ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di dare atto della conclusione dell'iter procedimentale, completato nell'ambito del verbale n. 16 del 22/01/2026, afferente alla seguente proposta progettuale:

n.	Codice pratica	Tipologia domanda	Denominazione Ente	Denominazione progetto
39	H94QLY66	restauro/risanamento/ristrutturazione	Comune di Vico del Gargano	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura per minori nel comune di Vico del Gargano

Di approvare il verbale n. 16 del 22/01/2026, nonché i relativi contenuti e allegati, acquisiti agli atti della Sezione.

Di approvare, ai sensi del paragrafo 7.4 dell'Avviso, il seguente esito istruttorio relativo alla proposta progettuale, così come rinveniente dalla griglia di valutazione, di cui al paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, acclusa al verbale n.16 del 22/01/2026:

n.	Codice pratica	Denominazione Ente	Denominazione progetto	Punteggio valutazione sostanziale	Esito istruttorio
39	H94QLY66	Comune di Vico del Gargano	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura per minori nel comune di Vico del Gargano	54	NON AMMESSA

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 gg o,

in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell'atto.

Di disporre la notifica, del presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Vico del Gargano (FG).

Di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul portale Puglia Sociale e sul sito PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027.

Di precisare che il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;
- sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico-provisorio delle determinazioni del Dipartimento WELFARE sul portale SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
- sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente"/sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/sotto sezione "Criteri e modalità";
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti dei Dirigenti";
- sarà trasmesso alla Sezione Programmazione Unitaria.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 192/DIR/2026/00147

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Responsabile di Sub-Azione 8.3.1
Filomena Delle Foglie

Il Dirigente ad interim del Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti
per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
Silvia Visciano

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile di Sub-Azione 8.3.1
Filomena Delle Foglie

Il Dirigente ad interim del Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
Silvia Visciano

Il Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Laura Liddo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 4 febbraio 2026, n. 59

Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 00418 del 30/05/2023, relativa all'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche, per la gestione degli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6, alla luce del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- il D.P.G.R. n. 403 del 11/11/2021 con cui è stato adeguato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, già adottato con DPGR n. 483/2017, che norma l'organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo, funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli, a seguito di adozione del DPGR n. 22 del 22/01/2021 - Adozione atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo "MAIA2.0";
- la D.G.R. n. 282 del 14/03/2024 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n.1974 e s.m.i. – Nuove istituzioni, rimodulazioni e soppressioni di strutture dirigenziali" con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo "Dipartimento per la

Transizione Digitale”, modificato le funzioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, nonché ridefinito alcune funzioni di Sezioni afferenti alle strutture di livello dipartimentale;

- il D.P.G.R. n. 127 del 26/03/2024, recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche”;
- La D.G.R. n. 477 del 15/04/2024, recante “D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR n. 282/2024”;
- la L.R. 18/2023, recante “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante “Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020” e ss.mm.ii., nonché la successiva D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- la D.D. n. 23 del 19/06/2024, recante “Conferimento incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico” di conferimento di suddetto incarico al dott. Giuseppe Pastore, già dirigente della Sezione Competitività, fino alla nomina del dirigente titolare;
- la D.G.R. n. 1329 del 26/09/2024, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza” di proroga al 30/11/24, la successiva D.G.R. n. 1641 del 28/11/2024 di proroga al 15/02/2025, la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 di proroga al 30/04/2025, la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 di proroga al 30/06/2025, la D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga al 31/07/2025, la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga al 30/09/2025, la DGR n. 1375 del 30/09/2025 di proroga per ulteriori 90 giorni, e da ultimo la DGR n. 1967 del 16/12/2025 di proroga al 31/01/2026;
- la D.D. n. 17 del 30/04/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga al 31 maggio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim, e le successive D.D. n. 19 del 23/05/2025 di proroga al 31 luglio 2025, D.D. n. 21 del 30/07/2025 di proroga al 30 settembre 2025, D.D. n. 28 del 30/09/2025 di proroga al 31 ottobre 2025, D.D. n. 35 del 31/10/2025 di proroga al 31 maggio 2026;
- la D.G.R. n. 50 del 29/01/2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l’anno 2025. Adozione.”;
- la D.D. n. 11 del 12/12/2025 della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy, che ha adottato il modello operativo regionale per l’attuazione e verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e art. 21 D.lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzato il ‘Tavolo tecnico Pantouflage’, in linea con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 15 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e con le disposizioni del vigente PIAO 2023-2025 della Regione Puglia tendenti a garantire il rispetto del divieto di pantouflage, nonché le connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;
- la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”;
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”;
- la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale

2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

Considerati:

- il Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell'art. 6 comma 7 del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governante a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell'8/02/2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" in materia di ammissibilità della spesa;
- la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la DGR. 1735 del 06.10.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C (2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione

- del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
- la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
 - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
 - il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell'8/02/2018;
 - il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" in materia di ammissibilità della spesa;
 - la DGR n. 2424 del 21.11.2014 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
 - la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - la DGR. 1735 del 06.10.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C (2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
 - la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
 - la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;

- la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22 dicembre 2014 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014, è stato approvato l'“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” modificato con D.D. n. 1887 del 20 ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D. n. 1498 del 20 luglio 2016, D.D. n. 537 dell'8 agosto 2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre 2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), D.D. n. 735 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 228 del 29/03/2022, D.D. n. 250 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 707 del 20/09/2022 (BURP n. 104 del 22/09/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), 117 del 24/02/2023 (BURP n. 21 del 02/03/2023), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l'Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), n. 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), n. 1366/2016 (BURP n. 94 del 11/08/2016), n. 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), n. 538 dell'8 agosto 2019, n. 492 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), n. 884 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), n. 1132 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), n. 60 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), e n. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), n. 736 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 251 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 412 del 27/05/2022 (BURP n. 61 del 01/06/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” - denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell'art. 17, successivamente modificato con A.D. n. 539 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 252 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato Avviso per

la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 814/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), 540 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 253 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n. 42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), n. 541 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 254 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017), 542 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 255 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);

Richiamati:

- l'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che stabilisce l'obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive a partire dal 1° giugno 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 00418 del 30/05/2023, con la quale si è, tra l'altro, reso obbligatoria l'apposizione del CUP sui giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 per le istanze presentate dal 22 aprile 2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione per gli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6.

Preso atto:

- del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive", con cui è stata definita una specifica procedura per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), qualora il CUP non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato;
- che il suddetto Provvedimento AdE ha istituito un servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", mediante il quale il cessionario/committente (ossia l'impresa beneficiaria dell'incentivo) ha la facoltà di integrare la fattura elettronica già trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) con il Codice Unico di Progetto (CUP) qualora questo non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato all'atto dell'emissione della fattura da parte del fornitore;
- Che il citato servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", è operativo a partire dal 27 gennaio 2026 e consente al cessionario/committente di integrare o correggere il CUP per le fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

- prendere atto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive" e dell'attivazione del servizio web per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche per operazioni successive al 31 maggio 2023;
- integrare la Determinazione Dirigenziale n. 418 del 30/05/2023, ribadendone integralmente il contenuto e, al fine di tener conto di quanto stabilito sul tema dall'Agenzia delle Entrate, garantendo l'ammissibilità delle spese relative a fatture che, sebbene originariamente prive di CUP, vengano successivamente integrate dal beneficiario tramite il servizio web AdE.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive" e dell'attivazione del servizio web per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche per operazioni successive al 31 maggio 2023;

Di integrare la Determinazione dirigenziale n. 418 del 30/05/2023 relativa alle istanze presentate a valere sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6, ribadendone integralmente il contenuto e, al fine di tener conto di quanto stabilito sul tema dall'Agenzia delle Entrate, garantendo l'ammissibilità delle spese relative a fatture che, sebbene originariamente prive di CUP, vengano successivamente integrate dal beneficiario tramite il servizio web AdE;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 158/DIR/2026/00063

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
Rosanna Notarfrancesco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività

Giuseppe Pastore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 4 febbraio 2026, n. 60

Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 00419 del 30/05/2023, relativa all'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche, per la gestione degli avvisi N.I.DI e Titolo VI - Fondo efficientamento energetico, alla luce del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- il D.P.G.R. n. 403 del 11/11/2021 con cui è stato adeguato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, già adottato con DPGR n. 483/2017, che norma l'organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo, funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli, a seguito di adozione del DPGR n. 22 del 22/01/2021 - Adozione atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo "MAIA2.0";
- la D.G.R. n. 282 del 14/03/2024 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n.1974 e s.m.i. – Nuove istituzioni, rimodulazioni e soppressioni di strutture dirigenziali" con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo "Dipartimento per la

Transizione Digitale”, modificato le funzioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, nonché ridefinito alcune funzioni di Sezioni afferenti alle strutture di livello dipartimentale;

- il D.P.G.R. n. 127 del 26/03/2024, recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche”;
- La D.G.R. n. 477 del 15/04/2024, recante “D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR n. 282/2024”;
- la L.R. 18/2023, recante “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante “Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020” e ss.mm.ii., nonché la successiva D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- la D.D. n. 23 del 19/06/2024, recante “Conferimento incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico” di conferimento di suddetto incarico al dott. Giuseppe Pastore, già dirigente della Sezione Competitività, fino alla nomina del dirigente titolare;
- la D.G.R. n. 1329 del 26/09/2024, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza” di proroga al 30/11/24, la successiva D.G.R. n. 1641 del 28/11/2024 di proroga al 15/02/2025, la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 di proroga al 30/04/2025, la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 di proroga al 30/06/2025, la D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga al 31/07/2025, la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga al 30/09/2025, la DGR n. 1375 del 30/09/2025 di proroga per ulteriori 90 giorni, e da ultimo la DGR n. 1967 del 16/12/2025 di proroga al 31/01/2026;
- la D.D. n. 17 del 30/04/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga al 31 maggio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim, e le successive D.D. n. 19 del 23/05/2025 di proroga al 31 luglio 2025, D.D. n. 21 del 30/07/2025 di proroga al 30 settembre 2025, D.D. n. 28 del 30/09/2025 di proroga al 31 ottobre 2025, D.D. n. 35 del 31/10/2025 di proroga al 31 maggio 2026;
- la D.G.R. n. 50 del 29/01/2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l’anno 2025. Adozione.”;
- la D.D. n. 11 del 12/12/2025 della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy, che ha adottato il modello operativo regionale per l’attuazione e verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e art. 21 D.lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzato il ‘Tavolo tecnico Pantouflage’, in linea con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 15 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e con le disposizioni del vigente PIAO 2023-2025 della Regione Puglia tendenti a garantire il rispetto del divieto di pantouflage, nonché le connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;
- la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”;
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”;
- la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Considerati:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell'8/02/2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" in materia di ammissibilità della spesa;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
- la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la DGR. 1735 del 06.10.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C (2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
- la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni.

Richiamati:

- l'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che stabilisce l'obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive a partire dal 1° giugno 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 00419 del 30/05/2023, con la quale si è, tra l'altro, reso obbligatoria l'apposizione del CUP sui giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 per le istanze presentate dal 22 aprile 2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione per gli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI-Fondo efficientamento energetico.

Preso atto:

- del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive", con cui è stata definita una specifica procedura per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), qualora il CUP non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato;
- che il suddetto Provvedimento AdE ha istituito un servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", mediante il quale il cessionario/committente (ossia l'impresa beneficiaria dell'incentivo) ha la facoltà di integrare la fattura elettronica già trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) con il Codice Unico di Progetto (CUP) qualora questo non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato all'atto dell'emissione della fattura da parte del fornitore;
- che il citato servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", è operativo a partire dal 27 gennaio 2026 e consente al cessionario/committente di integrare o correggere il CUP per le fatture con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

- prendere atto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive" e dell'attivazione del servizio web per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche per operazioni successive al 31 maggio 2023;
- integrare la Determinazione Dirigenziale n. 419 del 30/05/2023, ribadendone integralmente il contenuto e, al fine di tener conto di quanto stabilito sul tema dall'Agenzia delle Entrate, garantendo l'ammissibilità delle spese relative a fatture che, sebbene originariamente prive di CUP, vengano successivamente integrate dal beneficiario tramite il servizio web AdE.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Prot. n. 563301/2025), avente ad oggetto "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive" e dell'attivazione del servizio web per l'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche per operazioni successive al 31 maggio 2023.

Di integrare la Determinazione dirigenziale n. 419 del 30/05/2023 relativa alle istanze presentate a valere sugli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, ribadendone integralmente il contenuto e, al fine di tener conto di quanto stabilito sul tema dall'Agenzia delle Entrate, garantendo l'ammissibilità delle spese relative a fatture che, sebbene originariamente prive di CUP, vengano successivamente integrate dal beneficiario tramite il servizio web AdE.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 158/DIR/2026/00064

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
Rosanna Notarfrancesco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 gennaio 2026, n. 47

Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Revisione della procedura per la presentazione delle istanze per il riconoscimento e l'inserimento nell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4, 5, e 6 della l.r. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del d. lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto "Attuazione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Definizione delle Sezioni di dipartimento e delle relative funzioni";

Visto l'art.18 "principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici" del d.lgs. n.169/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione competitività delle filiere agroalimentari, prorogato al 31/12/2026 con D.G.R. 1375 del 30/09/2025;

Vista la determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott. Nicola Laricchia l'incarico di Dirigente del Servizio associazionismo, qualità e mercati, prorogato al 31/05/2026 con Determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 35 del 30/10/2025;

Vista la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 173 del 03/05/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della E.Q. "Qualificazioni delle produzioni agroalimentari" alla dott.ssa Luana Meleleo;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di individuazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede per tali produzioni, la possibilità di accedere a deroghe alla regolamentazione comunitaria in materia di igiene degli alimenti;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 che stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi regionali e provinciali dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, le informazioni che questi devono contenere per essere inseriti nell'elenco nazionale e le modalità per richiedere le deroghe ai requisiti igienico sanitari;

Vista la circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 - prot. 63885 integrata dalla Circolare n. 2 del 24 gennaio 2000 - prot. 60194 con le quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha specificato in dettaglio i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi delle Regioni e delle Province autonome dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali;

Vista la circolare 3 luglio 2000 – prot. 62359 con la quale il Ministero ha individuato l'elenco delle categorie dei prodotti tradizionali all'interno delle quali le Regioni e Province autonome devono iscrivere i loro prodotti;

Visto il decreto Interministeriale 9 aprile 2008, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale i Prodotti Agroalimentari Tradizionali sono stati individuati come patrimonio culturale italiano;

Visto l'articolo 12, comma 1 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", che prevede che il Ministro aggiorni ogni anno, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il Decreto ministeriale 14 luglio 2017 art. 1, comma 2, che stabilisce il termine del 31 dicembre di ogni anno per la trasmissione degli Elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

Vista la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 234 del 04/10/2022 recante "Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Procedura per la presentazione delle istanze per il riconoscimento e l'inserimento nell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali";

Premesso che con la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 234 del 04/10/2022 sono state definite le procedure per l'iscrizione dei prodotti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), allo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere lo sviluppo del comparto regionale nel pieno rispetto della normativa vigente;

Considerato che:

- si rende necessario semplificare e aggiornare la modulistica per l'inserimento dei prodotti nell'elenco dei PAT al fine di agevolarne la compilazione e, al contempo, adeguarla alle procedure istruttorie;
- per una chiara e corretta applicazione delle suddette procedure è necessario dettagliare le modalità di produzione delle evidenze storico-documentali atte a comprovare l'uso prolungato e costante nel tempo delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- il comparto brassicolo regionale, pur non essendo esplicitamente menzionato tra le categorie di cui all'Allegato A della circolare ministeriale del 3 luglio 2000, rappresenta oggi un segmento radicato nel tessuto produttivo pugliese, caratterizzato da processi produttivi legati alla consuetudine del territorio;

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, procedere alla revisione della procedura regionale per l'iscrizione dei prodotti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), di cui alla determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 234 del 04/10/2022, al fine di:

- semplificare la modulistica per la presentazione delle domande di inserimento dei prodotti nell'elenco dei PAT;
- definire con maggiore dettaglio i criteri per la produzione delle evidenze storiche e documentali per la dimostrazione del requisito della "tradizionalità" del prodotto;
- introdurre la specifica categoria dedicata alle produzioni brassicole permettendo a tali produzioni una corretta classificazione nell'elenco dei PAT, e procedere all'aggiornamento delle categorie regionali mediante l'introduzione della categoria "Birre".

VERIFICA AI SENSI del REG (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della l. r. n. 28/2001 e s.m.i. e del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- introdurre nell'ambito dell'elenco regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), la categoria denominata "Birre";
- di approvare la revisione della procedura per l'iscrizione dei prodotti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Puglia, di cui all'Allegato A dal titolo "*Procedura per la presentazione delle domande per il riconoscimento e per l'inserimento nell'elenco regionale e nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali*", parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e gli Annessi allegati: Annesso 1 "*Domanda di inserimento o di modifica di Prodotto Agroalimentare Tradizionale*", Annesso 2 "*Scheda identificativa del prodotto*", Annesso 3 "*Scheda deroghe alla normativa igienico-sanitaria*";
- di disporre che la presente procedura sostituisce integralmente la procedura, e i relativi allegati, approvata con la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 234 del 04/10/2022;

- di incaricare il Servizio associazionismo qualità e mercati di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre che il presente provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nel sistema informatico regionale CIFRA2;

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A procedura PAT.pdf - f7e8c9380e16ac997c1c9e98a470b6a9de2d36a679e4d3ed190e9b13403fb101
Annesso 1 MODULO DI DOMANDA.pdf - aee606f86b9a19f24d88836c9811a7f44ca8b07153d48b8dc5d815e8127abc2d
Annesso 2 SCHEDA IDENTIFICATIVA.pdf - 99bb4309b2ab8c404703567bffab327e2d07812cc2b490d71b2719453e796a4a
Annesso 3 SCHEDA Deroghe.pdf - f54f7ea133704d77af1626dd809d280e6d0bb1dccf36dd02d5a39eb849780cf3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00035

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Luana Meleleo
- Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Nicola Laricchia

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO E PER L'INSERIMENTO
NELL'ELENCO REGIONALE E NAZIONALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI.**

PREMESSA

Il presente documento definisce le procedure per l'inserimento nell'elenco regionale e nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, di seguito PAT.

L'elenco nazionale è aggiornato annualmente con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base dell'accertamento, a cura della Regione Puglia, della conformità dei prodotti, per i quali si richiede l'inserimento nell'elenco, ai requisiti previsti dal Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 e ss.mm.ii..

1. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) sono quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, ai sensi del Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. La Regione accerta che le suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

In conformità a quanto disposto con Circolare ministeriale n° 10 del 21 dicembre 1999, sono considerati PAT i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e ss.mm.ii., nonché i prodotti liquorosi, purché in possesso dei requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. n. 350/1999.

Le categorie in cui è possibile classificare i Prodotti Agroalimentari Tradizionali sono le seguenti:

1. Bevande analcoliche, distillati e liquori
2. Birre
3. Carne (e frattaglie) fresche e loro preparazione
4. Condimenti
5. Formaggi
6. Grassi (burro, margarina, oli)
7. Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
8. Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria
9. Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche particolari degli stessi
10. Prodotti della gastronomia
11. Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)

2. SOGGETTI LEGITTIMATI

La richiesta di inserimento nell'elenco di un nuovo PAT, o la richiesta di modifica della scheda di un PAT già inserito nell'elenco, può avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti promotori pubblici e privati.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per consentire l'aggiornamento annuale dell'elenco dei PAT, la domanda di inserimento di un nuovo PAT nell'elenco, o di modifica della scheda identificativa di un prodotto già inserito nell'elenco dei PAT (Annesso 1), firmata digitalmente dal soggetto richiedente e corredata dalle relative schede (*Scheda identificativa* ed eventuale *Scheda "Deroghe igienico sanitarie"*), deve essere presentata entro il 15 luglio di ogni anno alla Regione Puglia all'indirizzo di posta elettronica certificata assoqualita@pec.rupar.puglia.it.

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda di richiesta di inserimento di un prodotto nell'elenco dovranno essere compilate le seguenti schede:

A. **SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO** (Annesso 2) contenente le informazioni riportate di seguito:

- **Categoria del prodotto:** categoria di appartenenza del prodotto di cui all' "Allegato A" della circolare ministeriale n. 62359 del 3 luglio 2000, e di cui al punto 1 della presente procedura.
- **Nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali:** denominazione che identifica il prodotto per il quale si richiede l'inserimento nell'elenco. Alla denominazione italiana possono essere affiancati eventuali sinonimi e termini dialettali. È consentita l'indicazione del solo termine dialettale, purché esso sia comunemente utilizzato per individuare quel particolare prodotto tradizionale nelle aree interessate alla produzione/trasformazione.
- **Territorio interessato alla produzione:** territorio interessato alla produzione/trasformazione/elaborazione del prodotto tradizionale oggetto di inserimento nell'elenco. Nel caso di produzioni ittiche marine, la zona interessata sarà l'area interessata alla pesca o all'allevamento.
- **Descrizione sintetica del prodotto:** descrizione delle principali caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto interessato con indicazioni della forma, colore, aspetto, dimensioni e presentazione (sfuso, confezionato ecc), compresa l'indicazione del nome scientifico, se pertinente.
- **Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura:** descrizione delle fasi necessarie all'ottenimento del prodotto, tra cui conservazione e eventuali attività di stagionatura (affumicatura, salagione, essiccamento ecc..) praticate nel territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo.
- **Materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento:** descrizione degli strumenti, dei materiali e delle attrezzature utilizzate durante le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto.
- **Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura:** descrizione delle aree e dei locali impiegati per le operazioni di lavorazione, conservazione o stagionatura. Qualora le caratteristiche di tradizionalità del prodotto comportino, per i locali di lavorazione, conservazione e stagionatura, attrezzature o materiali, il ricorso a specifiche deroghe ai requisiti igienico-sanitari, sarà necessario compilare la Scheda "Deroghe alla normativa igienico-sanitaria" (Annesso 3) relativa alla deroga alla normativa igienico-sanitaria di cui ai Reg. (CE) n. 852/2004 e Reg. (CE) n. 2074/2005 e ss.mm.ii..
- **Descrizione storica del prodotto:** descrizione storica atta ad attestare il carattere tradizionale del prodotto, corredata da elementi che comprovino che le metodiche di lavorazione, conservazione o stagionatura siano state praticate sul territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

La caratterizzazione della tradizionalità del prodotto deve essere supportata da documenti oggettivi che ne attestino l'uso consolidato per un periodo non inferiore ai 25 anni. A titolo esemplificativo, possono essere presentati:

- documentazione commerciale: fatture, bolle di accompagnamento o registri di vendita d'epoca;
- fonti archivistiche e bibliografiche: citazioni in testi storici, enciclopedie gastronomiche, pubblicazioni scientifiche o articoli di stampa settoriale;
- materiale promozionale storico: manifesti, locandine o volantini relativi a fiere, sagre ed eventi locali datati;
- testi culinari: ricettari, menù di ristoranti storici o pubblicazioni tecniche di settore.

Al fine di comprovare la tradizionalità non sono ritenute sufficienti:

- autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) prodotte dal richiedente o da terzi per attestare la tradizionalità del prodotto;
- testimonianze e riferimenti a fonti orali, che sebbene elementi di corredo utili, non sono ritenuti sufficienti da sole a comprovare la tradizionalità. Tali fonti devono essere necessariamente accompagnate da almeno una delle prove documentali oggettive sopra elencate.
- semplice elenco della documentazione.
- **Aspetti nutrizionali ed economico commerciali:** principali caratteristiche nutrizionali e aspetti socio-economici del prodotto tra cui: volume di produzione annua, numero di aziende coinvolte, periodo di produzione, diffusione territoriale, canali di vendita (diretta, mercati locali, sagre, ristorazione locale...) e iniziative promozionali. Tali dati, data la variabilità del comparto e la natura artigianale di molte produzioni tradizionali, hanno carattere meramente orientativo e la loro indicazione è da considerarsi facoltativa ai fini dell'accoglimento della domanda.
- **Documentazione fotografica:** immagini del prodotto digitali ad alta definizione. La scheda deve essere corredata da immagini reali e originali che ritraggono il prodotto nel suo effettivo contesto di produzione o presentazione. Non sono ritenute valide immagini prelevate da siti web o motori di ricerca, cataloghi commerciali generici o banche dati online.

Al fine dell'attività istruttoria, la scheda deve essere trasmessa in formato PDF (generato direttamente da file di testo, non scansionato) e in formato word (editabile).

B. SCHEDA "DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA" (Annesso 3):

la Scheda "*Deroghe alla normativa igienico-sanitaria*" deve essere compilata per i prodotti che si intendono inserire nell'elenco, qualora il processo di lavorazione, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 2074/2005, richieda specifiche deroghe al Reg. (CE) n. 852/2004 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche, e i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.

La scheda dovrà contenere i seguenti elementi:

- breve descrizione dei requisiti specifici di igiene per i quale è richiesta la deroga ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, delle motivazioni tecniche e di processo alla base della richiesta ovvero dei motivi che compromettono la tipicità dell'alimento;
- descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati (lavorazione, trasformazione, condizionamento);
- descrizione processo produttivo;
- altre informazioni ritenute utili;
- eventuali annotazioni della Sezione regionale competente in materia di sicurezza alimentare.

La scheda, così predisposta, descrive tutte le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono attività produttive salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto.

5. DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA IDENTIFICATIVA DI UN PRODOTTO GIÀ ISCRITTO NELL'ELENCO

La modifica della scheda identificativa del prodotto già inserito nell'elenco dei PAT, opportunamente motivata nel modulo di domanda, può essere richiesta apportando accorgimenti che non snaturino la tradizionalità del prodotto. Ogni modifica si riferisce esclusivamente agli aspetti indicati nella scheda identificativa del prodotto (Annesso 2) che dovrà essere allegata alla domanda di modifica.

6. FASE ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

A seguito della ricezione della domanda di inserimento del prodotto agroalimentare nell'elenco dei PAT o di modifica della scheda di un prodotto già inserito nell'elenco, la Regione provvede alla valutazione della completezza e della conformità della documentazione inoltrata alle norme vigenti, e dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'iscrizione del prodotto nell'elenco nazionale.

La fase istruttoria può comportare, se del caso, la richiesta di integrazioni e chiarimenti al soggetto che ha presentato la domanda. In caso di mancata risposta alle integrazioni richieste, decorsi i termini stabiliti, si procederà d'ufficio alla chiusura del procedimento e alla contestuale archiviazione della domanda.

Nel caso di esito istruttorio positivo, la Regione si riserva la facoltà di apportare lievi modifiche al testo delle schede, finalizzate esclusivamente al miglioramento del *drafting* tecnico o per una maggiore chiarezza espositiva nel testo delle schede che saranno trasmesse al Ministero.

Al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deroghe ai requisiti igienico-sanitari, le domande pervenute e le relative schede allegate, pur se non corredate da richieste di deroga, sono trasmesse al Dipartimento promozione della salute e del benessere animale per l'acquisizione del parere in ordine alla concessione delle deroghe in argomento.

Valutata la rispondenza del prodotto ai requisiti che ne consentono l'inserimento nell'elenco dei PAT, con Determinazione dirigenziale, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, viene espresso il parere all'inserimento del Prodotto nell'elenco regionale dei PAT. La Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette l'atto dirigenziale e le relative schede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il riconoscimento e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

7. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Il nome che individua il Prodotto Agroalimentare Tradizionale o il suo eventuale sinonimo o termine dialettale, non può costituire oggetto di deposito e di registrazione di marchio ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale.
- L'eventuale nome geografico con il quale solitamente viene individuato il Prodotto Agroalimentare Tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere valore di un'attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento per un provvedimento di riconoscimento di origine del prodotto stesso.
- All'atto dell'immissione al consumo, i prodotti inseriti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali non possono fregiarsi della qualificazione "Tradizionale" ma potranno contenere nell'etichettatura solo i riferimenti al predetto elenco.
- Non può essere richiesto l'inserimento nell'elenco dei Prodotti Tradizionali Agroalimentari per i prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) a Indicazione Geografica Protetta (IGP) o Specialità Tradizionale Garantita (STG). Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (UE) 1143/2024 come DOP, IGP o STG, verrà depennato dall'elenco regionale e nazionale.

Annesso 1
MODULO DI DOMANDA

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI INSERIMENTO O DI MODIFICA DI UN PRODOTTO NELL'ELENCO DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	
☐ nuovo inserimento	☐ modifica

SOGGETTO RICHIEDENTE	
☐ privato cittadino	☐ rappresentante legale
Denominazione	
Indirizzo	
Email	
PEC	
Telefono	

CHIEDE

☐ l'**inserimento** dei seguenti Prodotti Agroalimentari Tradizionali nell'elenco previsto dall'art. 8 del D. lgs 173/1998 e dal successivo D.M. applicativo n. 350/1999:

- 1.
- 2.
-

☐ la **modifica** della scheda identificativa dei seguenti Prodotti Agroalimentari Tradizionali, già inseriti nell'elenco previsto dall'art. 8 del D. lgs 173/1998 e dal successivo D.M. applicativo n. 350/1999:

- 1.
- 2.
-

A corredo della domanda si trasmette in allegato:

- | |
|---|
| ☐ Scheda identificativa del prodotto (formato PDF/A e word)
☐ Documentazione attestante la storicità
☐ Scheda deroga igienico sanitaria di cui all'art. 8, co. 2, D. Lgs n.173/1998 e Reg. (CE) 852/2004
☐ Immagini originali del prodotto in alta risoluzione |
|---|

Il sottoscritto DICHIARA di aver ricevuto l'informativa prevista dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

Il sottoscritto DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni fornite tramite i documenti allegati corrispondono a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445.

Data e luogo

Firma digitale
PADES

Annesso 2
Scheda identificativa

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Categoria del prodotto ☐ Bevande analcoliche, distillati e liquori ☐ Birra ☐ Carne (e frattaglie) fresche e loro preparazione ☐ Condimenti ☐ Formaggi ☐ Grassi (burro, margarina, oli) ☐ Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati ☐ Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria ☐ Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche particolari degli stessi ☐ Prodotti della gastronomia ☐ Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)
Nome del prodotto inclusi eventuali sinonimi e termini dialettali: Territorio interessato alla produzione: Descrizione sintetica del prodotto: Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura: Materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento: Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura: Descrizione¹ storica del prodotto corredata da elementi che comprovino che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura siano praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni:

¹ La **descrizione storica** del prodotto deve essere supportata da documenti che attestino la tradizionalità per un periodo non inferiore ai 25 anni (es. documentazione commerciale: fatture, bolle di accompagnamento o registri di vendita d'epoca, fonti archivistiche e bibliografiche: citazioni in testi storici, enciclopedie gastronomiche, pubblicazioni scientifiche o articoli di stampa settoriale, materiale promozionale storico: manifesti, locandine o volantini relativi a fiere, sagre ed eventi locali datati, testi culinari: ricettari, menù di ristoranti storici o pubblicazioni tecniche di settore). non sono ritenute sufficienti: autocertificazioni prodotte dal richiedente o da terzi per attestare la tradizionalità del prodotto, testimonianze e riferimenti a fonti orali, che sebbene elementi di corredo utili, non sono ritenuti sufficienti da sole a comprovare la tradizionalità, ma devono essere necessariamente accompagnate da almeno una delle prove documentali sopra elencate. Non è ritenuto sufficiente un semplice elenco della documentazione storica allegata.

Annesso 2
Scheda identificativa

Elenco della documentazione attestante la storicità nei 25 anni:

- 1.
- 2.
- 3.
-

Il prodotto necessita di una deroga di carattere igienico sanitario?

☐ SÌ ☐ NO

Compilare la scheda "Deroghe alla normativa igienico-sanitaria"

Aspetti nutrizionali² (valori per 100 g di prodotto)

Parte edibile	Acqua	Proteine animali	Grassi	Carboidrati	Fibra Totale	Val. energetico
Calcio	Proteine vegetali	Ferro	Vitamina C			

Aspetti commerciali ed economici³

AZIENDE DI PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE:

QUANTITÀ PRODOTTA (annuale, in determinati periodi):

PERIODO DI PRODUZIONE:

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale):

TIPOLOGIA DI COMMERCIALIZZAZIONE (ristorazione, negozi, vendita diretta in azienda, mercati, supermercati, sagre/fiere, e-commerce, non viene commercializzato, altro):

INIZIATIVE DI PROMOZIONE (sul web, attraverso eventi, attraverso azioni di conoscenza e fruibilità del territorio):

IMMAGINI ORIGINALI DEL PRODOTTO IN ALTA DEFINIZIONE

²⁻³ Tali dati, data la variabilità del comparto e la natura artigianale di molte produzioni tradizionali, hanno carattere meramente orientativo e la loro indicazione è da considerarsi facoltativa ai fini dell'accoglimento della domanda.

SCHEDA “DEROGA ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA”

Richiesta di deroga all'applicazione di requisiti specifici in materia di igiene Reg. (CE) 852/2004

Categoria del prodotto	
Denominazione del prodotto	

BREVE DESCRIZIONE DEI REQUISITI DEL PRODOTTO PER I QUALE È RICHIESTA LA DEROGA, DELLE MOTIVAZIONI TECNICHE E DI PROCESSO ALLA BASE DELLA RICHIESTA OVVERO DEI MOTIVI CHE COMPROMETTONO LA TIPICITÀ DELL'ALIMENTO**LA DEROGA PROPOSTA RIGUARDA**

Saranno valutate esclusivamente le richieste di deroga ai requisiti *specifici* in materia di igiene di cui all'allegato II – Reg. (CE) 852/04 ai Capitoli II e V.

Selezionare i requisiti oggetto di richiesta deroga:

LOCALI ED AMBIENTI

☐ **PAVIMENTI** devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

☐ **PARETI** devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

☐ **SOFFITTI** (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

☐ **FINESTRE** le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

☐ **PORTE** devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

SUPERFICI ED ATTREZZATURE

☐ **SUPERFICI** nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

☐ **ATTREZZATURE** Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:

Annesso 3

- a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
- b) essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
- c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
- d) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.

DESCRIZIONE DEGLI STABILIMENTI E DEI PRODOTTI INTERESSATI (lavorazione, trasformazione, condizionamento)
DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO
ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI

**SPAZIO RISERVATO AL PARERE DEL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE
IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE**

PARERE REGIONALE: ☐ <u>favorevole</u> all' inoltro al Ministero della Salute ai sensi dell'accordo in CSR n. 59 del 29/04/2010; ☐ <u>sospeso</u> previa acquisizione della seguente documentale/chiarimenti: _____ ☐ <u>favorevole con raccomandazioni:</u> _____ ☐ <u>sfavorevole</u> ☐ Non sussistono le condizioni alla concessione delle deroghe in quanto è presente un rischio per la salute umana, non gestito nell'ambito delle procedure di autocontrollo ovvero ☐ Non sussiste la necessità di concessione delle deroghe in quanto rientranti nell'ambito della flessibilità/agevolazione per l'attuazione di procedure di autocontrollo ai sensi della Comunicazione 2016/C 278/01

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 febbraio 2026, n. 59

DGR 1115 del 4 agosto 2025. Istituzione del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istituzione, lo sviluppo e l'implementazione dello "Standard Agricoltura Rigenerativa"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4, 5, e 6 della l.r. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del d. lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto "Attuazione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Definizione delle Sezioni di dipartimento e delle relative funzioni";

Visto l'art.18 "principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici" del d.lgs. n.169/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione competitività delle filiere agroalimentari, prorogato al 31/12/2026 con D.G.R. 1375 del 30/09/2025;

Vista la determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce al dott. Nicola Laricchia l'incarico di Dirigente del Servizio associazionismo, qualità e mercati, prorogato al 31/05/2026 con determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 35 del 30/10/2025;

Vista la determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 31/05/2026 con determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 35 del 30/10/2025;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola

comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, che prevede, tra l'altro all'articolo 6 "Obiettivi specifici", lett. d), e), f), g), h), i) di:

- contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), e in particolare l'articolo 47 "Regimi di qualità";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 499 recante "Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PPTR tra Regione Puglia e Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino per l'attuazione del Piano di Rigenerazione Sostenibile del Distretto Xylella. Approvazione schema.";

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/05/2022 tra la Regione Puglia e il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS), ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PPTR e in applicazione della DGR 11 aprile 2022, n. 499, recante "Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PPTR tra Regione Puglia e Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino per l'attuazione del Piano di Rigenerazione Sostenibile del Distretto Xylella di seguito "Piano". Approvazione schema", per l'attuazione del Piano di Rigenerazione Sostenibile del Distretto Xylella, con lo scopo di definire le strategie di valorizzazione territoriali che garantiscano una maggiore salvaguardia e tutela del paesaggio attraverso forme di gestione territoriale mirata e adeguatamente stimolata mediante politiche di incentivazione e di sostegno, che prediligano programmazioni d'area vasta del sistema territoriale, mediante risorse finanziarie pubbliche e private che promuovano sviluppo ecocompatibile e allineato con le potenzialità dei luoghi;

Vista la proposta avanzata dal Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS), acquisita al protocollo regionale 0332647 del 19/06/2025, di istituire, sviluppare e implementare lo Standard "Agricoltura Rigenerativa" finalizzata a promuovere pratiche agricole per il raggiungimento di una elevata e migliore sostenibilità ambientale e competitività del settore perseguendo i seguenti obiettivi:

1. miglioramento della salute e della fertilità del suolo;

2. sostenibilità di utilizzo e protezione della risorsa idrica;
3. incremento della biodiversità, ripristino e resilienza degli ecosistemi agricoli e tutela del paesaggio;
4. aumento del sequestro e immagazzinamento del carbonio sia nel suolo (SOC) che nei vegetali, favorendo il carbon farming e riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas clima-alteranti;
5. riduzione dei consumi di combustibili fossili e valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili;
6. adozione di pratiche per la difesa delle colture volte a ridurre significativamente l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana;
7. prevenzione e riduzione delle diverse forme di inquinamento e promuovere una progressiva transizione verso un'economia circolare;
8. integrazione e valorizzazione delle produzioni in sistemi agro-alimentari certificati in grado di sostenere e incrementare il reddito dei produttori.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 4 agosto 2025, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'istituzione, lo sviluppo e l'implementazione dello "Standard Agricoltura Rigenerativa";

Premesso che:

- il punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 04/08/2025, stabilisce l'avvio di un percorso istruttorio finalizzato alla definizione dei criteri tecnici per l'individuazione delle pratiche di "Agricoltura rigenerativa", basato su parametri scientifici e indicatori misurabili;
- il DAJS, nell'ambito del Progetto di Ricerca e Sviluppo "Rigenerazione sostenibile dell'Agricoltura nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*", ha coordinato i principali attori della conoscenza del territorio (Università del Salento, CMCC, Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e CIHEAM-Bari), e pertanto possiede una competenza tecnica specifica e consolidata nella definizione di pratiche agricole rigenerative volte a fronteggiare il degrado ambientale e la desertificazione causati dall'epidemia di *Xylella fastidiosa* nel territorio ionico-salentino;
- la collaborazione tra il DAJS e la Regione Puglia è sancita dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 14/05/2022, che tra le altre, prevede la condivisione delle rispettive competenze e professionalità disponibili nelle proprie strutture organizzative, favorendo la creazione di reti tra attori pubblici e privati per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Considerato che, per quanto espresso nelle premesse:

- l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro tecnico-scientifico si rende necessaria per dare attuazione alle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 4 agosto 2025;
- risulta necessario procedere alla definizione di una norma tecnica necessaria a stabilire i criteri oggettivi e parametri scientifici misurabili per l'istituzione, lo sviluppo e l'implementazione dello "Standard Agricoltura Rigenerativa", e del sistema di certificazione delle aziende agricole che adottano pratiche di agricoltura rigenerativa, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/2115;
- in linea con i principi di cooperazione istituzionale, la Regione Puglia, con nota prot. n. 709007 del 16/12/2025, ha richiesto al DAJS la disponibilità a collaborare per la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico dedicato formato da tecnici ed esperti nella disciplina dell'agricoltura rigenerativa;
- il DAJS, con note acquisite ai prot. n. 22883 del 16/01/2026 e n. 41042 del 27/01/2026, ha comunicato la propria disponibilità e ha designato una rosa di esperti già coinvolti in attività di ricerca specifiche sulle pratiche rigenerative applicate al contesto post-*Xylella*.

Ritenuto necessario procedere all'istituzione del suddetto Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istituzione, lo sviluppo e l'implementazione dello "Standard Agricoltura Rigenerativa".

**VERIFICA AI SENSI DEL REG. (UE) N. 679 /2016 DEL D.LGS N. 196/03
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Esito valutazione di impatto di genere: neutro.

**ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della l. r. n. 28/2001 e s.m.i. e del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di istituire, sotto il coordinamento della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, il Gruppo di lavoro tecnico-scientifico incaricato di implementare e sviluppare lo "Standard Agricoltura Rigenerativa";
- di nominare quali componenti del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico i seguenti esperti segnalati dal DAJS:
 - prof. Amedeo Reyneri: Università di Torino;
 - prof. Giuseppe De Mastro: Università di Bari;
 - dr. agr. Fabrizio De Castro: consulente esperto DAJS;
 - dr. agr. Vincenzo Lorusso: consulente esperto DAJS;
 - dott.ssa Maria Chiara Ferrarese: CSQA "Centro di Certificazione e Qualità Agroalimentare";
 - dott.ssa Mara Semeraro, coordinatrice Area Scientifica CIHEAM Bari;
- di dare atto che la partecipazione al Gruppo di lavoro tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Sezione competitività delle filiere agroalimentari di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di disporre che il presente provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nel sistema informatico regionale CIFRA2.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00045

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Luana Meleleo
- E.Q. Agricoltura biologica e sostenibile
Vitantonio Priore
- Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Nicola Laricchia
- Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

E.Q. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Luana Meleleo

E.Q. Agricoltura biologica e sostenibile
Vitantonio Priore

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Nicola Laricchia

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 3 febbraio 2026, n. 390

Piano Attuativo Regionale del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Riapertura Avviso Pubblico n. 2/GOL per la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento lavorativo. Modifiche alla Sezione 9 dell'A.D. 1279 del 29.08.2024 "Riapertura dell'Avviso 2 GOL " e dell' A.D. n.762 del 13.05.2025 "Modifiche alla Riapertura dell'Avviso 2 GOL".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.lgs. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ii.;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009"*;

VISTA la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";

VISTA la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti;

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in applicazione dell'art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021, a partire dalla cui approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni;

Vista la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Formazione all'Avv. Monica Calzetta;

Vista la D.G.R. N.1329/2024 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza";

Vista la D.G.R. N.1641 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Ulteriore Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 30 novembre 2024";

Vista la D.G.R. N. 132 del 14/02/2025 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale";

Vista la DGR N. 398 del 31/03/2025 avente ad oggetto Decreto del Presidente della Giunta regionale 22

gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la DGR N. 582 del 30/04/2025 avente ad oggetto Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la nota prot. n. 0255155/2024 del 29/05/2024 con cui la Dirigente della Sezione Formazione della Regione Puglia ha disposto che il dott. Gabriele Di Palma si occupi della istruttoria relativa alla riapertura dei termini dell’Avviso GOL 2/2023 “Competenze Digitali” e alle attività di supporto nella gestione;

Vista la nota prot. n. 0059604/2025 del 04/02/2025 con cui la Dirigente della Sezione Formazione della Regione Puglia ha disposto che la dott.ssa Giovanna Capozzo si occupi dell’Avviso GOL 2/2023 “Competenze Digitali” e segua il relativo procedimento, in sostituzione del dott. Gabriele Di Palma dimissionario;

Vista la disposizione prot. num. 555415/2025 del 10/10/2025 di servizio con cui, a seguito dell’incarico di Elevata Qualificazione conferito alla Dott.ssa Giovanna Capozzo presso la Sezione Innovazione Dati e Servizi Digitali, la Dirigente della Sezione Formazione assegna al Dott. Antonio Montillo la gestione amministrativa dell’Avviso Pubblico n. 2/2023 - GOL e del relativo procedimento.

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, con il quale è stato istituito lo strumento per la ripresa, a sostegno dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con il quale è stato disciplinato il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con la quale è stata approvata la valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l’art. 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1 luglio 2021 n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in particolare, l’art. 8 il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» ed, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 che cita espressamente «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- l’intesa, in data 21 ottobre 2021, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, sullo schema di

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate all'intervento "1.1. Politiche attive del lavoro e formazione" e di attuazione dell'articolo 50bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 agosto 2023, recante "Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR e destinate all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione", nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)", pubblicato in G.U. n. 237, del 10 ottobre 2023;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del "Piano Nazionale Nuove Competenze" (PNC), pubblicato in G.U. n. 307, del 28 dicembre 2021;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante "Aggiornamento Programma GOL" pubblicato in G.U. n. 120 del 24 maggio 2024;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 febbraio 2025, recante "Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori GOL" pubblicato in G.U. n. 88 del 15 aprile 2025;

Dato atto che:

- il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, tipologia "riforma", intervento "1.1. Politiche attive del Lavoro e Formazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta il perno dell'azione di riforma delle politiche attive del lavoro, fondata sull'integrazione con ulteriori strumenti: il "Piano Nazionale Nuove Competenze", il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego ed il rafforzamento del sistema duale. L'orizzonte temporale del Programma GOL coincide con quello del PNRR, ed è rappresentato dal quinquennio 2021/2025;
- Elemento costitutivo della riforma, a cui sono strettamente correlati i finanziamenti dell'Unione Europea UE, è la definizione di milestone e target. Di seguito quelli riferiti al programma GOL:
 - Milestone 1: entrata in vigore dei decreti interministeriali per l'approvazione di GOL e Piano Nuove Competenze entro il 2021;
 - Milestone 2: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari complessivi entro il 2022;
 - Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
 - Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali;
 - Target 3: almeno l'80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetta gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL.
- In attuazione del Programma GOL, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR Puglia) con Deliberazione n. 261 del 28/02/2022 (pubblicata sul BURP n. 45 del 19/04/2022) e con successiva Deliberazione n. 1167 del 09/08/2022 (pubblicata sul BURP n. 103 del 19/09/2022);
- in coerenza con gli obiettivi del processo partecipativo avviato da "Agenda per il Lavoro 2021-2027", finalizzato alla definizione del quadro strategico integrato delle iniziative che la Puglia intraprenderà nei prossimi anni per accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità e nuove competenze, combattere le discriminazioni, accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro, il Piano di attuazione regionale di GOL rappresenta per la Puglia l'opportunità di consolidare il processo di

costruzione progressiva di un sistema stabile e permanente di servizi e politiche attive del lavoro, accessibili a tutti, secondo la condizione di bisogno, agendo sulle leve strategiche che lo stesso Programma pone in atto;

il Piano di Attuazione Regionale (PAR) si articola nei cinque percorsi previsti nell'ambito di GOL:

- I. Percorso 1 - Reinserimento lavorativo: rivolto ai soggetti più vicini al mercato del lavoro. Il percorso prevede l'accesso a servizi di orientamento e intermediazione per l'accompagnamento al lavoro;
- II. Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling): rivolto ai soggetti più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili. Il percorso prevede, oltre ai servizi descritti nell'ambito del percorso 1, ulteriori interventi di carattere formativo, prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante;
- III. Percorso 3 - Riqualificazione (reskilling): rivolto ai soggetti lontani dal mercato e con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti dal MdL. Il percorso prevede, oltre ai servizi descritti nell'ambito del percorso 1, ulteriori interventi di carattere formativo, generalmente finalizzati ad un innalzamento del livello di qualificazione del lavoratore;
- IV. Percorso 4 - Lavoro e inclusione: Il percorso è rivolto ai soggetti che presentano una multidimensionalità dei bisogni, in relazione alla condizione lavorativa ed alla sfera personale per le quali è necessario porre in campo una serie di azioni integrate in collaborazione con la rete dei servizi territoriali in ambito sociale, sanitario e educativo. In relazione alla tipologia di bisogno/fragilità individuata come prioritaria. Oltre alle misure, servizi, già descritte, il percorso prevede l'attivazione della rete dei servizi territoriali (educativi, sociali, sociosanitari, di conciliazione) come già sperimentato per il Reddito di cittadinanza;
- V. Percorso 5 - Ricollocazione collettiva: il percorso è destinato ai lavoratori, a rischio di disoccupazione, provenienti da contesti di crisi aziendale. Il percorso prevede una valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all'insieme dei lavoratori stessi.

Tenuto conto che:

Mediante l'Avviso GOL 1/2022, approvato con A.D. n. 060/DIR/2022/0365 del 05 agosto 2022, la Regione Puglia ha dato prima attuazione agli interventi previsti dal PAR GOL nell'ambito di percorsi 1, 2 e 3 attraverso:

- lo stanziamento delle risorse finalizzate alla attuazione dei Percorsi, sia con riferimento ai servizi per il Lavoro, sia con riferimento agli interventi formativi;
- la definizione delle modalità di individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Piano attuativo regionale di GOL;
- la costituzione, in esito alle procedure selettive dell'avviso, di un "Elenco dei Soggetti esecutori delle misure e dei servizi previsti da GOL", articolato nelle Sezioni: 1) Servizi per il Lavoro e 2) Formazione;
- la definizione delle modalità di accesso alla erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti inseriti nell'"Elenco dei Soggetti esecutori delle misure e dei servizi previsti da GOL - Sezione Lavoro".

Con riferimento alla realizzazione degli interventi formativi previsti nell'ambito dei percorsi 1, 2 e 3, l'Avviso GOL 1/2022 ha subordinato l'accesso alle risorse finanziarie da parte dei soggetti inseriti nell' "Elenco dei Soggetti esecutori delle misure e dei servizi previsti da GOL - Sez. Formazione", all'emanazione di successivi avvisi, finalizzati alla candidatura di proposte formative per l'implementazione del "Catalogo regionale delle misure e dei servizi di GOL - Sezione Formazione".

Con D.G.R. n. 1389 del 12/10/2023 "Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 novembre 2021. Istituzione nuovi capitoli di spesa, Applicazione avanzo vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.", è stata disposta la variazione di bilancio e applicato l'avanzo vincolato necessario a finanziare le misure del Programma GOL per l'anno 2023, di cui € 9.000.000,00 per le Politiche attive del lavoro ed € 14.600.000,01 per la Formazione professionale.

Con D.D. n. 01255 del 25/07/2023 è stato emanato l'Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali nell'ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e del Percorso

3 - Riqualficazione (reskilling).

Con D.D. n. 01833 del 24/10/2023 sono stati approvati gli esiti dell'attività istruttoria e dell'iter procedurale relativo alla fase propedeutica all'avvio delle attività.

Con D.D. n. 02579 del 21/12/2023 è stato disposto l'impegno di spesa.

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia per il 2024-2025, ai sensi del D.M. del 14 febbraio 2025, è pari complessivamente ad € 236.433.173,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation, come indicato nell'Allegato A, tabella 1 del Decreto interministeriale.

Come previsto dalla D.G.R. n. 1162 del 07/08/2025, che recepisce il Decreto e aggiorna il PAR GOL regionale, "con riferimento al Percorso 1 "Reinserimento lavorativo", Con riferimento al Percorso 1 "Reinserimento lavorativo", è stato garantito a tutti i raggiunti l'accesso, su base volontaria, ad attività di formazione digitale di durata non superiore alle 60 ore, la cui necessità sarà eventualmente individuata dall'operatore del CPI, sulla base degli esiti dell'Assesment (con riferimento alla Sez. B9 Competenze digitali). I beneficiari formati nell'ambito del percorso concorreranno al raggiungimento del target M5C1-4 e M5C1-4 digitale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 29/08/2024, pubblicata sul BURP n. n. 71 del 02/09/2024, è stata pubblicata la Riapertura Avviso Pubblico n. 2/GOL per la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento lavorativo e relativi allegati. L'Avviso ha ricevuto nulla osta definitivo dalla Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. m_lps.46.REGISTRO UFFICIALE(U).0002062.04-10-2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 24/01/25 è stato modificato l'Avviso pubblicato con D.D. 1279 del 29/08/2024, revocando e riproponendo la D.D. n. 74 del 22/01/2025, apportando i seguenti correttivi: al paragrafo 6.1, rimuovendo la necessità che i beneficiari non abbiano ancora completato l'Accompagnamento al lavoro; nella SEZIONE 5, rimuovendo il limite di corsi che è possibile realizzare nella singola sede formativa ammessa; nella Sezione 9, prevedendo che i corsi siano avviati a seguito di un numero minimo di preiscrizioni pari a 6 e un numero minimo di iscritti pari a 5;

Con Determinazione Dirigenziale n. 762 del 13/05/2025 , pubblicato su B.U.R.P. n. 40 del 19/05/2025 è stato modificato l'Avviso pubblicato con D.D. 1279 del 29/08/2024, confermando le disposizioni contenute nel Atto Dirigenziale n. 86 del 24/01/2025, ad esclusione del numero minimo di iscritti per l'avvio dei corsi, e introducendo ulteriori meccanismi di accelerazione del conseguimento del target formati M5C1-4, prevedendo la possibilità, nella Sezione 5, per i soggetti esecutori di utilizzare ulteriori sedi accreditate rispetto a quelle già inserite in elenco, accreditate dal soggetto esecutore o di cui abbia disponibilità da altro ente secondo modalità indicate da Regione per consentire maggiore facilità di erogazione dei corsi;

Le modifiche all'Avviso pubblicato con D.D. 1279 del 29/08/2024, approvate con le D.D. n. 86 del 24/01/2024 e con D.D. n. 762 del 13/05/025, hanno ricevuto nulla osta definitivo dalla Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. m_lps.46.REGISTRO UFFICIALE.U.0001127.12-05-2025.

Con D.D. n. 89 del 24/01/2025, successivamente modificato con D.D. n. 453 del 26/05/2025, è stato approvato l'Atto Unilaterale d'Obbligo che ciascun Organismo Formativo, ammesso alla realizzazione delle attività progettuali che intendeva realizzare le attività progettuali, doveva sottoscrivere.

Con D.D. n. 865 del 27/05/2025 è stato approvato il nuovo schema di Atto Unilaterale d'Obbligo che ciascun Organismo Formativo, ammesso alla realizzazione delle attività progettuali che intendeva realizzare le attività progettuali, doveva sottoscrivere.

Con Determinazione Dirigenziale n. 01732 del 15/11/2024, pubblicata sul BURP n. 94 del 21-11-2024, è stato approvato l'elenco degli Enti ammessi alla gestione dei corsi e le sedi di svolgimento.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 5/2025 del 07/01/2025 pubblicata sul BURP n. 5 del 16-01-2025, è stata disposta la rettifica dell'elenco delle sedi ammesse a seguito di istanza di riesame presentata da dieci (10) enti di formazione.

Con Determinazioni Dirigenziali n. 13/2025, n. 263/2025, n. 557/2025, n. 670/2025, n. 728/2025, n. 778/2025, n. 898/2025, n.1039/2025, n.1139/2025 e n.1634/2025 sono stati ammessi ulteriori ventitre (23) enti le cui istanze di candidatura sono pervenute dopo la pubblicazione della D.D. 1732/2024, per un numero complessivo di sedi ammesse pari a trentasette (37).

Con Atto Dirigenziale n.2138 del 24/10/2025 sono stati ammessi altri diciotto (18) enti le cui istanze di candidatura sono pervenute dopo la pubblicazione dell'Atto Dirigenziale n.1971 del 10/10/2025 di riapertura dei termini di presentazione delle nuove istanze di candidatura, per un numero complessivo di sedi ammesse pari a diciotto (18).

Considerato che:

- Al paragrafo 6.3 "Struttura degli interventi formativi" dell'Avviso pubblicato con D.D. n. 1279/2024 è previsto che la durata dei corsi per i beneficiari del percorso 1 debba essere compresa tra le 40 e le 60 ore.;
- Al fine di recepire le modifiche introdotte con il DM del 30 Marzo 2024, con Determinazione Dirigenziale n. 762 del 13/05/2025 si è reso necessario ampliare la possibilità per gli enti di erogare corsi di formazione di durata inferiore al limite delle 40 ore, ma comunque di durata compresa tra le 16 e le 60 ore. Per tale ragione è stata modificata la tabella presente a pag. 19 sostituendola con la tabella presente nell'allegato E. La tabella comprende tutti i corsi previsti nel Catalogo approvato con D.D. n. 1118 del 14/07/2022, come modificata con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione n. 937 del 30 maggio 2023. Parallelamente è stato modificato l'allegato A (istanza di candidatura) che, costituisce l'unico modello utilizzabile dagli enti e previsto un ulteriore allegato F (integrazione all'istanza di candidatura) utilizzabile da tutti gli enti che risultino, alla data di pubblicazione della presente determina, già ammessi e che intendano integrare l'istanza di candidatura presentata con la scelta degli ulteriori corsi a catalogo al di sotto delle 40 ore;
- In vista della scadenza del termine per il raggiungimento del target del 31.12.2025, con Atto Dirigenziale n.2202 del 29/10/2025 sono state apportate modifiche alla SEZIONE 6 - Interventi finanziabili e beneficiari -della Riapertura dell'Avviso 2 GOL, pubblicato con D.D. 13 maggio 2025, n. 762, Paragrafo 6.3 "Struttura degli interventi formativi", aumentando la possibilità di svolgere i percorsi formativi, compresi i laboratori, con una percentuale di FAD pari al 100% e stabilendo che i corsi avviati con data inizio compresa tra il 05.11.2025 e il 25.11.2025 si potessero concludere entro il 30/06/2026, purché con il rilascio di una prima attestazione di messa in trasparenza entro il 30/11/2025 e che contestualmente venisse caricata la stessa sul sistema informativo nell'apposita sezione "Attestazioni intermedia" sulla scrivania dell'ente;
- Il summenzionato Atto ha difatto determinato una modifica della lettera a) del punto 3) dell'allegato A all'AUTO dell'Avviso 2 approvato con D.D. n. 865/2025 e ss.mm.ii., il fatto che le modifiche e le integrazioni approvate, abbiano rappresentato una condizione migliorativa rispetto quanto già previsto dall'AUTO, non ha implicato una nuova sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti attuatori;
- In data 15/12/2025, l'Unità di Missione, ha comunicato alle Regioni, che, con la rendicontazione del 10/12/2025, sono stati raggiunti i target stabiliti a livello nazionale e che, in ragione di ciò, era assicurata la proroga delle attività al 30/06/2026 allo scopo del raggiungimento del target aggiuntivo M5C14-bis;
- A seguito di tale comunicazione, la Sezione Formazione con Atto Dirigenziale n.2801 del 18/12/2025 ha approvato la proroga delle attività formative dei corsi relativi agli Avvisi 2 e 3 del Programma GOL al 30/06/2026, stabilendo che, a decorrere dal 22/12/2025, era possibile nuovamente calendarizzare i corsi secondo le disposizioni afferenti a ciascun Avviso;
- Il summenzionato Atto ha difatto determinato una modifica del punto 2) dell'Art 2) dell'Atto Unilaterale d'Obbligo e della lettera a) del punto 3) dell'allegato A all'AUTO dell'Avviso 2 approvato con D.D. n. 865/2025 e ss.mm.ii., il fatto che le modifiche e le integrazioni approvate, abbiano rappresentato una condizione migliorativa rispetto quanto già previsto dall'AUTO, non ha implicato una nuova sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti attuatori;
- Vista la necessità di adottare un'ulteriore misura di accelerazione per il raggiungimento del target aggiuntivo M5C14-bis del 30/06/2026, a seguito della proroga delle attività formative dell'Avviso 2 GOL, approvata con Atto Dirigenziale n.2801 del 18/12/2025, al fine dell'obiettivo menzionato, **si ritiene opportuno incrementare da n.8 a n.10 partecipanti, il numero minimo per ciascuna edizione corsuale**, opportunamente calendarizzata, al fine di essere considerata domanda di finanziamento.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone **di modificare la Sezione 9 “Spese Ammissibili” dell’ A.D. 1279 del 29.08.2024 “Riapertura dell’Avviso 2 GOL “ e dell’ A.D. n.762 del 13.05.2025 “Modifiche alla Riapertura dell’Avviso 2 GOL” aumentando da n.8 a n.10 partecipanti, il numero minimo per ciascuna edizione corsuale**, opportunamente calendarizzata, al fine di essere considerata domanda di finanziamento.

**Verifica ai sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016
“Garanzie alla riservatezza”**

La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato del d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Valutazione impatto di genere ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024 n. 1161 - Esito Valutazione Impatto di Genere: NEUTRO

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

LA DIRIGENTE

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Vista l’istruttoria espletata;
- ritenuto dover provvedere nel merito;
- **di modificare la Sezione 9 “Spese Ammissibili” dell’A.D. 1279 del 29.08.2024 “Riapertura dell’Avviso 2 GOL “ e dell’ A.D. n.762 del 13.05.2025 “Modifiche alla Riapertura dell’Avviso 2 GOL” aumentando da n.8 a n.10 partecipanti, il numero minimo per ciascuna edizione corsuale**, opportunamente calendarizzata, al fine di essere considerata domanda di finanziamento;
- che l’Avviso pubblicato con A.D. 1279/2024 e la successiva versione modificata con A.D. n.762/2025, così come modificato dalla presente determinazione, sono da considerare parte integrante del presente atto. La sua pubblicazione non compromette la validità degli atti di ammissione degli enti già adottati ed ha un mero valore ricognitivo delle modifiche apportate;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6 nel Bollettino ufficiale e nel portale www.sistema.puglia.it;
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6 nel Bollettino ufficiale ha valore di notifica ai soggetti che hanno già sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo

Il presente provvedimento, redatto in unico originale:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

- sarà pubblicato sull'Albo Pretorio On-line della Sezione Formazione;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n.18/2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 137/DIR/2026/00411

Sottoscrittori Proposta:

- EQ "RESPONSABILE DEGLI INTERVENTI IN FORMAZIONE PERMANENTE"
Antonio Montillo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Formazione
Monica Calzetta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 9 febbraio 2026, n. 427

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" - Formazione per l'acquisizione di competenze tecnico -professionali nell'ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling)" (A.D. n. 928 del 06/06/2025). Misure urgenti circa la realizzazione delle attività a seguito di ricognizione finanziaria di cui all'A.D. n. 402 del 3 febbraio 2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. ed ii.;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Formazione;

VISTI:

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle

competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la Deliberazione di Giunta Regionale N. 290 del 07/03/2022 "Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

VISTI ALTRESI'

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, è stato istituito lo strumento per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato disciplinato il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stata approvata la valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU).
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1 luglio 2021 n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in particolare, l'art. 8 il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 che cita espressamente «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- l'intesa, in data 21 ottobre 2021, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate all'intervento "1.1. Politiche attive del lavoro e formazione" e di attuazione dell'articolo 50bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, è stato adottato il Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL);
- il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, tipologia "riforma", intervento "1.1. Politiche attive del Lavoro e Formazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta il perno dell'azione di riforma delle politiche attive del lavoro, fondata sull'integrazione con ulteriori strumenti: il "Piano Nazionale Nuove Competenze", il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego ed il rafforzamento del sistema duale. l'orizzonte temporale del Programma GOL coincide con quello del PNRR, ed è rappresentato dal quinquennio 2021/2025;
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 è stato adottato il "Piano Nazionale Nuove Competenze", pubblicato in G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021;
- in attuazione del Programma GOL, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR Puglia) con Deliberazione n. 261 del 28/02/2022 (pubblicata sul BURP n. 45 del 19/04/2022) e con successiva Deliberazione n. 1167 del 09/08/2022 (pubblicata sul BURP n. 103 del 19/09/2022);
- con la Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Dirigente della Sezione Formazione n. 365 del 5 agosto 2022 pubblicato sul BURP n. 365 del 05 agosto 2022 ha approvato l'Avviso pubblico n. 1/2022 GOL per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro" - Individuazione dei soggetti realizzatori delle misure e dei servizi nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento Lavorativo, Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e Percorso 3 - Riqualificazione (reskilling);
- con la Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Dirigente Sezione Formazione n. 386 del 8 settembre 2022 sono state apportate modifiche all'allegato A) dell'Avviso 1/2022;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n. 365 del 5 agosto 2022 è stato emanato l'Avviso pubblico n. 1 GOL/2022 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, per Individuazione dei soggetti realizzatori delle misure e dei servizi nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento Lavorativo, Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e Percorso 3 - Riqualificazione (reskilling);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione n. 1255 del 25.07.2023 pubblicato nel BURP n. 70 del 27.07.2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 2/2023 per l'attuazione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione n. 02589 del 21/12/2023 è stato approvato l'**Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA"** - Formazione per l'acquisizione di competenze tecnico -professionali nell'ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling)" - Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione n. 607 del 04/04/2024, n. 00818 del 14/05/2024 e successivo n. 01175 del 10/07/2024 si è proceduto ad approvare gli esiti dell'istruttoria svolta dal Nucleo

e a adottare l'elenco delle candidature ammesse e dei relativi corsi ammessi alla pubblicazione nel catalogo dell'offerta formativa dell'Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" adottato con Atto Dirigente Sezione Formazione n. 02589 del 21/12/2023;

- con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione n. 00798 del 09/05/2024 è stato adottato lo schema di Atto Unilaterale d'obbligo, attualmente sottoscritto dai n. 218 organismi formativi, soggetti esecutori delle misure di Formazione nell'ambito del programma GOL;
- con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione n. 197 del 14/02/2025 si procedeva ad approvare le "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi e Modifiche Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo";
- Con Determinazione N. 00928 del 06/06/2025 si è proceduto ad apportare "Modifiche all'Avviso e riapertura delle candidature" all'Avviso 3 GOL/2023 "WORK IN PUGLIA" (A.D. n. . 02589 del 21/12/2023)- Formazione per l'acquisizione di competenze tecnico -professionali nell'ambito del Percorso 2 – Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualficazione (Reskilling) - Percorso 4 - Lavoro e inclusione – Percorso 5 - Ricollocazione collettiva;
- con Determinazione del 18 giugno 2025, n. 992 sono state apportate "Modifiche all'Atto Unilaterale d'Obbligo e alle "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi";

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione della Sezione Formazione n. 353 del 31/01/2026, in fase di riprogrammazione, sono state apportate modifiche all'Avviso 3/2023 GOL WORK IN PUGLIA nonché approvate le relative linee operative, per le motivazioni in essa contenute;
- è in corso l'istruttoria tesa alla proposta di nuovo Piano Attuativo Regionale di recepimento del Decreto del MLPS del 4 dicembre 2025, con una consequenziale riprogrammazione delle attività;
- con Atto Dirigenziale N. 00402 del 03/02/2026 è stato disposto l'avvio della fase di ricognizione dei target raggiunti da realizzare al 30/06/2026 e delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle misure del Programma GOL;
- ad oggi detta ricognizione è stata completata dagli uffici;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra e preso atto delle risorse complessivamente stanziare per il Programma GOL della Regione Puglia con iprecitati decreti Ministeriali, si rende necessario:

- **disporre che potranno essere autorizzati tutti i corsi per i quali risulti trasmessa comunicazione di avvio entro le ore 17.00 del giorno 10 febbraio 2026;**
- **disporre che le nuove comunicazioni di avvio che saranno trasmesse entro tale termine non potranno superare complessivamente la somma di € 3.000.000, rientrando nello stanziamento di risorse assegnate alla Regione Puglia;**
- **disporre che gli enti che risultino in possesso di risorse residue derivanti da impegni già adottati di comunicare avvisi di corsi entro la data del 30 marzo 2026**

VERIFICA ai SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016

"Garanzia alla riservatezza"

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del suddetto Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024, n. 1161

Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
- di prendere atto, a seguito della ricognizione finanziaria disposta con A.D. n. 402/2026, delle risorse complessivamente stanziate per il Programma GOL della Regione Puglia con iprecitati decreti Ministeriali;
- **di disporre** che potranno essere autorizzati tutti i corsi per i quali risulti trasmessa comunicazione di avvio entro le ore 17.00 del giorno 10 febbraio 2026;
- **di disporre** che **le nuove comunicazioni di avvio che saranno trasmesse entro tale termine non potranno superare complessivamente la somma di € 3.000.000**, rientrante nello stanziamento di risorse assegnate alla Regione Puglia;
- **di disporre** che gli enti che risultino in possesso di **risorse residue derivanti da impegni già adottati** di comunicare avvii di corsi entro la data del 30 marzo 2026 fino alla concorrenza massima delle medesime risorse;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6 nel Bollettino ufficiale e nel portale www.sistema.puglia.it;
- di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale:

- è immediatamente esecutivo;
 - sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 - sarà pubblicato sull'Albo Pretorio On-line della Sezione Formazione;
 - sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 137/DIR/2026/00498

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. - Gestione E Monitoraggio Del Sistema Regionale Delle Competenze
Rossana Ercolano
- Il Dirigente della Sezione Formazione
Monica Calzetta

Firmato digitalmente da:

E.Q. - Gestione E Monitoraggio Del Sistema Regionale Delle Competenze
Rossana Ercolano

Il Dirigente della Sezione Formazione
Monica Calzetta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 22 dicembre 2025, n. 853

CUP: B33I25000200002 Legge Regionale 42/2024. artt.96 e 171. DGR n.738/2025. Contributi per i Comuni aderenti al Progetto “Alberi per il futuro - edizione 2025”. DDS n.577 del 29/09/2025 di approvazione dell’Avviso pubblico. Integrazione elenco Comuni ammessi a contributo con l’inserimento del Comune di Carosino (TA) e ulteriore impegno di spesa sul capitolo U0902035.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.Lgs.196/03 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la DGR 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”;
- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027”;
- la DGR n. 26 del 20/01/2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 1375 del 30/09/2025 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 21 del 14/7/2023 di conferimento di direzione ad interim al dott. Domenico Campanile del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- la Determinazione dirigenziale della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 292 del 05/05/2025 di conferimento incarico di EQ “Attuazione politiche forestali regionali” alla dott.ssa Rosabella Milano;
- l’istruttoria espletata dall’istruttore dott. Vincenzo Taccarelli e dalla suddetta funzionaria titolare di EQ dott.ssa Rosabella Milano.

PREMESSO che

- con la Determinazione dirigenziale n. 577 del 29/09/2025 “Legge Regionale n. 32/2022, art. 78; Legge Regionale 42/2024. artt.96 e 171. DGR n.738/2025. Contributi per i Comuni aderenti al Progetto “Alberi per il futuro - edizione 2025”, si è provveduto all’approvazione dell’Avviso pubblico e alla prenotazione dell’impegno di spesa sui capitoli U0905032 e U0902035;

- il contributo è riconosciuto ai Comuni che mettono a dimora specie arboree ed arbustive specifiche per regione forestale di appartenenza, come definite dal Registro Regionale dei boschi da seme e nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

CONSIDERATO che:

- con DDS n.762 del 03/12/2025 sono state ammesse a contributo n.48 istanze di Comuni che sono risultate ricevibili a seguito di Avviso pubblico di cui alla DDS n.577 del 29/09/2025;
- nell'elenco dei Comuni con istanze ricevibili ammessi a contributo, di cui all'allegato A alla Determinazione dirigenziale n.762 del 03/12/2025, per mero errore materiale, non è stato riportato il Comune di Carosino (TA) che ha presentato istanza di partecipazione all'Avviso pubblico entro i termini di scadenza previsti;
- la dotazione finanziaria residua del predetto Avviso, al netto dell'impegno di spesa di € 261.731,31 approvato con la suddetta Determinazione dirigenziale n.762 del 03/12/2025, pari ad € 13.268,69 (di cui € 2.821,37 sul capitolo U0905032 ed € 10.447,32 sul capitolo U0902035) è, quindi, sufficiente a soddisfare la richiesta di contributo di € 4.801,50 presentata dal Comune di Carosino (TA).

RITENUTO di:

- procedere ad integrare l'elenco dei Comuni con istanze ricevibili, ammessi a contributo, di cui all'allegato A alla Determinazione dirigenziale n.762 del 03/12/2025, con l'istanza presentata dal Comune di Carosino (TA) per il contributo di € 4.801,50;
- approvare l'allegato A, che riporta il Comune di Carosino (TA), parte integrante del presente atto;
- confermare l'allegato B, che riporta i Comuni beneficiari di cui alla DDS n.762 del 03/12/2025, per i quali è stato già registrato il relativo impegno di spesa sui capitoli U0905032 e U0902035, parte integrante del presente atto;
- impegnare la somma di € 4.801,50 sul capitolo U0902035 in favore del Comune di Carosino (TA), come specificato nell'allegata scheda anagrafico-contabile.

VERIFICATA, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse, ai sensi del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, e non sussistendo, in conseguenza, alcun obbligo di astensione.

SI PROPONE di:

- integrare l'elenco dei Comuni con istanze ricevibili, ammessi a contributo, di cui all'allegato A alla Determinazione dirigenziale n.762 del 03/12/2025, con l'istanza presentata dal Comune di Carosino per il contributo di € 4.801,50;
- approvare l'allegato A, che riporta il Comune di Carosino (TA), parte integrante del presente atto;
- confermare l'allegato B, che riporta i Comuni beneficiari di cui alla DDS n.762 del 03/12/2025, per i quali è stato già registrato il relativo impegno di spesa sui capitoli U0905032 e U0902035, parte integrante del presente atto;
- ammettere a finanziamento il Comune di Carosino (TA) per l'importo di € 4.801,50;
- approvare l'impegno di spesa di € 4.801,50 sul capitolo U0902035 in favore del Comune di Carosino (TA);
- demandare a successivo atto il disimpegno degli importi prenotati e non impegnati sugli anzidetti capitoli U0905032 e U0902035;
- rimandare all'Avviso pubblico di cui alla DDS 577/2025 le modalità e le condizioni di erogazione del contributo e, in particolare, quelle relative alla piantumazione di specie arboree ed arbustive specifiche per regione forestale di appartenenza, come definite dal Registro Regionale dei boschi da seme e nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURP e di notificarlo al Comune di Carosino (TA).

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti della valutazione di impatto di genere: NEUTRO

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0902035 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI E PIANTE AUTOCTONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA (ART. 96 - L.R. N. 42/2024 - PREVISIONE 2025-2027)"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 03 - SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma: 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 04 Trasferimenti correnti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.04.01.02.003 Livello V: 003-Trasferimenti correnti a Comuni
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B33I25000200002
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	3525001955
Importo Impegno	€ 4.801,50

Creditore	COMUNE DI CAROSINO VIA ROMA 73 - 74021 CAROSINO (TA) C.F. 80010170738 PEC: comune.carosino@legalmail.it

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa U0905032 e U0902035;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
- l'importo complessivamente impegnato sui capitoli di spesa innanzi indicati corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo e risulta esigibile;
- non ricorrono le condizioni per il rilascio della certificazione "antimafia";
- è stato acquisito il CUP: B33I25000200002;
- è stato acquisito il DURC del comune beneficiario prot. INAIL_51770142 e scadenza validità 20/03/2026.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- Di integrare l'elenco dei Comuni con istanze ricevibili, ammessi a contributo, di cui all'allegato A alla Determinazione dirigenziale n.762 del 03/12/2025, con l'istanza presentata dal Comune di Carosino per il contributo di € 4.801,50;
- di approvare l'allegato A, che riporta il Comune di Carosino (TA), parte integrante del presente atto;
- confermare l'allegato B, che riporta i Comuni beneficiari di cui alla DDS n.762 del 03/12/2025, per i quali è stato già registrato il relativo impegno di spesa sui capitoli U0905032 e U0902035, parte integrante del presente atto;
- di ammettere a finanziamento il Comune di Carosino (TA) per l'importo di € 4.801,50;
- di approvare l'impegno di spesa di € 4.801,50 sul capitolo U0902035 in favore del Comune di Carosino (TA);
- di demandare a successivo atto il disimpegno degli importi prenotati e non impegnati sugli anzidetti capitoli U0905032 e U0902035;
- di rimandare all'Avviso pubblico di cui alla DDS 577/2025 le modalità e le condizioni di erogazione del contributo e, in particolare, quelle relative alla piantumazione di specie arboree ed arbustive specifiche per regione forestale di appartenenza, come definite dal Registro Regionale dei boschi da seme e nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e di notificarlo al Comune di Carosino (TA).

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà pubblicato, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico regionale, ai sensi del comma 3, art. 20 del DPGR n. 22/2021 e sarà archiviato nei sistemi informativi regionali CIFRA e Sistema Puglia;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso tramite piattaforma CIFRA2 all'Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti e al Segretariato della Giunta Regionale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato_A.pdf - 035c51edb3fd29014dac60cd9b385deaeb0c9c4c746828744e16d889375010e6
Allegato_B.pdf - db35b3432821004052170a4b8ef5250fdf8150f73e00cc23ee90f343ed47b5c6

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Come Proposta: Codice Cifra 036/DIR/2025/00912

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Vincenzo Taccarelli
- Attuazione Politiche Forestali Regionali
Rosabella Milano

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Vincenzo Taccarelli

Attuazione Politiche Forestali Regionali
Rosabella Milano

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile

Allegato A

Avviso pubblico DDS 577/2025. Progetto "Alberi per il Futuro" – edizione 2025

Integrazione all'elenco dei Comuni già ammessi a contributo con DDS n. 762 del 03/12/2025

N. progressivo	Comune	Provincia	Contributo assegnato (€)
1	Comune di Carosino	TA	4.801,50

Il presente Allegato A è composto da n. 1 facciata

L'Istruttore

Dott. Vincenzo Taccarelli

La Funzionaria EQ

"Attuazione politiche forestali regionali"

Dott.ssa Rosabella Milano

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

Allegato B

Avviso pubblico DDS 577/2025. Progetto "Alberi per il Futuro" – edizione 2025

Elenco istanze già ammesse a contributo con DDS n. 762 del 03/12/2025

N. progressivo	Comune	Provincia	Contributo assegnato (€)
1	Monteparano	TA	5.000,00
2	Lizzanello	LE	5.000,00
3	Rutigliano	BA	5.000,00
4	San Nicandro Garganico	FG	5.000,00
5	San Giorgio Jonico	TA	5.000,00
6	Casamassima	BA	5.000,00
7	Alberobello	BA	5.000,00
8	Nardò	LE	10.000,00
9	Ugento	LE	5.000,00
10	Taurisano	LE	5.000,00
11	Surano	LE	5.000,00
12	Patù	LE	4.991,91
13	San Ferdinando di Puglia	BT	4.571,25
14	Salve	LE	5.000,00
15	Botrugno	LE	5.000,00
16	Andria	BT	10.000,00
17	Vico del Gargano	FG	5.000,00
18	Castellana Grotte	BA	4.989,20
19	Giuggianello	LE	5.000,00
20	Cursi	LE	5.000,00
21	Copertino	LE	5.000,00
22	Maruggio	TA	4.992,00
23	Maglie	LE	5.000,00
24	Guagnano	LE	5.000,00
25	Campi Salentina	LE	4.990,65
26	Trani	BT	7.758,91
27	Gallipoli	LE	4.995,64
28	Veglie	LE	5.000,00
29	Martina Franca	TA	9.919,90
30	Bitritto	BA	5.000,00
31	Biccari	FG	4.969,17
32	Acquaviva delle Fonti	BA	4.981,33
33	Salice Salentino	LE	5.000,00
34	Galatone	LE	5.000,00
35	Supersano	LE	5.000,00
36	Lesina	FG	5.000,00

37	Nociglia	LE	5.000,00
38	Putignano	BA	5.000,00
39	Francavilla Fontana	BR	9.991,54
40	San Michele Salentino	BR	5.000,00
41	Alezio	LE	5.000,00
42	Cutrofiano	LE	5.000,00
43	Novoli	LE	4.962,20
44	Martignano	LE	5.000,00
45	Polignano a Mare	BA	5.000,00
46	Volturino	FG	4.707,16
47	Castelluccio dei Sauri	FG	4.910,45
48	Gioia del Colle	BA	5.000,00

Il presente Allegato B è composto da n. 2 facciate

L'Istruttore
Dott. Vincenzo Taccarelli

La Funzionaria EQ
"Attuazione politiche forestali regionali"
Dott.ssa Rosabella Milano

Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 1

D.D. n. 330 del 08/07/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiere al Dott. Hoxha Armand e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province

Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali,

- permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a

fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 08/06/2024, con prot. n. 283842 del 11/06/2024, è stata presentata dal Dott. Hoxha Armand alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 330 del 08/07/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott. Hoxha Armand, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 07/11/2025, con prot. n. 628687 del 07/11/2025, il medesimo Dott. Hoxha Armand ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Hoxha Armand dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 330 del 08/07/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella

L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Hoxha Armand dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del

- combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 330 del 08/07/2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
 4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
 5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
 6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
 7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
 8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Hoxha Armand.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00001

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 2

D.D. n. 309 del 27/10/2023 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di medico alla Dott.ssa Tetiana Skrypets e autorizzazione all'esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e successiva D.D. n. 256 del 24/05/2024 autorizzazione medico con specializzazione in Ematologia e proroga. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto*

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”;

Considerato che:

- la materia dell’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell’art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell’art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l’emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l’assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all’emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell’emergenza;
 - con estensione dell’ambito di applicazione dell’esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l’obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all’estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all’emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d’accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall’art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell’anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell’adozione dell’Intesa, restassero vigenti le norme di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell’articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di

criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *“Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto.”*. Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *“in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative”*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia

- avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio

nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa,

la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 24/10/2023, con prot. n. AOO183- 16736 del 24/10/2023, è stata presentata dalla Dott.ssa Tetiana Skrypets alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 309 del 27/10/2023, è stata concessa alla Dott.ssa Tetiana Skrypets autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- con successiva D.D. n. 256 del 24/05/2024, è stata integrata la D.D. n. 309 del 27/10/2023 esplicitando la specializzazione in Ematologia conseguita dalla Dott.ssa Tetiana Skrypets ed al contempo è stata concessa proroga dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero fino al 31.12.2025;
- in data 26/10/2025, con prot. n. 601772 del 27/10/2025, la medesima Dott.ssa Tetiana Skrypets ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Tetiana Skrypets dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico, con specializzazione in Ematologia, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 309 del 27/10/2023;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori

approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;

- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Tetiana Skrypets dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico, con specializzazione in Ematologia, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 309 del 27/10/2023
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Tetiana Skrypets.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,

all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;

- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00002

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 4

D.D. n. 83 del 11/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico della Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e successiva D.D. n. 235 del 14/05/2024 autorizzazione medico con specializzazione in Oftalmologia e proroga. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto"*

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”;

Considerato che:

- la materia dell’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell’art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell’art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l’emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l’assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all’emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell’emergenza;
 - con estensione dell’ambito di applicazione dell’esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l’obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all’estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all’emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d’accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall’art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell’anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell’adozione dell’Intesa, restassero vigenti le norme di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell’articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell’arco

temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni

sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine

di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui

concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 23/01/2024, con prot. n. 36131 del 23/01/2024, è stata presentata dalla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 83 del 11/03/2024, è stata concessa alla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere o medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- con successiva D.D. n. 235 del 14/05/2024, è stata integrata la D.D. n. 83 del 11/03/2024 esplicitando la specializzazione in Oftalmologia conseguita dalla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna ed al contempo è stata concessa proroga dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero fino al 31.12.2025;
- in data 16/10/2025, con prot. n. 578726 del 17/10/2025, la medesima Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga dalla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico con specializzazione in Oftalmologia in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 83 del 11/03/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con

atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;

- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga alla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico con specializzazione in Oftalmologia in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 83 del 11/03/2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Miazhevich Volha Evghenievna.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,

all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;

- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00004

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 14

D.D. n. 482 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott. Felipe Andres Suarez Abreu e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche

sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 17.09.2024, con prot. n. 0460431 del 24.09.2024, è stata presentata dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 482 del 23.10.2024, notificata all'istante con prot. n. 0521258 del 24.10.2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott. Felipe Andres Suarez Abreu, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 02.12.2025, con prot. n. 0682314 del 03.12.2025, il medesimo Dott. Felipe Andres Suarez Abreu ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Felipe Andres Suarez Abreu dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 482 del 23.10.2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n.

18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Felipe Andres Suarez Abreu dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma

8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 482 del 23.10.2024;

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Felipe Andres Suarez Abreu.

Il presente provvedimento è composto di 12 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 12 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00019

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi
- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 15

D.D. n. 422 del 20/09/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Crutogolov Mariana e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."*. Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche

- sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 03/07/2024, con prot. n. 336185 del 03/07/2024, è stata presentata dalla Dott.ssa Crutogolov Mariana alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 422 del 20/09/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero della Dott.ssa Crutogolov Mariana, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 18/11/2025, con prot. n. 654045 del 20/11/2025, la medesima Dott.ssa Crutogolov Mariana ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Crutogolov Mariana dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 422 del 20/09/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n.

18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Crutogolov Mariana dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 422 del 20/09/2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Crutogolov Mariana.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6

della L.R. n. 13 del 12.04.1994;

- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00017

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 16

D.D. n. 484 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott.ssa Miriam Caramico e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."*. Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle

- verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 03.10.2024, con prot. n. 0482586 del 07.10.2024, è stata presentata dalla Dott.ssa Miriam Caramico alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 484 del 23.10.2024, notificata all'istante con prot. n. 0521459 del 24.10.2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero della Dott.ssa Miriam Caramico, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 20.11.2025, con prot. n. 0657327 del 21.11.2025, la medesima Dott.ssa Miriam Caramico ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Miriam Caramico dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 484 del 23.10.2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali

sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Miriam Caramico dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione

- del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 484 del 23.10.2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
 4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
 5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
 6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
 7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
 8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Miriam Caramico.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00018

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi
- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 17

D.D. n. 515 del 12.11.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott.ssa Alessandra Fidelcino e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche

sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 18.09.2024, con prot. n. 0460605 del 24.09.2024, è stata presentata dalla Dott.ssa Alessandra Fidelcino alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 515 del 12.11.2024, notificata all'istante in data 13.11.2024 con prot. n. 0557277, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero della Dott.ssa Alessandra Fidelcino, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 03.11.2025, con prot. n. 0619118 del 04.11.2025, la medesima dottoressa ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Alessandra Fidelcino dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 515 del 12.11.2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito

con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Alessandra Fidelcino dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 515 del 12.11.2024;

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Alessandra Fidelcino.

Il presente provvedimento è composto di 12 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 12 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00014

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi
- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 21 gennaio 2026, n. 18

D.D. n. 483 del 23.10.2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."*. Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle

- verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 17.09.2024, con prot. n. 0460379 del 24.09.2024, è stata presentata dal Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023 e della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 483 del 23.10.2024, notificata all'istante in data 24.10.2024 con prot. n. 0521355, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 20.11.2025, con prot. n. 0657324 del 21.11.2025, il medesimo Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 483 del 23.10.2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n.

18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma

- 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 483 del 23.10.2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
 4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
 5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
 6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
 7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
 8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Wilson Lourenco Gomes Neto.

Il presente provvedimento è composto di 12 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 12 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00015

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi
- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 14 gennaio 2026, n. 2

RESEDA S.R.L. (p.IVA:05490310728) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE per una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della RESEDA S.R.L. con dotazione di 51 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n. 20 posti letto ai fini dell'accREDITAMENTO, denominata "La Reseda" ubicata in Noicattaro (Ba) in Str. Provinciale Noicattaro-Torre a Mare, s.n.c.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione

richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accREDITate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili”.

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accREDITAMENTO ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accREDITAMENTO per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.*

(omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accREDITAMENTO da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO: *"Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO sono i seguenti:*

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019*
- 2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO*
 - *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
 - *art. 66 - requisiti strutturali*
- 3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA*
 - *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
 - *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*
- 4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO*
 - *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
 - *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
 - *7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*
 - *7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza*

Con Determinazione n. 275 del 28/04/2015 del Responsabile del Servizio servizi Sociali – Servizio Civico del Comune di Noicattaro (BA) si convalidava l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 88/2011, alla struttura sociosanitaria rivolta ai soggetti anziani, denominata "La Reseda" con ricettività di 60 utenti e ubicata in Noicattaro (BA) alla via Str. Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc ai sensi dell'art. 66 del RR 4/2007.

La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani con **Determinazione Regionale dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia n. 382 del 19/05/2015.**

In data **29/01/2020** il legale rappresentante della Reseda srl sottoscriveva, ai sensi dell'art 12.2 del RR 4/2019 e della DGR n.2153 del 25/11/2019, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO:

- conversione di n. 60 posti letto di RSA Non Autosufficienti di Mantenimento di tipo A ai fini della

conferma dell'autorizzazione;

- conversione di n. 2 posti letto di RSA Non Autosufficienti di Mantenimento di tipo A ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO.

Con PEC del 30 gennaio 2020, la Reseda srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accREDITAMENTO per n. 51 posti letto.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava alla RSA denominata “La Reseda” n. 51 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e n. 2 posti letto ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO.

Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accREDITabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO.”

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava alla RSA “La Reseda” l'assegnazione dei posti già effettuata.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari e ASL Lecce (**giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_3958 del 09/03/2021**).

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto: *“Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accREDITAMENTO”* la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accREDITAMENTO dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *“assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accREDITAMENTO dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”*.

Con riferimento alla RSA di che trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l'accettazione nei termini previsti, n. 18 posti letto ulteriori in accREDITAMENTO oltre ai n. 2 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.

Con nota prot. 71909 del 30/05/2023 e acquisita al protocollo al n. AOO_183-10090 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari inviava esiti del sopralluogo effettuato in data 24/05/2023 per la verifica ai fini della conferma dell'autorizzazione per la struttura di che trattasi. Nella nota si riportava *“Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di tipo B di cui il RR n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dal precedente*

normativa di cui l'art. 66 del RR n. 4/07 per a) un nucleo di n. 51 posti letto RSA di mantenimento anziani di tipo B".

Con PEC del 30/05/2023 e acquisita al protocollo al n. AOO_183-10092 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari inviava nota in sostituzione della precedente (n. 71909) correggendo la tipologia di posti verificati. Nella nota si riportava *"Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di tipo B di cui il RR n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dal precedente normativa di cui l'art. 66 del RR n. 4/07 per a) un nucleo di n. 51 posti letto RSA di mantenimento anziani di tipo A"*.

Sia nella nota AOO_183-10090 del 10/07/2023 che nella nota AOO_183-10092 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ometteva di allegare il verbale con i relativi allegati.

Con PEC del 07/09/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce inviava nota n. 0128305 del 07/09/2023, acquisita al prot. Regione Puglia al n. AOO_183-13579 del 11/09/2023 nella quale il dipartimento rilevava significative carenze del personale e in particolare:

- carenza di 1,06 ore/settimanali del Medico Specialista;
- carenza di 31,36 ore/settimanali della figura dell'Infermiere;
- carenza di 68,06 ore/settimanali della figura dell'OSS;
- carenza di 0,36 ore/settimanali della figura del Terapista della Riabilitazione;
- carenza di 2,36 ore/settimanali della figura dell'Educatore Professionale;
- carenza di 5,13 ore/settimanali della figura dell'Assistente Sociale;
- carenza di 5,13 ore/settimanali della figura dello Psicologo.

Alla già menzionata nota, il dipartimento allegava le Griglie di Autovalutazione della fase Plan ma non esprimeva un parere come previsto dalla circolare 9207 del 18/07/2022.

Con PEC del 11/10/2023, prot. Regione Puglia n. AOO_183-16153_2023, l'Ufficio richiedeva al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari l'invio della documentazione mancante al fine di concludere il procedimento di conferma autorizzazione e accreditamento della struttura.

Con nota n. 132452 del 24/10/2023, il Dipartimento di prevenzione ASL Bari provvedeva ad inviare i documenti integrativi richiesti. Tale documentazione veniva acquisita al prot. Regione Puglia n. AOO_183-16791_2023.

Con PEC del 29/04/2024, acquisita al prot. Regione Puglia al n. 204734 del 29/04/2024, la struttura inviava nuovo elenco del personale allegando il contratto del Responsabile sanitario e una parte degli Unilav.

Dall'analisi della documentazione pervenuta emergeva la violazione dell'art. 7.3 del RR 4/2019, infatti, risultava una carenza di:

- 23,7 ore/settimanali della figura dell'Infermiere più 38 ore/settimanali per copertura turno notturno (complessive 61,7 ore/settimanali).

Con nota **RP_531648 del 29/10/2024**, questa Sezione ordinava, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 9 del 02/05/2017, al legale rappresentante della **Reseda srl** di provvedere entro 30 giorni alla rimozione delle carenze rilevate, trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari la documentazione che comprovava il superamento della carenza relativa a **61,7 ore settimanali** della figura dell'infermiere. Contestualmente si richiedeva l'invio di un elenco aggiornato del personale, completo dell'indicazione della tipologia contrattuale (tempo indeterminato o determinato, con eventuale scadenza).

Veniva inoltre richiesto al legale rappresentante di chiarire chi avesse in uso la palestra presente nell'immobile di Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc, considerata la coesistenza, nello stesso edificio, delle due

RSA: quella di titolarità della Reseda srl, denominata "La Reseda" e quella di titolarità della Ge.S.E.M.A. srl, denominata "San Nicola".

Si sollecitava inoltre la trasmissione della dichiarazione del legale rappresentante che attestava l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 9/2017, e di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 26, comma 2, della medesima legge regionale.

Infine, con riferimento al verbale prot. n. 0128305 del 07/09/2023 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce, veniva domandata la ritrasmissione del documento con l'indicazione esplicita dell'esito della verifica di accreditamento.

Con PEC del 06/11/2024 acquisita al protocollo RP_544743 del 06/11/2024, il rappresentante legale riscontrava la nota suddetta comunicando il superamento della carenza riscontrata, trasmettendo l'organigramma aggiornato e in merito alla palestra precisava che la stessa è di proprietà della Reseda srl ma viene concessa in uso, in rapporto alle ore lavorative settimanali del fisioterapista, anche alla Gesema srl in virtù di regolare contratto di locazione stipulato tra le parti.

Con nota protocollata RP_57354 del 03/02/2025, questa Sezione chiedeva chiarimenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, a seguito della comunicazione trasmessa con **PEC del 21/01/2025** acquisita al prot. RP n. 31308 del 21/01/2025, in cui il legale rappresentante della struttura comunicava: *"che a seguito della internalizzazione del personale paramedico ed infermieristico, proveniente dalla Cooperativa sociale Raggio di Sole a.r.l., l'erogazione dei servizi e quindi la GESTIONE dell'attività di Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti anziani e di inabili è realizzata dalla medesima Società"*

Con PEC del 27/03/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 166018 del 31/03/2025, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari trasmetteva nota prot. n° 40433/2025 del 27/03/2025, nella quale comunicava: *"(...) con la nota prot. n. 531648 del 29.10.2024 inerente la rimozione delle carenze previste dai vigenti regolamenti e la valutazione per i requisiti organizzativi, della RSA mantenimento di persone anziane denominata 'Reseda Srl' (...) si conferma l'eliminazione delle carenze evidenziate e l'adeguamento ai requisiti organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e Reg. Reg. 4/2019 e s.m.i, per posti letto n. 51 (cinquantuno) di RSA di mantenimento per persone anziane, della struttura denominato 'Reseda Srl' ubicata in Noicattaro (BA), alla stra prov/le per Torre a Mare n.c. Altresì si è proceduto ad eseguire la sanzione prevista per la violazione all'art. 14 comma 9 della legge Regionale n. 9/2017."*

Il Dipartimento, pertanto, non menzionava né riscontrava quanto rilevato e comunicato nella nota regionale prot. n. 57354 del 03/02/2025.

Con nota RP_180476 del 07/04/2025 questa Sezione invitava il **Dipartimento di Prevenzione ASL Bari** a riscontrare quanto indicato nella nota della Regione Puglia n. 57354 del 03/02/2025 e il **Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce**, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (Fase di Plan) e della Sezione A del RR 3 del 2010 per **n. 20 posti concedibili in accreditamento di Rsa di mantenimento anziani**.

Con PEC del 13/05/2025 acquisita al protocollo RP_253423 del 14/05/2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari trasmetteva nota ASL_BA n.59562 del 13/05/2025 e n.40433 del 27/03/2025 con cui riscontrava la nota RP_57354 del 03/02/2025 inerente ai requisiti organizzativi confermando il possesso dei requisiti per n.51 posti letto della struttura in oggetto.

Con PEC del 25/06/2025 acquisita al protocollo RP_348756 del medesimo giorno, il **Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce** riscontrava nota RP_180476 del 07/04/2025, con la quale comunicava: *"(...) a seguito della nota n. 180476/2025 è stata richiesta ed acquisita in data 09/06/2025 ulteriore documentazione*

integrativa da parte della soc. Reseda srl, da cui si è potuto evincere che sono state eliminate le carenze di organico e che è stato inoltre sostituito il Responsabile Sanitario della struttura con il Dott. Vincenzo Contursi (...). Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: RSA di Mantenimento tipo A per persone anziane den. "La Reseda" Noicattaro (BA) – Strada provinciale Noicattaro – Torre a Mare s.n.c. ente titolare e gestore: "Reseda S.R.L." con sede legale in Noicattaro (Ba)- Strada provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c. di cui è Rappresentante Legale il sig. Francesco Casella, (...) Tip. Struttura: RSA Mantenimento fi Tipo A: ricettività 51 p.l. da accreditare 20 p.l. (...)"

Con nota RP_442595 del 05/08/2025 questa Sezione riscontrava la segnalazione della Segreteria Territoriale Fisascat CISL Bari n.999/2025, la quale segnalava presunte criticità presso le RSA di titolarità della Ge.Se.M.A. s.r.l." e "Reseda s.r.l." situate nello stesso immobile, in particolare relative alla carenza di personale in rapporto agli standard previsti dal R.R. n.4/2019, nonché ad aspetti strutturali della struttura; chiedendo al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di effettuare un ulteriore sopralluogo presso la RSA in oggetto.

Con PEC del 31/10/2025 acquisita al protocollo RP_616038 del 03/11/2025 il **Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari** trasmetteva nota ASL_BA n.137406/2025 con cui comunicava: *"(...) per quanto concerne lo standard organizzativo del personale operante nelle suddette strutture sanitarie si è acquisita tutta la documentazione probatoria, allegata alla presente nota relativa a: a) per la GE.SE.MA. Srl, l'elenco del personale in autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 e la scheda di verifica dei requisiti organizzativi per RSA non autosufficienti, entrambe compilate dalla parte; b) per la Reseda Srl, l'elenco del personale in autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 e la scheda di verifica dei requisiti organizzativi per RSA non autosufficienti, entrambe compilate dalla parte."* Unitamente alla seguente nota veniva allegato l'elenco del personale datato 23/10/2025.

Con PEC del 12/12/2025, acquisita al protocollo RP_712718 del 17/12/2025, il Legale Rappresentante della società **Reseda S.r.l.** ha trasmesso documentazione integrativa consistente nell'elenco del personale autocertificato, nella comunicazione di assunzione di una figura professionale di fisioterapista per n. 2 ore settimanali, nonché nella rettifica del rapporto di lavoro part-time del fisioterapista **Marco Balena**.

Dall'istruttoria svolta è emerso che la palestra non risulta ad uso esclusivo della società **Reseda S.r.l.**, bensì viene utilizzata anche dalla società **Gesema S.r.l.**. Tale criticità era già stata evidenziata da questa Sezione con nota prot. **RP_RP_531648 del 29/10/2024**, alla quale ha fatto seguito il riscontro del legale rappresentante con nota prot. **544743 del 06/11/2024**, nel quale è stato precisato che la palestra è utilizzata, in fasce orarie differenti, anche dalla società Gesema S.r.l., in forza del contratto di locazione.

In merito alla condivisione degli spazi tra le due **RSA per non autosufficienti**, si rappresenta che **non è ammissibile la condivisione della palestra tra setting assistenziali differenti**. Nel caso di specie la condivisione avviene tra due soggetti giuridici diversi che, a quanto pare, condividono lo stesso immobile.

La palestra costituisce infatti un **requisito strutturale minimo** previsto per le RSA non autosufficienti, sia dalla previgente normativa (art. 66 del R.R. 4/2007) sia dalla normativa vigente (art. 5.1 del R.R. 4/2019). L'unica deroga consentita riguarda esclusivamente la **condivisione dei locali per la preparazione dei pasti** (qualora il servizio non sia esternalizzato) e della **reception con i relativi spazi amministrativi**, purché l'organizzazione e le superfici siano adeguate al numero complessivo dei posti autorizzati e da autorizzarsi, nonché della **sala dolenti**.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

"Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive

disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 c. 3 rilasciare **l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: RESEDA. s.r.l. (P.Iva 05490310728)

Rappresentante legale: Francesco Casella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

Denominazione: "La Reseda"

Sede operativa: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

N. posti autorizzati: n. 51 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

N. posti accreditati: n.20 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

Responsabile sanitario: Dott. Contursi Vincenzo nato a (...) il 21.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, specialista in Cardiologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari n.6190 dal 21/01/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Reseda s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, invii alla Regione:

1. la soluzione che intende adottare per garantire l'autonomia della palestra in conformità ai requisiti previsti dall'art 66 del RR 4 del 2007 presentando un cronoprogramma dei lavori da concludersi in ogni caso entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026); In alternativa il legale rappresentante potrà ai sensi del RR 4 del 2019 artt. 12.2 e 12.3 adeguarsi ai requisiti strutturali (minimi e specifici) previsti dagli artt 5.1 e 7.1 del RR 4 del 2019 entro tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione ella Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026);

Allo scadere del termine di cui sopra (24/05/2026) questa Sezione incaricherà il Dipartimento di

Prevenzione ASL Bari di effettuare un nuovo sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti minimi e specifici strutturali. Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante non dimostri il superamento delle mancanze sopra evidenziate.

2. l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.

3. comunicazioni **UNILAV aggiornate** relative a tutto il personale.

È disposto, inoltre:

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della: RESEDA s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante RESEDA s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,

rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 c. 3 rilasciare **l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: RESEDA. s.r.l. (P.Iva 05490310728)

Rappresentante legale: Francesco Casella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

Denominazione: “La Reseda”

Sede operativa: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

N. posti autorizzati: n. 51 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

N. posti accreditati: n.20 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

Responsabile sanitario: Dott. Contursi Vincenzo nato a (...) il 21.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, specialista in Cardiologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari n.6190 dal 21/01/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Reseda s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, invii alla Regione:

1. la soluzione che intende adottare per garantire l'autonomia della palestra in conformità ai requisiti previsti dall'art 66 del RR 4 del 2007 presentando un cronoprogramma dei lavori da concludersi in ogni caso entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026); In alternativa il legale rappresentante potrà ai sensi del RR 4 del 2019 artt. 12.2 e 12.3 adeguarsi ai requisiti strutturali (minimi e specifici) previsti dagli artt 5.1 e 7.1 del RR 4 del 2019 entro tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026);

Allo scadere del termine di cui sopra (24/05/2026) questa Sezione incaricherà il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari di effettuare un nuovo sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti minimi e specifici strutturali. Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante non dimostri il superamento delle mancanze sopra evidenziate.

2. l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.

3. comunicazioni **UNILAV aggiornate** relative a tutto il personale.

È disposto, inoltre:

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della: RESEDA s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante RESEDA s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto"*

autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della RESEDA s.r.l.
resedasrl@pec.it
- al Direttore Generale della ASL Ba
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba
servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n.20 fascie, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00002

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 15 gennaio 2026, n. 3

O.S.M.A.I.R.M. S.R.L. (P.iva 00350530739) – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4 del 2019 denominata "Osmairm Rsa mantenimento" con dotazione di n. 20 posti letto sita in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n.9.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis*).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)* c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";
- **all'articolo 8** che "*1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento*

di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale".

L'art. 12 della L.R. n.9/2017 comma 8 stabilisce che *"8. Alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. 502/1992".*

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 avente ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti."* (pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 25/1/2019).

L'art. 9 comma 2 del suddetto Regolamento 4 del 2019 prevede espressamente:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con **D.D. n. 338 del 12/07/2024** questa Sezione esprimeva “**parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza (TA) in relazione all’istanza presentata dalla Società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”_P.iva 00350530739_ con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, per l’autorizzazione alla realizzazione per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare in Laterza (TA) alla via Cappuccini n.9; con la precisazione che:

- I. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- II. *è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;*
- III. *la società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 07/06/2022, e quella trasmessa in data 29/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- IV. *successivamente al rilascio da parte del Comune di Laterza (TA) dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;*
- V. *per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. 4/2019, si rinvia all’art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”*

Con **pec del 15/07/2024** la scrivente Sezione notificava la D.D. n. 338 del 12/07/2024 al Comune di Laterza (TA) e alla società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”

Con **atto prot. n. 15933 del 25/07/2024** il Sindaco di Laterza (TA) rilasciava in favore della società_ “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante, l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 20 posti letto, da realizzare in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9.

Con istanza trasmessa via Pec alla scrivente Sezione in data **06/09/2024**, acquisita al prot. n. 433845 del 09/09/2024 di questo Ente, la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di legale rappresentante della società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” – P.I. 00350530739 con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, trasmetteva a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 denominata “*Osmairm Rsa mantenimento*” con una dotazione di n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, ubicata in Laterza (TA) alla via Cappuccini n.9 . Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Atto prot. n. 15933 del 25.07.2024 con cui il Sindaco del Comune di Laterza rilasciava alla società Osmairm S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 20 posti letto, da realizzare in Laterza

- alla via Cappuccini n. 9;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Nota ad oggetto *"Controllo di prevenzione incendi ex art.4 comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 965 del 18/01/2024. Esito positivo del Verbale di Visita Tecnica N. 13/2024 del 24/04/2024. Certificato di prevenzione incendi"*;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui il legale rappresentante della società dichiarava *"Il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 4/2019; - l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Turi Cosimo (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 28/07/1982 con specializzazione in Medicina Legale e in Criminologia e Psichiatria Forense iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto; - L'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i."*;
- Organigramma del personale;
- Documento di identità della Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di legale rappresentante della società Osmairm S.r.l.

Con **nota prot. n. 0101867/2025 del 25/02/2025**, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava **la società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante** ad integrare la documentazione trasmessa inviando tempestivamente alla Regione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL TA: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge; b) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n.39; c) copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto; d) comunicazioni UNILAV.; ed al contempo invitava il **Dipartimento di Prevenzione della ASL TARANTO**, *"ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura indicata nell'Allegato 1 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per Rsa non autosufficienti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2.*

Si ricorda al Dipartimento di prevenzione della ASL Taranto che la verifica dei requisiti organizzativi del personale deve essere rapportata al numero dei posti. Nella fattispecie de qua, deve essere effettuata su 60 posti (id est 20 posti letto che vanno ad aggiungersi ai n. 40 posti letto già autorizzati con DD 47 del 22/02/2024 avente ad oggetto "Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 40 posti letto, di cui 35 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 5 di Rsa estensiva anziani di tipo A, e per un Centro Diurno Non Autosufficienti con dotazione di 10 posti, di titolarità della OSMAIRM srl denominati "OSMAIRM" con sede in Laterza (TA) alla Via Cappuccini, 9")

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0101867/2025, con **pec del 16/10/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 585127/2025 del 20/10/2025, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 221440 del 16/10/2025 con cui comunicava l'esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017. Alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti comprensiva del Modulo A *"Requisiti Organizzativi"*,

Modulo B *“Requisiti strutturali”*, Modulo C *“Requisiti tecnologici”* e Modulo D *“Esito delle verifiche effettuate”* ;

- Elaborati planimetrici.

Nella predetta scheda, il Dipartimento di prevenzione dichiarava che la struttura *“risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica”* e con nota prot. n. 221440 del 16/10/2025 rilasciava parere favorevole con la seguente motivazione: *“In base all’iter istruttorio, l’analisi documentale e a seguito del sopralluogo si ritiene che, l’OSMAIRM S.R.L. – RSA DI MANTENIMENTO ANZIANI DI TIPO A sito in Laterza (TA) Via cappuccini, 9 possieda i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n.4/2019 per n. 55 posti letto RSA MANTENIMENTO DI TIPO A”* .

La Scrivente, a seguito di ricognizione interna e verifica in ordine alle strutture facenti capo alla società O.S.M.A.I.R.M. S.R.L, riscontrava in relazione a tre dipendenti lo sfioramento dell’orario di lavoro settimanale, in violazione dei limiti previsti ex lege dalla normativa vigente. Inoltre, per due dei dipendenti in questione i contratti risultavano scaduti in data 31/10/2025.

Con **nota prot. n. 0673785/2025 del 28/11/2025**, la Scrivente invitava il legale rappresentante della società O.S.M.A.I.R.M. S.R.L a trasmettere documentazione comprovante il possesso dei requisiti organizzativi minimi previsti dal R.R. 4/2019 ovvero l’assenza di sfioramento orario di lavoro settimanale per i tre dipendenti segnalati, nonché la proroga per i contratti scaduti.

Con **pec del 06/12/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 702734 del 11/12/2025, il legale rappresentante della società O.S.M.A.I.R.M. S.R.L trasmetteva quanto richiesto dalla Scrivente superando le summenzionate criticità riscontrate con la succitata nota prot. n. 0673785/2025.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di **rilasciare**, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 4/2019 a:

Ente Titolare e Ente gestore: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. (P.iva 00350530739)

Legale rappresentante: Sig.ra Paciulli Maria Luisa

Sede legale: Via Cappuccini n. 9 _ Laterza (Ta)

Attività: Rsa non autosufficienti_ RR n.4/2019

Sede operativa della struttura: via Cappuccini n. 9 _ Laterza (Ta)

Denominazione: Osmairm Rsa mantenimento

N. posti autorizzati : 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 (che vanno ad aggiungersi ai 35 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e 5 p.l. di Rsa estensiva anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 già autorizzati ed accreditati con DD 47/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Semeraro Roberto laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna *“Alma Mater Studiorum”* in data 29/10/1993 con specializzazione in Geriatria ed iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Taranto al n. 02289

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. entro e non oltre giorni 20 dalla notifica del presente atto, pena l’inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL TA la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell’impegno orario, data di assunzione o conferimento dell’incarico, dell’iscrizione all’Albo/Ordine ove prevista, della tipologia contrattuale (tempo determinato o tempo indeterminato), CCNL applicato;

- Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura;
- Comunicazioni UNILAV;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 agli articoli 5 e 7, commi 7.3.3, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 4/2019 a:

Ente Titolare e Ente gestore: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. (P.iva 00350530739)

Legale rappresentante: Sig.ra Paciulli Maria Luisa

Sede legale: Via Cappuccini n. 9 _ Laterza (Ta)

Attività: Rsa non autosufficienti_ RR n.4/2019

Sede operativa della struttura: via Cappuccini n. 9 _ Laterza (Ta)

Denominazione: Osmairm Rsa mantenimento

N. posti autorizzati : 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 (che vanno ad aggiungersi ai 35 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e 5 p.l. di Rsa estensiva anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 già autorizzati ed accreditati con DD 47/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Semeraro Roberto laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" in data 29/10/1993 con specializzazione in Geriatria ed iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Taranto al n. 02289

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. entro e non oltre giorni 20 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL TA la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell'impegno orario, della data di assunzione o conferimento dell'incarico, dell'iscrizione all'Albo/Ordine ove prevista, della tipologia contrattuale (tempo determinato o tempo indeterminato), del CCNL applicato;
- Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura;
- Comunicazioni UNILAV;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 agli articoli 5 e 7, commi 7.3.3, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario.”*

di notificare il presente provvedimento:

- Alla società O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. (P.I. 00350530739, con sede legale in Laterza (TA) in via Cappuccini n. 9), in persona del suo legale rappresentante **osmairm@legalmail.it**
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA **dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00005

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Stefano Alparone
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Stefano Alparone

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 5

INNOTECH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 06428030727) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 4 del 21/01/2019, e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, con PRESCRIZIONE per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato "Casa Gaia" con dotazione di n. 30 posti ai fini dell'autorizzazione e n.14 posti ai fini dell'accREDITAMENTO sito in Brindisi in via Curtatone n°5.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- **all'articolo 3** che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)* c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";

- **all'articolo 8**, "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITAMENTO istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS); 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello

spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale"

In data 09/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 avente ad oggetto: *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti."* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019).

Il suddetto R.R. n. 4/2019, all'art. 9 comma 2 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede espressamente che:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in

“Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione);
- terza fase: “Check” (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: “Act” (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni*” la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accredimento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accredimento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accredimento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023)

ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.” la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accredimento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla Società Innotec Società Cooperativa Sociale n.14 posti letto di Centro Diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 162 del 31/05/2021**, notificata in pari data al prot. n.AOO183/8943, questa Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all’istanza della società Innotec Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato “Foresta Casa Serena” da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ubicato alla Via Curtatone n.5; “con la **prescrizione** che la società Innotec Società Cooperativa Sociale, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di Brindisi, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate relativo all’immobile situato nel Comune di Brindisi, alla Via Curtatone n.5 **senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio**; e la **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000**, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio alla autorizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustra le caratteristiche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l’ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- III. La società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti e trasmessa allo scrivente Servizio in data 28.01.2020, 29.01.2020 e 29.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- V. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 162/2021, il legale rappresentante della Innotec trasmetteva la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e la modifica del contratto di locazione commerciale con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Brindisi, alla Via Curtatone n.5. Nel predetto contratto si rappresenta quanto segue "(...) *la parte conduttrice, con riferimento all'immobile oggetto della locazione (...) ha ricevuto parere favorevole con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità della società Cooperativa Sociale Innotec oggetto della Determinazione Dirigenziale regionale, di eliminare la clausola che consente la sublocazione o il comodato in tutto o in parte a soggetti terzi rispetto al titolare del parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio.*"

Con pec del **22/09/2023**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0015097 del 25/09/2023, il legale rappresentante della Innotec S.C.S. comunicava l'interesse ad avvalersi della proroga di cui all'art. 7, comma 6 ter della L.R. n.9/2017, secondo cui "*6 ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.*"

Con Decreto Dirigenziale n. 17 del **25/09/2023** il Dirigente del Comune di Brindisi rilasciava il provvedimento unico autorizzativo in favore della Innotec Soc. Coop. Sociale per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 30 posti, denominato "Foresta Casa Serena" da realizzare in Brindisi in piazza Curtatone n.5.

Il Comune di Brindisi, ad integrazione del predetto provvedimento autorizzativo n. 17 del 25/09/2023, rilasciava il Provvedimento autorizzativo n. 19 del 05/10/2023 avente ad oggetto "*Società Innotec Coop. Sociale - Addendum al provvedimento autorizzativo n. 17 del 25.09.2023 per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Foresta Casa Serena"- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi -Fg 53 p.lla 708-*

Sub 61,62,65" con cui attestava che l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti non autosufficienti "Foresta Casa Serena" – R.R. n.4/2019 da ubicarsi al quartiere S.Chiera in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi, era stata formalmente rilasciata con Provvedimento Autorizzativo n.17/2023.

Con istanza trasmessa via Pec alla scrivente Sezione in data **20/12/2023**, acquisita al prot. n. AOO183/0020299 del 21/12/2023 di questo Ente, il Sig.Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale - P.I. 06428030727- con sede in Molfetta, via G. Agnelli n° 31, trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2153 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 30 posti, denominato "Foresta Casa Serena" ubicato nel Comune di Brindisi (BR) in P.zza Curtatone n. 5, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R n.4/2019 (allegato Aut. 8 singola della DGR n. 2153/2019);
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria del Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Nota del 20/12/2023 con cui la Innotec comunicava il cambio di denominazione del Centro Diurno non autosufficienti sito in Brindisi alla P.zza Curtatone n. 5 da "Foresta Casa Serena" a "Casa Gaia";
- Provvedimento unico autorizzativo n.17 del 25/09/2023 oggetto "*Società Innotec Coop. Sociale - Realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Foresta Casa Serena"- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi –Fg 53 p.lla 708- Sub 61,62,65"*;
- Provvedimento unico autorizzativo n.19 del 05/10/2023 ad oggetto "*Società Innotec Coop. Sociale - Addendum al provvedimento autorizzativo n. 17 del 25.09.2023 per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Foresta Casa Serena"- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi –Fg 53 p.lla 708- Sub 61,62,65"*;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dpr 28/12/2000 N. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Innotec in merito al possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti del RR n.4/2019 ed in merito all'assenza delle cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio;
- Elaborati planimetrici;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 ad oggetto "*Progetto per la realizzazione di modifiche interne e cambio di destinazione per un immobile ubicato in Brindisi alla p.zza Curtatone p.zza Sapri in Brindisi piano terreno- prat. Intestata alla Innotec soc. coop."*

Con pec del **20/03/2025**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 147342, il legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. trasmetteva alla scrivente Sezione istanza di accreditamento. Alla predetta istanza veniva allegata, altresì, la seguente documentazione:

- DD 162 del 31/05/2021 ad oggetto "*PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Brindisi (BR) a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL Br di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 30 posti, denominato "Foresta Casa Serena" sito nel Comune di Brindisi (BR), alla Via Curtatone n.5"*;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale

- extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B – Sezione 1, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”*;
 - Documento di identità della Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc.;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, Allegato B – Sezione 2A, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”*;
 - Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2A;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“Di possedere i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali)”*

Dall'analisi della documentazione trasmessa, si rilevava la variazione del legale rappresentante della struttura in oggetto.

Con **nota prot. n. 0365100 del 01/07/2025**, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, la scrivente Sezione rappresentava al legale rappresentante della società quanto segue : *“Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è necessario acquisire gli ulteriori seguenti documenti:*

1. *Certificato di prevenzione incendi;*
2. *Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato;*
3. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'affidamento della responsabilità sanitaria; il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni “requisiti minimi organizzativi” e “requisiti specifici organizzativi” di cui al regolamento regionale;*
4. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
5. *Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;*
6. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);*
7. *Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti;*
8. *Comunicazioni unilav.”;*

ed, al contempo, invitava:

1) la **società Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante** a trasmettere l'ulteriore documentazione indicata dal n. 1 al n.8 alla Regione e a renderla disponibile al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo. Inoltre, atteso che risulta cambiato il legale rappresentante della Innotec, si invita a trasmettere: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. in ordine: a) all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ; b) all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

2) il **Dipartimento di Prevenzione della ASL BRINDISI in indirizzo**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Casa Gaia" sita in Brindisi, in via Curtatone n. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per Centro diurno non autosufficienti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2."

3) Quanto all'istanza di accreditamento, la scrivente Sezione invita :

- **il legale rappresentante della Società Innotec Soc. Coop. Soc.** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone non autosufficienti) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata in tabella con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)** in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accREDITAMENTO istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 (FASE PLAN) **per 14 posti di centro diurno non autosufficienti."**

In riscontro alla predetta nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi trasmetteva alla scrivente Sezione con **pec del 04/11/2025**, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 621312 del 05/11/2025, nota con cui comunicava l'esito del sopralluogo eseguito presso la struttura *de quo* ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017. Con la predetta nota attestava "che il Centro Diurno R.R. 4/2019 denominato "Casa Gaia" sito in Brindisi in via Curtatone n. 5, **POSSIEDA** i requisiti strutturali generali, minimi e specifici, previsti dal R.R. n. 4/2019 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n. 30 utenti.

In merito ai requisiti organizzativi si segnala che i professionisti, indicati nell'elenco del personale datato 29.10.2025, soddisfano, per numero e tipologia, lo standard minimo previsto dall'art. 7.4 del R.R. 4/2019.

Relativamente al personale in organico si comunica quanto segue:

- Tutti i modelli unilav dei dipendenti riportano una sede di lavoro differente rispetto a quella del centro diurno (sedi ubicate al di fuori della provincia di Brindisi); a tal proposito il legale rappresentante ha dichiarato durante il sopralluogo del 29.09.2025 – Verbale n. 94 del 29.09.2025 - che: "I modelli UNILAV verranno aggiornati al momento dell'apertura con la sede operativa di Brindisi";(...)

Titolarità struttura: INNOTECH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE sede legale via G. Agnelli 31 Molfetta (BA) - C.F. e P.I. 06428030727.

Legale Rappresentante: *Vincenza Spadavecchia nata a omissis il omissis – Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Responsabile Sanitario: *Dott. Claudio Fusco nato a omissis il 12.07.1946 laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972 iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972 – specializzazione GERONTOLOGIA E GERIATRIA."*

Unitamente alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- Scheda delle operazione di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio _ Centro diurno non autosufficienti (Allegato 2) comprensivo del Modulo A *"Requisiti minimi e specifici organizzativi"*; Modulo B - *"Requisiti strutturali generali – Art 4 del RR 4 del 2019"* e *"Requisiti strutturali minimi (RR 4 del 2019)"* e Modulo C *"Esito delle verifiche effettuate"*;
- Organigramma del personale operante presso il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato *"Casa Gaia"* sito in Brindisi in via Curtatone n°5;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Dott. Claudio Fusco, in qualità di responsabile sanitario dichiarava i titoli di studio posseduti, l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Brindisi, nonché l'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Documento di riconoscimento del Dott. Claudio Fusco, in qualità di responsabile sanitario della struttura;
- Elaborato planimetrico del Centro diurno non autosufficienti _ RR n.4/2019.

Successivamente con **pec del 07/01/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0013246/2026 del 13/01/2026, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n.14/2026 con cui esprimeva *"parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno non autosufficienti denominata "Casa Gaia" con n.14 posti, sita in Brindisi alla Via Curtatone n.5 e gestita dalla società "Innotec Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Molfetta (BA), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fasi di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."*

Posto quanto sopra, si propone

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Innotec Società Cooperativa Sociale (P.Iva 06428030727)

Rappresentante Legale: Sig.ra Vincenza Spadavecchia

Sede legale: Via G. Agnelli n° 31 – Molfetta (Ba)

Attività: Centro Diurno non autosufficienti _ RR n. 4/2019

Sede operativa: Via Curtatone n°5 – Brindisi (BR)

Denominazione: Casa Gaia

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

N. posti accreditati: 14 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Claudio Fusco laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972, con specializzazione in Gerontologia e Geriatria ed iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972;

Con la **prescrizione** che il **legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni**

dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/ indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);
- Certificato di prevenzione incendi;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
- V. il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per

legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Innotec Società Cooperativa Sociale (P.Iva 06428030727)

Rappresentante Legale: Sig.ra Vincenza Spadavecchia

Sede legale: Via G. Agnelli n° 31 – Molfetta (Ba)

Attività: Centro Diurno non autosufficienti _ RR n. 4/2019

Sede operativa: Via Curtatone n°5 – Brindisi (BR)

Denominazione: Casa Gaia

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

N. posti accreditati: 14 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Claudio Fusco laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972, con specializzazione in Gerontologia e Geriatria ed iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972;

Con la **prescrizione** che il **legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR** la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);
- Certificato di prevenzione incendi;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario";*

- V. il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:
- alla Società Innotec Società Cooperativa Sociale solidservizi@pec.it
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore generale della ASL Brindisi direzionegenerale@asl.brindisi.it
- al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Brindisi servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n.20 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00007

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 26 gennaio 2026, n. 6

SANVITO GROUP S.R.L._ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Monopoli (BA) per n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Santa Caterina Quattro" da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) in via Vecchia S. Antonio n.10/A – ASL BA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla

realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture: 1.2.5. *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"*. Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2154/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*.

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) *al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) *unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento*

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:

"Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.); b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)"

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 10/07/2025, acquisite in pari data al prot. di questo Ente al n. 390511 e al n.

390529, il Suap del Comune di Monopoli (BA), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Allegato REA 4 di cui alla DGR 2154/2019 dal Sig. Nicola Dellino, in qualità di legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) con sede in Bari in via De Gasperi n°310, richiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato *"Santa Caterina Quattro"* da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) in via Vecchia S. Antonio n°10/A. Tale istanza rientrava nel XXXIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Suap di Monopoli in delega alla CCIAA di Bari _ Identificativo nazionale SUAP:9427 _ Trasmissione pratica n. 07336900720-20012025-1552 - SUAP 9427 - 07336900720 SANVITO GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Nota del Dirigente _ Area Organizzativa III Tecnica Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici _Sportello Unico Edilizia del Comune di Monopoli ad oggetto *"SANVITO GROUP S.R.L. - ID. Pratica n. 07336900720-20012025-1552 – Procedimento relativo a "DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (mod. AUT - REA 4) AI SENSI DELLA LR. 9/2017 PER UN CENTRO DIURNO DISABILI ART. 3 RR 5/2019" da esercitarsi in immobile sito in Monopoli (BA) alla via Vecchia S. Antonio n. 6/A, nell'area identificata in catasto al Fg. 10 p.lla 13 sub. 71 – Resp. Sanitario dott. Dellino Nicola"*;
- Nota prot. 0047903/2025 del 08/07/2025 con cui il Dirigente dell'Area Organizzativa III Edilizia Privata – Urbanistica – Lavori Pubblici del Comune di Monopoli attesta la verifica dei titoli di cui all'art.7, comma 1 della L.R. n.9/2017 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n.9/2017;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. dichiarava *"che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai punti 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013."*
- Nota dell'Area Organizzativa I _ Affari generali e sviluppo Locale del Comune di Monopoli con cui chiede la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.9/2017 ed attesta la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Pratica n° 07336900720-20012025-1552_ Suap di Monopoli in delega alla CCIAA di Bari con cui si chiede *"Autorizzazione alla realizzazione Art. 5 c.1 L.r.9/2017"*
- Dichiarazioni del progettista sull'asseverazione di conformità (ai sensi della l.13/1989 e d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- Elaborati planimetrici del piano terra relativo al progetto di centro diurno disabili_ RR n.5/2019;
- Autorizzazione di agibilità/usabilità/abitabilità (prot. n. 17340/95 del 9/05/1996)
- Contratto preliminare di locazione con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- Documento di riconoscimento del Sig. Dellino Nicola, in qualità di legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l.

Con DD n. 44 del 10/12/2025 ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXXI al XXXIII –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui."* la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal XXXI al XXXIII, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con la predetta DD 44/2025 la Regione assegnava in via provvisoria alla società Sanvito Group S.r.l. n. 30 posti

di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, da realizzarsi nel Comune di Monopoli in via Vecchia S. Antonio n. 10/A, stante la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 9/2017 ed il possesso dei requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 5/2019.

Con pec del 12/12/2025 è stata notificata la DD 44/2025 con i relativi allegati al Comune di Monopoli ed al legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.5/2019.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 44 del 10/12/2025, si evince che la struttura ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota prot. 0047903/2025 del 08/07/2025 il Dirigente dell'Area Organizzativa III Edilizia Privata – Urbanistica – Lavori Pubblici del Comune di Monopoli attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n.9/2017;

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli (Ba) su istanza del legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) con sede in Bari in via De Gasperi n°310, per **l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 per n. 30 posti denominato "Santa Caterina Quattro" da realizzarsi nel Comune di Monopoli in via Vecchia S. Antonio n. 10/A;**

con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. trasmetta al Comune di Monopoli (Ba) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il contratto definitivo di locazione con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile sito in Monopoli in via Vecchia S. Antonio n. 10/A; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la società Sanvito Group S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 10/07/2025 acquisite in pari data al prot. di questo Ente ai nn. 390511 e 390529 del 10/07/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monopoli (Ba) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili, si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio

alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli (Ba) su istanza del legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) con sede in Bari in via De Gasperi n°310, per **l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5/2019 per n. 30 posti denominato "Santa Caterina Quattro" da realizzarsi nel Comune di Monopoli in via Vecchia S. Antonio n. 10/A;**

con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. trasmetta al Comune di Monopoli (Ba) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto - il contratto definitivo di locazione con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile sito in Monopoli in via Vecchia S. Antonio n. 10/A; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la società Sanvito Group S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 10/07/2025 acquisite in pari data al prot. di questo Ente ai nn. 390511 e 390529 del 10/07/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monopoli (Ba) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Sanvito Group S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili, si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:

- alla società Sanvito Group S.r.l. (P.I. 07336900720) con sede in Bari in via De Gasperi n°310, in persona del suo legale rappresentante (sanvitogroup@pcert.postecert.it),
- al Comune di Monopoli (comune@pec.comune.monopoli.ba.it),
- al Suap del Comune di Monopoli - Codice pratica n. 07336900720-20012025-1552 - SUAP 9427 (suap.monopoli@certpec.camcom.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00008

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 7

ALBORAN HEALTH S.R.L. _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Lecce (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA Alboran" con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le) in via XX Settembre n. 25 – ASL LE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio

2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

- a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
- b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da*

considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) *nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/ aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);*

b) *nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."*

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, il Comune di Lecce, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda - REA 4 singola allegato alla D.G.R n. 2153 del 2019 - dal Sig. Provenzano Gianni, in qualità del legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) con sede in Lecce (LE) in Viale Lo Re n. 6, chiedeva alla scrivente Sezione la verifica del parere di compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 42 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA ALBORAN" da realizzarsi nel Comune di Lecce in Via XX Settembre, n. 25. Tale istanza rientrava nel XXIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0211072/2023 del 11/12/2023 con cui il Dirigente del Settore di Pianificazione e Sviluppo del Territorio E.R.P. del Comune di Lecce attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica e chiedeva la verifica di compatibilità regionale prevista dall'art. 7, co 2, L.R. n.9/2017;
- Nota di trascrizione prot. n. 0178902/2023 del 20/10/2023 all'Agenzia delle Entrate dell'atto di compravendita dell'immobile;
- Relazione tecnica;
- Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 1825/2022;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Provenzano Gianni, in qualità di legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. dichiarava "che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare e a mantenere quanto previsto nei documenti di cui ai successivi punti 2) e 3) :

2) *Elaborati progettuali con relative planimetrie redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n.4/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso;*

3) *Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013 e della DGR 1825/2022;*

da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022(...);

- Elaborati planimetrici del progetto di Rsa non autosufficienti: Tav. 01 Inquadramento – Estratto di mappa, Tav. 02 Inquadramento: aerofotogrammetria, ortofoto, prg, Tav. 03 Pianta piano interrato, Tav. 04 Pianta piano terra, Tav. 05 Pianta piano primo, Tav. 06 Pianta piano secondo, Tav. 07 Pianta piano terzo, Tav. 08 Pianta piano quarto.

Con nota prot. n.0591899/2024 del 29/11/2024 la scrivente Sezione chiedeva "al Comune di Lecce, **entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente:**

Ø di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la conformità dell'intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto;

Ø ed eventualmente di integrare la precedente nota del 11/12/2023 del Comune di Lecce, attestando, ai sensi dell'art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nel Comune di Lecce in Via XX Settembre n. 25 per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 è conforme tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia alla data di presentazione dell'istanza. (alla data del 11/12/2023),

Ø di trasmettere la "documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile";

con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022; (...)"

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0591899/2024, il Comune di Lecce trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Contratto di disponibilità e patto di retrovendita;
- Rep. n. 70280 Racc. n. 27426 Atto di compravendita _ Registrato a Bari il 24/05/2023 al n. 22065 Serie 1T;
- Nota con cui il Dirigente del Settore di Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione E.R.P. – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7, co.2 della L.R. n.9/2017.

Con DD n. 43 del 10/12/2025 ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXI AL XXV – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui"* la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal XXI al XXV, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, nonché a dichiarare inammissibile le istanze pervenute per violazione dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Con la predetta DD 43/2025 la Regione assegnava in via provvisoria alla società Alboran Health S.r.l. n. 42 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 da realizzarsi nel Comune di Lecce in via XX Settembre n. 25, stante la rispondenza del progetto corredato da planimetria ai requisiti strutturali obbligatori previsti dal RR n.4/2019 e la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Con pec del 11/12/2025 è stata notificata la DD 43/2025 con i relativi allegati al Comune di Lecce ed al legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 43 del 10/12/2025, si evince che la struttura ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, da realizzarsi nel Comune di Lecce in Via XX Settembre n. 25 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione ERP- Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce attestava, ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce (Le) su istanza della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758 - con sede in Lecce in viale Lo Re n.6), per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani**

di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "RSA Alboran" da realizzarsi nel Comune di Lecce in via XX Settembre n. 25;

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. trasmetta al Comune di Lecce (Le) ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il Contratto di compravendita dell'immobile sito in Lecce in via XX Settembre n. 25 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Alboran Health S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

- ☐ indiretto
☒ neutro
☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce (Le) su istanza della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758 - con sede in Lecce in viale Lo Re n.6), per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "RSA Alboran" da realizzarsi nel Comune di Lecce in XX Settembre n. 25;**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. trasmetta al Comune di Lecce (Le) ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il Contratto di compravendita dell'immobile sito in Lecce in via XX Settembre n. 25 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Alboran Health S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,

la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **alla società Alboran Health S.r.l., in persona del suo legale rappresentante (alboranhealthsrl@pec.it)**
- **al Comune di Lecce (protocollo@pec.comune.lecce.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00009

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 8

GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Monteroni di Lecce (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "R.S.A. Lunga Vita" con una dotazione di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Monteroni di Lecce in via Giacomo Matteotti n°21 – ASL LE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 *"Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture

sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

- a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
- b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da*

considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/ aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad

adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 13/10/2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 16332 del 16/10/2023, il Suap del Comune di Monteroni di Lecce (Le), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Allegato REA 4 di cui alla DGR 2153/2019 dal Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (in forma abbreviata GENSS Coop. Sociale)_ P.iva 03825510757 con sede in Monteroni di Lecce in via Luigi Einaudi n°16, richiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 per n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 denominata "Rsa Lunga Vita" da realizzarsi nel Comune di Monteroni di Lecce (Le) in via Giacomo Matteotti n°21. Tale istanza rientrava nel XXII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Comunicazione Suap pratica n. 03825510757-14072023-1645- SUAP 2801-03825510757 GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE - IN FORMA ABBREVIATA "GENSS COOP. SOCIALE";
- Nota del 13/10/2023 della Società GENSS COOP. SOCIALE ad oggetto "richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una RSA per non autosufficienti ex-art.7 LR 9/2017;
- Documento di riconoscimento del Sig. Manfreda Mattia, in qualità di legale rappresentante della società Genss Coop. Sociale;
- Relazione attività;
- Elaborati planimetrici del piano scantinato, piano terra, piano primo e piano secondo;
- Relazione tecnica generale;
- Elenco parametri di valutazione progetto di realizzazione di una RSA di mantenimento RR 4/19 ex DGR 2037/2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Mattia Manfreda dichiarava *"che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare e a mantenere quanto previsto nell'istanza ed in particolare negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale di cui all'allegato n. 3 (relazione parametri DGR 1825/2022 paragrafo 8), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022(...)"*;
- Rep. n. 26283 Racc. n. 13642 atto di compravendita immobiliare;
- Rep. n. 29610 Racc. n. 15678 atto di compravendita immobiliare;
- Nota del Comune di Monteroni di Lecce ad oggetto *"Richiesta di verifica di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di struttura socio-sanitaria ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 per attività di RSA RR n.4/2109" con cui il Settore 2° Bilancio Finanze e Sviluppo economico della provincia di Lecce richiede la verifica di compatibilità alla scrivente ed attesta la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia ai sensi della L.R. n.9/2017"*;
- Relazione tecnica e Piano di sicurezza integrata;
- Relazione Generale (Relazione Tecnica ai sensi della DGR 1825/22) sulle caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 1825/2022 – progetto di realizzazione di una RSA RR 4/2019;
- Pratica n° 93145250754-12102023-1823_ Suap Monteroni di Lecce in delega alla CCIAA di LE.

Con pec del 20/10/2023, acquisite rispettivamente al prot. di questo Ente al n. 16603 del 20/10/2023 ed al n. 16673 del 23/10/2023, il Suap del Comune di Monteroni trasmetteva la documentazione già trasmessa con pec del 13/10/2023 ed allegava, altresì, nota del 20/10/2023 con cui il Settore 2° Bilancio Finanze e Sviluppo

Economico del Comune di Monteroni di Lecce (Le) attestava, ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con DD n. 43 del 10/12/2025 ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXI AL XXV – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui"* la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal XXI al XXV, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, nonché a dichiarare inammissibile le istanze pervenute per violazione dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Con la predetta DD 43/2025 la Regione assegnava in via provvisoria alla società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale n.40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Monteroni di Lecce in Via Giacomo Matteotti n°21.

Con pec del 12/12/2025 è stata notificata la DD 43/2025 con i relativi allegati al Comune di Monteroni di Lecce ed al legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 43 del 10/12/2025, si evince che la struttura ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Settore 2° Bilancio Finanze e Sviluppo Economico del Comune di Monteroni di Lecce (Le) con nota del 20/10/2023 attestava, ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteroni di Lecce (Le) su istanza della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale _P.I. 03825510757 con sede in Monteroni di Lecce in via Luigi Einaudi n°16, per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 denominata "R.S.A. Lunga Vita", da realizzare in Monteroni di Lecce (Le) in via Giacomo Matteotti n°21,**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale trasmetta al Comune di Monteroni di Lecce (Le) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la registrazione all'Agenzia delle Entrate del Contratto di compravendita dell'immobile sito in Monteroni di Lecce (Le) alla via Giacomo Matteotti n°21; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (P.I. 03825510757) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi

- rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 13/10/2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 16332 del 16/10/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monteroni di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, si rinvia all' 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteroni di Lecce (Le) su istanza della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale _P.I. 03825510757 con sede in Monteroni di Lecce in via Luigi Einaudi n°16, per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A cui al RR n. 4/2019 denominata "R.S.A. Lunga Vita", da realizzare nel Comune di Monteroni di Lecce (Le) in via Giacomo Matteotti n°21;**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale trasmetta al Comune di Monteroni di Lecce (Le) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la registrazione all'Agenzia delle Entrate del Contratto di compravendita dell'immobile sito in Monteroni di Lecce (Le) alla via Giacomo Matteotti n°21; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (P.I. 03825510757) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. la società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 13/10/2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 16332 del 16/10/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monteroni di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, si rinvia all' 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - alla società **Generazione Nuova Per Servizi Sociali Cooperativa Sociale**, in persona del suo legale rappresentante genss@legalmail.it
 - al Comune di Monteroni di Lecce protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
 - al Suap del Comune di Monteroni di Lecce (Codice pratica n.03825510757-14072023-1645 - SUAP 2801) suap.le@certpec.camcom.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00010

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 9

AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di **Matino (Le)** per una **RSA disabili** di cui al R.R. 5/2019 per n. 4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzare nel Comune di Matino (Le) in Via Campania n.6 - ASL LE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture

sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi

a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA disabili
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA disabili
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec del 17/10/2024 avente ad oggetto: "*Trasmissione pratica n. 90028640754-11102024- 1316 - SUAP 2158 - 90028640754 AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE*" acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, il Suap del Comune di Matino su richiesta del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale chiedeva alla scrivente Sezione la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n.5/2019 (ulteriori rispetto ai n. 18 p.l. di Rsa disabili_ RR n.5/2019) denominata "*Comunità residenziale Amici di Nico*" da realizzare in Matino in via Campania n. 6. Tale richiesta rientra nel XXVIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 1825/2022.

Alla predetta nota veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota del Settore promozione del territorio – S.U.A.P. del Comune di Matino ad oggetto "*Richiesta parere per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili "Amici di Nico" (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art 5 comma 2.1.1*";
- Ricevuta Suap del Comune di Matino - in delega alla CCIAA di LECCE_ Identificativo elenco nazionale

SUAP: 2158, riportante quale descrizione sintetica: *“Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”*;

- Planimetria dell’immobile;
- Atto di *“modifica contratto di comodato di beni immobili”*;
- Pratica n° 90028640754-11102024-1316 Autorizzazione alla realizzazione Art. 5 c.1 L.r. 9/2017;

Con pec del 24/12/2024, acquisita al protocollo dell’ente in data 02/01/2025 al n. 785, il Suap del Comune di Matino trasmetteva ad integrazione della succitata pratica la seguente documentazione:

- Nota prot. 24004 del 24/12/2024 ad oggetto *“Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”*, a firma del Responsabile del Settore Promozione Territoriale del Comune di Matino;
- Pratica n° 90028640754-11102024-1316_ Comune Matino_ Istanza per l’autorizzazione alla realizzazione Art.5 c.1 L.r. 9/2017;
- Nota prot. 23975 del 23/12/2024 con cui il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Matino esprimeva *“parere favorevole sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio e si comunica che è stata, altresì, verificata con esito favorevole la conformità della progettazione in oggetto, ai requisiti minimi strutturali per le RSA di cui all’art. 5.1 del suddetto R.R. 5/2019”*;

Con nota prot. n. 0176669/2025 del 03/04/2025 la scrivente Sezione rappresentava quanto segue: *“Considerato che dalla disamina di quanto trasmesso a questo Ente con la succitata nota pec del 17/10/2024, la richiesta di verifica di compatibilità pervenuta risulta priva:*

- 1. della istanza di autorizzazione alla realizzazione (ALLEGATO REA 5 di cui alla DGR 2154 del 2019) presentata dalla Società AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE al Vs Ente;*
- 2. del “contratto principale di comodato”, costituendo il presupposto giuridico legittimante la disponibilità dell’immobile;*
- 3. della relazione generale che illustri le caratteristiche dell’intervento;*
- 4. della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.” e chiedeva “al Suap del Comune di Matino (LE), entro e non oltre il termine perentorio di sette (7) giorni dalla notifica della presente, la domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa disabili di cui al RR n.5/2019, redatta secondo il modello “allegato REA 5” di cui alla DGR n. 2154/2019, corredata della documentazione ivi prevista (riportata ai punti 1-4 della presente nota), acquisita agli del Comune alla data di presentazione dell’istanza (nella fattispecie de qua alla data del 17/10/2024)”*

In riscontro alla predetta integrazione documentale, il Suap del Comune di Matino con pec del 09/04/2025, acquista in pari data al prot. di questo Ente al n. 187307, trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Nota del 09/04/2025 ad oggetto *“Riscontro Vs. prot. 176669/2025 del 03/04/2025 relativa verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”* con cui il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale – S.U.A.P. del Comune di Matino (Le) comunicava la trasmissione dell’integrazione documentale;
- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa o Centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o

semiresidenziale _ Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione in forma singola, formulata secondo il modello di domanda Allegato REA 5 – singola- di cui alla DGR 2154/2019 dalla Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.I.04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di ulteriori 4 posti di RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n.5/2019 (struttura già esistente con attuale dotazione di n° 18 p.l. di Rsa disabili_ RR n. 5/2019) ;

- Relazione generale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ,ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante di Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale dichiarava *“che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione riferita all’istanza di ampliamento per n.4 posti letto, per un totale di n.22 posti letto, avrà l’obbligo di realizzare, mantenere e svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali e relative planimetrie nonché nella relazione generale che illustra le caratteristiche tecniche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013”*;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante di Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale;
- Contratto di comodato d’uso gratuito di beni immobile e contestuale modifica delle condizioni contrattuali;
- Modifica contratto di comodato di beni immobili;
- Ricevuta di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate;

Con DD n. 62 del 19/12/2025 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXVI AL XXX - Provincia di Lecce- Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n.1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 da realizzare nel Comune di Matino in via Campania n.6, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Con pec del 20/12/2025 la scrivente Sezione notificava la DD 62 del 19/12/2025 al Comune di Matino e al legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.5/2019. Contestualmente, è stato chiesto al legale rappresentante della società di fornire chiarimenti in merito al locale denominato *“soggiorno polivalente – spazio collettivo multifunzionale”*, atteso che il R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 5.1 *“Requisiti minimi strutturali per le Rsa”*, nell'ambito dei *“Servizi di nucleo”* la presenza di un *“Locale Soggiorno/Tv/Spazio Collettivo”*, nonché, nell'ambito dell' *“Area della Socializzazione”* la presenza di un locale distinto ed autonomo dal precedente denominato *“Soggiorno Polivalente”* per svolgere le rispettive funzioni, e invitava il legale rappresentante della struttura, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica, a trasmettere gli elaborati planimetrici aggiornati con l'individuazione di un locale aggiuntivo, ricavabile anche attraverso la divisione del locale già esistente, da adibire a *“Locale Soggiorno/Tv/Spazio Collettivo”*.

In riscontro alla predetta pec del 20/12/2025, il legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale con pec del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026, trasmetteva alla scrivente Sezione gli elaborati planimetrici aggiornati del progetto di Rsa disabili di cui al RR n.5/2019.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 4 *“Criteri per la ripartizione dei posti disponibili nei distretti”* della DD 355 del 17/12/2020 e della DD 217 del 20/07/2021.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 62/2025 si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n.1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n. 5/2019 (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili già autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Comune di Matino trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 23975 del 23/12/2024 in cui dichiarava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (Le) in relazione all'istanza del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.i. 04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6, per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n.4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B** (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) **denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzarsi nel Comune di Matino (Le), in Via Campania n.6;** con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec alla scrivente Sezione in data del 17/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, e dalla documentazione integrativa del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (Le) in relazione all'istanza del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.I. 04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6, per l'**autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n.4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B** (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) **denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzarsi nel Comune di Matino (Le) in Via Campania n.6;** con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec alla scrivente Sezione in data del 17/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, e dalla documentazione integrativa del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3

- p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Matino comunematino@pec.rupar.puglia.it
 - Al Suap del Comune di Matino (Codice pratica n.90028640754-11102024-1316 - SUAP 2158 - 90028640754 AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE) suap.le@certpec.camcom.it/suap.comune.matino@pec.rupar.puglia.it;
 - alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale, in persona del suo legale rappresentante amicidinico@emailcertificatapec.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00011

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 27 novembre 2025, n. 26

SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. (P.iva 06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea S.r.l. denominato "L'altra Casa" ubicato in Bari (BA) alla Via N. Cacudi n. 35/37 con dotazione di 30 posti autorizzati e accreditati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per

le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) *posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*

b) *posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*

c) *posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*

d) *i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;*

e) *i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

f) *i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

g) *i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*

h) *i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;*

- art 10 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

“6. Nell'ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:

a) *i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

b) *i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

c) *i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

d) *i posti di RSA diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;*

e) *i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e*

privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento che saranno oggetto di riconversione nei nuclei di Centro diurno previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art.12

7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per soggetti non autosufficienti riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

- a. il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% sarà distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

- 1. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;*
- 2. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;*
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."*

- all'art. 12.5 Norme transitorie per le RSA Diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e per i Centri Diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi contrattualizzati con le AA.SS.LL.

- 1. Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.*
- 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).*
- 3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.*
- 4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di*

adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. *Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:*
 - a. *entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
 - b. *entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. *Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.*
7. *La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.*
8. *Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.*
9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili.*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni

operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

“PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accredimento,

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 ter interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accredimento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 I Centri diurni ex art. 60 ter che partecipano alle preintese per i posti oggetto di accordo contrattuale (come da tabella MM) ai soli fini della partecipazione all'assegnazione di ulteriori posti in accreditamento possono presentare istanza congiunta di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2. (omissis) Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020. Le istanze devono essere inoltrate alla pec (...) dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti già oggetto dell'atto di autorizzazione al funzionamento e, congiuntamente, l'accredimento istituzionale per max 1 modulo da n. 30 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT – ACC - 2 con allegata la documentazione ivi prevista. La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale verifica l'effettivo il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale n. 4/2019, e avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) verifica il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell'accredimento. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione/OTA inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento dell'attività socio-sanitaria.”

- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento:

“1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019.

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

5) R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell’accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L’art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

“2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata (...)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell’ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell’articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge”

Con Determinazione n. 303 del 21/06/2018 della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari, veniva convalidata l’autorizzazione al funzionamento rilasciata con D.D. n. 2015/200/00029 del 12/01/2015, per il Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60-ter R.R. 4/2007), la struttura denominata “L’Altra Casa” ubicata in Bari (BA) alla via Nicola Cacudi, 35/37.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia **n. 52 del 27/01/2015**, la predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani.

In data 27/01/2020 il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. sottoscriveva ai sensi dell’art 12.5 del R.R. n. 4/2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento:

- conversione di n. 30 posti letto di Centro diurno per soggetti non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
- conversione di n. 30 posti letto di Centro diurno per soggetti non autosufficienti ai fini dell’accreditamento.

Con pec del 06/02/2020 il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell’atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione assegnava al Centro diurno non autosufficienti denominato “L’Altra Casa” n. 30 posti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e 30 posti ai fini dell’accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle

strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava al Centro diurno non autosufficienti denominato "L'Altra casa" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

Con nota prot. AOO_183-3999_2021 del 09.03.2021, lo scrivente Servizio dava avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui R.R. 4/2019, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari per la verifica di 30 posti ai fini dell'autorizzazione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce per la verifica di 30 posti ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 16/06/2022 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 8088 del 16/06/2022, il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. comunicava quanto segue: *"a partire dal 26/05/2022 ha assunto l'incarico di Coordinatore Sanitario del Centro Diurno Alzheimer L'ALTRA CASA, la dott.ssa RENZETTI DODA, specialista in Medicina Interna. La dott.ssa Renzetti Doda è alle dipendenze della Segesta Mediterranea s.r.l, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e svolge l'attività di Coordinatore Sanitario con impegno orario di 8 ore settimanali."*

Con pec del 29/06/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 8625 il 30/06/2022, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari inviava nota protocollo n° 85356 del 29/06/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, in cui comunicava: *"(...) si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n.4/2019 per n° 30 posti denominata 'L'ALTRA CASA', sito in Bari alla via Cacudi n.35/37, che possiede i requisiti strutturali generali, i requisiti strutturali e organizzativi minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal R.R. n° 4/2019 (...)"*.

Dall'analisi della documentazione trasmessa emergeva quanto di seguito indicato:

- l'ultima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio risultava giunta al termine in data 07/05/2023;
- Nell'elenco del personale trasmesso dal Dipartimento di prevenzione Asl Bari con nota prot. n° 85353 del 29/06/2022, emergeva la presenza di n. 5 professionisti con "disponibilità ad accettare contratto". In aggiunta, dall'analisi dello stesso elenco, emergeva che una parte del personale, nella fattispecie due infermieri con impegno di 6 ore/settimanali ciascuno, venivano forniti dalla Cooperativa Curantis.

Con pec del 31/03/2023 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 5478 del 04/04/2023, il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. comunicava quanto segue: *"a partire dal 15/03/2023 ha assunto l'incarico di Coordinatore Sanitario del Centro per l'Alzheimer L'ALTRA CASA, [...], la dott.ssa ERRIQUEZ MARIA ANTONIETTA, specialista in Neurologia, iscritta all'Ordine dei Medici di Bari al n. 12143.*

La dott.ssa Erriquez M. Antonietta ha formalizzato l'incarico con contratto libero professionale e con impegno orario di n. 4 (quattro) ore settimanali."

In ragione di quanto sopra esposto, la scrivente Sezione con nota prot. n. 432077 del 30/07/2025, invitava il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari a:

- "verificare che il certificato di prevenzione incendi risulti regolarmente rinnovato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- relazionare sull'eventuale condivisione di spazi tra: il Centro diurno per soggetti non autosufficienti "L'Altra Casa", il Centro disabili "Nuova Fenice" e la Rsa non autosufficienti "San Gabriele";

- *acquisire la documentazione, valutare e comunicare a questa Sezione l'effettivo superamento delle carenze organizzative rilevate per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti e il rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per n° 30 posti (così come indicato nella nota prot. n° AOO 183 3999 del 09/03/2021)."*

Con pec del 13/10/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 559343, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Bari riscontrava la succitata nota prot. n. 432077 del 30/07/2025, rappresentando quanto segue: *"dall'esame della documentazione prodotta (acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 111626/2025 del 05/09/2025) e dal verbale di sopralluogo, eseguito in data 26/09/2025, si evidenzia che:*

- *il certificato di prevenzione incendi risulta regolarmente rinnovato (prot. n. 9714 del 18/04/2023) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
- *non risulta alcuna condivisione di spazi tra il Centro Diurno per soggetti non autosufficienti "L'Altra Casa", il Centro disabili "Nuova Fenice" e la RSA per non autosufficienti "San Gabriele", sebbene le strutture siano ubicate nello stesso edificio, in quanto trattasi di struttura aggregata;*
- *le carenze organizzative rilevate per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti sono state superate e sono rispettati i requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per n° 30 posti (così come indicato nella nota prot. n° AOO 183 3999 del 09.03.2021).*

Considerato quanto sopra, si propone di rilasciare la **conferma dell'autorizzazione** all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e l'**accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm. ii a:

Titolare: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. (P.iva 06598270723)

Rappresentante Legale: Dott. Guidoni Federico

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via N. Cacudi, 35/37 – Bari (BA)

Sede operativa: Via N. Cacudi, 35/37 – Bari (BA)

Denominazione: "L'Altra Casa"

N. posti autorizzati: 30

N. posti accreditati: 30

Responsabile sanitario: Dr.ssa *ERRIQUEZ Maria Antonietta* nata a (...) il 18.02.1956 residente a (...) laureata in Medicina e chirurgia conseguita presso L'Università di Bari il 09/07/1981 con specializzazione in Neurologia conseguita presso Università di Bari il 29/06/1985, iscritta all'albo provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al n. 12143 dal 19.12.2001.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Sima srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di*

decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, la **conferma dell'autorizzazione** all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e l'**accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. (P.iva 06598270723)

Rappresentante Legale: Dott. Guidoni Federico

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via N. Cacudi, 35/37 – Bari (BA)

Sede operativa: Via N. Cacudi, 35/37 – Bari (BA)

Denominazione: "L'Altra Casa"

N. posti autorizzati: 30

N. posti accreditati: 30

Responsabile sanitario: Dr.ssa *ERRIQUEZ Maria Antonietta* nata a (...) il 18.02.1956 residente a (...) laureata in Medicina e chirurgia conseguita presso L'Università di Bari il 09/07/1981 con specializzazione in Neurologia conseguita presso Università di Bari il 29/06/1985, iscritta all'albo provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al n. 12143 dal 19.12.2001.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Sima srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra

specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L

segestamediterranea@pec.grupposegesta.com

- Al Direttore generale della ASL BARI

direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL BARI

direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n.17 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00027

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 27 novembre 2025, n. 27

Segesta Mediterranea s.r.l. (06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea s.r.l. con dotazione di 120 p.l. ai fini dell'autorizzazione (di cui: 100 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B") e 86 p.l. ai fini dell'accREDITAMENTO (di cui: 66 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B") denominata "San Gabriele" sita in Bari (BA) alla Via Cacudi 35/37.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente.*

L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che: *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-art 10 comma 3 e comma 5 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

“3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017 (omissis) 5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;
- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.

Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:

- Fino a n. 3 strutture, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.;
- Da n. 4 strutture in poi, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 2 nuclei da n. 20 p.l. ”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all'art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di

seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i., qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili".

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2. (omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: "Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con Determinazione n. 304 del 21/06/2018 della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari veniva convalidata l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con D.D. n. 2009/200/00517 del 14/12/2009, già convalidata con successiva D.D. n. 2014/200/00580 del 23/04/2014, la RSSA per anziani, di cui all'art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007, la struttura denominata "*San Gabriele*" ubicata in Bari (BA) alla via Nicola Cacudi, 35/37.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia **n. 832 del 29/12/2009**, aggiornata con successiva **D.D. n. 459 del 18/05/2011**, la predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani.

In data 29/01/2020 il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. sottoscriveva ai sensi dell'art 12.2 del RR 4/2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n. 120 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio così distinti: 5 pl di estensiva anziani + 5 pl di estensiva demenze + 110 pl di mantenimento anziani;
- conversione di n. 46 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accreditamento così distinti: 5 pl di estensiva anziani + 5 pl di estensiva demenze + 36 pl di mantenimento anziani (36 pl contrattualizzati + 10 psichiatrici)

Con pec del 31/01/2020 il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili — Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla "*San Gabriele*" n. 120 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e n. 86 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (di cui n. 46 come da preintesa, n. 30 di RSA di mantenimento anziani e n. 10 di RSA di mantenimento demenze). Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili — Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" — Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla RSA denominata "*San Gabriele*" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. ai sensi delle DGR n. 2154/2019, e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta **nota di incarico prot. n° AOO 183 3930 dell' 08/03/2021**).

Con pec del 29/06/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 8627 il 30/06/2022, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari inviava nota protocollo n° 85353 del 29/06/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, in cui comunicava: "*(...) si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio della*

conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n.4/2019 per n. 120 p.l. denominata 'SAN GABRIELE', sita in Bari alla via Cacudi n.35/37, che possiede i requisiti strutturali generali, i requisiti strutturali e organizzativi minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal R.R. n° 4/2019 (...)".

Nello svolgimento dell'istruttoria, dall'analisi della documentazione trasmessa e, in particolare, dal Modulo B relativo alla protezione antincendio, emergeva che l'ultima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio fosse giunta al termine in data 07/05/2023; inoltre, considerando l'elenco del personale trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, emergeva la presenza di 6 professionisti con *"disponibilità ad accettare l'incremento orario"* e 10 professionisti con *"disponibilità ad accettare contratto di lavoro"*, tuttavia, trattandosi di struttura già in esercizio tale personale non poteva essere computato.

Si rappresenta infatti che, in fase di verifica dei requisiti per la conservazione del titolo autorizzativo, le strutture avevano l'onere di dimostrare innanzitutto di essere in possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal R.R. 4 del 2019 e poi anche il possesso dei requisiti ulteriori di cui al RR 16 del 2019.

Con pec del 12/05/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 7644 del 16/05/2023, il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. comunicava: *"(...) dal 30/04/2023 la dott.ssa Mele Immacolata si è dimessa dall'incarico di Coordinatore Sanitario della Residenza Anziani San Gabriele, pertanto, a partire dal 01/05/2023 ha assunto l'incarico di nuovo Coordinatore Sanitario della Residenza il dott. DE LUCA MATTEO ROCCO ERNESTO (...)* Il dott. De Luca Matteo ha formalizzato l'incarico con contratto libero professionale e con impegno orario di n. 25 (venticinque) ore settimanali (...)".

Con pec del 10/07/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 10169 del 12/07/2023, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Lecce, incaricato delle verifiche di accreditamento, inviava nota protocollo n° 79147 del 25/05/2023 in cui comunicava: *"(...) Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accREDITAMENTO si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicato: RSA den. 'San Gabriele': sede di Bari – Via Cacudi n. 35/37. Ente titolare e gestore: soc. 'SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.' con sede legale in Bari – Via Cacudi, n.35/37. Tip. Struttura: RSA di mantenimento anziani tipo A 'ospiti non autosufficienti': Ricettività: per n. 120 p.l. autorizzati all'esercizio : n. 86 p.l. da accreditare. Responsabile Sanitario: dott.ssa Mele Immacolata, nato a (...) il 21/01/1963, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 10142. Specialista in Dermatologia e Venereologia. (...)"*

Il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce, nella nota n° 79147 del 25/05/2023, indicava la dott.ssa Mele Immacolata come Responsabile Sanitario, benché sulla base della documentazione acquisita la dott.ssa Mele Immacolata risultava si fosse dimessa dall'incarico dal 30 aprile 2023; inoltre, il Dipartimento di Prevenzione ometteva di indicare il setting assistenziale dei posti da accreditare così come indicato nella nota prot. n° AOO 183 3930 dell' 08/03/2021 di questa Sezione.

Con pec del 04/08/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 11441 del 04/08/2023, il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. comunicava: *"(...) il dott. De Luca Matteo Rocco Ernesto si dimette dall'incarico di Coordinatore Sanitario della Residenza Anziani San Gabriele, pertanto, a partire dal 01/08/2023 assume l'incarico di nuovo Coordinatore Sanitario della Residenza il dott. SARACINO EGIDIO (...)* Il dott. Saracino Egidio Matteo ha formalizzato l'incarico con contratto libero professionale e con impegno orario di n. 25 (venticinque) ore settimanali".

Con pec 24/08/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 12220 del 25/08/2023, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari comunicava con nota prot. nr. 16/500-1:

"1. In data 22 u.s., personale di questo nucleo, ha eseguito verifica ispettiva presso la struttura socio sanitaria assistenziale in rubrica richiamata, legalmente rappresentata da GUIDONI Federico, in atti generalizzato.

2. La struttura che è autorizzata all'esercizio di Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani ex-art.66 del Reg.R. n. 04/2007, con determina regionale n.832 del 29/12/2009 e successiva n.459 del 18/05/2011, determina sindacale di autorizzazione al funzionamento comunale n.01084 del 01/03/2011, con ultimo rinnovo n. 05033 datato 23/04/2014.

3. In merito, la parte ha mostrato i pareri favorevoli espressi dalle commissioni ASL BA (dt. 29/06/2022) e ASL. LE (dt. 25/05/2023), prodromici al riconoscimento dell'accREDITAMENTO di 84 p.l. sui 120 p.l. autorizzati, così incrementando gli attuali 70.

4. Durante il giro ispettivo sono state evidenziate le sottonotate carenze:

- a. La maggior parte dei 120 letti, dei due piani destinati agli ospiti, evidenziano lo sfilacciamento dei cavi del telecomando del letto ortopedico motorizzato con elevatore; (vds. foto 1)
- b. Nella stanza n. 109, vi era placca a muro divelta con fili a vista; (vds. foto 2)
- c. Il bagno della stanza n. 208, ha il galleggiante rotto;
- d. Alcuni stipiti delle porte dei bagni risultano rotti;
- e. Alcuni comodini associati ai letti, risultano rotti o mancanti;
- f. In alcuni bagni delle stanze del piano primo si evidenziano esiti di infiltrazioni di acqua al soffitto, conseguenti i problemi alle tubature di raccordo dei lavandini dei bagni del piano secondi di recente mantenuti. (vds. foto 3)

(...)."

Con pec 14/11/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 17933 del 15/11/2023, il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari comunicava: *"In esito alla nota prot.n. 16/500-1 del 23/08/2023 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S. di Bari), si comunica che, in data 07 novembre 2023, a seguito di sopralluogo di verifica presso la struttura in oggetto, da parte di personale di questo Dipartimento (Allegato 1), è stato rilevato che tutte le criticità rilevate sono state risolte."* Il Dipartimento inoltre, allegava il Verbale di accertamento redatto al termine del sopralluogo in cui rilevava:

"(...)

Si è accertato che:

1. *i telecomandi sono tutti in buone condizioni;*
2. *è stato ripristinato il galleggiante nel servizio igienico della stanza n. 208;*
3. *tutti i comodini sono in buone condizioni, gli ultimi acquistati sono stati dislocati al piano primo, mentre tutti gli altri in buone condizioni nei restanti moduli"*.

Si rappresenta, che il Dipartimento di Prevenzione nel verbale di accertamento non menziona nello specifico la risoluzione delle criticità evidenziate dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari nella nota prot. nr. 16/500-1 ai punti b); d) e f).

Con pec del 23/01/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 39791 del 24/01/2024 e con pec del 25/01/2024 acquisite al protocollo della Regione Puglia n. 43049; 43089; 43112; 43133; 43310; 43416; 43446; 43467; 43488; 43512 del 25/01/2024, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. inoltrava a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, l'elenco del personale aggiornato.

Con pec del 04/04/2025, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 179732 del 07/04/2025, il legale rappresentante di Segesta Mediterranea S.r.l. comunicava: *"(...) dal 28/03/2025 assume l'incarico di nuovo Coordinatore Sanitario della Residenza il dott. MASTANDREA EDOARDO, nato a omissis il 23.06.1990, specialista in geriatria, iscritto all'ordine dei Medici di Bari al n. 16555. (...)".* Nella nota, la struttura, inviava anche attestazione dei titoli di studio, accettazione dell'incarico e assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità relativi al predetto medico.

Successivamente, **con pec del 30/07/2025**, la scrivente Sezione trasmetteva al Legale Rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l., nonché, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari, **nota prot. n. 432115** con la quale:

- si invitava il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari a:
- esprimersi sull'effettiva risoluzione delle criticità ai punti b); d) e f) della nota prot. nr. 16/500-1 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari;
- verificare che il certificato di prevenzione incendi risulti regolarmente rinnovato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- relazionare sull'eventuale condivisione di spazi tra: il Centro diurno per soggetti non autosufficienti "L'Altra Casa", il Centro disabili "Nuova Fenice" e la Rsa non autosufficienti "San Gabriele";

- acquisire la documentazione, di valutare e di comunicare a questa Sezione se la Rsa non autosufficienti rispetta i requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019 per n° 120 posti letto (di cui: 5 p.l. Rsa estensiva anziani; 5 p.l. Rsa estensiva demenze; 100 p.l. Rsa mantenimento anziani e 10 p.l. Rsa mantenimento demenze (così come indicato nella nota prot. n° AOO 183 3930 dell' 08/03/2021).
- Il Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce a trasmettere nuovo verbale con esplicita indicazione del setting assistenziale e relativo numero dei posti concedibili in accreditamento.

La suddetta nota prot. 432115, veniva altresì trasmessa:

- al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari "per gli adempimenti di competenza e per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 14 comma 9 nella misura ritenuta congrua";
- al Direttore dell'Area Sociosanitaria della Asl Bari "per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie riconosciute agli assistiti".

Con successiva pec del 27/10/2025, acquisita al protocollo regionale in data 28.10.2025 al n. 603692, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari trasmetteva propria nota prot. n. 134664 del 27/10/2025, con la quale comunicava quanto segue: *"dall'esame della e dal verbale di sopralluogo, eseguito in data 21/10/2025, si evidenzia che:*

1. *le criticità ai punti b); d);e f) della nota prot. n. 16/500-1 del Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Bari risultano risolte;*
2. *il certificato di prevenzione incendi risulta regolarmente rinnovato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
3. *il Centro Diurno "L'altra casa", il Centro Diurno Disabili "Nuova Fenice" e la RSA San Gabriele sebbene siano ubicato nello stesso edificio, non vi è alcuna condivisione di spazi funzionali tra le strutture. I nuclei della RSA per non autosufficienti sono situati al primo e al secondo piano, mentre i due Centri Diurni occupano il piano terra, in aree distinte e opposte dal fabbricato;*
4. *La RSA non autosufficienti rispetta i requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019 per n°120 posti letto (di cui: 5 p.l. Rsa estensiva anziani; 5 p.l. Rsa estensiva demenze; 100 p.l. Rsa mantenimento anziani e 10 p.l. Rsa mantenimento demenze (così come indicato nella nota prot. n° AOO 183 3930 dell'08/03/2021)."*

Alla succitata nota pec, si trametteva in allegato la seguente documentazione:

- *"Copia del certificato di prevenzione incendi;*
- *Planimetria Scala 1:100 e relazione tecnica asseverata redatta dal tecnico abilitato;*
- *Elenco aggiornato di tutto il personale, autocertificato ex. Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455/2000 a firma del Rappresentante Legale, assunto o incaricato presso la struttura, vidimato e sottoscritto, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato)".*

Posto quanto sopra, si propone di

- **rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Segesta Mediterranea S.r.l. (Partita IVA 06598270723)

Legale rappresentante: Sig. Guidoni Federico

Sede legale e operativa: Via Cacudi, n.35/37 - Bari (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: "San Gabriele"

N. posti autorizzati: 120 Posti Letto di cui: 100 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B";

N. posti accreditati: 86 Posti Letto di cui: 66 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B";

Responsabile sanitario: Dott. Mastandrea Edoardo, nato a (...) il 23.06.1990, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" in data 20/12/2019, con specializzazione in Geriatria, conseguita in data 28/01/2025 presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro", iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 16555 dal 26/03/2020.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Segesta Mediterranea S.r.l. (Partita IVA 06598270723)

Legale rappresentante: Sig. Guidoni Federico

Sede legale e operativa: Via Cacudi, n.35/37 - Bari (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: "San Gabriele"

N. posti autorizzati: 120 Posti Letto di cui: 100 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B";

N. posti accreditati: 86 Posti Letto di cui: 66 P.L. RSA mantenimento anziani tipo "A", 5 P.L. RSA estensiva anziani tipo "A", 10 P.L. RSA mantenimento demenze tipo "B" e 5 P.L. RSA estensiva demenze tipo "B";

Responsabile sanitario: Dott. Mastandrea Edoardo, nato a (...) il 23.06.1990, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" in data 20/12/2019, con specializzazione in Geriatria, conseguita in data 28/01/2025 presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro", iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 16555 dal 26/03/2020.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11,

- 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- VIII. ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l.
segestamediterranea@pec.grupposegesta.com
- Al Direttore generale della ASL Bari
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell’Area Sociosanitaria della ASL Bari
servsocioaslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL
Bari **dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it**
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.19 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00028

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

• EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 27 novembre 2025, n. 28

Segesta Mediterranea s.r.l. (06598270723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Segesta Mediterranea s.r.l. con dotazione di 120 posti letto ai fini dell'autorizzazione e 120 p.l. ai fini dell'accREDITAMENTO (così distinti: n. 4 pl estensiva anziani + n. 8 pl estensiva demenze + n. 108 pl mantenimento anziani) denominata "Villa Giovanna" sita in Bari (BA) alla Via Giacomo Puccini n. 6

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente.*

L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-

sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da

adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";

-art 10 comma 3 e comma 5 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

"3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017 (omissis)

5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di

posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;
- RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.

Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:

- Fino a n. 3 strutture, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.;
- Da n. 4 strutture in poi, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 2 nuclei da n. 20 p.l. ”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali

minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili".

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento*

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2. (omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: "Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture

- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA

- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";*
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).*

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accREDITAMENTO di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accREDITAMENTO" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accREDITAMENTO di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accREDITAMENTI, predisposti per le autorizzazioni e gli accREDITAMENTI in forma singola o associata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 21/06/2018 della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari, veniva convalidata l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con D.D. n.

2016/263/00102 del 24/02/2016, per intervenuta modifica del legale rappresentante del soggetto titolare/gestore della RSSA per anziani, di cui all'art. 66 del regolamento regionale n. 4 del 18/01/2007, denominata "Villa Giovanna" ubicata in Bari (BA) alla via Giacomo Puccini, n. 6.

Con Determinazione Regionale della Regione Puglia – Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità **n. 343 del 21/04/2016**. La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli anziani.

In data 29/01/2020 il delegato dal legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. sottoscriveva ai sensi dell'art 12.2 del R.R. n. 4/2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n. 120 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio così distinti: n. 4 pl estensiva anziani + n. 8 pl estensiva demenze + n. 108 pl mantenimento anziani;
- conversione di n. 114 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accreditamento così distinti: n. 4 pl estensiva anziani + n. 8 pl estensiva demenze + n. 102 pl di mantenimento anziani.

Con pec del 31/01/2020 il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l., in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili — Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla "Villa Giovanna" n. 120 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e n. 120 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (n. 114 posti letto come da preintesa + n. 6 posti letto di RSA di Mantenimento di tipo A).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili — Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" — Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla RSA denominata "Villa Giovanna" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l, ai sensi delle DGR n. 2154/2019, e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta **nota di incarico prot. n. 183_3921 dell'08/03/2021**).

Con pec del 20/07/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 9390 del 20/07/2022, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari inviava nota protocollo n. 93942 del 19/07/2022, con la trasmissione della scheda delle operazioni di verifica, in cui comunicava: "*parere favorevole al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 per n. 120 Posti Letto di cui 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 4 P.L. RSA estensiva tipo A e 8 P.L. RSA estensiva tipo B per persone affette da demenza, denominata 'Villa Giovanna', sita in Bari alla Via G. Puccini n.6, che possiede i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio, strutturali di cui agli art. 66 e 36 del R.R. n.4/2007 e i requisiti minimi*

tecnologici e organizzativi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019". Inoltre il Dipartimento comunicava che: "il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Renzetti Doda, nata a (...) il 05.02.1962, laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, Specialista in Medicina Interna, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 8793."

Nello svolgimento dell'istruttoria, considerando l'elenco del personale trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, emergeva la presenza di 11 professionisti con *"impegno all'assunzione a T.I."*; tuttavia, trattandosi di struttura già in esercizio tale personale non poteva essere computato.

Si rappresenta infatti che, in fase di verifica dei requisiti per la conservazione del titolo autorizzativo, le strutture avevano l'onere di dimostrare innanzitutto di essere in possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal R.R. 4 del 2019 e poi anche il possesso dei requisiti ulteriori di cui al RR 16 del 2019.

Con pec del 23/01/2024 e successiva pec del 15/02/2024, acquisite al protocollo Regione Puglia rispettivamente al n. 39267 del 24/01/2024 e nn. 87881; 87972; 88027; 88041 e 88056 del 19/02/2024, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. trasmetteva a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, documentazione relativa al personale della Rsa non autosufficienti *"Villa Giovanna"*, inerente la sola figura professionale degli O.S.S.

Con pec del 24/01/2025, acquisite al protocollo Regione Puglia n. 92079 del 20/02/2025, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Lecce, incaricato delle verifiche di accreditamento, inviava nota protocollo n° 107588 del 18/07/2023 in cui comunicava: *"Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: "RSA den. 'VILLA GIOVANNA: sede Via Giacomo Puccini, n. 6 - Bari. Ente titolare e gestore: soc. 'SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.' con sede legale in Bari – Via Cacudi, n.35/37. Tip. Struttura: RSA di mantenimento anziani tipo A 'ospiti non autosufficienti': Ricettività: Estensiva anziani n. 4 p.l. Mantenimento anziani n. 108 p.l. Estensiva demenze n. 8 p.l per n. 120 p.l. autorizzati all'esercizio - n. 120 p.l. accreditabili. Responsabile Sanitario: dott.ssa Renzetti Doda, nata a (...) il 05/10/1962, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 8793 dal 5/88, laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Interna conseguita il 25/05/1993 presso l'Università degli Studi di Bari."*

Conseguentemente, **con pec del 05/08/2025**, la scrivente Sezione trasmetteva al Legale Rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l., nonché, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari, **nota prot. n. 442588** con la quale:

- si ordinava, ai sensi dell'art 14 comma 6 della LR 9 del 2017, al legale rappresentante di Segesta Mediterranea s.r.l., entro 30 giorni dalla notifica di:
- adottare idonei interventi volti a sanare le criticità rilevate nei 5 punti suddetti e di trasmettere la relativa documentazione comprovante il superamento delle carenze esposte al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari.
- trasmettere autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco nominativo di tutto assunto/incaricato presso la Rsa non autosufficienti *"Villa Giovanna"* con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato.
- trasmettere la dichiarazione del legale rappresentante della società in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017.
- si invitava il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari ad acquisire la documentazione, di valutare e di comunicare a questa Sezione se la Rsa non autosufficienti rispetta i requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019 per: n. 108 posti letto RSA di mantenimento di tipo A; n. 8 posti letto RSA di estensiva di tipo B e n. 4 posti letto RSA di estensiva di tipo A (così come indicato nella nota prot. n. AOO/183_3921 dell'08/03/2021).

La suddetta nota prot. 442588, veniva altresì trasmessa:

- al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari “per gli adempimenti di competenza e per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 14 comma 9 nella misura ritenuta congrua”;
- al Direttore dell'Area Sociosanitaria della Asl Bari “per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie riconosciute agli assistiti”.

Con pec del 10/09/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 489292 del 11/09/2025, Il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. riscontrava la succitata nota prot. n. 442588 del 05/08/2025, comunicando di aver provveduto a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari tutta la documentazione comprovante la presenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019 per: n° 108 posti letto RSA di mantenimento di tipo A; n° 8 posti letto RSA di estensiva di tipo B e n° 4 posti letto RSA di estensiva di tipo A, allegandovi dichiarazione del legale rappresentante attestante:

- l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 26, comma 2 della medesima legge regionale.

Con successiva pec del 22/09/2025, acquisita al protocollo regionale in data 23.09.2025 al n. 513938, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari trasmetteva propria nota prot. n. 118160 del 19/07/2022, con la quale comunicava quanto segue: *“esaminata la documentazione prodotta in data 05.09.2025 e successiva integrazione del 09.09.2025 e del 19.09.2025, si comunica che la struttura RSA ‘Villa Giovanna’, sita in Bari alla Via G. Puccini n.6, possiede i requisiti organizzativi minimi generali e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per l'autorizzazione all'esercizio, di una RSA non autosufficienti (R.R. n. 4/2019) con 120 P.L. di cui 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 8 P.L. RSA estensiva tipo B e 4 P.L. RSA estensiva tipo A. Titolare è la Segesta Mediterranea S.r.l., di cui il Rappresentante Legale è il Dott. Guidoni Federico [...]. Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Renzetti Doda, nata a (...) il 05.02.1962, laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, Specialista in Medicina Interna, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 8793.”*

Alla succitata nota pec, si trametteva in allegato la seguente documentazione:

- *“Scheda di verifica dei requisiti organizzativi;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex. Art. 47, D.P.R. n. 445/2000 resa dal L.R. circa tutto il personale assunto e/o incaricato;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex. Art. 47, D.P.R. n. 445/2000 resa dal L.R. circa il CCNL applicato”.*

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Segesta Mediterranea S.r.l. (Partita IVA 06598270723)

Legale rappresentante: Sig. Guidoni Federico

Sede legale: Via Cacudi, n.35/37 - Bari (BA)

Sede operativa: Via G. Puccini n.6 - Bari (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: “Villa Giovanna”

N. posti autorizzati: 120 Posti Letto di cui: 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 4 P.L. RSA estensiva tipo A e 8 P.L. RSA estensiva tipo B per persone affette da demenza;

N. posti accreditati: 120 Posti Letto di cui: 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 4 P.L. RSA estensiva tipo A e 8 P.L. RSA estensiva tipo B per persone affette da demenza;

Responsabile sanitario: Dott.ssa Renzetti Doda, nata a (...) il 05.02.1962, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari “A. Moro” in data 15/03/1988, con specializzazione in Medicina Interna,

conseguita in data 25/05/1993 presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro", iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 8793 dal 07/06/1988.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*.
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Segesta Mediterranea S.r.l. (Partita IVA 06598270723)

Legale rappresentante: Sig. Guidoni Federico

Sede legale: Via Cacudi, n.35/37 - Bari (BA)

Sede operativa: Via G. Puccini n.6 - Bari (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: "Villa Giovanna"

N. posti autorizzati: 120 Posti Letto di cui: 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 4 P.L. RSA estensiva tipo A e 8 P.L. RSA estensiva tipo B per persone affette da demenza;

N. posti accreditati: 120 Posti Letto di cui: 108 P.L. RSA tipo A mantenimento anziani, 4 P.L. RSA estensiva tipo A e 8 P.L. RSA estensiva tipo B per persone affette da demenza;

Responsabile sanitario: Dott.ssa Renzetti Doda, nata a (...) il 05.02.1962, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" in data 15/03/1988, con specializzazione in Medicina Interna, conseguita in data 25/05/1993 presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro", iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al numero 8793 dal 07/06/1988.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Segesta Mediterranea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- VIII. ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Segesta Mediterranea S.r.l.
segestamediterranea@pec.grupposegesta.com
- Al Direttore generale della ASL Bari
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell’Area Sociosanitaria della ASL Bari
servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.18 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00029

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 30

CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 06689150727) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm. ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale CASA CE.DI.S. Onlus s.c.a.r.l. denominato "CASA CE.DI.S." con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato a Giovinazzo (BA) alla Via S.S. 16 Sud Km. 788.600.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 *"Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 *"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"*, stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*

4. *Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.*

5. *La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.*

6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"*

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della

azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."*

-art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

"6. Nell'ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:

- a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;*
 - b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018.*
- 7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:*

- a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di*

posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata.”

- all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

“b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. “

- all'art. 12.5 (norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss. ll) che:

1. “I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.
4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
 - a. entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
 - b. entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. *Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.*
7. *La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.*
8. *Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data e le relative quote di compartecipazione.*
9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

" PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*

- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,*

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 .”

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

“1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

art. 36 - requisiti comuni alle strutture

art. 60 - requisiti strutturali

3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;

5. R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE”

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accREDITAMENTO devono possedere i seguenti requisiti di accREDITAMENTO:

L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

“2. I Manuali di AccredITAMENTO si applicano alle strutture già accREDITATE e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accREDITAMENTO ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accREDITANTE (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accREDITAMENTO da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge.”

Con Determinazione Dirigenziale n. 874 del 02/12/2010 il Direttore Generale del Comune di Giovinazzo – Assessorato alla Solidarietà Sociale e Sanità determinava l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.19/06 e s.m.i. e degli artt. 36 e 60 del Reg.to Reg.le n.4/07, il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo denominato “Casa Ce.Di.S.” per l'accoglienza di n. 30 utenti disabili.

Con Determinazione n. 26 del 26/01/2011 la predetta struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle

strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili del Centro Diurno Socio - Educativo e Riabilitativo (art. 60 Reg. R. n. 4/2007).

In data 24/01/2020 in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 10.6 e 12.5 del RR 5 del 2019 il legale rappresentante della COOPERATIVA CASA CEDIS ONLUS - ARL sottoscriveva preintesa con la Regione Puglia accettando il seguente piano di conversione dei posti:

- Conversione di 30 posti di centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- Conversione di 18 posti di centro diurno disabili ai fini dell'accREDITAMENTO così come da tasso di occupazione pubblicato con la DGR n. 2154/2019.

Con pec del 30/01/2020 il rappresentante legale della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, facendo seguito alla sottoscrizione della preintesa e in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accREDITAMENTO.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *"Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITABILI – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali"* la Regione assegnava in via provvisoria al Centro diurno disabili *"Casa Ce.di.s."*, 30 posti concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e 30 posti letto concedibili ai fini dell'accREDITAMENTO (18 come da preintesa e 12 posti ulteriori).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *"2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accREDITABILI indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO"*.

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto *"DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITABILI – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni"* la Regione confermava al Centro diurno disabili *"Casa Ce.Di.S."* l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO presentata dalla *"CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"*, ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accREDITABILI come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta **nota di incarico prot. n. AOO 183_4166 del 10/03/2021**).

Con pec del 29/08/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183_12637 del 31/08/2023, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Lecce inviava nota prot. n° 123581 del 29/08/2023 in cui comunicava che: *"il personale in organico risulta non congruente con lo standard previsto dal R.R. 5/2019 per lievi carenze [...]. Risultano inoltre alcune incongruenze tra le attestazioni di atto notorio del personale (non tutte acquisite) con quanto riportato nella tabella dell'Organigramma sottoscritto in data 19.04.2023 dal Legale Rappresentante della Cooperativa"* e, pertanto, di aver concluso con esito favorevole le verifiche di competenza riconoscendo 28 posti ai fini dell'accREDITAMENTO.

Con pec del 29/08/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183_12635 del 31/08/2023, il Legale Rappresentante della Cooperativa, ritrasmetteva all'ASL Lecce e alla scrivente Sezione, n. 4 dichiarazioni del personale assunto, nonché, documentazione attestante tutte le modifiche inerenti gli aumenti contrattuali, a dimostrazione della conformità del personale operante presso la struttura con lo standard previsto dal R.R. 5/2019.

Con pec del 10/01/2024, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183_24572 del 16/01/2024, il

Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari, inviava nota prot. n° 3862 del 10/01/2024 in cui comunicava che: "questo Dipartimento di Prevenzione ha concluso con **esito favorevole** le verifiche di propria competenza [...]. Valutata la documentazione pervenuta con in ultimo l'unità documentazione relativa ai requisiti organizzativi pervenuta in data 23.10.2023. Si esprime, pertanto, **parere favorevole a quanto in oggetto**", nonché, il Verbale n° 79 del 29/09/2023 delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, con allegato il "Modulo B" compilato solo parzialmente e il "Modulo C" riportante, quale esito dell'ispezione, la seguente dicitura: "l'esito della presente istruttoria è subordinato ad ulteriori valutazioni".

In considerazione di quanto sopra esposto, con **nota prot. n. 540859 del 05/11/2024**, la scrivente Sezione invitava:

- **"Il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE**, a motivare le ragioni per le quali il verbale trasmesso in data 29/08/2023, contenente l'esito del sopralluogo effettuato presso la struttura de quo, riporta "28 p.l da accreditare", in luogo di 30 p.l., come riportato nell'ALLEGATO 1 della nota d'incarico n. 4166 del 10.03.2021;
- **Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI**, a trasmettere le scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2) debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte".

Alla succitata nota prot. 540859 del 05/11/2024, perveniva riscontro **esclusivamente** da parte del **Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari, il quale con pec del 19/12/2024**, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 635195 del 20/12/2024, trasmetteva la documentazione richiesta.

Considerato quanto sopra, si propone di:

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accREDITAMENTO** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA **06689150727**)

Legale Rappresentante: Girolamo Luca Laruccia

Attività: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Sede legale: Via S.S. 16 Sud Km. 788.600 – Giovinazzo (BA)

Sede operativa: Via S.S. 16 Sud Km. 788.600 – Giovinazzo (BA)

Denominazione: "Casa Ce.di.s."

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 28

Responsabile sanitario: Dott. Papagni Luigi, nato il 06/10/1958 a (...) ed ivi residente (...), laureato in Medicina e Chirurgia in data 10.06.1985 e con Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita in data 09.10.1990, Igiene E Medicina Preventiva conseguita in data 17.10.2002 e Medicina Legale conseguita in data 28.11.2006, con esperienza almeno decennale in strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8 LR 15/2021, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Barletta-Andria-Trani dal 21.04.2009 al n.758.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e

la tipologia del contratto con il debito orario”.

- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA **06689150727**)

Legale Rappresentante: Girolamo Luca Laruccia

Attività: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Sede legale: Via S.S. 16 Sud Km. 788.600 – Giovinazzo (BA)

Sede operativa: Via S.S. 16 Sud Km. 788.600 – Giovinazzo (BA)

Denominazione: "Casa Ce.di.s."

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 28

Responsabile sanitario: Dott. Papagni Luigi, nato il 06/10/1958 a (...) ed ivi residente (...), laureato in Medicina e Chirurgia in data 10.06.1985 e con Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita in data 09.10.1990, Igiene E Medicina Preventiva conseguita in data 17.10.2002 e Medicina Legale conseguita in data 28.11.2006, con esperienza almeno decennale in strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8 LR 15/2021, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Barletta-Andria-Trani dal 21.04.2009 al n.758.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della CASA CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE casacedis@pec.it
- Al Direttore generale della ASL Bari direzioneegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari dipartimento.prevenzione@asl.bari.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00025

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 31

Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (P. IVA 04398050759)_Rilascio dell’accreditamento per n. 10 posti ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. al Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominato “Centro Diurno Disabili Immacolata” e ubicato in Galatina (LE) alla via Ottavio Scalfò n. 5, già autorizzato all’esercizio per n. 30 posti e accreditato per n. 20 posti con DD n. n.183 del 12/04/2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “*Modello Organizzativo Maia 2.0*” e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto “*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*”, stabilisce:

- all’articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: “*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del*

fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in *"Requisiti"* a cui corrispondono le *"Evidenze"*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: *"Plan"* (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: *"Do"* (attuazione/implementazione);
- terza fase: *"Check"* (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: *"Act"* (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata”.

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accREDITAMENTI - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.” la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITAMENTO alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto

segue :

- Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI

“Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell’art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)”

a) altre strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell’art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno (...)”

- Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

*“I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l’arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l’istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro.*

*Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà l’accreditamento ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell’oggetto della pec la seguente dicitura “ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio “Mod. ACCR1”] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio “RSA NON AUTOSUFFICIENTI”] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]”. **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.** Completato l’iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell’Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento.(...)”*

- ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

“Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell’istanza di accreditamento: (...)”

d. Modello ACCR. 4 – RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) già autorizzato ovvero già autorizzato e accreditato/accreditabile;”

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto “Attuazione dell’art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini e dell’accreditamento” la Regione dava attuazione all’art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell’accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Quanto al Centro diurno disabili di titolarità dell’Istituto Immacolata Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con il predetto provvedimento, la Regione assegnava in via provvisoria e fatta salva l’accettazione nei termini previsti, **n. 10 posti ulteriori in accreditamento oltre ai 20 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.**

Tuttavia non perveniva, nei termini previsti, alcuna accettazione da parte del legale rappresentante dell’Istituto Immacolata Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, pertanto non venivano assegnati gli ulteriori n. 10 posti previsti dalla DGR 1729/2021.

Con la **Determinazione Dirigenziale n.183 del 12/04/2024** questa Sezione confermava l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm. ii. e rilasciava l’accreditamento istituzionale ai sensi ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per un Centro Diurno Disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Istituto Immacolata – Azienda Pubblica

di Servizi alla Persona denominato *“Centro Diurno Disabili Immacolata”* con dotazione di **30 posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e 20 posti ai fini dell’accreditamento** ubicato in Galatina (LE) alla via Ottavio Scalfo, 5.

Con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (BURP n 14 del 17/02/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”* la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023.

Con lo stesso provvedimento la Regione riapriva i termini per l’accettazione dei posti di cui alle Delibere n. 1729/2021, DGR n. 2243/2021, DGR n. 2244/2021e DGR n. 416/2022 in applicazione dell’ art. 18 della LR n. 26/2020, dell’ art 6 comma 2 della LR 18 del 2020, dell’art 4 della LR 15 del 8 giugno 2021 e di assegnare ulteriori 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP entro i quali i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento, qualora non abbiano già accettato nei termini in precedenza assegnati, possono trasmettere la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti.

Con **PEC del 10/04/2025**, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 189925 del 10/04/2025, il legale rappresentante dell’Istituto Immacolata Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dichiarava di: *“ACCETTARE, a seguito della riapertura dei termini, **gli ulteriori 10 posti in accreditamento** previsti nella DGR n. 1729 del 28 ottobre 2021.”*

Con **nota prot. n. 246435 del 12/05/2025** la scrivente Sezione invitava, **il legale rappresentante dell’Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - ARESS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B – Sezione 1” e specifici per le “strutture per anziani di cui all’allegato B – Sezione 2A” del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Si richiedeva altresì di trasmettere l’elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l’indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell’incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all’albo se richiesta, e contratto collettivo applicato., al contempo invitava **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, ai sensi dell’art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l’accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per le seguenti fasi: **DO – CHECK - ACT per n. 30 concedibili in accreditamento.**

Con **PEC del 30/07/2025** acquisita al protocollo Regione Puglia n.430825 del 30/07/2025, il **Qu.O.T.A. – Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante**, trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 2657 del 30/07/2025 con cui comunicava: *“(…) si esprime parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per il centro diurno per persone con disabilità denominato “Centro Diurno Immacolata” con n.30 posti, corrente in Galatina (Le) alla via Scalfo n.5, gestita dalla Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Istituto Immacolata” con sede legale in Galatina (Le), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di “Plan, Do, Check e Act”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio”*

Per il Centro Diurno Disabili *“Immacolata”*, pur avendo acquisito il **parere favorevole all’accreditamento istituzionale** da parte del Servizio Qu.O.T.A. (nota prot. n. 430825 del 30/07/2025), **non risulta ad oggi pervenuta** da parte dell’Istituto:

- La **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** sopra menzionata, con le relative griglie di autovalutazione compilate e firmate;
- L'**elenco aggiornato del personale**, contenente tutti i dati richiesti.

Posto quanto sopra, si propone di:

- Di rilasciare l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona (P. IVA 04398050759)

Legale Rappresentante: Francesca Fersino

Attività: Centro Diurno Disabili R.R. 5 del 2019

Sede Legale e operativa: Via Scalfo, 5 – Galatina (LE)

Denominazione: Centro Diurno Disabili Immacolata

N. posti autorizzati: n. 30 (autorizzati all'esercizio con DD n.183 del 12/04/2024)

N. posti accreditati: n. 30 (di cui n. 20 già accreditati con DD n.183 del 12/04/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Giuseppe Massari, nato a omissis il 19/03/1954, Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 09/06/1981 e Specializzato in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria presso l'Università di Napoli il 23/07/1984. Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 3286 dal 28/10/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata ASP, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione anche al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, a voler trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria la documentazione richiesta con la nota prot. n. 246435 del 12/05/2025, ovvero:

1. La **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000** attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, completa delle griglie di autovalutazione (fasi *Plan, Do, Check, Act*);
 2. L'**elenco aggiornato del personale** autocertificato, dando evidenza del mantenimento dei requisiti organizzativi, con indicazione per ciascun nominativo di:
 - a. Data di assunzione/incarico;
 - b. Qualifica;
 - c. Tipologia contrattuale;
 - d. Impegno orario;
 - e. Titolo di studio e/o accademico;
 - f. Titolo professionale;
 - g. Iscrizione all'albo (se prevista);
 - h. Contratto collettivo applicato.
-
1. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per il Centro diurno disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 2. Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

1. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre

- dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- X neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente riportato.

- Di rilasciare **l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona (P. IVA 04398050759)

Legale Rappresentante: Francesca Fersino

Attività: Centro Diurno Disabili R.R. 5 del 2019

Sede Legale e operativa: Via Scalfo, 5 – Galatina (LE)

Denominazione: Centro Diurno Disabili Immacolata

N. posti autorizzati: n. 30 (autorizzati all'esercizio con DD n.183 del 12/04/2024)

N. posti accreditati: n. 30 (di cui n. 20 già accreditati con DD n.183 del 12/04/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Giuseppe Massari, nato a omissis il 19/03/1954, Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 09/06/1981 e Specializzato in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria presso l'Università di Napoli il 23/07/1984. Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 3286 dal 28/10/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata ASP, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione anche al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, a voler trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria la documentazione richiesta con la nota prot. n. 246435 del 12/05/2025, ovvero:

1. La **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000** attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, completa delle griglie di autovalutazione (fasi *Plan, Do, Check, Act*);
2. L'**elenco aggiornato del personale** autocertificato, dando evidenza del mantenimento dei requisiti organizzativi, con indicazione per ciascun nominativo di:
 - a. Data di assunzione/incarico;
 - b. Qualifica;
 - c. Tipologia contrattuale;
 - d. Impegno orario;
 - e. Titolo di studio e/o accademico;
 - f. Titolo professionale;
 - g. Iscrizione all'albo (se prevista);
 - h. Contratto collettivo applicato.
1. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per il Centro diurno disabili e ne

comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

2. Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante dell'Istituto Immacolata – Azienda Pubblica di servizi alla Persona è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante dell'Istituto Immacolata ASP
istituto_immacolata@pec.istitutoimmacolata.org;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Al Direttore generale della ASL Lecce
direzione.generale@pec.asl.lecce.it;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce
area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it;

Il presente provvedimento:

- a) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 16
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00031 Sottoscrittori

Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 novembre 2025, n. 32

Santa Laura s.r.l. (P.Iva 04518840758) – Rimodulazione dei posti autorizzati all'esercizio rilasciati con D.D. n.469 del 27/12/2023 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, di titolarità della Società Santa Laura s.r.l., denominata "Santa Laura", sita in Via Aradeo n.90 – Secli (LE), con prescrizione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in *"Requisiti"* a cui corrispondono le *"Evidenze"*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

"a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do".

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate."

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano

nei seguenti tempi e modalità:

- “a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;*
- b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;*
- c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata”.*

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.”* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue :

- **Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI**

“Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell’art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)

- c) altre strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell’art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno (...)”*

- **Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*“I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l’arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l’istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro.*

*Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà l’accreditamento ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell’oggetto della pec la seguente dicitura “ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO*

[inserire la denominazione del modello ad esempio "Mod. ACCR1"] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio "RSA NON AUTOSUFFICIENTI"] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]". **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.** Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento.(...)”

• **ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

“Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)”

d. Modello ACCR. 4 – RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) già autorizzato ovvero già autorizzato e accreditato/accreditabile;”.

Con **PEC del 30/08/2023 e 31/08/2023** acquisite al protocollo Regione Puglia n.12977,1298813096,13097 e 13098 del 04/09/2023, il Legale Rappresentante della Società Santa Laura s.r.l., trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il modello ACCR.4 “Rsa - Centro Diurno (Non Autosufficienti E Disabili) già autorizzato e accreditato/accreditabile”, ai sensi della DGR 880/2023. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig.ra Apollonio Laura, in qualità di legale rappresentante della Società Isapa s.r.l. dichiara “il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle sezioni A ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali), corredata dalla griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.O.T.A. – Aress relativa alla Fase PLAN debitamente compilata e firmata.”;
- Documento di riconoscimento del Sig.ra Apollonio Laura, in qualità di legale rappresentante della Società Santa Laura s.r.l.;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera. Ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B-Sezione 1; griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2 A.

Con **Determinazione Dirigenziale n.469 del 27/12/2023**, il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia rilasciava il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R. n.9/2017 e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art.24 della L.R. n.9 del 2017 e ss.mm.ii per la RSA Non Autosufficienti R.R. 4/2019, di titolarità della Santa Laura s.r.l., denominata “S. Laura”- sita in Seclì (LE) alla via Aradeo n.90, con dotazione di 120 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n.20 p.l. al fine del rilascio dell'accreditamento istituzionale con PRESCRIZIONE.

Con **PEC del 23/01/2024** acquisita al protocollo 38759 del 24/01/2024 il Legale Rappresentante della Santa Laura s.r.l. comunicava l'adempimento della prescrizione suddetta.

Con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultavano **concedibili in accreditamento alla struttura denominata “Santa Laura” n.20 posti letto di cui n.10 p.l. di Rsa Mantenimento di tipo A e n.10 p.l. di Rsa**

Mantenimento di tipo B. Con nota RP_183343 del 17/03/2025 la scrivente Sezione invitava:

- **il legale rappresentante della Società** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le *“strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1”* e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per le fasi indicate con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.
- **il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce**, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, a valutare e comunicare a questa Sezione se la struttura in oggetto rispettasse i requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4 del 2019
- Si richiedeva altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010, **considerando le fasi DO, CHECK E ACT dei posti concedibili ai fini dell'accreditamento istituzionale.**

Con PEC del 17/04/2025 acquisita al protocollo regionale RP_204526 del 17/04/2025 il Legale rappresentante gestore della Società Santa Laura s.r.l. trasmetteva:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e le griglie di valutazione in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal R.R. n.16/2019 rispettivamente per le fasi: DO, CHECK e ACT per la RSA Santa Laura, allegando il documento di identità del Legale Rappresentante.

Con **PEC del 28/07/2025** acquisita al protocollo RP_428078 del 29/07/2025, **il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce** trasmetteva nota ASL_LE 142672 del 28/07/2025, con cui comunicava: *“Con riferimento alla nota in epigrafe indicata ed a quanto in oggetto, si comunica che dalla documentazione trasmessa dal leg. Rappresentante della soc. coop. soc. “Santa Laura” si è potuto valutare che risultano rispettati i requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.4/2019 per il numero di posti letto dettagliati nella tabella allegata alla nota n.138343/2025. (...)”*

Con **PEC del 16/10/2025** acquisite al protocollo RP_574970 del medesimo giorno, veniva comunicata la nomina del nuovo Rappresentante Legale della Società Santa Laura Srl, nella persona della Sig. **Giuseppe Apollonio**. Alla comunicazione venivano allegati i seguenti documenti: la lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina dell'Amministratore, il verbale di nomina, la visura camerale aggiornata e il documento di identità dell'Amministratore.

Con **PEC del 21/10/2025** acquisita al protocollo regionale RP_588381 del medesimo giorno, **il Qu.O.T.A. – Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante**, trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot.3550 del 21/10/2025 con cui comunicava: *“(…) Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura R.S.A. per soggetti non autosufficienti denominata “Santa Laura”, ubicata nel Comune di Secli (LE) alla Via Aradeo n.90, per n.20 posti letto mantenimento anziani e n.20 posti letto mantenimento demenze, gestita dalla società “Santa Laura srl” con sede legale in Secli (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di “Plan, Do, Check e Act”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.(...)”*

Dall'istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, è emersa la seguente criticità:

- I contratti a tempo determinato attivi risultano essere n. 14, a fronte di n. 44 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 60 del CCNL "Case di Cura – Cisa – Anpit" per organici compresi tra 36 e 50 dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di rapporti a tempo determinato consentito è pari a 8. Ne consegue che il limite contrattuale risulta superato.

In relazione al rapporto di assunzioni di lavoratori a tempo determinato, con DGR n. 2152/2019 la Regione stabiliva:

"Richiamo alla normativa regionale"

L'art. 14 "Norma di rinvio" del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, al comma 1 stabilisce che: "1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A "Requisiti generali", ed alla normativa nazionale vigente in materia." Essendo venuta meno la disposizione relativa all'obbligo del rapporto lavorativo di tipo subordinato, è esplicito il rinvio ai requisiti generali, ivi compresi i requisiti organizzativi, di cui alla Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010.

Il R.R. n. 3/2010 alla Sezione A.01.03 "Gestione risorse umane" nulla aggiunge rispetto al novellato testo regolamentare in merito ai requisiti organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio.

In riferimento ai requisiti organizzativi generali relativi all'accreditamento, a cui si fa espresso rinvio, la medesima sezione A.01.03 prevede: "In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:

- in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);
- per posizione funzionale;
- per qualifica;
- per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;
- nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali."

Richiamo alla normativa nazionale

Il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 e 7.4 del R.R. n. 4/2019 ed il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia ai fini del rilascio dell'accreditamento, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche,

della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)

- Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)
- Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. Si precisa che l'importo della retribuzione, a prescindere dal CCNL a cui il soggetto gestore della struttura fa riferimento e dalla tipologia contrattuale utilizzata nei confronti del personale in organico nella struttura (rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione....), non può essere inferiore a quello stabilito in sede di determinazione delle tariffe regionali.

1. Non risulta agli atti la dichiarazione, resa dal nuovo Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 9/2017;
- l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 26, comma 2, della L.R. n. 9/2017.

Si precisa che, nel caso di associazioni tra professionisti, società o altre persone giuridiche, la dichiarazione relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva deve essere resa dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché dagli associati e dai soci che detengono quote o azioni superiori al 20%.

Posto quanto sopra, si propone di:

- Rimodulare i posti autorizzati all'esercizio, confermati con **D.D. n.469 del 27/12/2023**, e rilasciare **l'Accreditamento Istituzionale degli ulteriori posti** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm. ii a:

Titolare: Santa Laura srl (P.Iva 04518840758)

Rappresentante legale: Giuseppe Apollonio

Attività: Rsa non autosufficienti R.R. 4 del 2019

Sede legale e Sede operativa: Via Aradeo n.90 – Seclì (LE)

Denominazione: "Santa Laura"

N. posti autorizzati: n.120 posti letto di cui: n.100 p.l. RSA mantenimento - Tipo A + n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo B;

N. posti accreditati: n.40 posti letto di cui n.20 p.l. già accreditati con D.D. n.469 del 27/12/2023 così suddivisi: n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo A + n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo B;

Responsabile sanitario: Dott. Franza Giovanni Alfonso Maria, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 23/07/1987, specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Bari il 19/07/1991 iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al nr. 4588 dal 22/12/1987

CCNL: "Dipendenti Case di Cura – Cisal – Anpit"

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Santa Laura s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- **riduca il numero dei contratti a tempo determinato così come previsto dal CCNL applicato.**
- **trasmetta la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017. Nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche la dichiarazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva dovrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento.**
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Santa Laura s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Società Santa Laura s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*

VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rimodulare i posti autorizzati all'esercizio, confermati con **D.D. n.469 del 27/12/2023**, e rilasciare **l'Accreditamento Istituzionale degli ulteriori posti** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm. ii a:

Titolare: Santa Laura srl (P.Iva 04518840758)

Rappresentante legale: Giuseppe Apollonio

Attività: Rsa non autosufficienti R.R. 4 del 2019

Sede legale e Sede operativa: Via Aradeo n.90 – Seclì (LE)

Denominazione: “Santa Laura”

N. posti autorizzati: n.120 posti letto di cui: n.100 p.l. RSA mantenimento - Tipo A + n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo B;

N. posti accreditati: n.40 posti letto di cui n.20 p.l. già accreditati con D.D. n.469 del 27/12/2023 così suddivisi: n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo A + n.20 p.l. RSA mantenimento - Tipo B;

Responsabile sanitario: Dott. Franza Giovanni Alfonso Maria, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 23/07/1987, specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Bari il 19/07/1991 iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al nr. 4588 dal 22/12/1987

CCNL: “Dipendenti Case di Cura – Cisal – Anpit”

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Santa Laura s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- **riduca il numero dei contratti a tempo determinato così come previsto dal CCNL applicato.**
- **trasmetta la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017. Nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche la dichiarazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva dovrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento.**
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Santa Laura s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Società Santa Laura s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- VIII. ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Santa Laura srl
rssa-apolloniosrl@legalmail.it
- al Direttore Generale della ASL Lecce
direzione.generale@pec.asl.lecce.it
- al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL Lecce
area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)

quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 16
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00032

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 3 febbraio 2026, n. 6

PR Puglia FSE+ 2021-2027 - Asse V - Azione 5.6 - Interventi per la formazione continua. Avviso pubblico “Piani Formativi Aziendali 2024” approvato con A.D. n. 33 del 20/03/2025 e ss.ms.ii. Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 30/06/2025 (ore 12:12:00) al 23/07/2025 (ore 11:47:00) – III°ELENCO

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- la Del. G.R. n. 3261 del 28/07/1998; l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001;
- la Legge Regionale n. 15/2002 e ss.mm. e ii. sulla Riforma della formazione professionale;
- il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., di recepimento del Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 della Commissione Europea, come da ultima modificata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2025) 1848 del 20 marzo 2025, che costituisce lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il ciclo 2021-2027;
- la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- la D.G.R. n. 556 del 20/04/2022 con la quale il dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente è stato individuato quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR – FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002);
- la D.G.R. n. 1812 del 7 dicembre 2022, “Programmazione FESR-FSE+2021-2027. Presa d'atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti”;
- la D.G.R. n. 1661 del 27/11/2023 – Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma;
- la D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale sono state individuate le policy del PR FESR FSE+ 2021-2027, attribuite le Azioni del Programma alle singole Policy e conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Responsabile di Azione del Programma;

- la D.G.R. n. 474 del 15/04/2024 “Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e s.m.i. – Ridefinizione assetto competenze strutture dipartimentali” con la quale è stata attribuita al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria l’attuazione degli interventi per la valorizzazione del sistema formativo regionale a valere sui fondi PR FESR/FSE+ 2021- 2027, sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 e sul Programma Complementare 2014-2020;
- la D.G.R. n. 813 del 17/06/2024 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 609/2023” con la quale sono state attribuite al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria le Responsabilità delle Azioni: 5.6, 6.2, 6.4; e le Responsabilità di Sub Azione delle Sub Azioni: 5.1.3, 6.3.2, 7.2.1;
- la D.G.R. n. 914 del 28/06/2024 “Ridefinizione assetto competenze strutture dipartimentali: integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 15 aprile 2024”, con la quale sono state integrate le attribuzioni del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria giusta DGR n. 474/2024;
- la D.G.R. n. 1413 del 15/10/2024, Azione 5.6 Interventi per la formazione continua – “Piani Formativi Aziendali 2024” - Variazione al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 (artt. 42 e 51 del D. Lgs. 118/2011);
- la D.G.R. n. 118 del 11/02/2025 “PR Puglia 2021-2027 Azione 5.6 Interventi per la formazione continua Avviso Piani Formativi Aziendali 2024. Istituzione nuovi capitoli di spesa, Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm. e ii.;
- il Decreto del 31 maggio 2017 n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017);
- le D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e n. 358 del 26/02/2019 aventi ad oggetto “Nuove Linee Guida per l’Accreditamento degli Organismi Formativi”;

Visti altresì

- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024, recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG) Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”
- Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

Premesso che:

- con A.D. n. 33 del 20/03/2025 della Sezione Programmazione Unitaria, pubblicato in BURP n. 25 del 27/03/2025, modificato ed integrato con AD. n.113 del 31/07/2025 (BURP N. 63 del 07/08/2025) e A.D. n. 00161 del 07/11/2025 (BURP N. 93 del 20/11/2025), si è provveduto all’adozione dell’Avviso Pubblico “Piani Formativi Aziendali 2024” finalizzato a: (i) rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze e della professionalità dei dipendenti; (ii) sostenere iniziative di formazione e qualificazione professionale che contribuiscono al

miglioramento culturale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici; (iii) rispondere ai fabbisogni manifestati da singole aziende impegnate in processi di riorganizzazione, innovazione o aggiornamento;

- ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito alla Sezione 8 *“Termini e modalità di presentazione delle domande”* del suddetto Avviso, è stata predisposta la procedura on line, attiva a far data dal 03/04/2025, messa a disposizione all’indirizzo web <http://smart.sistema.regione.puglia.it>.

Considerato che:

- il suddetto Avviso, alla Sezione 8 *“Termini e modalità di presentazione delle domande”*, prevede che *“L’inoltro delle domande sarà effettuabile ... sino ad esaurimento delle risorse disponibili”*, specificando, altresì, che *“L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà previa istruttoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo, di ciascuna proposta progettuale pervenuta e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili stanziare, secondo le fasi descritte alla Sezione 6 dell’Avviso”*;
- il Nucleo di valutazione, nominato con A.D. n. 44 del 10/04/2025, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, ha effettuato la verifica di ammissibilità e la valutazione di merito i cui esiti sono stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito specificati:
 1. A.D. 118 del 04/08/2025, pubblicato in Burp n.65 del 13/08/2025 - I° Elenco (n. 15 istanze presentate dal 08/04/2025 (ore 14:48) al 29/05/2025 (ore 16:38);
 2. A.D. 178 del 02/12/2025, pubblicato in Burp n.99 del 11/12/2025 - II° Elenco (n. 27 istanze presentate dal 03/06/2025 (ore 12:00) al 30/06/2025 (ore 09:46);
- il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito in ordine cronologico di arrivo, come da verbale agli atti della Sezione con protocollo. 0027634 del 20/01/2026, di n. 20 istanze di candidatura trasmesse dal 30/06/2025 (ore 12:12) al 23/07/2025 (ore 11:47) come da Allegato A, le cui risultanze sono di seguito riportate
 - N.1 istanza non valutata a seguito di rinuncia da parte del soggetto proponente;
 - N.4 istanza non ammessa alla valutazione di merito ai sensi della Sezione 6 dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento;
 - N.15 istanze risultano finanziabili avendo riportato un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 60/100 punti, ai sensi della Sezione 6 dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento.

Rilevato che:

- secondo quanto previsto nella Sezione 5.3 dell’Avviso, *“La data di ammissione all’aiuto è da individuarsi nella data di adozione del provvedimento dirigenziale di perfezionamento dell’obbligazione giuridica, adottato a seguito della verifica propedeutica della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, di cui alla Sezione 9, e dell’adempimento degli obblighi di cui al Decreto n. 115 del 31 maggio 2017 (G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017)”*;
- la Sezione 9 *“Obblighi del soggetto beneficiario”* dell’Avviso prevede che *“Il soggetto attuatore, pena la decadenza del beneficio richiesto, dovrà caricare nel sistema informativo, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia...”* la documentazione ivi indicata propedeutica, tra l’altro, alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, specificando, altresì, che *“A seguito della ricezione e verifica della predetta documentazione sarà reso disponibile, nell’apposita sezione della piattaforma, l’Atto Unilaterale d’Obbligo che il soggetto proponente/attuatore dovrà sottoscrivere digitalmente e contestualmente trasmettere tramite l’apposita funzione del portale entro e non oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo la disponibilità dell’atto, pena la decadenza del beneficio richiesto, salvo comprovata impossibilità”*;
- con Atto dirigenziale n. 161 del 07/11/2025, pubblicato in Burp n.93 del 20/11/2025, è stata attivata la nuova piattaforma on line Avviso Piani Formativi Aziendali 2024 - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

messa a disposizione all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianificativiaziendali2024;

- per le dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii, in caso di contributo pubblico superiore ad € 150.000,00, la modulistica è messa a disposizione all'indirizzo web: [all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianificativiaziendali2024](http://www.sistema.puglia.it/pianificativiaziendali2024).

Tanto premesso e considerato, con il presente atto si intende:

- approvare le risultanze delle valutazioni effettuate, come da verbale agli atti della Sezione, relativamente a n. 19 istanze di candidatura trasmesse dal 30/06/2025 (ore 12:12) al 23/07/2025 (ore 11:47) come riportato nell'allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- dare atto che i soggetti proponenti le cui istanze sono state valutate positivamente, ai fini della sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, devono trasmettere, attraverso la nuova procedura on line "Avviso Piani Formativi Aziendali 2024 - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" messa a disposizione all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianificativiaziendali2024, la documentazione prevista alla Sezione 9) "*Obblighi del soggetto beneficiario*" dell'Avviso entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- dare atto che per le dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii, in caso di contributo pubblico superiore ad € 150.000,00, la modulistica è messa a disposizione all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianificativiaziendali2024;
- dare atto che, così come indicato nella Sezione 5.3 dell'Avviso, con riferimento alle istanze valutate positivamente di cui all'allegato B) l'assegnazione dei contributi ammissibili a finanziamento è subordinata alla verifica propedeutica della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo (di cui alla Sezione 9 dell'Avviso), e all'adempimento degli obblighi di cui al Decreto n. 115 del 31 maggio 2017;
- dare conseguentemente atto che, così come indicato nella Sezione 5.3 dell'Avviso, con riferimento alle istanze valutate positivamente di cui all'allegato B), con successivo provvedimento si provvederà all'assegnazione dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.

"Verifica ai sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie alla Riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

"Esito Valutazione impatto di Genere: positivo"

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all'istruttoria delle istanze di candidatura trasmesse dal 30/06/2025 (ore 12:12) al 23/07/2025 (ore 11:47) come riportato nell'allegato A);
2. di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
 - N.1 istanza non valutata a seguito di rinuncia da parte del soggetto proponente;
 - N.4 istanza non ammessa alla valutazione di merito ai sensi della Sezione 6 dell'Avviso, come riportato nell'Allegato B al presente provvedimento;
 - N.15 istanze risultano finanziabili avendo riportato un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 60/100 punti, ai sensi della Sezione 6 dell'Avviso, come riportato nell'Allegato B al presente provvedimento.
3. di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo, come da verbale agli atti della Sezione con protocollo. 0027634 del 20/01/2026, relativamente alle n. 20 istanze di candidatura trasmesse dal 30/06/2025 (ore 12:12) al 23/07/2025 (ore 11:47) così come esplicitate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che i soggetti proponenti le cui istanze sono state valutate positivamente, ai fini della sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, devono trasmettere, attraverso la nuova procedura on line "Avviso Piani Formativi Aziendali 2024 - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" messa a disposizione all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianiformativiaziendali2024, la documentazione prevista alla Sezione 9) "*Obblighi del soggetto beneficiario*" dell'Avviso entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di dare atto che ai fini della trasmissione della documentazione di cui alla Sezione 9) dell'avviso, alle istanze di cui agli allegati A e B è stato attribuito un nuovo codice pratica afferente la nuova piattaforma come riportato nei predetti allegati e comunicato ai soggetti interessati con pec del 19/11/2025;
6. di dare atto che per le dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii, in caso di contributo pubblico superiore ad € 150.000,00, la modulistica è messa a disposizione all'indirizzo web: www.sistema.puglia.it/pianiformativiaziendali2024;
7. di dare atto che, così come indicato nella Sezione 5.3 dell'Avviso, con riferimento alle istanze valutate positivamente di cui all'allegato B) l'assegnazione dei contributi ammissibili a finanziamento è subordinata alla verifica propedeutica della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo (di cui alla Sezione 9 dell'Avviso), e all'adempimento degli obblighi di cui al Decreto n. 115 del 31 maggio 2017;
8. di dare conseguentemente atto che, così come indicato nella Sezione 5.3 dell'Avviso, con riferimento alle istanze valutate positivamente di cui all'allegato B), con successivo provvedimento si provvederà all'assegnazione dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.
9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale :

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà disponibile all'indirizzo web www.sistema.puglia.it/pianiformativiaziendali2024.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A 3 ELENCO.PDF - 36ea7286b40eff8fe38b3b482089704bc1fa1727cfa269aeb4cde92984537773
ALLEGATO B - 3 ELENCO.pdf - 4acc58859abe46fb514e3283609b69bf76cb3165f09a27a935d60b32d6de31dc

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 165/DIR/2026/00014

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Responsabile di Sub Azione 5.6.1"
Francesco Leuci

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando

PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021/2027

AVVISO
PIANI FORMATIVI AZIENDALI 2024

ALLEGATO A
RIEPILOGO
(Id Proposta): 165/DIR/2026/00014

CODICE ISTANZA SISTEMA PUGLIA	Numero domanda	Numero Protocollo	Data Trasmissione	Tipologia Soggetto Proponente	Piano Formativo	Tipologia Piano	Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	Denominazione	Sede Operativa	Totale Ore piano	Numero Allievi	Monte Ore	Numero Imprese	Finanziamento Pubblico	Cofinanziament o Privato	Costo Totale
SB04H2	E71EF5B3	360128	30/06/2025 12:12	Impresa	Monoaziendal e	A	SIALIA S.C.A.R.L. (Capofila RTS)	7331180724	7331180724	Executive Management: Leadership, Organizzazione e Sviluppo Aziendale, Sostenibilità	VIA G. FANELLI 238 - 70100 BARI (BA)	1044	92	16008	1	€ 418.865,33	€ 279.243,55	€ 698.108,88
4TQ9AX7	701243D7	374841	04/07/2025 10:53	Impresa	Monoaziendal e	A	Mais srl (Capofila RTS)	1043990728	1043990728	Gestione Ambientale e Report di Sostenibilità	VIA CAMPANIA LOTTO 49 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	210	8	1680	1	€ 48.537,93	€ 24.726,87	€ 73.264,80
1FD2EC8	124468C	374854	04/07/2025 10:55	Impresa	Monoaziendal e	A	Società Cooperativa Sociale e Sanitaria Alba Chiara	4032650717	4032650717	Qualificazione dei Servizi Educativi, Assistenziali e Amministrativi nella Cooperazione Sociale	VIA TERMINILLO 4/VD - 71042 CERIGNOLA (FG)	420	27	4480	1	€ 136.760,96	€ 58.611,84	€ 195.372,80
H85GN16	D3662238	380506	07/07/2025 17:37	Impresa	Monoaziendal e	A	FRANKHOOD BUSINESS SOLUTIONS SRL	7265300728	7265300728	Cloud & Agile Excellence Program	VIA DOMENICO COTUGNO 49/A - 70100 BARI (BA)	170	11	1870	1	€ 57.085,49	€ 24.465,21	€ 81.550,70
KNENB95	B030A4A0	383591	08/07/2025 14:44	Impresa	Pluriaziendale	A	ESECUMENICA S.R.L.(Capofila RTS)	8062180727	8062180727	Executive Management: Leadership, Organizzazione e Sviluppo Aziendale	ANDRIA BF-76123 VIA PADRE SAVARESE N. 6	1260	72	15120	2	€ 395.629,92	€ 263.753,28	€ 659.383,20
EC5QAR1	64AE8FDE	395145	09/07/2025 15:51	Impresa	Monoaziendal e	A	MASTER GROUP SRL	4043740713	4043740713	Gestione Amministrativa Integrata e Controllo dei Processi	VIA DONATO DE LEONARDIS 5 - 71100 FOGGIA (FG)	70	15	1050	1	€ 28.084,84	€ 17.705,56	€ 45.790,50
3G3BV53	B423F549	388868	10/07/2025 10:00	Impresa	Monoaziendal e	A	BAIDEK S.R.L.	5092730752	5092730752	DAL CANTIERE ALLA GESTIONE: STRUMENTI OPERATIVI E DIGITALI PER LA QUALITÀ E LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA	VIA VEGUE KM. 2 - 73045 LEVERANO (LE)	204	36	2448	1	€ 64.054,37	€ 42.702,91	€ 106.757,28
41MHFV1	438921D4	390517	10/07/2025 15:15	Impresa	Monoaziendal e	A	PIESTALIA S.R.L.	8293540723	8293540723	Executive Management e Comunicazione in Lingua Inglese per i Servizi Professionali	VIA GIUSEPPE FANELLI 128 - 70100 BARI (BA)	192	7	1344	1	€ 41.028,29	€ 17.583,55	€ 58.611,84
50JSKU9	6237DC49	391077	10/07/2025 17:32	Impresa	Monoaziendal e	A	CARBY LABEL S.R.L	4930310729	4930310729	Marketing Integrato e analisi dati per la Crescita Commerciale	SS 100 BARICENTRO LOTTO 9/B - 70026 MODUGNO (BA)	140	15	2100	1	€ 64.106,70	€ 27.474,30	€ 91.581,00
QXVPY2	D94E11FE	391137	10/07/2025 18:13	Impresa	Monoaziendal e	A	GOLD LABEL S.R.L	6312090720	6312090720	Ottimizzazione della Produzione di Etichette: Integrazione di Software e Tecniche Avanzate	SS 100 BARICENTRO LOTTO 9/B - 70026 MODUGNO (BA)	140	15	2100	1	€ 64.106,70	€ 27.474,30	€ 91.581,00
NOBNNB7	2F7C31CA	391843	11/07/2025 10:14	Impresa	Monoaziendal e	A	Dania Saccorino di Ciccone Srl	3838460711	3838460711	Qualità Relazionale e Transizione Verde	VIALE DEGLI ARTIGIANI 52/A - 71100 FOGGIA (FG)	280	20	2800	1	€ 85.475,60	€ 36.632,40	€ 122.108,00
D2GQ3K6	30886832	393471	11/07/2025 17:13	Impresa	Monoaziendal e	A	Garganica Residence Srl	962990719	962990719	Opitalità Integrata e Qualità Relazionale nel Servizio Ricettivi	VIA ALDO MORO 125 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	560	70	9800	1	€ 299.164,60	€ 128.213,40	€ 427.378,00
4ZCWC86	FD06D206	393660	12/07/2025 12:06	Impresa	Monoaziendal e	A	VILLA IOLANDA - SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	4823030756	4823030756	CURA, COLLABORAZIONE E SOSTENIBILITÀ COMPETENZE PER UN'ASSISTENZA SOCIOSANITARIA INTEGRATA E CENTRATA SULLA PERSONA.	VIA GIOVANNI PAOLO II 28 - 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)	104	12	1248	1	€ 38.097,70	€ 16.327,58	€ 54.425,28
NAWOW86	516577B1	398031	15/07/2025 11:49	Impresa	Monoaziendal e	A	DATACONTACT S.R.L.	1037060777	1037060777	Aggiornamento delle competenze professionali dei lavoratori dell'impresa DATACONTACT S.R.L.	VIA CACULDI 40 - 70100 BARI (BA)	280	30	4200	1	€ 93.412,62	€ 89.749,38	€ 183.162,00
H8ONM09	7080563C	410549	18/07/2025 10:05	Impresa	Monoaziendal e	A	SAICAR INDUSTRIALI S.P.A.	465740751	465740751	DIGITALIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA: CONTROLLO VENDITE, LOGISTICA E CUSTOMER CARE	ZONA INDUSTRIALE - ZONA VOLA SN - 73100 LECCE (LE)	192	24	1920	1	€ 50.866,71	€ 32.864,49	€ 83.731,20
VM69SP3	5F8031C7	410814	18/07/2025 10:43	Impresa	Monoaziendal e	A	EURO VECTOR S.R.L	3865260719	3865260719	Comunicazione, Amministrazione e Promozione per l'evoluzione del servizio al cliente	VIA DI CAMARÀ ANG. VIA SALPI SN - 71100 FOGGIA (FG)	420	35	4900	1	€ 137.982,04	€ 75.706,96	€ 213.689,00
VFO984	A0956E2E	411968	18/07/2025 17:18	Impresa	Monoaziendal e	A	CAZATURE F.LLI LOTTI S.R.L.	6338300725	6338300725	Formazione sul gestionale che integra, ottimizza e trasforma la gestione aziendale	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 68 - 70059 TPANI (BAT)	210	18	3780	1	€ 115.392,06	€ 40.453,74	€ 164.845,80
BVL5H3	18AE1A43	412971	21/07/2025 09:59	Organismo Formativo	Pluriaziendale	A	PROGRAMMA SVILUPPO EBIT S.r.l.s	90133200734	90133200734	C.O.R.E. - Comunicazione, Organizzazione, Relazioni, Empowerment	Via Gallo 12 - Aradeo (LE) 73040 - Via Guido Dorso - Lecce 73100 - Via Iscaia 19 - Nardò (LE) - 73048 - Via Rua Catalana 61 - Soleto (LE) - 73010 - Via Piccini 42 - Sogno (LE) - 73059	840	113	7910	6	€ 253.374,10	€ 91.581,00	€ 344.955,10
MGHFH5	A7BF08C	414742	21/07/2025 17:18	Impresa	Monoaziendal e	A	EBIT S.r.l.s	8385840726	8385840726	Executive Management e Comunicazione in Lingua Inglese per i Servizi Professionali	VIA MONSIGNOR GIUANNO NUZZI 5 - 70100 BARI (BA)	768	59	11328	1	€ 296.408,45	€ 197.605,63	€ 494.014,08
809QD5	51A3D91E	418910	23/07/2025 11:47	Impresa	Monoaziendal e	A	QUOSIT SRL	3843970728	3843970728	INTERACT	VIALE DELL'RESISTENZA 188 - 70100 BARI (BA)	320	13	2080	1	€ 63.496,16	€ 27.212,64	€ 90.708,80

Codice Pratica	Ragione Sociale	Tipo Soggetto	Partita Iva	Codice Fiscale	ESITO VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'	MOTIVAZIONE	Coerenza progettuale esterna	Economia verde	Occupazione digitale	Coerenza	Efficacia	Qualità proposta	Totale Punteggio	AMMISSIBILITA' FINANZIAMENTO
SB0JH12	SIALIA S.C.A.R.L	Impresa	7331180724	7331180724	NEGATIVO	Istanza presentata da impresa in RTS con organismo formativo, coattuatore dell'intervento, non in possesso del requisito previsto dall'Avviso Sezione 4 punto 2 "Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art. 25 L.R. n. 15/2002 ".								
4TQ9AX7	Mais srl	Impresa	1043990728	1043990728	POSITIVO	Allegato 4 presentato privo di firma del proponente, sia digitale che olografia come previsto dall'avviso.	16	2	2	16	7	35	78	SI
1FD2EC8	Società Cooperativa Sociale e Sanitaria Alba Chiara	Impresa	4032650717	4032650717	POSITIVO		14,4	0	1,2	12	6	35	68,6	SI
HB5GNI6	FRANKHOOD BUSINESS SOLUTIONS SRL	Impresa	7265300728	7265300728	POSITIVO		16	0	2	16	8	40	82	SI
KNE8B95	ESSECCUMENICA S.R.L. (Capofila)	Impresa	8062180727	8062180727	NEGATIVO	Istanza finalizzata alla finanziabilità di un piano formativo pluriennale. Domanda di finanziamento di cui all'Allegato 1 risulta presentato dal Legale Rappresentante di una delle imprese del raggruppamento, soggetto proponente non deputato alla presentazione di piani formativi Pluriennali, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'Avviso, Sez. 4								
EQSOAR1	MASTER GROUP SRL	Impresa	4043740713	4043740713	POSITIVO		9,6	1,4	1,2	12	6	35	65,2	SI
3G3BV53	BAIDEX S.R.L	Impresa	5092730752	5092730752	POSITIVO		11,2	2	2	14	7	40	76,2	SI
41MHFY1	PESTALIA S.R.L.	Impresa	8293540723	8293540723	NEGATIVO	Istanza presentata da impresa in RTS con organismo formativo, coattuatore dell'intervento, non in possesso del requisito previsto dall'Avviso Sezione 4 punto 2 "Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art. 25 L.R. n. 15/2002 ".								
SGJ5KU9	CARBY LABEL S.R.L	Impresa	4930310729	4930310729	POSITIVO		11,2	0	1,2	12	7	35	66,4	SI
QVXPYK2	GOLD LABEL S.R.L	Impresa	6312090720	6312090720	POSITIVO		11,2	0	1,2	12	7	35	66,4	SI
NOBNBR7	Dauria Soccorso di Ciccione Srl	Impresa	3828460711	3828460711	POSITIVO		9,6	1,2	1,2	14	6	30	62	SI
D2GQ3K6	Garganica Residence Srl	Impresa	962990719	962990719	POSITIVO		11,2	1	1,2	12	6	30	61,4	SI

PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021/2027			AVVISO PIANI FORMATIVI AZIENDALI 2024			ALLEGATO B III°ELENCO (id Proposta): 165/DIR/2026/00014								
Codice Pratica	Ragione Sociale	Tipo Soggetto	Partita Iva	Codice Fiscale	ESITO VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'	MOTIVAZIONE	Coerenza progettuale esterna	Economia verde	Occupazione digitale	Coerenza	Efficacia	Qualità proposta	Totale Punteggio	AMMISSIBILITA' FINANZIAMENTO
4DZCW86	VILLA IOLANDA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Impresa	4823030756	4823030756	POSITIVO		9,6	1,2	1,2	12	7	30	61	SI
NAWOW86	DATACONTACT S.R.L.	Impresa	1037060777	1037060777	POSITIVO		9,6	1,2	1,4	12	7	35	66,2	SI
HSOINV09	SAICAR INDUSTRIALI S.P.A.	Impresa	465740751	465740751	POSITIVO		9,6	1,2	1,4	14	7	35	68,2	SI
VM69P3	EURO VECTOR S.R.L.	Impresa	3865260719	3865260719	POSITIVO		9,6	1,2	1,4	14	7	35	68,2	SI
VFOY984	CALZATURE F.LLI LOTTI S.R.L.	Impresa	6328300725	6328300725	POSITIVO		9,6	1,4	1,2	12	7	35	66,2	SI
BIVL9H3	PROGRAMMA SVILUPPO	Organismo Formativo	90133200734	90133200734	RINUNCIA									
MGYHFH5	EBIT S.r.l.s	Impresa	8385840726	8385840726	NEGATIVO	Istanza presentata da impresa in RTS con organismo formativo, coattuatore dell'intervento, non in possesso del requisito previsto dall'avviso Sezione 4 punto 2 "Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art. 25 L.R. n. 15/2002". Allegato 4 presentato - privo di firma del proponente, sia digitale che olografa come previsto dall'avviso.								
8090YQ5	QUOSIT SRL	Impresa	3843970728	3843970728	POSITIVO		12,8	2	2	16	8	40	80,8	SI

DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 30 gennaio 2026, n. 19

L.R. 24/2015 e r.r. 4/2024: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9, comma 4: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.

La Funzionaria Delegata all'Emanazione

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7;

Vista la DGR n.3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”*;

Visti gli artt.20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. lgs. n.82/2005, come modificato dal D. lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la D.G.R. 03 luglio 2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 *“Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”*. Revisione degli allegati;

Vista la DGR 7 dicembre 2020 n.1974 recante *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*, pubblicata sul BURP n.14 del 26.01.2021;

Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 recante *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

Vista la DGR n.685 del 26.04.2021 *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

Vista la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPGR n.22/2021;

Visto il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;

Vista la DGR n.1375 del 30/09/2025 con cui è stata conferita la titolarità dell'incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca Zampano;

Vista la D.D.157 del 30/04/2024 con cui la Dirigente ha conferito alla dott.ssa Anna Rita Petronella la delega con poteri di firma degli atti dirigenziali inerenti gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita, ex art.9 co.4 del R.R. 4/2024;

PREMESSO CHE

Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il *“Codice del Commercio”* abrogando, per espressa previsione dell'art.63, la precedente l.r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.

La l.r.24/2015 prevede all'art.3 co.1 che la Regione provvede all'attuazione della stessa con uno o più provvedimenti attuativi e che, in attesa dell'approvazione degli stessi restino in vigore i regolamenti previgenti.

Con la DGR 978 dell'08.07.2024 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il regolamento attuativo di

cui all'art.3, co.1 lett. b) della l.r. 24/2015 *"Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita"*. In seguito all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale (DGR n.978 dell'08.07.2024) del regolamento attuativo di cui all'art.3, co.1 lett. b) della l.r.24/2015 *"Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita"*, è stato emanato il r.r.4 del 30 luglio 2024 (Burp n.62 del 01.08.2024) che ha abrogato il r.r.11/2020.

Il regolamento attuativo di cui all'art.3, co.1 lett. b) della l.r.24/2015 è stato elaborato nel rispetto della legge regionale di modifica del Codice, approvata con l.r. 12/2018, che tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali sia in materia di commercio che di semplificazione amministrativa prevista dalla legge 7 agosto 2015, n.124, nota come *"Riforma Madia"* e successivi decreti attuativi e accordi approvati in sede di Conferenza Unificata. Prima della sua approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, il testo del regolamento è stato oggetto di approvazione unanime in seno all'Osservatorio ed è stato portato in concertazione con il partenariato.

L'adozione del r.r. 4/2024 conferma l'attenzione alla corretta applicazione dei principi sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come *"Direttiva Servizi"* o *"Direttiva Bolkestein"*) e dalle norme statali attuative approvate con il D.lgs. 59/2010 recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"*.

Nel rispetto dei principi sopra elencati il r.r. 4/2024 disciplina gli obiettivi per aperture, ampliamenti e trasformazioni delle grandi strutture di vendita nel periodo di validità ed è stato elaborato rispondendo sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad una programmazione qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i molteplici interessi pubblici, di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatico che impedisca alterazioni delle condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico interesse generale.

A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi e orientano i promotori verso scelte che consentano la *governance* della rete distributiva: impatto socioeconomico, impatto territoriale e impatto ambientale.

In particolare il parametro n. 1, impatto socioeconomico, ha quale obiettivo quello di favorire la razionalizzazione del servizio agli utenti e il temperamento della libertà di iniziativa economica con l'utilità sociale, garantendo agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale, l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità e del traffico e la compatibilità dell'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità.

Per una corretta applicazione dei suddetti principi, sono stati costantemente pubblicati, in precedenza, ai sensi dell'art.9 dei r.r.27/2011 e r.r.11/2020 poi abrogati, e successivamente ai sensi dell'art.9 co.4 del r.r.4/2024, i dati relativi alle superfici di vendita espressi in mq. relativi alle grandi strutture di vendita esistenti in Puglia, la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche; questi i riferimenti degli atti dirigenziali: n.391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014, 120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016, 50/2017, 178/2017, 38/2018, 139/2018, 74/2019, 214/2019, 64/2020, 125/2020, 19/2021, 105/2021, 24/2022, 183/2022, 10/2023, 168/2023, 33/2024, 224/2024, 23/2025 e 212/2025.

L'articolo 9 co.4 del r.r.4/2024 stabilisce che la Regione aggiorni al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza di servizi prevista dall'art.17 co.7 della l.r. 24/2015 e s.m.i., nonché in esito a procedimenti curati dai Comuni ai sensi dell'art.18, comma 5 del r.r.11/2018.

Premesso che per i Comuni di Andria (BT), Modugno (BA) e Taranto (TA) si riportano invariati i dati della precedente rilevazione in attesa di riscontro alle richieste di aggiornamento di questa Sezione inoltrate rispettivamente con le note pec prot. n.51801/2026, prot. n.49521/2026 e prot. n.49482/2026, si elencano di seguito gli esiti delle variazioni intervenute e/o trasformazioni comunicate nell'ultimo semestre dai rispettivi Comuni territorialmente competenti:

PROVINCIA DI BARI

Comune di Bari: con nota pec acquisita al prot. 35648 del 23.01.2026, il Comune ha trasmesso l'A.A. n.1/2026 in aggiornamento della A.A. n.3/2025 di trasformazione per rimodulazione interna, ai sensi dell'art.18, comma 5 del R.R. 11/2018, relativa alla superficie di vendita di 9.675 mq autorizzata a nome Irgen Re Bari Srl (già Innovazione Commerciale Srl), all'interno della grande struttura sita in Zona PIP Santa Caterina, autorizzata in contitolarità con l'A.A. n.2/2011, e la cui superficie di vendita per settore merceologico e complessiva rimane invariata;

Comune di Bari: con nota pec acquisita al prot.681950 del 3.12.2025, in esito al parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art.17, comma 7, della L.R.24/2015, il Comune ha trasmesso la DD n.18050 del 27.11.2025 di rilascio dell'A.A. n.10/2025 per 7.600 mq di superficie di vendita non alimentare, rimodulando ex art. 14 e 17 del R.R. n.4/2024 la superficie autorizzata dal Comune, per il settore non alimentare beni a basso impatto urbanistico, con precedente A.A.1/2024 di cui alla D.D. n.232/2024;

Comune di Casamassima: in riscontro alla richiesta regionale di aggiornamento prot.34556/2026 per la grande struttura di vendita in via per Noicattaro n. 2, il Comune, con nota acquisita al prot. 38163 del 26.01.2026, ha confermato i dati della precedente rilevazione, che pertanto restano invariati anche a seguito delle trasformazioni intervenute ai sensi dell'art.18, comma 5, del R.R. 11/2018;

Tutto ciò premesso, si provvede a pubblicare distinti per provincia di riferimento, i dati delle superfici di vendita autorizzate tenuto conto che non sono state comunicate dai Comuni pugliesi territorialmente competenti ulteriori variazioni intervenute dopo l'ultima rilevazione.

Sulla base di quanto sopra riportato è stato elaborato l'allegato A al presente provvedimento contenente i dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. Ai sensi dell'art.6 del r.r.4/2024, l'obiettivo di servizio dovrà essere calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini rapportato ai residenti nei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico. Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'ultima rilevazione demografica disponibile dell'ISTAT, ai sensi dell'art.6 punto 4 del r.r.4/2024.

E' necessario, pertanto, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del r.r.4/2024, aggiornare i dati riferiti alla dotazione di servizio al consumatore di cui al punto 6 dell'art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute con i dati completi riportati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente:

- **Allegato A:** i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per settore alimentare e non alimentare con l'indicazione dell'insegna e dell'indirizzo degli esercizi ove presenti.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del
D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di aggiornare, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del r.r. 4/2024, i dati riferiti alla dotazione di servizio al consumatore di cui al punto 6 dell'art. 6 del citato Regolamento, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute come analiticamente riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento e precisamente: **Allegato A** contenente i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per settore alimentare e non alimentare con l'indicazione dell'insegna e dell'indirizzo degli esercizi ove presenti;
2. di precisare che il presente provvedimento:
 - è composto da n.7 (sette) facciate e un allegato A di n.3 (tre) facciate, in unico file;
 - è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. n.101/2018;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot.AOO_175_1875 del 28.05.2020, nei sistemi informatici regionali CIFRA e Kosmos;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 co. 3 del DPGR n.22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua efficacia, all'Albo telematico accessibile dal banner "Pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sarà reso pubblico, con le modalità previste dall'art.23 del D. Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.18/2023 e s.m.i.;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretariato Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A - GENNAIO 2026.pdf - 352246dc97e49cb410b8178a2702cb0f62c85554208d508410c50a40b0b893d4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 160/DIR/2026/00020

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Programmazione e Monitoraggio delle Reti Distributive e Raccordo Interistituzionale a Supporto dei Progetti Strategici per le Attività Economiche
Anna Rita Petronella

Firmato digitalmente da:

E.Q. Programmazione e Monitoraggio delle Reti Distributive e Raccordo
Interistituzionale a Supporto dei Progetti Strategici per le Attività Economiche
Anna Rita Petronella

ALLEGATO A

Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita

Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 4/2024

PROVINCIA DI BARI

COMUNE	INSEGNA	INDIRIZZO	Sup. Vendita alimentare misto in mq	Sup. Vendita non alimentare in mq	Sup. Vendita totale in mq
BARI	Despar - Piazza Europa	Via Cacudi	1.863,74	2.135,13	3.998,87
BARI	H&M Ennes & Mauritz s.r.l. ex Rinascente	Via Piccinni 48 ang. Via Sparano	30	3.398	3.428
BARI	IKEA	Via Caduti del Lavoro Mungivacca	200	14.800	15.000
BARI	Mare Blu s.r.l.	PIP S. Caterina	1.500	19.600	21.100
BARI	Cartesio s.r.l. Irgen Re Bari s.r.l. Leroy Merlin Italia s.r.l.	PIP S. Caterina	0	17.175	17.175
BARI	Coop Estense	Santa Caterina	9.800	8.138	17.938
BARI	Coop Alleanza 3.0 - Archimede Srl	Via Toscanini-Via Loiacono	7.510	9.520	17.030
BARI	Coop Alleanza 3.0 - Parmenide Srl	via Pasteur n. 6	7.000	3.283	10.283
BARI	Investimenti commerciali Bari s.r.l. Tata Italia s.p.a.	Via De Blasio - Via La Rocca	1.725	16.439	18.164
BARI	Decathlon e Deodato	Via De Blasio 1 - zona ASI	80	7.420	7.500
BARI	Bari Immobiliare s.r.l.	Comparto C Area P.I.P. S. Caterina S.S. 16 Tang. di Bari	0	9.630	9.630
BARI	Unieuro ed altri	Via San Giorgio Martire - Zona ASI	0	5.888	5.888
BARI	Bricoman Srl	Viale Colombo e viale Chartroux - Zona ASI	0	7.600,00	7.600,00
CASAMASSIMA	Leonardo Srl	Via Noicattaro n. 2 c.s.	6.284	0	6.284
CASAMASSIMA	Primark Italy Srl	Via Noicattaro n. 2 c.s.	50	4.450	4.500
CASAMASSIMA	Ceetrus Italy Srl	Via Noicattaro n. 2 c.s.		21.885	21.885
CASAMASSIMA	varie	Via Noicattaro n. 2 c.s.	0	12.200	12.200
CASAMASSIMA	Sud commerci s.r.l.	Via Noicattaro n. 2	0	6.740	6.740
CORATO	Strippoli Mobili	S.P. 231 (ex S.S. 98) km. 50,000	0	3.500	3.500
CORATO	Cannillo/ Di Meglio	Via Gravina, ang. Via Prenestina	1.523	1.551	3.074
LOCOROTONDO	Eurogest s.r.l.	S.s.172-1 - C.da Semeraro n.28	450	3.141	3.591
MODUGNO	Primissimo	S.S. 98 km.50	0	2.660	2.660
MODUGNO	Maioara Srl - Mercurio 2 Srl/Margherita Distribuzione Spa	Via Papa Giovanni Paolo II	2.914	4.672	7.586
MOLFETTA	Fashion district -Outlet		0	18.591	18.591
MOLFETTA	Platone s.r.l. - Ipercoop		7.000	18.000	25.000
SAMMICHELE	Nazional Mobili		0	3.500	3.500
TERLIZZI	Mercatone uno		0	8.365	8.365
TRIGGIANO	Bari Blu	Contrada Cutizza - San Giorgio	3.992	21.008	25.000
TOTALE			51.921,74	255.289,13	307.210,87

ALLEGATO A

Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita

Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 4/2024

PROVINCIA BAT

COMUNI	INSEGNA	INDIRIZZO	Superficie Alimentare e misto	Superficie Non Alimentare	Totale Superficie
ANDRIA	Ipercoop	S.S. 170 Andria Barletta Via della libertà 150	9.850	9.234	19.084
BARLETTA	Coop Estense - Ipercoop	Via Trani, 19	7.050	5.569	12.619
TOTALE			16.900	14.803	31.703

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNI	INSEGNA	INDIRIZZO	Superficie Alimentare e misto	Superficie Non Alimentare	Totale Superficie
BRINDISI	Le Colonne II Srl	Strada Statale Appia km. 711	4.853	9.000	13.853
BRINDISI	ALIOTTO	Viale Caduti di via Fani	1.345	12.830	14.175
FASANO	CONFORAMA	SS 16 km. 859	4.000	15.300	19.300
MESAGNE	Auchan		4.185	24.815	29.000
TOTALE			14.383	61.945	76.328

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE	INSEGNA	INDIRIZZO	Sup. Vendita alimentare misto in mq	Sup. Vendita non alimentare in mq	Sup. Vendita totale in mq
FOGGIA	Mongolfiera- Ipercoop	Via degli Aviatori 126	10.100	12.125,16	22.225,16
FOGGIA	Benetton		0	2.914	2.914
FOGGIA	FINSUD S.R.L. - Antonio Sarni	Borgo Incoronata – Zona ASI	5.480	19.420	24.900
MONTE SANGELO	Leclerc	C.da Pace Località La Macchia	5.250	7.003	12.253
SAN GIOVANNI ROTONDO	Conad	Via Turbacci	1.320	2.430	3.750
SAN SEVERO	SIEM SPA	Via Soccorso 372/374	0,00	3.638,54	3.638,54
TOTALE			22.150,00	47.530,70	69.680,70

ALLEGATO A

Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita

Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 4/2024

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE	INSEGNA	INDIRIZZO	Sup. Vendita alimentare misto in mq	Sup. Vendita non alimentare in mq	Sup. Vendita totale in mq
CASARANO	DISCOVERDE ED ALTRI	Viale Ferrari - Via Vanoni e prolungamento Via Salvemini	2.500	3.940	6.440
CAVALLINO	CONAD LECLERC	zona PIP	6.960	24.548	31.508
LECCE	TEMPLARI SRL (ex Emmelle Immobiliare Srl)	Via dei Templari 13	1.953	2.000	3.953
LECCE	COIN SRL	Via Nazario Sauro 29	3.650	0	3.650
MATINO	PLAMI COMMERCIALE SRL	Strada provinciale Casarano-Gallipoli	0	4.800	4.800
MELPIGNANO	DISCOVERDE ED ALTRI	Via Provinciale per Maglie	2.700	600	3.300
NOVOLI	Poti Arredamenti	Via S. Antonio	0	2.900	2.900
SURBO	Mongolfiera	S.S.-613 Km. 1.9	9.620	9.174	18.794
TOTALE			27.383	47.962	75.345

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE	INSEGNA	INDIRIZZO	Sup. Vendita alimentare misto in mq	Sup. Vendita non alimentare in mq	Sup. Vendita totale in mq
TARANTO	COOP ALLEANZA 3.0 S.c.	Via per Montemesola km. 10 loca. Torre Rossa	9.750	21.845	31.595
TARANTO	AUCHAN	Via per s. Giorgio Jonico	6.468	15.602	22.070
TARANTO	COIN	Via Di Palma 88	0	4.037	4.037
TARANTO	Famila	Viale Magna Grecia 246	1.850	1.900	3.750
TARANTO	Iperfamila	Viale Europa (Talsano)	2.780	0	2.780
TOTALE			20.848	43.384	64.232

Il presente allegato A
 è composto da nr.3 (tre) facciate
 La E.Q. Responsabile giusta delega conferita con D.D.157
 del 30/04/2024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 febbraio 2026, n. 21
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica Pro Loco San Vito dei Normanni "Porta del Salento" APS all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l'art. 18 del D. lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
la D.D. n. 35 del 31/10/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio al 31/05/2026;
la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 di proroga al 31/12/2026, degli incarichi di Dirigente di Sezione scaduti al 30 settembre 2025;
la D.G.R. n.1163 del 04.08.2025 di affidamento ad interim alla dott.ssa Anna Maria Candela delle funzioni vicarie di dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del DPGR n.22 del 22.02.2021 e ss.mm.ii.;
la D.D. n. 137 del 30/05/2025 di micro-organizzazione funzionale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e dei Servizi ad essa afferenti;
la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
la DGR n. 1295 del 26/09/2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Dott.ssa Antonia Montrone e dal RUP, dott. Antonio Fabrizio Longo, riceve dai medesimi la seguente relazione.

PREMESSO CHE

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

1. "Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.",

e, all'art. 5, prevede che:

"lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede."

CONSIDERATO CHE

è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco da parte dell'associazione turistica Pro Loco San Vito dei Normanni «Porta del Salento» APS, con sede legale in via Vittorio Emanuele III, 36 San Vito dei Normanni (BR) C.F. 90061170743, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_056/PROT/16/12/2025/0710714.

L'associazione turistica pro loco in allegato all'istanza ha prodotto la seguente documentazione: copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell'Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.

Con nota prot. n. 0726291/2025 è stata richiesta al Comune di San Vito dei Normanni e alla Polizia Locale informativa da produrre entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati dall'associazione per quanto riguarda la sede sociale, specificando che l'eventuale mancato riscontro entro il termine fissato sarebbe stato considerato quale positiva verifica della predetta richiesta.

Entro il termine fissato con nota Prot. n. 0001364 del 19.01.2026 è pervenuto riscontro positivo da parte del Comune

RITENUTO CHE

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull'allegata documentazione,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del conseguenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti Valutazione di impatto di genere: **neutro**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica Pro Loco San Vito dei Normanni "Porta del Salento", Via Vittorio Emanuele III, 36 San Vito dei Normanni (BR), C.F. 90061170743 pec: proloco@pec.portadelsalento.it,

di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

di dare atto che il presente provvedimento:

sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune; sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà pubblicato all'Albo Telematico, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 056/DIR/2026/00026

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Antonia Montrone

- P.O. Progetti di sviluppo interregionali / Reti tecnologiche / Comunicazione istituzionale online
Antonio Fabrizio Longo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente ad interim della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Anna Maria Candela

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 3 febbraio 2026, n. 25
Nomina Commissione d'esame per l'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la D. G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- la D.D. n.35 del 31/10/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio al 31/05/2026;
- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 di proroga al 31/12/2026 dell'incarico di dirigente della Sezione Turismo e internazionalizzazione;
- la D.G.R. n.1163 del 04.08.2025 di affidamento ad interim alla dott.ssa Anna Maria Candela delle funzioni vicarie di dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, ai sensi dell'art 24, commi 3 e 5, del DPGR n.22 del 22.02.2021 e ss.mm.ii.
- la D.D. n. 137 del 30/05/2025 di micro organizzazione funzionale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e dei Servizi ad essa afferenti;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante “Valutazione di impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale;
- la legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”
- la legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario E.Q., riceve dallo stesso la seguente relazione

PREMESSO che

la professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dal Codice della normativa statale in tema di turismo (Allegato 1 al d.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79); in particolare, l'art. 20 dispone che “Con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

Nelle more dell’adozione del succitato decreto, sussistendo un vuoto normativo, le Regioni e le Province Autonome, anche al fine di evitare un blocco delle procedure abilitative, hanno proceduto autonomamente alla disciplina della figura professionale di “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”.

La Regione Puglia, analogamente alle altre Regioni e Province autonome, si è dotata di una propria normativa in merito, in ultimo con la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 e ss. mm. ii, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” (BURP - n. 46 suppl. del 2/05/2019), dove al Titolo II ha definito caratteristiche e requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi” e la relativa modalità abilitativa.

Per colmare il vuoto normativo descritto, protrattosi per un decennio, all’esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l’intesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori Tecnici delle Agenzie di Viaggio e Turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021). A seguito dell’Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” entrato in vigore in data 6 agosto 2021.

Al fine di dare piena attuazione al D.M. 1432/2021, le Regioni e le Province autonome hanno proceduto a definire in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome un apposito accordo concernente:

- l’articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all’art. 2 comma, 7 lett. e) del D.M.;
- la definizione di un unico format per gli esami previsti all’art. 2 comma, 7 lett. e) ed f) del D.M. .

Detto accordo è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17.

RILEVATO che

Con legge regionale 4 marzo 2022 n. 2 “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)” si è proceduto al recepimento del decreto prot. n. 1432 del Ministero del Turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) allineando la legge regionale alle intervenute disposizioni statali.

In attuazione del D.M. 5 agosto 2021 prot. n. 1432, nonché del richiamato Accordo, con delibera n. 811 del 06/06/2022, la Giunta Regionale ha recepito l’Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022 e ha approvato le nuove “Linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “DIRETTORE TECNICO di Agenzia di Viaggi e Turismo”.

In base alle Linee guida la durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di 600 ore di cui almeno 180 ore di *stage*. Il 50% del monte ore teorico (210 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) conformemente alle vigenti Linee guida in materia, di cui almeno 168 ore in modalità sincrona e al massimo 42 ore in modalità asincrona.

L’obbligo di frequenza è fissato nella misura dell’80% del monte ore totale. Il percorso formativo si articola in tre moduli:

MODULO A – Assistenza e consulenza turistica della durata di 120 ore complessive.

MODULO B – Gestione aziendale dell’agenzia di viaggi e turismo della durata di 180 ore complessive.

MODULO C – Promozione dell’agenzia di viaggi e turismo e marketing turistico della durata di 120 ore complessive.

STAGE della durata di 180 ore complessive da svolgere prioritariamente presso agenzie di viaggio o tour operator ovvero, in carenza, presso strutture pertinenti (alberghi, villaggi turistici, campeggi).

I corsi di formazione per la qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Nella Regione Puglia i corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e ss.mm.ii. , DGR n.1474 del 2 agosto 2018, DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e ss.mm.ii. e/o specificamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente. Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti suindicati sono previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Regione Puglia-Sezione Formazione Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con D GR 29 maggio 2018, n. 879.

Per conseguire l'abilitazione di "Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo", è previsto, al termine del corso, un esame finale volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal medesimo corso.

Nel dettaglio, il percorso abilitativo si delinea nel seguente modo: 1. frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale, cui consegue un "Attestato di qualificazione"; 2. istanza di parte alla Regione diretta al rilascio dell'abilitazione; 3. accertamento da parte della Regione del possesso dei requisiti soggettivi, formativi (diploma di istruzione di secondo grado) e linguistici; 4. rilascio abilitazione o diniego.

L'esame, gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, è organizzato presso la sede dell'ente erogatore del corso o in alternativa presso sede messa a disposizione dal soggetto erogatore del corso e deve essere idonea allo svolgimento di tale attività.

L'esame, secondo le modalità di espletamento stabilite nell'allegato 2 dell'Accordo del 16 marzo 2022, è svolto dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Dato atto che

Le "Linee guida in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con DGR n.811/2022 stabiliscono lo standard formativo dei procedimenti abilitativi del DM n.1432 del 05 agosto 2021.

In attuazione della DGR n.811/2022, con determinazione dirigenziale n. 137 del 06/07/2022 è stato stabilito che la Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di turismo della Regione Puglia ed è composta da tre membri:

1. Presidente: il dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione o un suo delegato;
2. Componenti: un funzionario della Regione e un esperto (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo abilitato da almeno 10 anni) indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione;
3. Un Segretario, con funzione di verbalizzazione, indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione;

Per ognuno dei componenti della Commissione può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta.

Le spese e gli oneri relativi allo svolgimento dell'esame di abilitazione sono a carico dell'ente erogatore del

corso, ivi espressamente compresi i compensi per i membri delle Commissioni d'esame e gli oneri di trasferta se ed in quanto dovuti.

I compensi spettanti ai membri della Commissione sono quelli stabiliti nella misura prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche" (G.U. n. 134 del 10/06/1995).

CONSIDERATO che

- con nota pec acquisita in atti al prot. n. 0040114 del 26.01.2026 l'ente GENESIS CONSULTING SRL, con sede legale in Bari, accreditato presso la Regione Puglia, ha richiesto la data d'esame e la nomina della Commissione esaminatrice, per il corso di formazione di direttore tecnico di agenzia di viaggi, identificato con i codici BA/F/222/11-2024 - BA/F/236/12-2025, edizione BA/8, riconosciuto con D.D. n. 1383 del 15.09.202, autorizzato con D.D. n.1792 del 22.11.2024, revocato con D.D. n. 1481 del 06.08.2025 e completato con D.D. n. 2757 del 15.12.2025. Il suddetto ente GENESIS CONSULTING SRL ha indicato il nominativo dell'esperto - direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo abilitato - nonché il nominativo del relativo supplente e del segretario verbalizzante, ai fini della nomina della Commissione d'esami in argomento.
- con nota acquisita in atti al prot. n. 0053072 del 02.02.2026, l'Associazione Leonardo Da Vinci, con sede a Mesagne (BR), accreditata presso la Regione Puglia, per il corso di formazione per direttore tecnico di agenzia di viaggi, identificato con il codice progetto BR/Q/55/7/2023, riconosciuto con DD n. 1444 del 23/09/2022 ed avviato con DD n. 01163 del 11/07/2023 della Sezione Formazione Professionale, ha richiesto di inserire i propri allievi nella prossima data d'esame di direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Dato atto che

concordemente la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ed i suddetti enti hanno programmato la seguente data per lo svolgimento degli esami da effettuarsi nella sede dell'ente formativo GENESIS CONSULTING SRL in Bari:

martedì 24 febbraio 2026 – prova scritta alle ore 09,00; inizio delle prove orali alle ore 12,00.

Tanto premesso,

VISTI :

la l.r. n. 17/2019 come modificata dalla l.r. n.2/2022;

la determinazione dirigenziale n.137 del 06/07/2022;

la DGR n. 811 del 06/06/2022;

l'Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022;

il D.M. 5 agosto 2021 prot. n. 1432;

l'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

RITENUTO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

- di procedere alla nomina della **Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo** con la seguente composizione:

- Dott.ssa Angela Gabriella Belviso - Dirigente Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto - Sezione Turismo e Internazionalizzazione- Regione Puglia (Presidente);

- Dott.ssa Rosa De Florio – Funzionario E.Q. Sezione Turismo e Internazionalizzazione - Regione Puglia (Componente);
- Dott. Pierluigi Polignano - direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo abilitato, quale esperto indicato dall'ente GENESIS CONSULTING srl, ente organizzatore di corsi di formazione (Componente effettivo);
- Dott. Delio Peschiulli - direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo abilitato, quale esperto indicato dall'ente GENESIS CONSULTING srl, ente organizzatore di corsi di formazione (Componente supplente);
- Ing. Natale Vito Fanelli ente GENESIS CONSULTING srl (segretario verbalizzante) .

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esito Valutazione impatto di Genere: Neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario E.Q. e dal Dirigente di Sezione; richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

richiamata in particolare la determinazione dello scrivente n. 137 del 06/07/2022, attuativa delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), del D.M. 1432/2021, approvate con D.G.R. n. 811 del 06/06/2022:

- **di nominare** la Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nelle persone di :

- Dott.ssa Angela Gabriella Belviso - Dirigente Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto - Sezione Turismo e Internazionalizzazione- Regione Puglia (Presidente);
- Dott.ssa Rosa De Florio – Funzionario E.Q. Sezione Turismo e Internazionalizzazione - Regione Puglia (Componente);
- Dott. Pierluigi Polignano - direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo abilitato, quale esperto indicato dall'ente GENESIS CONSULTING srl, ente organizzatore di corsi di formazione (Componente effettivo);
- Dott. Delio Peschiulli - direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo abilitato, quale esperto indicato dall'ente GENESIS CONSULTING srl, ente organizzatore di corsi di formazione (Componente supplente);
- Ing. Natale Vito Fanelli ente GENESIS CONSULTING srl (segretario verbalizzante) .
 - **di dare atto** che le spese di espletamento delle procedure relative all'esame di abilitazione, ivi espressamente compresi gli oneri, sono poste a carico degli enti organizzatori dei corsi di formazione di cui al presente provvedimento;
 - **di dare atto** che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.22/2021;
- sarà notificato agli enti di formazione :
 - GENESIS CONSULTING srl all'indirizzo pec genesis@arubapec.it
 - ASSOCIAZIONE LEONARDO DA VINCI all'indirizzo pec scuoladavinci@pec.it

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 056/DIR/2026/00030

Sottoscrittori Proposta:

- P.O. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo
Rosa De Florio

Firmato digitalmente da:

P.O. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo
Rosa De Florio

Il Dirigente ad interim della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Anna Maria Candela

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 444

[ID VIP 7540] - Parco agrovoltaiico “Ventura” di potenza elettrica complessiva pari a 47 MW, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), e opere di connessione nei Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale e del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Sonnedix Santa Caterina S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art.

12 che l'art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 133410 del 27.10.2022, acquisita in pari data al prot. n. 13457 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione di cui all’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 10966 del 26.01.2023, acquisita in pari data al prot. n. 974 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 1287 del 03.02.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 2644 del 20.02.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bt, ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 2759 del 21.02.2023, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7540, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltico "Ventura" di potenza elettrica complessiva pari a 47 MW, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), e opere di connessione nei Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sonnedix Santa Caterina" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 7540.pdf - 37a9218c0f5f43fa4d27dd20b17abb8c3832dbdef49e3cc1f93ef3002ef84be4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 7540

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **47,00 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Spinazzola (BT), Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ).**
 Proponente: **Sonnedit Santa Caterina S.r.l.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltico, denominato "Ventura della potenza pari a 47,00 MW, nel Comune di Spinazzola (BT), e relative opere di connessione anche nei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), l'impianto agrovoltico è costituito dall'integrazione tra impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,089 MW e pascolo degli ovini.

L'impianto sarà costituito da 94014 moduli fotovoltaici, con potenza unitaria di 500Wp, bifacciali a inseguimento monoassiale, montati su strutture metalliche infisse direttamente nel terreno con opere di connessione costituite da un cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto agrovoltico e la stazione di elevazione MT/AT inserita nella stazione di utenza da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ); a circa 9,20 km (percorso cavidotto) in direzione sud dal sito oggetto d'intervento verrà ubicato il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di TERNA SpA in agro del Comune di Genzano di Lucania. Dalla Cabina di Consegna ubicata all'interno dell'impianto partirà una linea in MT che si conetterà alla Cabina di Elevazione MT/AT vicina alla SE, posta nella Stazione di Utenza, per poi trasferire l'energia allo stallo dell'ampliamento della SE "Genzano" in località "Masseria De Marinis" lungo la Strada Provinciale n.79 "Marascione - Lamacola".

L'impianto agrovoltico è ubicato, a circa 3 km a sud-est dal centro abitato di Spinazzola, (Coord. 40°56'28.71"N-16° 7'35.26"E) all'interno di terreni di proprietà privata, ed è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n.59 "Montepote", alla quale si giunge tramite la SP n.79 "Di Venosa".

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell'Ambito territoriale "Alta Murgia" e nella Figura Territoriale paesaggistica denominata "La Fossa Bradanica" ad un'altitudine media di m 450 s.l.m.

L'impianto ricade in "Zona E1 – Agricola", secondo il PRG del Comune di Spinazzola ed è sito in contrada "Serrapalomba" (Catasto terreni Fg.118, p.lle 1-2-14), in provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e si estende in un'area di circa 70,00 ettari. La futura stazione di elevazione MT/AT e l'ampliamento della stazione elettrica Terna "Genzano di Lucania", invece, si trovano all'interno della Regione Basilicata nel Comune di Genzano di Lucania.

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
Spinazzola (BT): Campo Fotovoltaico e cavidotto	118	1-2-14
Genzano di Lucania (PZ): stazione Terna (Esclusa dalla verifica)	18	82-152-153-154-155-196-197-200-201

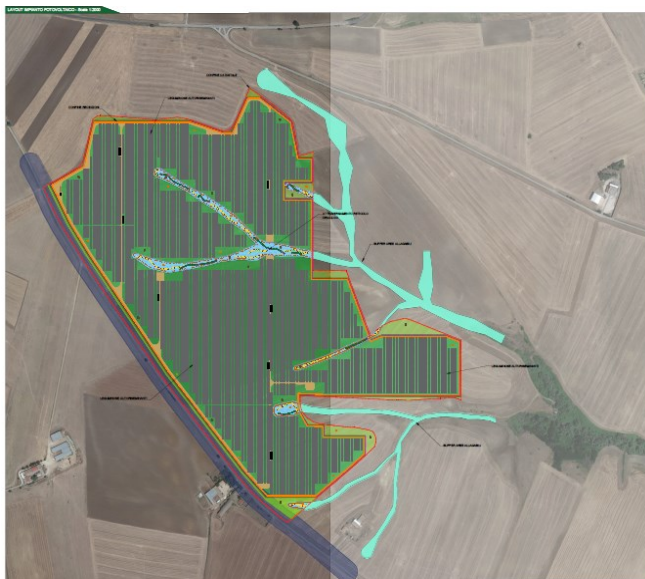
Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltico

Impianto	UTM WGS84 33 N Nord (m)	UTM WGS84 33 N Est (m)
Campo Agrivoltico	40°56'28.71"N	16° 7'35.26"E

Tabella 2 - Riferimenti coordinate geografiche dell'area di progetto interessata nel sistema WGS84

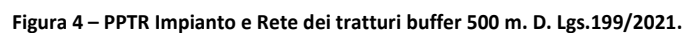


Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto-cavidotto- stazione Terna e particolare con distanza da Spinazzola



Legenda generale	
	Recinzione dell'area di impianto
	Limite catastale
	Struttura fotovoltaica tipo "tracker" composta da 27*27 moduli da 500Wp
	Cabine di campo di trasformazione
	Cabina di raccolta
	Area per cabina di raccolta MT e cabina servizi ausiliari
	Viabilità interna 4m

Figura 2 - Layout dell'area di progetto



Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010			Opere di progetto	Area buffer (m.)
Zone IBA		X	Campo Agrivoltaico	5.000
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri fino a 300 m	☐		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	☐		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	☐		150
	Boschi con buffer di 100 m.	X	Campo Agrivoltaico	100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	☐		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	☐		100

[illegible]

Figura 5 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

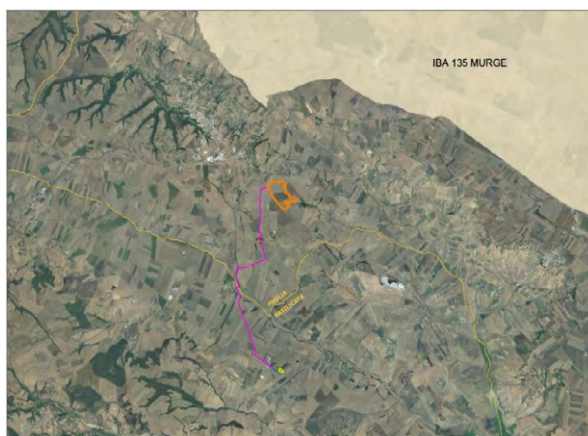


Figura 6 – IBA 135- Area di impianto

Le interferenze tra le opere a realizzarsi e le aree tutelate dal Regolamento sono:

– **Area impianto:** l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici dell'impianto agrovoltaiico "Ventura", interessa aree rientranti tra le aree identificate come non idonee FER. In particolare si evidenzia l'interferenza con il buffer di 5000m con l'**IBA 135 Murge** (che dista 2,97 km dall'impianto) e con le Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04) con **buffer di 100 m. dei Boschi**.

– **Percorso cavidotto (Territorio Puglia):** il percorso cavidotto, completamente interrato, interessa le seguenti aree:

- Tratturi con Buffer di 100 m "Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira";
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m "Torrente Basentiello";
- Connessioni fluviali-residuali;
- PUTT/p: Ate B.

Si precisa che, in presenza delle interferenze con il reticolo idrografico e con il tratturo, il cavidotto sarà completamente interrato e si procederà con l'inserimento del cavo mediante la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) che non interromperà la continuità del corso d'acqua e la continuità ecologica. La tecnologia NO-DIG, infatti, permette la posa in opera di cavi interrati senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando le manomissioni di superficie (strade, boschi, fiumi e canali, aree ad alto valore ambientale) eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale sia costruito che sul paesaggio.

Tutto ciò premesso l'area dell'impianto **ricade tra** quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall'analisi della documentazione in atti **si evidenzia** che lo studio di progettazione TEKNE è **certificato** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato che è **in possesso** della certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001);
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato da GT 8 S.R.L., **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di

energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006. Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il criterio di posizionamento delle apparecchiature sarà condotto con il fine di ottimizzare al meglio gli spazi disponibili, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza. Inoltre, i moduli fotovoltaici saranno poggiati su strutture di supporto fondate con pali battuti che permetteranno il fissaggio senza comportare alcuna alterazione derivante da ulteriore scavo o movimentazione. Infine, per minimizzare l'effetto di erosione dovuto all'eventuale pioggia battente e ruscellamento è prevista la realizzazione di uno strato erboso perenne nelle porzioni di terreno all'interno delle aree recintate d'impianto. Le strutture saranno posizionate in maniera da consentire lo sfruttamento agricolo ottimale del terreno. I pali di sostegno sono distanti tra loro circa 9,00 m per consentire la coltivazione e garantire la giusta illuminazione al terreno. Pertanto, la sottrazione di suolo con l'installazione dell'impianto agrivoltaico sarebbe decisamente limitata.
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa, la grande maggioranza dei terreni nell'area vasta, ricade nella categoria dei **seminativi in aree non irrigue**. Nello specifico nel sito di progetto sono presenti colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi e si provvederà alla realizzazione di un prato-pascolo mediante la messa a dimora di essenze erbacee destinate al pascolo degli ovini, al miglioramento dei pascoli usando essenze adatte alla tipologia di pascolo presente in questa determinata zona, come specie e varietà locali di essenze foraggiere. Nello specifico il prato-pascolo, costituente circa metà dell'impianto agrovoltaico, sarà destinato alla coltivazione di più essenze a rotazione, quali: la veccia, l'avena e il trifoglio. Pertanto viene conservato l'uso agricolo del suolo destinandolo a prato-pascolo. Il progetto **prevede**, anche per diminuire il grado di erosione del suolo agrario, la semina di un prato polifita, pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrovoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio

rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente, è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere **Agricola** e l'uso prevalente del suolo è agricolo nell'arco dei 500 mt (ai sensi della DGR 3029/2010) con prevalenza di seminativi non irrigui. In generale, l'intera area buffer è costituita da seminativi con una rarissima presenza di alberature e colture arboree, pochissimi frutteti di mandorli e pesco, relegati perlopiù all'interno dei cortili delle masserie, mentre la vegetazione spontanea, composta da canneti, arbusti e alberature autoctone, è relegata alle aree contermini ai reticoli idrografici e ai canali irrigui. La flora presente tra i confini di proprietà ha origine da fitocenosi naturali, caratteristiche dell'ambiente pedoclimatico mediterraneo che si riscontrano sia come strisce perimetrali di macchia mediterranea sia come gariga in alcuni tratti

di incolto. La superficie catastale relativa all'area di impianto agrovoltico è pari a ha 74.65.87.

In particolare, l'intera area dell'impianto ricade in aree classificate come **"Seminativi semplici in aree non irrigue" (2.1.1.1 classe).**

Si precisa che sono riportati nella documentazione sopralluoghi effettuati in situ nel 2021 da cui è emerso che nei terreni agricoli, così come si evince dall'ortofoto e dai rilievi georeferenziati, sono state individuate 109 colture omogenee, sintetizzate nelle seguenti tipologie:

1. Seminativi, (ortaggi autunno-vernini e cereali);
2. Oliveti;
3. Superfici incolte.

Nell'area buffer pari a 500 m si è rilevato, da sopralluoghi effettuati nel 2021, che i terreni sono coltivati a seminativo e le colture maggiormente presenti sono legate alla produzione cereali autunno-vernini: grano e orzo. Come riferito da alcuni coltivatori, gli stessi seminativi vengono solitamente utilizzati in secondo o terzo raccolto per seminare girasole nella maggior parte dei casi in asciutto, ovvero senza pratiche irrigue. Nella figura 14 si evidenzia che le colture rilevate entro il buffer di 500 m sono seminativi tranne per il terreno identificato con il codice specifico di coltura 4 che risulta vigneto. Inoltre è stata rilevata una generale assenza di:

- a) alberi monumentali (rilevanti per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica);
- b) alberature di specie autoctone (sia stradali che poderali) con funzioni di connessioni ecologiche, naturalistiche (incremento della biodiversità) e paesaggistiche.
- c) muretti a secco perimetrali.

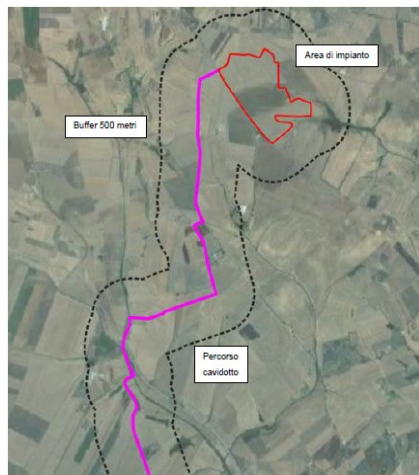


Figura 7 – Area Impianto con buffer 500m.

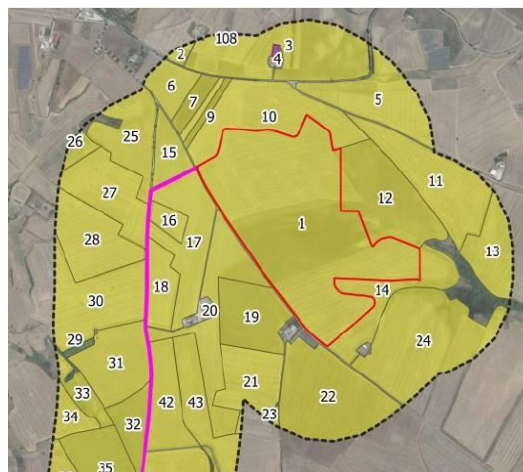


Figura 8 - Area con codice specifico della coltura

AREA IMPIANTO											
N°	Comune	Fg.	P.IIa	Porzione	Superficie	Qualità	Classe	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	Zona Urbanistica	Coltura in atto
LOTTO A											
1	Spinazzola	118	1	-	667 393	Seminativo	4	€ 2 240,42	€ 1 378,72	E1-agricola	Seminativo
2	Spinazzola	118	2	AA	73 720	Seminativo	4	€ 247,48	€ 152,29	E1-agricola	Seminativo
3	Spinazzola	118	14	-	5 474	Seminativo	4	€ 18,38	€ 11,31	E1-agricola	Seminativo

Tabella 5 – Uso del suolo

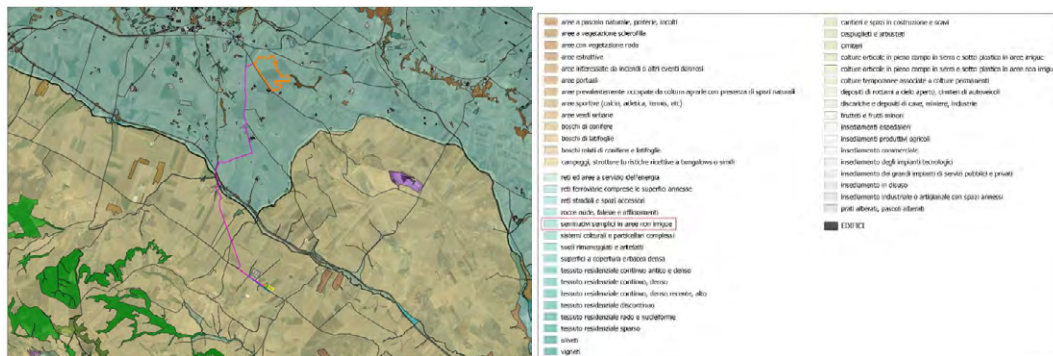


Figura 9- Carta uso del suolo – Comune di Spinazzola

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco agrovoltico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- Al fine di ridurre le emissioni in **atmosfera** verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come manutenzioni gestionali e accorgimenti nella movimentazione del terreno;
- Al fine di ridurre il sollevamento **polveri** derivante dalle attività di cantiere, verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come la bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica;
- Per garantire la sicurezza dell'impianto, tutta l'area di intervento sarà recintata mediante rete metallica a maglia sciolta, sostenuta da pali in acciaio zincato infissi nel terreno. L'altezza della recinzione che si realizzerà sarà complessivamente di 2.00 m. La presenza di una recinzione di apprezzabile lunghezza potrebbe avere ripercussioni negative in termini di deframmentazione degli habitat o di eliminazione di habitat essenziali per lo svolgimento di alcune fasi biologiche della piccola fauna selvatica presente in loco. Per evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, tutta la recinzione verrà posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito delle piccole specie animali selvatiche tipiche del luogo. Così facendo la recinzione non costituirà una barriera al movimento dei piccoli animali sul territorio ma consentirà agli stessi di muoversi liberamente così come facevano prima della realizzazione dell'impianto agrovoltico.
- All'interno dell'impianto agrovoltico "Ventura" verranno realizzate mitigazioni visive come siepi autoctone, posizionate a 2,5 m dalla recinzione, e mitigazioni ambientali come aree di impollinazione costituite da specie autoctone inserite all'interno dell'impianto agrovoltico, oltre a sassaie con materiali di risulta come habitat ideali per anfibi e rettili e dei bug hotels, ovvero habitat per insetti, tra cui api, farfalle e coccinelle. Tra le diverse tipologie di piante scelte per la formazione delle strisce di impollinazione, vi sono la Campanula pugliese (*Campanula versicolor*), Salvia argentea (*Salvia argentea*), Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Malva selvatica (*Malva sylvestris*), Borragine comune (*Borragio officinalis* Miller), Crisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum*), Tarassaco (*Taraxacum officinale*).
- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola con la predisposizione di una opera di recinzione affiancata da una siepe di elementi arborei ed arbustivi autoctoni.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** il proponente riporta che l'impatto è da considerarsi trascurabile e che per la localizzazione del sito è stato scelto un terreno agricolo non di pregio, un'area occupata da seminativi non irrigui, priva di habitat di particolare interesse naturalistico; il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiungibile tramite viabilità già esistente; pertanto, verranno minimizzati l'ulteriore sottrazione di habitat ed il disturbo antropico; verranno utilizzati pali battuti in acciaio come basamento per la struttura dei moduli fotovoltaici. Ulteriori misure di mitigazione specifiche, che verranno implementate per ridurre l'impatto generato in fase di cantiere, sono ottimizzazione del numero dei mezzi di cantiere previsti per la fase di costruzione; sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione.
- Le misure di mitigazione adottate e la presenza del corridoio ecologico progettato faranno in modo che l'impianto agrovoltico a realizzarsi non costituisca un elemento di frammentazione territoriale, ma avrà

caratteristiche tali da continuare a consentire il libero spostamento della fauna locale. Per quanto riguarda l'Interazione dei pannelli fotovoltaici con l'avifauna e i fenomeni di abbagliamento in cielo si è scelto di utilizzare pannelli a basso indice di riflettanza onde evitare l'insorgenza del fenomeno.

- In relazione agli impatti su **suolo** il proponente prevedrà che l'attività colturale e di pascolo che verrà integrata all'esercizio dell'impianto agrovoltaiico, apporteranno degli impatti positivi oltre che contribuire al mantenimento di attività agricole sul sito, con la realizzazione di uno strato erboso perenne con leguminose autorinseminanti nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli; la realizzazione di strisce di impollinazione all'esterno della recinzione d'impianto e nei reticoli idrografici per l'incremento della biodiversità; siepi perimetrali con vegetazione autoctona lungo la recinzione d'impianto e cannuccia di palude lungo i reticoli idrografici; attività di pascolo di ovini all'interno dell'area recintata.

Le azioni progettuali, direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, che riguardano diversi interventi di mitigazione e che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaiici

Il progetto **non include** un elaborato con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrovoltaiico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrovoltaiico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **ha 74.65.872.00**, l'area di recinzioni riportata è circa **62,40 ettari**

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrovoltaiico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

nella documentazione di progetto non è possibile verificare il calcolo della **superficie agricola e di conseguenza neanche il Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot)**

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrovoltaiico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrovoltaiico (*Spv*) e la superficie totale occupata dal sistema agrovoltaiico espressa in % (*Stot*).

Nella documentazione di progetto non è riportata la superficie totale di ingombro dell'impianto agrovoltaiico.

Dalla documentazione in possesso non è possibile verificare il requisito A.

- **Requisito B:** Il sistema agrovoltaiico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente nella relazione non riporta documentazione per la verifica di tale requisito.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = $\geq 60\%$

Il proponente non riporta nella documentazione una tabella con la producibilità calcolata con PVGIS e neanche la Produzione annuale dell'impianto FV [kWh]. Il requisito non risulta verificato.

Dalla documentazione in possesso non è possibile verificare nella totalità il requisito B in quanto il proponente non riporta nella documentazione di progetto i valori della producibilità dell'impianto in condizioni standard. Dalla documentazione non emerge la produzione elettrica specifica dell'impianto.

- **Requisito C** -: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,35 metri da terra.
- **Requisito D**: il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
 - Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica non è riportata dal proponente.

- **Requisito E**: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
 - Paragrafo 2.6-E.1 - **Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo**
 - Paragrafo 2.6-E.2 - **Monitoraggio del microclima**
 - Paragrafo 2.6-E.3 - **Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici.**
- I requisiti D ed E non sono verificati e verificabili.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto agrivoltaico fotovoltaico dalla società agricola **Sonnedix Santa Caterina S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si verifica la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

L'impianto agrivoltaico, denominato "Ventura della potenza pari a 47,00 MW, nel Comune di Spinazzola (BT), e relative opere di connessione anche nei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). L'impianto agrovoltaico è costituito dall'integrazione tra impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,089 MW e pascolo degli ovini.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- L'area dell'impianto **non è idonea** ai sensi all'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021. (interferenza buffer 500m. con del Tratturello N. 21 Melfi - Castellaneta reintegrato di Classe A).
- L'area dell'impianto **ricade tra** quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (le aree dell'impianto interferiscono con aree non idonee: il buffer di 5000m con l'IBA 135 Murge, che dista 2,97 km dall'impianto, e con le Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04) con buffer di 100 m. dei Boschi).
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, infatti, prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e riutilizzando aree già degradata da attività antropiche in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
- La documentazione attuale **non permette** di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrovoltaico". Dalla verifica istruttoria non risulta verificato alcun requisito poiché nella documentazione massa a disposizione sul sito del MASE non è presente la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di giugno 2022.
In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".
- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte classificate come **"Seminativi semplici in aree non irrigue" (2.1.1.1 classe)** e nei dintorni dell'area di progetto sono presenti seminativi, (ortaggi autunno-vernini e cereali), oliveti e superfici incolte. Si precisa che, da sopralluoghi effettuati in situ è emerso che non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di qualità da segnalare, e comunque non sono valutabili in assenza in atti della documentazione di riferimento.
- Nell'area buffer pari a 500 m si è rilevato, come riportato nella documentazione, da sopralluoghi effettuati nel 2021, che i terreni sono coltivati a seminativo e le colture maggiormente presenti sono legate alla produzione cereali autunno-vernini: grano e orzo e si è rilevato una generale assenza di interferenze con le caratteristiche storico culturali dell'area (alberi monumentali, alberature di specie autoctone e muretti a secco perimetrali).
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto ma risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 445

[ID VIP 7839] - Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato (CO2)^2, di potenza complessiva pari a 11,66 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ASP Viglione S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art.

12 che l'art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 150922 del 01.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 14958 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 553899 del 11.11.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto ed allegati alla presente determinazione dirigenziale;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7839, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato (CO2)², di potenza complessiva pari a 11,66 MW, e relative opere per la connessione

alla RTN, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ASP Viglione" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 7839.pdf - b8d378b3b55f95de6e5ff088888091393cbf8d3e8d1766f11a92e3ea57e773c3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA

Riesame della scheda istruttoria relativa al progetto individuato con ID VIP 7839

Tipologia di progetto:	Agrivoltaico
Denominazione:	"(CO₂)²"
Potenza:	11,66 MW
Ubicazione:	Impianto ubicato in Santeramo in Colle (BA), Località "C. da Viglione"; Stazione Elettrica ubicata a Matera (MT)
Proponente:	ASP VIGLIONE S.R.L.

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dalla società proponente, pubblicati sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE e disponibili all'indirizzo:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8467/12497>

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto riguarda un'area sita in agro del comune di Santeramo in Colle (BA), in contrada Viglione, a circa 9 Km a sud del centro abitato, localizzata all'intersezione tra SP176 e SP140, al confine dei territori di Matera (MT) e Laterza (TA), per una superficie complessiva di circa 23 ha. Il progetto riguarda la realizzazione di un "mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, con possibilità di riutilizzo delle acque reflue tramite modulo sperimentale desert, consociato con impianto fotovoltaico", prevede, inoltre, la messa a dimora di un nocciuolo sperimentale, di un oliveto da mensa, di una collezione di specie arboree da frutto mediterranee (pomoteca) ed il rinfrangimento di un oliveto tradizionale da olio. Ai filari di mandorlo saranno alternate serie di pannelli fotovoltaici a inseguimento che, sono considerati dal proponente invisibili dalla strada in quanto occultati dagli alberi. L'intervento prevede diverse aree di completamento, prive di pannelli fotovoltaici, sia di confine, sia interni. In queste aree saranno impiantati filari di mandorlo della stessa tipologia presente nel resto dell'impianto, ma non consociati e, quindi, con sesto di 4,0 m tra le file. Lungo il lato nord, l'occultamento avverrà tramite la piantumazione di arbusti di lentisco alti circa 3 metri. Verranno inoltre realizzate stazioni di conversione consistenti in cabinati prefabbricati, anch'essi mitigati da opere di verde perimetrale. Al fine di ottimizzare l'allegagione, saranno posizionante durante la fioritura 10 arnie per ettaro di mandorleto, contenenti famiglie di Ape europea. Le arnie saranno prese a noleggio e restituite a fine fioritura.

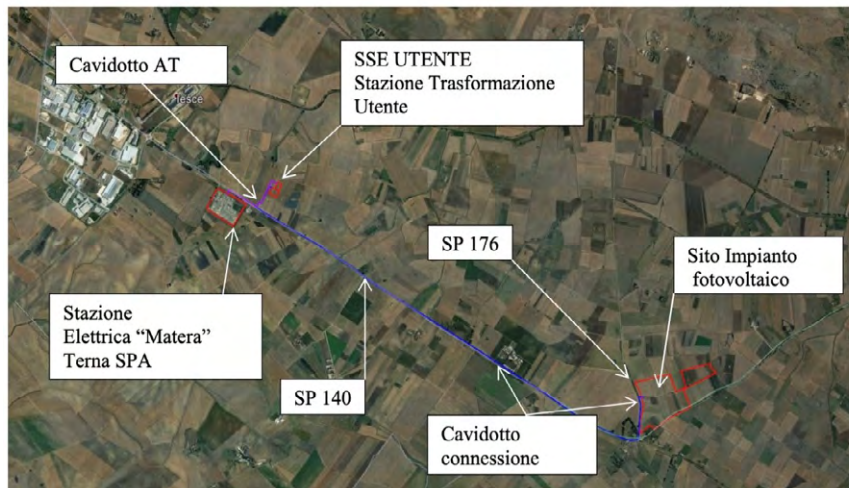
Il progetto, dunque, prevede l'integrazione della coltivazione arborea di circa n° 14.377 alberi di Mandorlo sull'area agricola con un impianto fotovoltaico della potenza in c.c pari a 11.664 kWp e potenza nominale attiva in immissione pari a 11.184 kWe. Le opere di utenza per la connessione alla rete consistono nella realizzazione di una Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione 30/150 kV e raccolta (SSE UTENTE), un elettrodotto in cavidotto interrato AT che dalla SSE UTENTE afferirà alla Stazione Elettrica "Matera" di TERNA SPA, un elettrodotto in cavidotto interrato MT 30 kV che dalla Cabina MT di distribuzione dell'Utente afferirà alla SSE UTENTE 30/150 kV, nel Comune Di Santeramo in Colle (BA). La Sottostazione elettrica di utenza sarà servita da una strada di servizio nel comune di Santeramo in Colle (BA). L'area scelta per la realizzazione del progetto è individuata dalle coordinate geografiche Latitudine di 40°42'52.06"N e Longitudine 16°44'10.56"E, ed ha un'altitudine media sul livello del mare di circa 370 s.l.m.

Si riportano di seguito i riferimenti catastali dell'intervento in progetto.

Impianto fotovoltaico: Comune di Santeramo in Colle, Foglio 108, P.lle 64, 311, 313, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 342, 343, 403, 534, 608, 702, 703, 704, 316, 341.

Cabina di trasformazione e opere di connessione: comune di Santeramo in Colle, Foglio 108 p.lle 519,611, Fg.103 p.lle 544,545,546,547 (ex p.lle 308 e 310), 328,473,474,80 e Comune di Matera, Foglio 19 part. 1.

Nella figura sottostante è mostrato il layout dell'area di intervento, prodotto dal proponente.



Localizzazione area di intervento: in rosso la perimetrazione del sito e della SE, in blu il tracciato della connessione.

Fonte: Relazione generale

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione col Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" che si occuperà della progettazione e della consulenza in fase di impianto e di gestione del Mandorleto, parallelamente all'esecuzione delle attività di studio e di ricerca. Si esplorerà inoltre il "Modulo Desert" per il recupero delle acque reflue definito come innovativa tecnologia di trattamento delle acque non convenzionali (acque salmastre ed acque reflue urbane) con sistemi di telecontrollo per il monitoraggio della qualità delle acque da riutilizzare in agricoltura a scopi fertirrigui.

Nel presente riesame di scheda istruttoria, è stata effettuata, con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione, una verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, e considerando principalmente le aree occupate dai moduli fotovoltaici.

2. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'AREA

2.1 Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021



Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto occupata dai moduli fotovoltaici:

- **non** è interessata dall'installazione di impianti della stessa fonte (lett. **a**);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett. **b**);
- **non** interessa né integralmente, né parzialmente, cave o miniere (lett. **c**);
- **non** è nelle disponibilità di gestori del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, né delle società concessionarie autostradali (lett. **c bis**);
- **non** è nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. **c bis 1**);
- **presenta** vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 (lett. **c-ter**). Nello specifico si segnala che la porzione dell'impianto a sud-ovest intercetta un bene architettonico (codice ARK0257) "Stazione di Posta-Masseria con Chiesetta" - Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, codice ARK0258.

Si segnala inoltre che le opere di connessione affiancano e attraversano il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo".

L'area di installazione dell'impianto Fotovoltaico in progetto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021.

2.2 Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010



Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, come mostrato nella figura soprastante. Nello specifico:

- la porzione dell'impianto a sud ovest intercetta un bene architettonico (codice ARK0257) "Stazione di Posta-Masseria con Chiesetta" - Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, codice ARK0258.
- La maggior parte dell'impianto confina con *Ulteriori siti*: Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta.
- Una porzione dell'impianto a sud-ovest interferisce con *Segnalazioni carta dei beni*: Masseria Viglione.
- La gran parte dell'impianto confina con il Tratturo Melfi - Castellaneta classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo".

Il cavidotto attraversa Aree appartenenti alla rete dei Tratturi e relativa area di rispetto (trattasi del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta), e Area di rispetto dei siti Storico culturali, per ciò che concerne l'intersezione della SP 176 e SP 140 dove è ubicata la Masseria Viglione.

2.3 Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- **non** è comprovata l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- il progetto **riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Il DM 10-9-2010 punto al **16.4.** sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalle verifiche effettuate, le aree in cui rientra il progetto sono caratterizzate da un utilizzo del suolo a seminativi semplici in aree non irrigue. **Le produzioni di vino provenienti da questi territori rientrano tra le produzioni DOC e IGT, non si può pertanto escludere che la realizzazione dell'impianto comprometta o interferisca negativamente con la produzione di uve pregiate.**

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola.
- Il rifittimento di un oliveto esistente, con circa 200 piante.
- La sistemazione di un nuovo oliveto, a sud dell'impianto sulla fascia di rispetto del tratturo, con cultivar da mensa in un'area di circa 1000 mq.
- La realizzazione di un mandorleto sperimentale in tutto il sito tra le fila dei moduli fotovoltaici e nei corridoi laterali, di circa 12000 piante a meccanizzazione integrale.
- La piantumazione di un nocciolo, con circa 2200 piante in circa 3 ettari.
- La piantumazione di una siepe di lentisco perimetrale alta circa 3m., intorno al perimetro dell'impianto ad eccezione del lato est.
- La realizzazione di un orto e di una pomoteca mediterranea (collezione di specie arboree da frutto da clima mediterraneo) nell'area di rispetto della Masseria Viglione a sud-ovest del lotto di intervento. L'intervento è pensato a scopo didattico e ricreativo.
- La realizzazione di un'area di sosta e ristoro a servizio della mobilità lenta, nell'area di rispetto della Masseria Viglione a sud-ovest dell'impianto.
- L'utilizzo del modulo Desert per il recupero delle acque reflue.
- La semina di cover crops con leguminose annuali autoriseminanti anche in miscuglio con graminacee al di sotto dei pannelli.
- La piantumazione di un filare discontinuo di specie arbustive della macchia mediterranea lungo la viabilità principale per una lunghezza lorda di 800 m, della superficie netta di ulteriori 270 m².
- La sistemazione a proprie spese di alcuni impianti FV sugli edifici pubblici del Comune di Santeramo in Colle.
- La sistemazione di 10 arnie per ettaro di mandorleto.

3. CORRISPONDENZA AI CRITERI RIPORTATI NEL DOCUMENTO “LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRI-VOLTAICI” PUBBLICATO IL 27 GIUGNO 2022 DAL MITE

Il proponente ha effettuato la verifica dei requisiti progettuali in uniformità con le linee guida in materia di impianti Agri-Voltaici, all'interno dello studio di impatto ambientale, paragrafo 5. Il progetto è definito come “impianto agrivoltaico avanzato”. Considerato quanto indicato al paragrafo 2 delle citate linee guida si evince che l'impianto in progetto potrà essere considerato un impianto agrivoltaico avanzato se rispetta i **requisiti A, B, C e D**. Non è stato però possibile effettuare una verifica puntuale dei requisiti citati in quanto le informazioni relative alle superfici occupate non sono state dichiarate esplicitamente nella documentazione analizzata. Nel documento di riscontro alla nota di richiesta di integrazioni del MIC (codice elaborato: MASE-2024-0011952), il proponente cita uno studio specifico denominato: A14.1_RelazioneRispondenzaRequisitiMITE_Riservato” che tuttavia non risulta presente nella documentazione sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE.

Si riportano di seguito le dichiarazioni del proponente riportate all'interno dello SIA, ma non verificabili:

- l'impianto Asp Viglione prevede una superficie minima coltivata pari al 76% (**Requisito A1: $S_{agricola}/S_{tot} \geq 0,7$**).
- La percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli è pari al 32,73% (**Requisito A2: $LAOR (S_{pv}/S_{tot}) \leq 40\%$**).
- La producibilità elettrica dell'impianto si attesta su un valore del 79% (**Requisito B2: $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$**).
- L'altezza minima dei moduli è pari a 2,3 m. (**Requisito C: H_{min} per impianti con coltivazioni previste al di sotto dei moduli= 2,1 m**).

4. CONCLUSIONI

Si riportano di seguito i punti salienti della valutazione effettuata.

- **L'impianto in progetto è localizzato su area agricola.**
- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto NON ricade nelle aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021.**
- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto NON ricade tra aree indicate come IDONEE ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- **Tutta l'area d'impianto è classificata come zona caratterizzata da produzioni di vino DOC e IGT.**
- **Non è stato possibile verificare che la realizzazione dell'impianto come Agrivoltaico avanzato rispetti tutti i requisiti e parametri indicati nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici.**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 446

[ID VIP 8162] - Parco agrovoltatico "Fedele" da realizzare nel comune di Galatina (LE), località "Contrada Duca-Galatina", di potenza elettrica pari a 21,83 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Stern PV 1 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 129294 del 18.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13190 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13531 del 28.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 14865 del 30.11.2022, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8162, **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltico “Fedele” da realizzare nel comune di Galatina (LE), località “Contrada Duca-Galatina”, di potenza elettrica pari a 21,83 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Stern PV 1” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrovoltici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 8162.pdf - 489df0ea64a26e73d9f1e607875f1d6161caba5e3c546166e714bc444b67ba8f

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_8162
Intervento:	Progetto di un impianto agrovoltaico , denominato "Fedele", di potenza installata pari a 21,83 MW , da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE), in località Contrada Duca-Galatina, nella Provincia di Lecce
Proponente:	Stern PV1 S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2
Comuni:	Galatina (LE), località Contrada Duca-Galatina
	 <i>Inquadramento generale su Ortofoto – area impianto, cavidotto 36 kV esterno (in blu)</i>

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Il progetto dell'impianto fotovoltaico interessa n. 3 aree, quella più a sud ubicata a circa 3,0 km a nord-est dall'abitato di Galatina (LE) e a circa 2,5 km ad est da quello di Collemeto (LE). Le aree di impianto sono pressoché pianeggianti ed hanno un'altezza tra i 47 e 58 m s.l.m., attualmente investite a seminativo, e possiamo considerarle confinate tra la SP362/SP476 ad Est (a circa 3 km dal Comune di Galatina) e la SS101 ad Ovest (a circa 2,5 km dal Comune di Collemeto).

L'intera area è contraddistinta in N.C.T. del Comune di Galatina (LE), interessando i Fogli 53-55-56, le aree di impianto sono di forma irregolare.

L'area n. 2, totalmente occupata da coltivazione di frumento e grano e pertanto classificata a seminativo, confina esclusivamente con altri terreni a seminativo. Interessa la p.lla 1 del Fg. 55 di Galatina (LE).

Proseguendo in direzione nord-sud, percorrendo una stradina interpoderale sterrata, si raggiunge l'area 3 (tratto che corrisponde con il passaggio del cavidotto di collegamento tra area 2 e area 3).

L'area più a sud (area 3, di forma irregolare, distinta in catasto al fg. 56 con le p.lle 6-7- 13-123, anch'essa totalmente investita a seminativo, attualmente coltivata a grano, confina a sud con strada vicinale, oltre la quale si presentano alcune abitazioni.

Nella parte centrale è presente (in zona esterna all'impianto) un locale ad uso agricolo. A nord, a circa 200 m dall'area di impianto è sita la Masseria "Il Duca".

A nord-ovest invece confina con appezzamenti di terreno occupati da uliveto. In particolare, l'area a nord (p.lle 4-179) sono caratterizzate dalla presenza di una piccola cava.

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>	<i>Comune</i>
40°12'42.58"N	18°08'42.62"E	Galatina (LE)

Ubicazione catastale delle opere in oggetto

L'impianto fotovoltaico propriamente detto interessa le particelle catastali come di seguito specificato:

- P.lle 1, 3, 4, 12, 20, 36, 51, 53, 72 del **Foglio 53** di Galatina (LE);
- P.lle 1, 2, 10, 194, 100 del **Foglio 55** di Galatina (LE);
- P.lle 6, 7, 13, 123 del **Foglio 56** di Galatina (LE);
- P.la 211 del **Foglio 40** di Galatina (LE);

Le opere di connessione interessano le particelle catastali come di seguito specificato:

- P.lle 1, 4, 53, 51, 20, 50, 60, 95, 16 del **Foglio 53** di Galatina (LE);
- P.lle 1, 10, 194, 2 del **Foglio 55** di Galatina (LE);
- P.lle 13, 123 del **Foglio 56** di Galatina (LE);
- P.lle 85, 225, 37, 38, 39, 40, 103, 162 del **Foglio 60** di Galatina (LE);
- P.lle 122, 123, 50 del **Foglio 68** di Galatina (LE);
- P.lle 82, 26, 21, 96, 17 del **Foglio 61** di Galatina (LE);
- P.lle 4, 13, 14, 45 del **Foglio 62** di Galatina (LE);
- P.lle 91, 271, 96, 97, 181, 211, 215 del **Foglio 66** di Galatina (LE);

- P.Ila 105 del **Foglio 81** di Galatina (LE);

Per le particelle seguenti sarà acquisita, come detto, Servitù di Elettrodotta:

- P.Ile 50, 60, 95, 16 del **Foglio 53** di Galatina (LE);
- P.Ile 10, 194 del **Foglio 55** di Galatina (LE);
- P.Ile 85, 225, 37, 38, 39, 40, 103, 162 del **Foglio 60** di Galatina (LE);
- P.Ile 122, 123, 50 del **Foglio 68** di Galatina (LE);
- P.Ile 82, 26, 21, 96, 17 del **Foglio 61** di Galatina (LE);
- P.Ile 4, 13, 14, 45 del **Foglio 62** di Galatina (LE);
- P.Ile 271, 96, 97, 181, 211, 215 del **Foglio 66** di Galatina (LE);
- P.Ila 105 del **Foglio 81** di Galatina (LE);

Tutti i terreni interessati alla realizzazione dell'opera sono a **destinazione agricola**.

Dallo stralcio cartografico del PUG di Galatina, si evince che tutte le aree di impianto, ricadono in zona E2 "Zone agricole di salvaguardia".

Il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione di 43.238 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (collettori solari) di potenza massima unitaria pari a 505 Wp, installati su inseguitori monoassiali da 26 e 13 moduli; 1.663 stringhe, 74 Inverter di campo da 250 kVA, a cui afferiranno un massimo di 24 stringhe (in parallelo); 10 Cabine di Campo (CdC) contenenti i quadri MT (celle arrivo e partenza linee MT), ed i trasformatori per l'innalzamento della tensione sino a 30 kV. Le CdC sono collegate fra loro con configurazione entra-esce, tramite linee in cavo MT interrato; Una Cabina di Smistamento; linea MT in cavo interrato, per il trasporto dell'energia dalla Cabina di Smistamento sino ad una Sottostazione Elettrica Utente (SSE) 30/150 kV, che sarà realizzata nei pressi della Stazione Elettrica (SE) TERNA 150/380 kV "Galatina"; Una Sottostazione Elettrica Utente; Gruppi di Misura (GdM) dell'energia prodotta; Si prevede che la consegna dell'energia prodotta avvenga in antenna tramite connessione in cavo interrato alla vicina SE Terna "Galatina", su uno stallo della sezione 150 kV, condiviso con altri produttori tramite sistema di sbarre AT a 150 kV adiacente alla SSE di progetto. È stato previsto **l'allevamento di ovini**.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
L'area a nord (p.ile 4-179) è caratterizzata dalla presenza di una piccola cava;
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) (vedi fig. 1):

l'impianto, comunque:

- ricade in Ulteriori Componenti Paesaggistici: Masseria del Duca (sito interessato da Beni storico culturali)

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda la successiva fig. 2.



Fig. 1 - Area di un lotto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

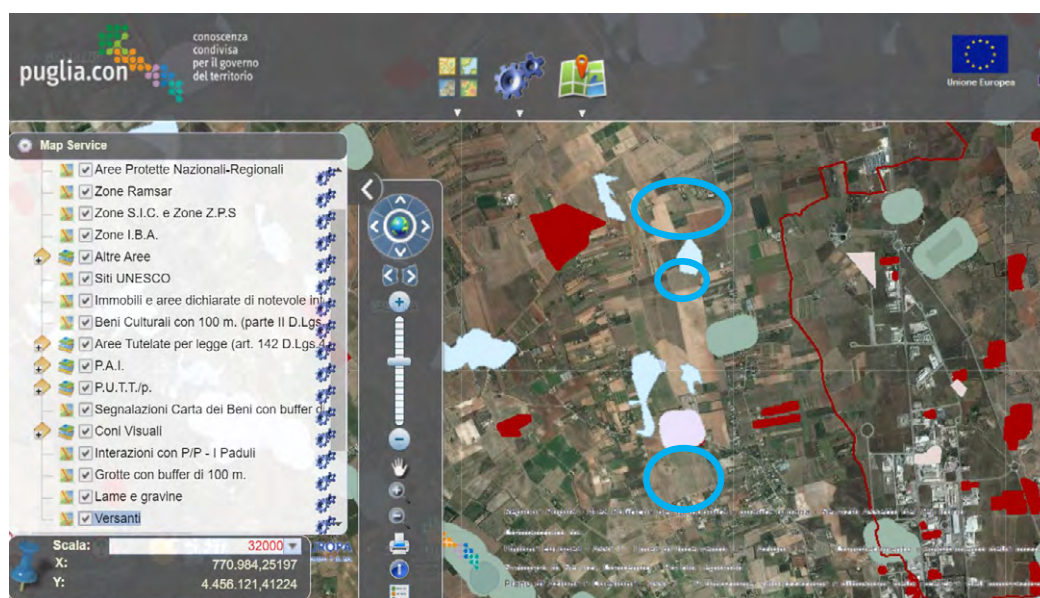


Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'assenza dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Secondo le informazioni fornite dal richiedente: *I moduli in silicio monocristallino saranno montati su strutture di supporto ad inseguimento solare e la modalità di ancoraggio è stata scelta nel pieno rispetto delle caratteristiche del terreno in modo da avere il minor impatto possibile sull'area di impianto. Sono previste opere di mitigazione dell'impatto visivo mediante l'utilizzo di siepi e specie arboree autoctone lungo l'intero perimetro dell'impianto. Presso l'impianto agrovoltico è previsto l'allevamento della razza autoctona della "pecora leccese" nel numero di sei capi per ettaro per un totale di 150 animali che saranno allevati in stato brado/libero e le strutture dei moduli andranno a costituire un ricovero naturale dalle intemperie e dal sole.*

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

Sul sito in esame sono state individuate le seguenti classi di utilizzazione del suolo:

- Oliveto
- Vigneto
- seminativo asciutto e irriguo
- frutteto (a livello familiare e/o di modeste dimensioni).
- incolto e/o pascolo

L'oliveto è presente in maniera continua su quasi tutto l'areale interessato dal progetto, con una copertura uniforme su buona parte del territorio; infatti, rappresenta l'investimento colturale con essenze arboree più diffuso sui suoli dell'ambito territoriale in esame. Trattasi, nella quasi totalità, di impianti delle varietà Cellina di Nardò ed Ogliarola Salentina, allevati in coltura tradizionale, con sesti ampi mediamente 10 x 10 di età compresa tra 80 - 100 anni, all'interno dei quali possono ritrovarsi esemplari ancora più vecchi, ultracentenari.

Le aree incolte o adibite a pascolo, sono presenti su tratti di seminativo scadente.

L'oliveto presente nelle aree previste nel progetto ricade, come tutti gli oliveti della provincia di Lecce nella zona D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) "Terra d'Otranto" in attuazione del Reg. CE n. 2081/92.

Durante i sopralluoghi effettuati in tutta l'area in studio (500 m dai confini dell'Impianto), da un generico esame a vista, sono stati riscontrati alberi con segni evidenti della presenza di *Xylella Fastidiosa*, come è riscontrabile in altre aree della provincia di Lecce.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto agro-fotovoltaico, come osserva il proponente l'intervento in progetto si configura come intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, in quanto non produrrà alcuna modificazione significativa dell'attuale assetto geomorfologico di insieme dell'ambito interessato, né del sistema della copertura botanico – vegetazionale esistente, né andrà ad incidere negativamente sul sistema dell'organizzazione degli insediamenti nell'area.

Pertanto, l'attuazione delle opere previste in progetto appare del tutto compatibile con l'ambito paesaggistico nel quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sugli elementi di un habitat esistente.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società Stern PV S.r.l. non ha presentato nessun documento attestante la configurazione come imprenditore agricolo o associazioni temporanee di imprese che includono almeno un imprenditore agricolo; Pertanto, **la società proponente non risulta essere un "Soggetto Beneficiario" che può realizzare un impianto agrivoltaico**

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie totale catastale: NON INDICATA;

Superficie impianto: 26,15 ha da cui sottrarre 2ha di strade, 0,06 ha di superficie cabine, 5,55 ha di superficie sottostante i moduli; secondo quanto indicato in relazione l'impianto presenta una superficie agricola utile (SAU) pari a 70,89%

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Superficie impianto: NON INDICATO;

la superficie occupata dai moduli, considerandoli alla loro massima inclinazione – maggiore spazio possibile è pari a 8,38 ha, secondo quanto indicato in relazione LAOR ottenuto è pari a 32,06%

Parametro A.2): Requisito non rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento

Il proponente garantirà mediante relazioni specifiche semestrali che indagheranno l'andamento delle attività agricolo-pastorali previste dal progetto.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa. Il proponente assicurerà tramite analisi di performance che verranno effettuate dalla società incaricata delle attività di manutenzione dell'impianto, sia tramite stazioni meteo inserite in campo che terranno sotto controllo i parametri necessari al controllo di performance.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non è possibile valutare il rispetto del requisito in quanto non sono presenti relazioni in merito al confronto delle producibilità.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore dei moduli, non è verificabile l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli.

Parametro C: requisito non verificabile.

Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

D.2) monitoraggio della continuità agricola, dimostrando l'esistenza e la resa della coltivazione ed il mantenimento dell'indirizzo produttivo. Il proponente dimostrerà il requisito mediante relazioni specifiche semestrali come citate al punto B.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
 - E.1) il recupero della fertilità del suolo;
 - E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince con precisione se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo e unisce **l'allevamento di ovini** e la produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter del D.Lgs. 199/2021 e tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. Infatti, un lotto dell'impianto è stato posizionato a confine del buffer di circa 100 m dalla Masseria del Duca (sito interessato da beni storico culturali UCP Componenti culturali e insediative); un altro lotto dell'impianto lambisce in perimetro del PAI a Media Pericolosità Idraulica.
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c.
- L'impianto non rispetta i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.
- La realizzazione dell'impianto sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 447

[ID VIP 8011] - Parco agrofotovoltaico da realizzare nei comuni di Cerignola (FG), località "Topporusso" e Ascoli Satriano (FG), di potenza complessiva di 39,93 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 1 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 135303 del 31.10.2022, acquisita in data 02.11.2022 al prot. n. 13665 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 14022 del 11.11.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 14030 del 11.11.2022, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico ha comunicato che le aree interessate dai lavori non sono soggette a vincolo idrogeologico;
- nota prot. n. 14736 del 29.11.2022, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8011, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrofotovoltaico da realizzare nei comuni di Cerignola (FG), località "Topporusso" e Ascoli Satriano (FG), di potenza complessiva di 39,93 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Lightsource Renewable Energy Italy SPV 1 " S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 8011.pdf - e02c6b69b04c111cbd990faaf3e0d3e72037f6cf96892093ac650fe2f0606992

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

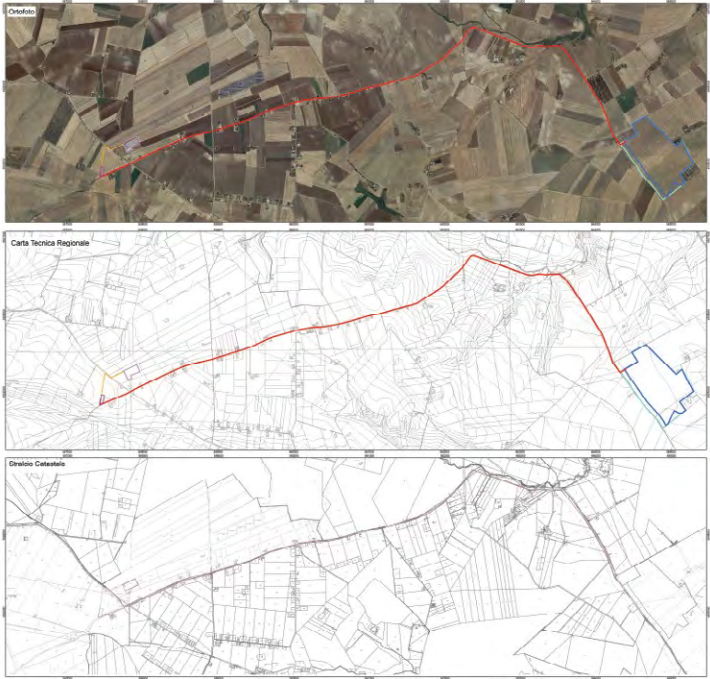
E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_8011
Intervento:	Progetto di un impianto agrofotovoltaico di potenza pari a 39,93 MW e dalle opere di connessione alla RTN, da installare in agro del Comune di Cerignola (FG), in località "Topporusso", ed Ascoli Satriano (FG).
Proponente:	LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 1 S.R.L.
Tipologia:	V.I.A.: D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2
Comuni:	Impianto: Cerignola (FG), località "Topporusso". Opere di connessione: Ascoli Satriano (FG).
	

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Il progetto agro-fotovoltaico intende valorizzare l'intera superficie disponibile con l'utilizzo di colture erbacee ed arboree, che s'inseriscano perfettamente nel contesto territoriale senza creare elementi di frattura. In particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne; saranno impiantate colture aromatiche e officinali; una parte delle aree continuerà ad essere coltivato a cereali; nell'intento di accrescere la sostenibilità ambientale saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura; sulla fascia perimetrale olivo resistente alla Xylella.

È prevista nell'area di progetto una attività di pascolo ovino di tipo vagante, pertanto una gestione dell'attività zootecnica affidata ad allevatore professionale esterno. Il pascolo del prato permanente deve essere effettuato successivamente alla fioritura delle specie vegetali seminate (erba medica, sulla e trifoglio sotterraneo) al fine di consentire l'attività impollinatrice e produttiva delle api afferenti all'allevamento stanziale di cui si prevede la realizzazione.

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 45,7 Ha ricadenti in agro del Comune di Cerignola (FG), in località "Topporusso", censita al **Foglio 414** mappale **18, 36, 40, 26, 27, 34, 39, 84, 1, 17, 35, 44 e 45**, mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale limitrofo di Ascoli Satriano (FG).

Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola.

Il tracciato del cavidotto esterno attraversa il territorio dell'agro di Ascoli Satriano, così come la sottostazione di trasformazione che sarà realizzata nelle immediate vicinanze della SE di Terna SpA all'interno n. 191 del foglio n. 97 del NCT del Comune di Ascoli Satriano.

Il cavidotto interessa le aree perimetrate dal SIC IT9120011 – "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti" in un'area marginale del parco, lungo le SP 97 "Casone – Capacciotti", SP .82 "Stornarella – Ofanto".

L'area oggetto della progettazione si trova ad un'altitudine media di 244 s.l.m. e le coordinate geografiche baricentriche sono: 41° 8' 42" N, 15° 46' 20" E.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (Cerignola foglio **414** p. **18, 36, 40, 26, 27, 34, 39, 84, 1, 17, 35, 44 e 45**):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) (vedi fig. 1):

l'impianto infatti:

- dista meno di 500 m da:

Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello;
dista oltre 500 m da:
Regio Tratturello Cerignola Melfi;

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda la successiva fig. 2.



Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

l'impianto risulta essere esterno ai Beni Paesaggistici ma interessato da alcune perimetrazioni degli Ulteriori Contesti Paesaggistici, inoltre alcuni tratti di viabilità di servizio e del cavidotto rientrano in aree perimetrare nei Beni Paesaggistici soggetti a tutela e Ulteriori Contesti individuati dal PPTR.

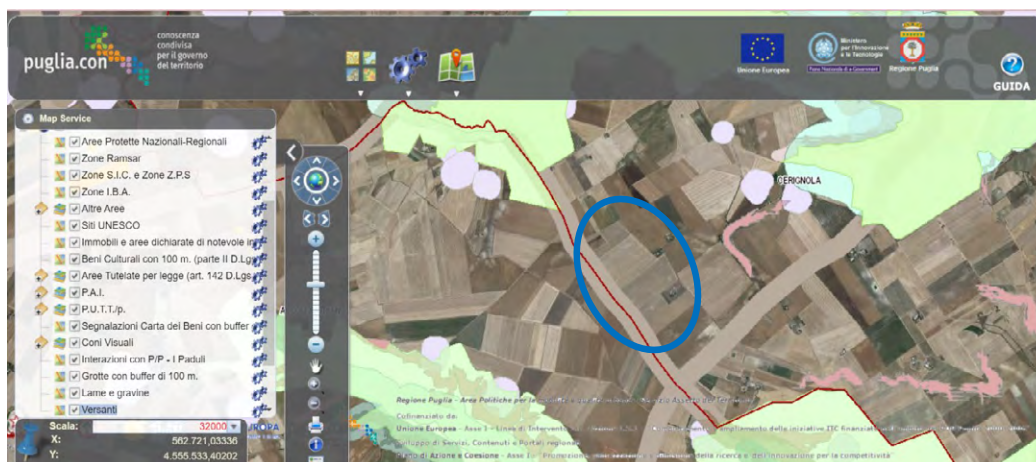


Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Nel caso dell'impianto in progetto, non sono 52 ettari "consumati", e nemmeno "impermeabilizzati". Soltanto una percentuale molto ridotta della superficie viene occupata dalle strutture di installazione dei "moduli", la restante parte è dedicata principalmente a spazi vuoti e corridoi fra le diverse file di moduli, a viabilità di collegamento (non asfaltata), a infrastrutture accessorie.

Ne consegue che, sotto il profilo della permeabilità, la grandissima parte, almeno 98% della superficie asservita all'impianto, non prevede alcun tipo di ostacolo all'infiltrazione delle acque meteoriche, né alcun intervento di impermeabilizzazione e/o modifica irreversibile del profilo dei suoli.

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, *l'impianto in progetto, del tipo ad inseguimento monoassiale (inseguitori di rollio), prevede l'installazione di strutture di supporto dei moduli fotovoltaici (realizzate in materiale metallico), disposte in direzione Nord-Sud su file parallele ed opportunamente spaziate tra loro (interasse di 5,2), per ridurre gli effetti degli ombreggiamenti. I moduli ruotano sull'asse da Est a Ovest, seguendo l'andamento giornaliero del sole. L'angolo massimo di rotazione dei moduli di progetto è di +/- 60°.*

L'ampio spazio disponibile tra le strutture, come vedremo in dettaglio ai paragrafi seguenti, fanno in modo che non vi sia alcun problema per quanto concerne il passaggio di tutte le tipologie di macchine trattrici ed operatrici in commercio.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

- nelle aree interessate dalle opere in progetto non sono presenti piante di ulivo monumentali ai sensi della L. R. 4 Giugno 2007 N.14 e ss.mm.ii;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non interesserà aree caratterizzate dalla presenza di oliveti e/o vigneti i cui prodotti potrebbero essere impiegati nelle produzioni di qualità (Olio extra-vergine di oliva Dauno DOP, IGP "Olio di Puglia" e vini Aleatico di Puglia DOC, Orta Nova DOC, Rosso di Cerignola DOC, Daunia IGT e Puglia IGT);
- le altezze rispetto al suolo dei pannelli assicurano la giusta areazione nella parte sottostante, queste possono favorire la normale crescita della vegetazione erbacea e, allo stesso tempo conservare la normale attività microbica autoctona del suolo;
- Nell'area dell'impianto e in quella del buffer di 500 da esso (1040 ha), la maggior parte della superficie è utilizzata dall'agricoltura intensiva, in particolare di seminativi avvicendati (ha 847), le cui colture praticate risultano essere il frumento duro in rotazione con leguminose, orticole, girasole e maggese. Assenti i vigneti, presente, in misura ridotta, la coltivazione dell'olivo, rappresentata da oliveti tradizionali (89 ha).

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto agro-fotovoltaico, intende valorizzare l'intera superficie disponibile con l'utilizzo di colture erbacee ed arboree, che s'inseriscano perfettamente nel contesto territoriale senza creare elementi di frattura. In particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne; nell'intento di accrescere la sostenibilità ambientale saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura e l'agroambiente; sulla fascia perimetrale olivo resistente alla Xylella e rosmarino.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente “agri-fotovoltaico”. Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 1 S.R.L. non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo; trattasi infatti di una società di produzione di energia elettrica che nello specifico si occupa di “sviluppo, realizzazione, esercizio e acquisizione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare”.

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

In progetto sono previste le seguenti aree destinate alle colture:

- 43,5 ettari erbaio;
- 2 ettari olivo esterno all'area impianto;
- 0,5 ettari colture officinali;

Il proponente ha previsto una riduzione della superficie di impianto a circa 45 ha e una diversa disposizione dei pannelli, poiché ha tenuto conto dell'area vincolata definita dal PPTR (ulteriore contesto paesaggistico) “Regio Tratturello Foggia Ascoli San Severo” adiacente l'impianto.

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie totale: 45 ha;

Superficie agricola: 46 ha;

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Dai dati estratti dal progetto il requisito sembrerebbe non rispettato.

Parametro A.2): Requisito non rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nella relazione di Sintesi Non Tecnica si specifica che “L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un agrovoltaico tramite una vera e propria valorizzazione dell'intera superficie disponibile con l'utilizzo di colture erbacee ed arboree, che s'inseriscano perfettamente nel contesto territoriale senza creare elementi di frattura, garantisce la compatibilità dell'intervento in termini paesaggistici. In particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne; saranno impiantate colture aromatiche e officinali; nell'intento di accrescere la sostenibilità ambientale saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di

api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura; sulla fascia perimetrale olivo resistente alla Xylella."

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Secondo i calcoli del proponente la producibilità dell'impianto è pari a 36.926 kW x 1.441 h eq = 53.210.366 kWh, la quantità di emissioni di CO2 risparmiate è pari a:

$$53.210.366 \text{ kWh} \times 0,531 \times 10^{-3} \frac{T}{\text{kWh}} = \mathbf{28.254 T_{CO2}}$$

Non sono presenti ulteriori dati utili alla verifica del requisito, ossia, nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici non è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker, né l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli.

Parametro C: requisito non verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
E.1) il recupero della fertilità del suolo;
E.2) il microclima;
E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L’impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo ed unisce colture erbacee ed arboree alla produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l’impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L’area ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c-ter del D.Lgs 199/2021.
- Ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 l’impianto sembrerebbe posizionato a confine del buffer di 100 m del Tratturello Foggia Ascoli Lavello, e a poco più di 500 m dal Tratturello Cerignola Melfi, entrambi ricadenti in aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico di classe B promossi definitivamente in Classe A. I tratturi, secondo la normativa vigente, sono considerati sottoposti a vincolo archeologico in virtù del **D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ha sostituito la legge 1089/1939**. Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 maggio 2019, n. 819, Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7, è stato approvato in via definitiva il Quadro di Assetto dei Tratturi.
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c.
- L’impianto non rispetta i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.
- La realizzazione dell’impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 448

[ID VIP 8169] - Parco agrovoltaico “Impianto SV51” da realizzare nei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), di potenza elettrica nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: HEPV 02 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 129427 del 18.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13189 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13534 del 28.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13704 del 03.11.2022, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione negativa;
- nota proprio prot. n. 14622 del 07.05.2024, con la quale la Provincia di Brindisi ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8169, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaiico “Impianto SV51” da realizzare nei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), di potenza elettrica nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “HEPV 02” S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 8169.pdf - cd6ac1e5f12501096f2f167703569c960f5f8735fb2cb1186d9f52a59aeca736

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8169

Tipologia di progetto: Agrovoltaico
Potenza: 10,73 MW
Ubicazione: Comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).
Proponente: HEPV02 S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

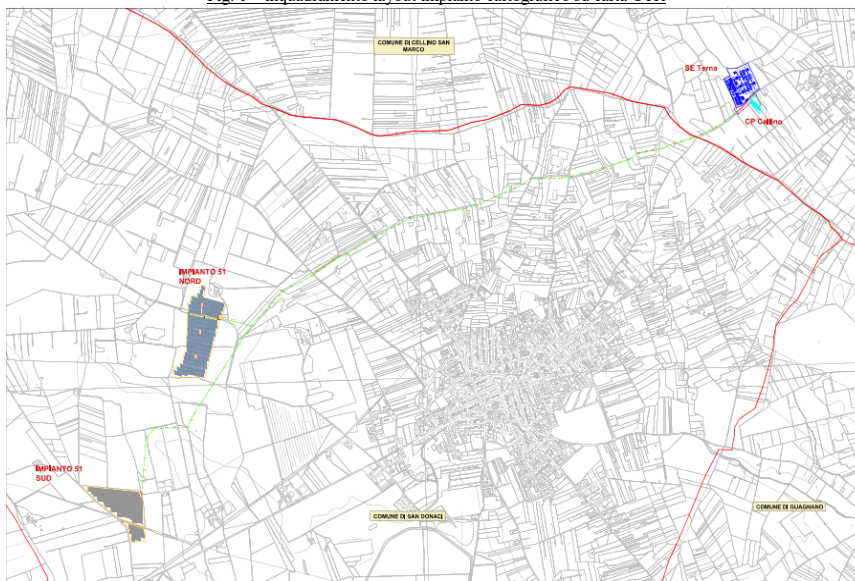
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico denominato "Impianto SV51", di potenza nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MWp, con connessione alla RTN tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla futura cabina primaria AT/MT "Cellino", da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR) e nel Comune di Cellino San Marco (BR), in Provincia di Brindisi.

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del Comune di San Donaci (BR) è raggiungibile dalla strada provinciale SP75 e dalla SP365 proseguendo per via Mesagne. Le aree di impianto sono collocate ad una distanza di circa 2 km dal centro abitato di San Donaci e a circa 4,5 e 6 km dai Comuni di San Pancrazio Salentino e Cellino San Marco.

Il progetto si estende su una superficie territoriale di circa 22,14 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico connesso ad un progetto di valorizzazione agricola caratterizzato dalla presenza di aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile), colture aromatiche e officinali nelle aree interne e fasce arboree perimetrali, per la mitigazione visiva dell'impianto. All'interno del parco saranno presenti aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante ed anche l'attività di allevamento di api stanziale.

Le aree di impianto sono suddivise in due lotti, denominate SV51-Nord e SV51-Sud, che ricadono nel Catasto Terreni del Comune di San Donaci ai seguenti fogli e particelle: Foglio 16 particelle 67-41-44-52-51-70-62-61-46-39-73 e Foglio 21 particelle 8-65-9-66-67, classamento Seminativi.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico su carta CTR





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto

**Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

Le aree dell'impianto proposto **non ricadono** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 come si evince dalle illustrazioni di Fig. 3:

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

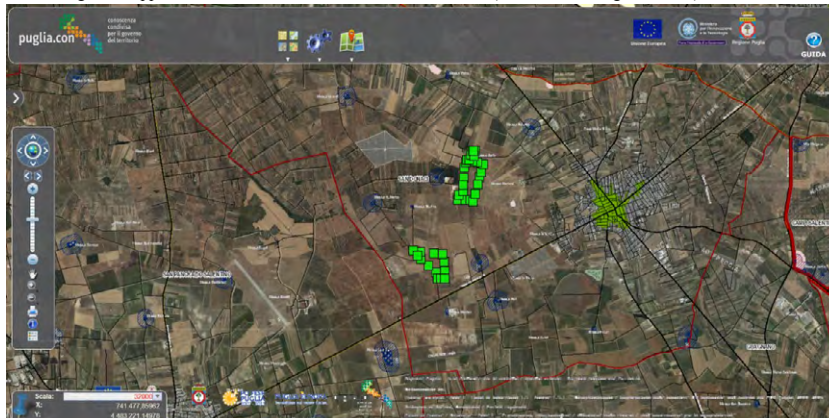
SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita da 2 lotti, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b) L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c) L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1) **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2) **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3) **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater) In riferimento alla **lett. c quater** l'impianto fotovoltaico in esame si pone come segue:

Fig. 4 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i. – (aree tutelate D.Lgs. 42/2004)



Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione **non** sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **ricade** in *aree idonee*.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) E' **comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000).
- b) **Non è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, trasformazione scarti vegetali in biogas;
- c) il progetto **non prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4 del D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che per tutte le particelle catastali oggetto di studio, pur ricadendo all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole, non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare. Sulle aree interessate alla realizzazione della cabina principale, foglio 28 p.lle 177, 178, 142 e 22, è presente in parte un'area destinata a seminativo ed in parte è presente un oliveto che presenta gli effetti prolungati nel tempo ascrivibili a Xylella che sarà oggetto di espianzi e reimpianti che il proponente dichiara verranno gestiti ai sensi dell'art. 8 ter, primo comma, della legge 21 maggio 2019, n. 44.

Inserimento sul Territorio

Considerato il raggio di 5 km è consistente la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest e a nord di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Si rileva la presenza di altri impianti esistenti di notevoli dimensioni, due dei quali a poche centinaia di metri a nord e sud-est dall'area di progetto, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola, in particolare l'impianto ID 8327, in valutazione, è pressoché adiacente le aree d'intervento, come si evince dalla Fig. 5:



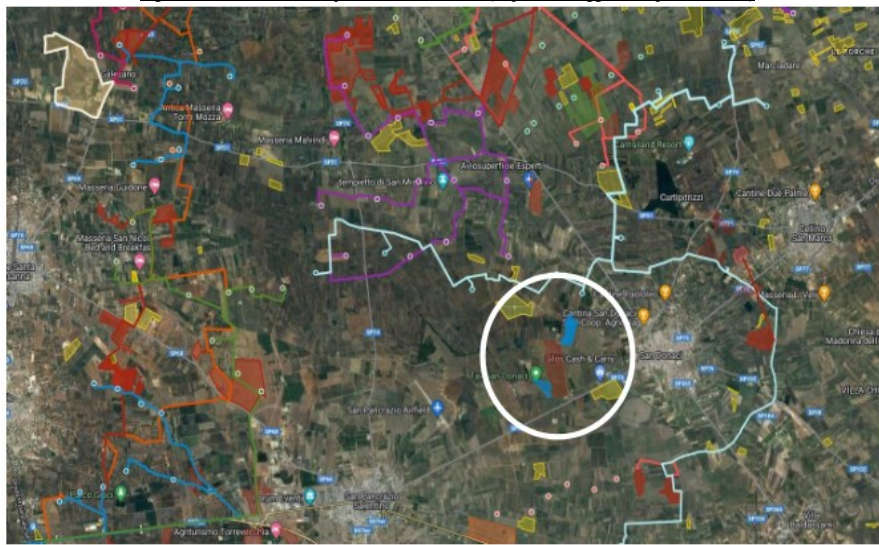
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 5 – Inserimento dell'impianto nel territorio – (impianto in oggetto è riportato in blu)



AGRIVOLTAICO: Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

S_{tot} = 221.456,45 mq circa recintati
Superficie pannellata: 66.068,00 mq;
Viabilità interna: 13.538,17 mq

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

- **A.1):** $S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$
 $S_{tot} = 221.456,45$ mq (recintata)
 $S_{agricola} = 221.456,45$ mq (S_{tot}) - 66.068,00 mq (pannelli) - 13.538,17 mq (viabilità interna) = 141.850,28 mq
 $S_{agricola} / S_{tot} = 141.850,28$ mq / 221.456,45 mq = 0,64053 = 64,05 % < 70% (**non verificato**)

- **A.2):** $LAOR \leq 40\%$
 $66.068,00$ mq (pannelli) / 221.456,45 mq (S_{tot}) = 0,29833 = 29,83 % < 40% (**verificato**)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente, quindi l'Impianto **non** può essere definito "Agrivoltaico".

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il piano agronomico previsto all'interno dell'area recintata dell'impianto (tra le file negli spazi liberi da installazioni) prevede colture aromatiche e officinali nelle aree interne e fasce arboree perimetrali per la mitigazione visiva dell'impianto, saranno presenti aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante, inoltre si intende praticare all'interno dell'area dell'impianto anche l'attività di allevamento di api stanziale.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

Requisito C): l'impianto fotovoltaico adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra:

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 2,30 m - min h 0,50 m, altezza tracker h 1,20 m) **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

Verifica effetti cumulativi su suolo: D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

Criterio A:

Il proponente dichiara: $IPC = 4,12 > 3\%$ - **non verificato**

Comunque valore sopra indicato è abbondantemente sottostimato in quanto nel contesto di analisi definito dalla DD n. 162/2014 e nelle immediate vicinanze dai campi di progetto e delle sue opere di rete e connessione, la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di impianti FER in genere e agro-fotovoltaici in particolare si rileva:

- in adiacenza ai lotti di progetto la presenza del procedimento in atto "ID 8327 ELIOS srl" con potenza di 31,26 MWp e un'estensione di circa 35 ha.;
 - a nord dell'intervento in valutazione, a una distanza di circa 2,2 km, risulta la presenza del procedimento in atto "ID VIP 8479 Marseggia Group" con potenza di 16,63 MWp e un'estensione di circa 15,97 ha;
 - a sud ovest l'intervento un agrovoltaico in itinere "ID_VIP 8085 Agrienergy" di potenza pari a 53,15 MW; ad est in prossimità dell'area nord l'impianto "ID_VIP 9224CSPV San Donaci" nei pressi della Masseria Mariana;
 - a nord l'impianto eolico in istruttoria "ID_VIP 9322 Appia San Marco" con potenza installata di 105MW. Oltre ad altri impianti già realizzati nell'intorno delle aree fotovoltaiche dell'intervento e l'impianto eolico posto a sud dell'intervento, con istruttoria conclusa, "ID_VIP 7814" di potenza pari a 36 MW. Nei pressi della cabina di utenza alla RTN, nel territorio di Cellino San Marco, sono rilevabili nel buffer d'indagine:
 - l'impianto agrovoltaico "ID_VIP 7870" a una distanza di circa 3,2 km dalle aree d'impianto e con un'estensione di circa 53 ha, con parere contrario già espresso dalla SS_PNRR;
 - "ID_VIP 9018 PV5 Campi-Guagnano" impianto agrovoltaico in corso d'istruttoria
 - l'impianto agrovoltaico da 34,09 MW con "ID_VIP 9707", anch'esso in corso di valutazione.
- A sud-est, inoltre, risulta la presenza di due procedimenti regionali in atto, a una distanza di circa 2,6 km "ID VIA 528" con potenza di 4,07 MWp e un'estensione di circa 8,95 ha e a una distanza di circa 3,15 km "ID VIA 527" con potenza di 6,475 MWp e un'estensione di circa 14,2 ha.
- A sud-ovest risultano ulteriori procedimenti in atto, a una distanza di circa 3 km risulta la presenza del procedimento "ID VIP 7416_Acciona" con potenza di 30,06 MWp e un'estensione di circa 54 ha, a una distanza di circa 3,9 km "CV - ID VIA 475 Sunnergy Group" con potenza di 3 MWp e un'estensione di circa 4,62 ha.
- Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente oltre **233 ha** senza contare le interferenze sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse a tutti gli impianti citati.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

CONCLUSIONI

L'area **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento (requisito **B**) con cambio di indirizzo produttivo, per la sua natura ed estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde appieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia*, pubblicate a giugno 2022. l'impianto in oggetto è definibile a tutti gli effetti solo un impianto fotovoltaico.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa). Non sono riportate pianificazioni di natura agroalimentare di trasformazione agroalimentare.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** del requisito **C)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 2,30 m - min h 0,50 m, altezza tracker h 1,20 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio. Tuttavia i terreni agricoli in oggetto coinvolti come sede dell'impianto sono attualmente coltivati a seminativo, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP. L'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

In merito alla D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012:

Requisito A): IPC = 4,12 > 3 % - **non verificato**;

Criterio B): **non verificato**.

Da rilevare che nel raggio di 5 km è consistente la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest e a nord di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Si rileva la presenza di altri impianti esistenti di notevoli dimensioni, due dei quali a poche centinaia di metri a nord e sud-est dall'area di progetto, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione del territorio.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 449

[ID VIP 8181] - Parco eolico composto da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Stornarella (FG) e Cerignola (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Unico in materia Ambientale di competenza statale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EWR 3 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art.

12 che l'art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 104127 del 29.08.2022, acquisita in data 01.09.2022 al prot. n. 10914 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.Lgs 152/2006”;
- con nota prot. n. 128181 del 17.10.2022, acquisita in pari data al prot. n. 12819 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13483 del 27.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 14863 del 30.11.2022, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8181, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico composto da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Stornarella (FG) e Cerignola (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EWR 3" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 8181.pdf - 66838d9979ae32d9dffe5285dc27537e0831c8e6851d8e2b4dac004bf90d43c5

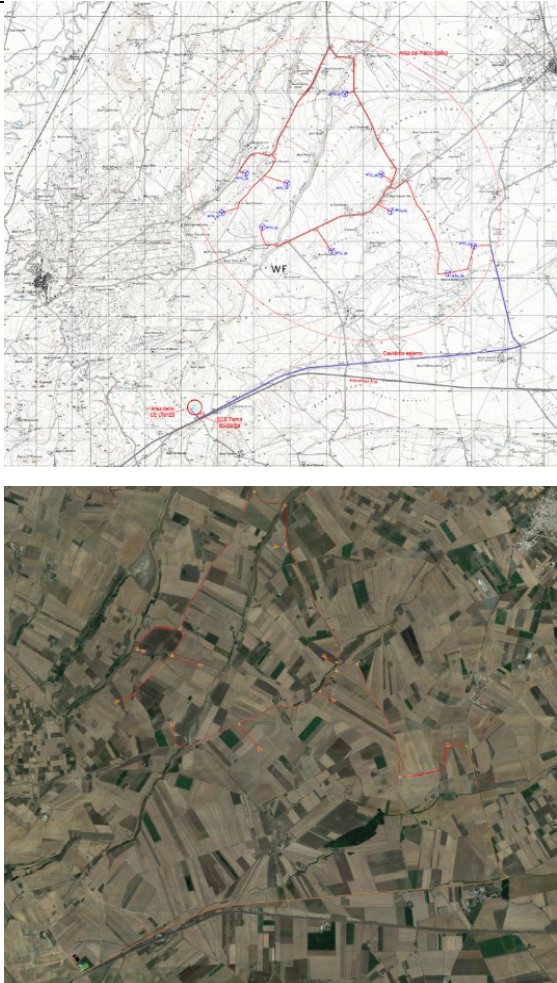
Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID:	8181
Intervento:	Progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "EWR3 - Ascoli Satriano", composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva pari a 60 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Stornarella (FG) e Cerignola (FG).
Proponente:	Sinergia EWR3 s.r.l.
Tipologia:	N.I.A.: <i>D.lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i>
Comuni:	Comuni di Ascoli Satriano (FG), Cerignola (FG), Stornarella (FG)
Layout su IGM	

1. Descrizione dell'intervento

L'impianto eolico sarà costituito da 10 aerogeneratori della potenza nominale di 6,0 MW, per una potenza complessiva di 60 MW.

Il territorio interessato dall'intervento si sviluppa nella parte meridionale del sub-appennino dauno, a circa 6 km a Sud-Ovest rispetto alla città di Stornarella e a circa 5 km a Ovest rispetto alla città di Ascoli Satriano.

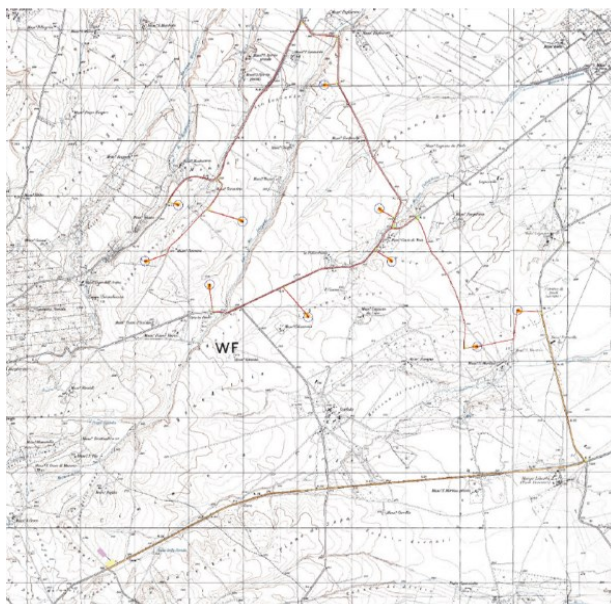


Figura 1 – Area impianto

Il cavidotto interno al parco di collegamento tra i 10 aerogeneratori di progetto ha una lunghezza pari a circa 23,3 km, mentre il cavidotto esterno è lungo circa 12,2 km. I cavidotti confluiranno nella stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV, di nuova realizzazione, condivisa con altro produttore, in prossimità della suddetta stazione RTN 150/380 kV TERNA "Camerelle" nel Comune di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Il modello di turbina che si intende adottare è del tipo Siemens Gamesa SG 6.0 - 170 o similare avente rotore tripala e sistema di orientamento attivo. Tale aerogeneratore possiede una potenza nominale pari a 6.0 MW e diametro rotore fino a 170 m, altezza torre fino a 115 m, altezza della torre più raggio pala fino a 200 m.

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di:

- viabilità interna a servizio del parco;
- piazzole di montaggio a servizio degli aerogeneratori;
- fondazioni delle torri di sostegno agli aerogeneratori.

La viabilità da realizzare ex-novo, di accesso agli aerogeneratori, sarà costituita da 10 tracciati di lunghezza complessiva pari a 4.332 m. Tali viabilità avranno andamento altimetrico il più possibilmente fedele alla naturale morfologia del terreno e avranno una larghezza della carreggiata pari a 5,00 m e raggi di curvatura sempre superiori ai 70 m per favorire il passaggio dei mezzi pesanti.

Le 10 piazzole di montaggio degli aerogeneratori saranno così costituite:

- piazzola per il montaggio della torre opportunamente stabilizzata, di dimensioni 73 m x 41 m;
- piazzola livellata in terreno naturale per lo stoccaggio temporaneo delle pale, di dimensioni 23mx 85m;
- area libera da ostacoli per il montaggio della gru, di dimensioni 18 m x 29 m.

Al termine della fase di montaggio degli aerogeneratori, le piazzole, nella loro fase di esercizio, saranno ridotte ad un'area di 522 m² (18 m x 29 m) necessaria alle periodiche visite di controllo e manutenzione delle turbine; la restante parte verrà rinaturalizzata.

La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) avverrà attraverso uno schema di allacciamento che prevede un collegamento in antenna a 150 kV con la esistente Stazione Elettrica della RTN a 150/380 kV denominata "Camerelle" ed ubicata nel territorio di Ascoli Satriano (FG). La suddetta immissione in rete presuppone la creazione delle infrastrutture elettriche necessarie, costituite da:

- n. 10 aerogeneratori che convertono l'energia cinetica del vento in energia elettrica per mezzo di un generatore elettrico;
- un trasformatore elevatore 0.720/30 kV porta la tensione al valore di trasmissione interno all'impianto;
- linee interrate in MT a 30 kV che convogliano la produzione elettrica degli aerogeneratori alla stazione di trasformazione 30/150 kV del proponente;
- stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV ubicata nelle adiacenze della Stazione TERNA, di nuova realizzazione che trasforma l'energia al livello di tensione della rete AT. In questa stazione vengono posizionati gli apparati di protezione e misura dell'energia prodotta;
- n.1 raccordo in cavo interrato alla tensione nominale di 150 kV di collegamento dalla stazione elettrica di trasformazione alla stazione RTN 150/380 kV TERNA "Camerelle", dove avviene la consegna dell'energia prodotta;
- Stazione RTN 150/380 kV "Camerelle", esistente.

Di seguito si riporta la verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, effettuata con gli strumenti messi a disposizione.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

L'area dell'impianto:

- **non è interessata** da impianti della stessa fonte (lett. a), ma a meno di 500 metri dall'impianto sono presenti numerosi impianti eolici costruiti;



Figura 2 – Ubicazione dell'impianto rispetto agli altri impianti presenti

- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (lett. c ter 1);
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3 chilometri per gli impianti eolici, lett. c quater); l'impianto, infatti, dista meno di 3 Km da:

- Beni culturali con buffer di 100 metri (Lagnano da Piede I, insediamento neolitico, vincolata con DM 1511/1979);
- Zone archeologiche con buffer di 100 metri (Lagnano da Piede I, insediamento neolitico, vincolata con DM 1511/1979);
- Tratturi con buffer di 100 metri (i Tratturi in questione sono Regio Braccio Lagnano Candela, Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello, Regio Tratturello Stornara Lavello, Regio Tratturello Candela Montegentile).



Figura 3 – Ubicazione dell'impianto rispetto D.Lgs 42/04

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto non rientra nelle aree indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Gli aerogeneratori sono molti prossimi alle aree di impianti fotovoltaici già realizzati.



Figura 4 – Ubicazione dell'impianto rispetto al Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato mediante aerogeneratori di classe adatta al regime di ventosità del sito, secondo la norma IEC 61400 e le altre normative applicabili e modelli con caratteristiche dimensionali (es. diametro del rotore, altezza della navicella) inferiori rispetto ad altri modelli di pari potenza, con la finalità ultima di ridurre l'entità delle distanze di rispetto minime fra aerogeneratori, e verso altre infrastrutture preesistenti o ricettori ambientali.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- La realizzazione dell'impianto determinerebbe la trasformazione di una porzione di territorio consistente; infatti, gli aerogeneratori proposti hanno un'altezza pari a 200 m, poggiati su fondazioni di notevole estensione e profondità e le opere di scavo e spianamento terra interessano un ambito paesaggistico vasto che determinerebbe un forte impatto negativo sul territorio, trasformando definitivamente un paesaggio prevalentemente rurale. In particolare, sono previste 10 palificate costituite da 17 pali aventi diametro pari a 1,00 m e lunghezza pari a 22,00 m e 10 plinti tronco-conici aventi area di impronta circolare di diametro pari a 22 m e profondità del piano di posa pari a 3 m;
- In fase di cantiere, poiché il cavodotto si estende per circa 35 Km, gli impatti sul suolo e sottosuolo verranno provocati dagli interventi di adeguamento della viabilità esistente, necessari per consentire il transito degli automezzi pesanti, dalle operazioni occorrenti alla costruzione delle nuove piste d'accesso, delle piazzole temporanee necessarie al montaggio degli aerogeneratori e degli scavi delle fondazioni.

- La principale alterazione del paesaggio è dovuta all'intrusione visiva, dato che gli aerogeneratori per la loro configurazione sono visibili nel contesto territoriale in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla topografia e alla densità abitativa;
- Disturbo ed allontanamento della fauna locale durante la fase di esercizio dell'opera, dovuto al rumore che emette un aerogeneratore causato dall'interazione delle pale con l'aria e dal moltiplicatore di giri, i rumori dovuti ad operazioni di manutenzione che possono indurre ad un allontanamento temporaneo o definitivo di specie sensibili;
- Impatti dovuti al sollevamento di polveri in atmosfera e allo sversamento accidentale di oli o altre sostanze inquinanti;
- Un grave rischio sui beni archeologici in quanto interessa un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica.

5. Conclusioni

L'impianto eolico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo in un'area con un'alta concentrazione di impianti eolici realizzati e in corso di realizzazione la cui visibilità risulta ampia a causa della localizzazione in un territorio pianeggiante.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021. Infatti, l'impianto, infatti, dista meno di 3 Km da:
 - Beni culturali con buffer di 100 metri (Lagnano da Piede I, insediamento neolitico, vincolata con DM 1511/1979);
 - Zone archeologiche con buffer di 100 metri (Lagnano da Piede I, insediamento neolitico, vincolata con DM 1511/1979);
 - Tratturi con buffer di 100 metri (i Tratturi in questione sono Regio Braccio Lagnano Candela, Regio Trattarello Foggia Ortona Lavello, Regio Trattarello Stornara Lavello, Regio Trattarello Candela Montegentile);
- L'area non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. Gli aerogeneratori sono molto prossimi alle aree di impianti fotovoltaici già realizzati;
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- La realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche se comporta la trasformazione di una porzione di territorio consistente con l'utilizzo di aerogeneratori di elevate dimensioni, trasformando definitivamente un paesaggio prevalentemente rurale.

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

PUGLIA SVILUPPO S.P.A. - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 5 febbraio 2026, n. 5
Avviso per la presentazione delle domande di accesso alla misura TECNONIDI JTF.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 5/2026

Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA MISURA TECNONIDI JTF

Premesso che:

- Il Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund – JTF), istituito con il Regolamento (UE) 2021/1056, è uno strumento finanziario che si inserisce nel quadro della politica di coesione europea per garantire che il raggiungimento degli obiettivi climatici assunti nell’ambito dell’European Green Deal avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Il Fondo si rivolge ai territori che devono far fronte a sfide socio-economiche legate alla transizione verso la neutralità climatica, integrando la propria azione con quella degli altri strumenti previsti dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
- Nell’Allegato D alla Relazione per Paese pubblicata nell’ambito del semestre europeo 2020, la Commissione Europea ha individuato nelle aree del Sulcis Iglesiente e della Provincia di Taranto i territori italiani più vulnerabili alla transizione verso la neutralità climatica.
- Con Decisione di Esecuzione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022, la Commissione ha approvato il “Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027”, ritenendolo conforme ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1056, nonché coerente con l’Accordo di partenariato dell’Italia. Il PN destina 367,2 milioni di euro al Sulcis Iglesiente (Priorità 1) e 795,6 milioni di euro all’area della Provincia di Taranto (Priorità 2).
- Nell’ambito del PN JTF 2021-2027, l’azione 2.6 “Sviluppo imprenditoriale, creazione d’impresa e investimenti produttivi” prevede, con riferimento all’ambito di applicazione del sostegno, che il JTF possa sostenere, tra l’altro, a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica; b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro; c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l’energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell’energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell’efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica; h) investimenti nella digitalizzazione, nell’innovazione digitale e nella connettività digitale; j) investimenti per il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio; k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro.
- Con Delibera n.1327 del 28 settembre 2023 la Giunta Regionale ha designato la Struttura speciale Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 quale Organismo Intermedio del PN JTF – Piano Territoriale Taranto, stabilendo che per questo trovi applicazione il medesimo sistema di Governance previsto per il PR FESR FSE+ 2021-2027, ed ha attribuito ai Dipartimenti regionali competenti la gestione delle procedure in cui si articola l’attuazione del PT Taranto.
- In data 5 ottobre 2023 è stata sottoscritta dall’Autorità di Gestione del PN JTF e dall’Organismo Intermedio del PN JTF (Struttura speciale Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027) la Convenzione con cui sono state delegate le funzioni ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060.

- La Regione Puglia, con Delibera della Giunta Regionale n. 854 del 19/06/2025, ha:
 - individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per l'attuazione degli avvisi pubblici di cui all'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027;
 - approvato la scheda di pre-informazione relativa all'Avviso "TecnoNidi Just Transition Fund Taranto" nell'ambito dell'azione 2.6 codice procedura 2.6.4 del Piano esecutivo di attuazione del Piano territoriale per la Provincia di Taranto relativo al Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF);
 - preso atto dello schema di Accordo di finanziamento "Tecnonidi JTF" e dei relativi allegati ovvero, del Secondo Aggiornamento della Valutazione ex ante degli strumenti finanziari nella forma dei prestiti (POR Puglia 2014-2020) nell'ambito del Programma Nazionali Just Transition Fund Italia 2021- 2027-Piano triennale della Provincia di Taranto;
 - stanziato le risorse a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 per assicurare la copertura finanziaria dell'avviso "TecnoNidi Just Transition Fund Taranto" di prossima pubblicazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - autorizzato la variazione in termini di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011, secondo quanto riportato nella sezione "Copertura Finanziaria" per l'importo complessivo di € 20.000.000,00.
- La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale 1553 del 22/10/2025, ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo Tecnonidi JTF, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Regolamento (UE) n.1060/2021, articolo 59 par. 3.
- In data 29/10/2025 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento redatto ai sensi degli articoli 58 e 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 della Commissione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo concernente la gestione del Fondo Tecnonidi JTF 2021-2027.
- In data 29/01/2026 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.8 l'Avviso per la presentazione delle istanze a valere sulla misura Tecnonidi JTF 2021-2027.

Considerato che:

- è necessario integrare l'Avviso con le prescrizioni di cui all'A.D. n. 11/2025 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, recante *"Adozione del modello operativo regionale per l'attuazione e la verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 21 D.Lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzazione del Tavolo tecnico Pantouflage"*, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., relativo alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o revolving doors).
- nell'Avviso deve essere espressamente previsto che: *"Le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, né a conferire incarichi, a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale o di società dalla stessa controllate che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia. La violazione della presente prescrizione comporta la revoca del contributo concesso, con obbligo di immediata restituzione delle somme eventualmente già erogate."*

Tanto premesso e considerato, il Direttore Generale di Puglia Sviluppo

DETERMINA

1. di modificare l'Avviso vigente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.8 del 29/01/2026, riportando agli articoli 18 (Obblighi dei destinatari finali) e 19 (Revoche e rinunce) gli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, documento allegato alla presente determinazione;

3. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione dell'avviso sul BURP e sul portale regionale www.sistema.puglia.it e di compiere gli atti conseguenti.

Modugno (BA), 04/02/2026

Dott. Antonio De Vito
Direttore Generale



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

pugliasviluppo

Azionista Unico Regione Puglia

Avviso

TECNONIDI

JUST TRANSITION FUND TARANTO

PN JTF ITALIA 2021-2027 Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento UE n. 1056/2021 del Parlamento Europeo nonché del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., della DGR 854 del 19/06/2025 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 29/10/2025





Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

TECNONIDI JTF TARANTO

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento UE n. 1056/2021 del Parlamento Europeo nonché del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i., della DGR 854 del 19/06/2025 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 29/10/2025.

Premessa

1. Il presente Avviso rende operativi:
 - le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1056 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e ss.mm.ii. che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30 giugno 2021, pag. 1) d'ora in avanti Regolamento JTF;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta;
 - il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027 il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;
 - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022 che persegue l'evoluzione e la trasformazione del sistema economico produttivo regionale e che evidenzia il ruolo strategico e di grandi opportunità legato alla capacità delle imprese di elaborazione di visioni e strategie di posizionamento condivise e di implementazione di nuove iniziative imprenditoriali congiunte, anche nella direzione della creazione di reti di piccole e medie imprese. Promuovere e sostenere l'adesione a reti collaborative per le modalità di adozione delle tecnologie e per l'erogazione dei servizi attraverso il digitale, nonché a rafforzare la presenza del sistema regionale nei mercati internazionali;
 - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
 - gli indirizzi della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD)".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento del Soggetto Delegato Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), nominato con Delibera di Giunta regionale n. 854 del 19/06/2025.
4. Ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 29/10/2025 (di seguito Accordo di finanziamento) Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto delegato del Fondo Tecnonidi JTF, in applicazione dell'articolo 58 paragrafo 1 e dell'articolo 59 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.1060/2021, svolge le attività necessarie alla gestione della misura, in particolare:
 - a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura e partecipazione alle iniziative promozionali;
 - c. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione;
 - d. valutazione di esaminabilità delle domande preliminari, anche a seguito del giudizio espresso dagli esperti indipendenti riguardo alla possibilità di sviluppare prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte;
 - e. esame di ammissibilità delle iniziative candidate ad agevolazione, secondo le seguenti aree di valutazione:
 - Disponibilità di competenze tecniche/know-how interni all'impresa ed incidenza del carattere innovativo dell'iniziativa;
 - Qualità dell'iniziativa e fattibilità tecnica, anche in riferimento alla valorizzazione del contenuto tecnologico;
 - Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito.
 - f. adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
 - g. erogazione delle agevolazioni nella forma delle sovvenzioni e dei prestiti rimborsabili;
 - h. assistenza ai destinatari finali nelle fasi di realizzazione degli investimenti;
 - i. controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura;
 - j. gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - k. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo.
 - l. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- m. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi dell'articolo 69 del Reg. n. 1060/2021.

Art. 1 - Oggetto e finalità

- Il presente Avviso è attuato in ottemperanza al Piano Esecutivo richiamato in premessa e rientra nell'ambito del PN JTF Italia 2021-2027 – Piano territoriale della Provincia di Taranto, che mira a fornire uno specifico sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Taranto rappresenta, in tale contesto, uno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della dipendenza dai combustibili fossili e da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e verso il quale il presente Avviso concentra risorse volte alla transizione giusta, attraverso la diversificazione economica, la riqualificazione professionale e il risanamento ambientale del territorio nonché il contributo alla mitigazione agli effetti della transizione verso un'economia neutra e circolare ai processi di transizione in atto anche per quanto concerne lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche strategiche funzionali agli obiettivi e processi di diversificazione economica del territorio. L'azione è coerente con il Reg. 1056/2021 e intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica.
- Lo strumento intende, quindi, agevolare gli interventi nei settori individuati nel successivo art.3, realizzati dalle Piccole imprese che avviano un programma di investimento e spese finalizzato all'innovazione.
- Il presente Avviso sostiene gli investimenti volti all'adozione di modelli di business sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, nonché investimenti tesi ad un utilizzo più razionale delle risorse disponibili. Pertanto, le finalità del presente Avviso sono quelle previste dall'articolo 8 del Regolamento JTF, di cui alla lettera a), b), c), h):
 - investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;
 - investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;
 - investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
 - investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;
- I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento JTF nonché dall'art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).
- Il presente Avviso dà attuazione al Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF). Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con l'obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF contribuiscono direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale.
- La strategia del PN JTF - Piano territoriale della Provincia di Taranto si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.
- Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PN JTF Piano territoriale della Provincia di Taranto:

Priorità:	2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto
Obiettivo specifico	Il Fondo (JTF) ha l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio
	2.6 Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "Do No Significant Harm" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility). Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, in considerazione della dimensione delle imprese e della natura degli investimenti, sarà verificato con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici. In caso l'investimento produttivo sia di importo superiore a 250mila euro, l'impresa dovrà compilare le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell'intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa. Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisa che sono esenti

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- i progetti di Investimenti Produttivi con codice Ateco dell'iniziativa 62 (ICT) e/o in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze).
9. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PN JTF di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" Versione 2 - approvata a seguito di procedura scritta 24/07/2023 e ss.mm.ii.
 10. Il Programma Nazionale JTF prevede di sostenere l'accesso al credito, anche mediante interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dall'Azione 2.6 del PN JTF.
 11. Inoltre, in linea con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI, risulta confermata l'esigenza di ampliare e consolidare la competitività attraverso la ricerca, l'innovazione e gli investimenti produttivi, in coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3.
 12. Il presente bando si inserisce nell'ambito delle priorità strategiche dell'Unione Europea per il rafforzamento della competitività sostenibile, dell'autonomia strategica e della capacità innovativa del sistema economico europeo. In particolare, esso è coerente con gli orientamenti delineati dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM(2025) 30 final – "Una bussola per la competitività dell'UE", pubblicata il 29 gennaio 2025, che individua quattro pilastri chiave per il rilancio competitivo dell'Europa: capacità produttiva e industriale, mercato unico funzionante, apertura commerciale strategica e leadership tecnologica.
 13. Nella Comunicazione Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il modello di crescita europeo (COM 83/2022) la Commissione ha affermato: "Gli investimenti pubblici possono fungere da catalizzatore per privati. In particolare possono contribuire al conseguimento di questo obiettivo migliorando l'accesso delle PMI ai finanziamenti e al capitale di rischio, superando i fallimenti del mercato e promuovendo legami più stretti tra gli istituti di ricerca e le imprese".
 14. Inoltre nella Comunicazione 2023 "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" la Commissione ha affermato: "L'UE è salda nel proprio impegno e nella convinzione di poter accelerare la trasformazione industriale verso l'azzeramento delle emissioni nette al suo interno. Oltre a bisogni e opportunità quali la diffusione delle energie rinnovabili, la trasformazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto, come le reti, e il massiccio passaggio all'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili come mezzo di stoccaggio, carburante e materia prima, l'UE può anche avere un ruolo di primo piano nelle industrie a zero emissioni nette del futuro. Possiamo creare altresì nuove forme di cooperazione sulle tecnologie pulite con i nostri partner all'estero."
 15. Il documento Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3) della Regione Puglia (adottato con D.G.R. n. 569 del 27-04-2022) individua quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere, quali la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società, le scienze della vita e le tecnologie per la salute, la crescita blu e l'economia del mare.
 16. Per le definizioni di impresa innovativa, servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, etc. si fa riferimento ai punti dal n. 66 al n. 98 bis di cui all'art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i.
 17. È possibile, preliminarmente alla compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, effettuare incontri di orientamento presso Puglia Sviluppo S.p.A. al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine ai prerequisiti previsti nel presente Avviso. Tale incontro è da considerarsi facoltativo, con valenza meramente informativa, al fine di identificare l'opportunità di misure di supporto, e non costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione. L'incontro potrà essere richiesto inviando una email a info@pugliasviluppo.regione.puglia.it e sarà svolto secondo la metodologia definita dall'European Business and Innovation Centre Network.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti proponenti e localizzazione

1. La misura è destinata alle piccole imprese che, nel **territorio della Provincia di Taranto**, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione e delle "tecnologie chiave" abilitanti indicate nel successivo art. 3. Il contenuto innovativo della proposta progettuale, individuato secondo la previsione dell'art.7, comma 2, sarà oggetto della verifica affidata ad un esperto indipendente, anche in ordine al livello di maturazione tecnologica conseguibile secondo la metrica riconosciuta in ambito europeo, ove sia valutata la possibilità di raggiungere il livello TRL 9 definita dalla Decisione della Commissione C(2017)7124. L'esperto verificherà anche la congruità dei costi per attivi immateriali e servizi di consulenza, proposti e rendicontati. Il progetto di investimento deve avere per oggetto la valorizzazione economica di nuove soluzioni produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite dai soci ovvero da attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del sistema della ricerca pubblica e privata. La dimostrazione della valorizzazione economica dovrà essere illustrata mediante la presentazione della domanda preliminare, corredata da tutti i documenti di cui al successivo art. 6.
2. Il piano imprenditoriale, formulato per la richiesta di agevolazioni, dovrà garantire la realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali per un importo minimo pari a 25.000,00 euro. Il progetto imprenditoriale dovrà essere ricondotto ad una delle seguenti tipologie:
 - a. per i progetti di **startup innovative** nelle aree di innovazione S3 il programma (da completarsi entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni) dovrà prevedere spese complessive tra 50.000,00 e 400.000,00 euro, di cui massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 150.000,00 euro destinati ai costi di funzionamento;



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- b. per i progetti afferenti **i settori strategici**, (coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale Just Transition Fund, come riportati nell'Allegato A.2), ovvero per progetti presentati da **compagini femminili** (imprese a totalità di partecipazione femminile) il programma (da completarsi entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni) dovrà prevedere spese complessive tra 50.000,00 e 500.000,00 Euro, di cui massimo 300.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 200.000,00 euro destinati ai costi di funzionamento;
3. Le imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda preliminare, devono:
 - a. non essere quotate;
 - b. non essere iscritte da più di cinque anni al registro delle imprese;
 - c. non aver distribuito utili;
 - d. non aver acquisito un'altra impresa o non essere costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione;
 - e. non aver rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione.
 - f. rispettare i requisiti dimensionali di Piccola Impresa, così come classificate dall'Allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali;
 - h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - i. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - j. non essere state destinatarie, negli anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - k. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - l. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - m. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga alla lettera d), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
4. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proponenti, costituite nella forma della società di capitali e in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma 4, che alla data di presentazione della domanda preliminare siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:
 - a. sono regolarmente costituite ed iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012 e s.m.i.;
 - b. hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno, ovvero possono dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - c. possono dimostrare di rientrare in una delle previsioni di cui alle lettere c) e d) del punto 80 dell'art. 2 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i., in quanto nei tre anni precedenti la domanda l'impresa ricade in una delle seguenti fattispecie:
 - ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;
 - ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione "CASSINI" (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking);
 - ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot);
 - ha ricevuto un premio CASSINI;



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up;
- è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Art. 3 - Campo di applicazione – settori ammissibili

1. In conformità con quanto previsto dal documento Smart Puglia 2030 -Strategia di Specializzazione intelligente (S3) della Regione Puglia (adottato con D.G.R. n. 569 del 27-04-2022 e dal Piano Territoriale della Provincia di Taranto per una transizione giusta), le iniziative proposte devono essere riconducibili ad una delle aree di innovazione ed alle "Priorità tecnologiche ed alle tecnologie chiave abilitanti" (Kets) riportate nell'Allegato A.1.
2. Le iniziative proposte nei **settori strategici** devono essere riconducibili ai settori di cui all'Allegato A.2.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 1 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i., il presente Avviso non può riguardare:
 - a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - f. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - g. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
4. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi JTF le imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori:
 - a. fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie e raccolta dei rifiuti;
 - b. trasporto e magazzinaggio;
 - c. servizi di alloggio e di ristorazione;
 - d. attività finanziarie, assicurative ed immobiliari;
 - e. attività di noleggio e leasing operativo, ad eccezione dei progetti di car sharing;
 - f. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
 - g. attività di organizzazioni associative;
 - h. attività commerciali e di intermediazione, ad eccezione del codice 47.91.10 per progetti di commercio elettronico, che non potranno svolgere altra attività (anche se non prevalente) di commercio tradizionale al dettaglio o all'ingrosso;
 - i. attività sportive e di intrattenimento;
 - j. istruzione ed altre attività di servizi.
5. Ai sensi del Regolamento JTF (art.9) la misura non sostiene:
 - a. la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
 - b. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - c. un'impresa in difficoltà, quale definita all'Art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
 - d. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
6. Un'impresa che preveda più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e di attività inammissibili) non può accedere alle agevolazioni se l'attività prevalente indicata è inammissibile.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate alla misura Tecnonidi JTF per l'erogazione di agevolazioni a valere sul presente Avviso ammontano, per quanto disposto dalla DGR n. 854 del 19/06/2025, ad € 20.000.000,00 di cui:
 - € 12.000.000,00 per uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui e per sovvenzione soggetta a condizione;
 - € 8.000.000,00 per l'erogazione di contributi nella forma di sovvenzione diretta e della sovvenzione soggetta a condizione.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute dopo la presentazione dell'istanza definitiva di agevolazione di cui al successivo Art. 8 ed entro il termine di 18 mesi dalla data di prima erogazione (24 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**) ovvero entro 9 mesi dalla data di seconda erogazione (12 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**), in conformità con quanto previsto dai successivi Artt.15 e 17.
2. Sono ammissibili le seguenti **spese per investimenti**:
 - a. macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, arredi, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale e siano ad alimentazione elettrica o ibrida, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - b. opere edili e assimilate;
 - c. le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in software, trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfino le seguenti:
 - c1. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento destinatario degli aiuti;
 - c2. sono ammortizzabili;
 - c3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - c4. devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.

I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.
3. Sono ammissibili i seguenti **costi di funzionamento**:
 - a. personale dipendente, con vincolo di subordinazione, come di seguito specificato al successivo comma 4;
 - b. spese generali e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto nella forma di un tasso forfettario del 15 % calcolato sui costi diretti del personale, in conformità a quanto previsto dall'Art. 54, lettera b, del Regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito di tale voce di spesa, rientrano le seguenti sottocategorie:
 - b1. funzionalità operativa: posta, telefono, cancelleria, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc.;
 - b2. funzionalità organizzativa: attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale, acquisti, magazzinieri, segretarie; ecc.;
 - b3. funzionalità ambientale: pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, utenze incluse spese per as a service e servizi cloud, ecc.;
 - b4. spese per assistenza al personale: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.;
 - b5. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione/trasferta nelle attività di R&S oggetto di agevolazione;
 - b6. spese per corsi, congressi, mostre, spese generali per fiere afferenti il progetto di R&S oggetto di agevolazione (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.);
 - b7. materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.

Tali spese non devono essere rendicontate né supportate da documentazione giustificativa, in quanto considerate automaticamente coperte dal tasso forfettario applicato, pari al 15 % calcolato sui costi diretti del personale. Conseguentemente, non è richiesta la presentazione di fatture, ricevute o altri giustificativi relativi a tali costi nel corso delle attività di controllo e verifica, né è necessaria la loro indicazione dettagliata nella domanda di contributo.
 - c. premi per polizze assicurative riferiti all'esercizio dell'attività d'impresa;
 - d. canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi informatici inerenti il progetto di innovazione (software, servizi "cloud", housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation);
 - e. servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
 - f. servizi di consulenza in materia di innovazione (ad es.: sostegno alla tutela e brevettazione);
 - g. servizi di sostegno all'innovazione (ad es.: test e certificazione dei prodotti);
 - h. servizi di consulenza finalizzati all'adozione ex novo di un sistema di gestione ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità sociale di impresa e di rendicontazione etico-sociale, rispondenti a standard internazionali;
 - i. costi per la locazione e l'allestimento dello stand in occasione della prima partecipazione ad una fiera specializzata;
 - j. servizi di incubazione/accelerazione se forniti da soggetti iscritti nell'Albo regionale ovvero dotati di riconoscimento internazionale o nazionale, nella misura massima del 20% del totale dei costi di funzionamento ammissibili.
4. I costi del personale dipendente (di cui al precedente comma 3, lettera a) sono agevolabili solo se riferiti a lavoratori subordinati aventi qualificazione professionale adeguata per l'area tecnologica in cui opera l'impresa e di cui è stata adeguatamente illustrata la funzionalità della prestazione al progetto nell'allegato alla domanda preliminare.
5. In attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che, ai sensi dell'Art. 53 paragrafo 1 lettera b) e Art. 94, prevede la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi (SCO), stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni, si applica la metodologia dei costi standard per la rendicontazione dei costi del personale.

L'Atto dirigenziale n. 26 del 30/01/2024 della Sezione Programmazione Unitaria ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 1060/2021 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027.

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto.

I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

FASCIA DI COSTO – LIVELLO	IMPRESE
ALTO	€ 83,00
MEDIO	€ 47,00
BASSO	€ 30,00

Nello specifico, le fasce di costo per le "Imprese" sono di seguito definite:

- Alto, per i livelli dirigenziali;
- Medio, per i livelli di quadro;
- Basso, per i livelli di impiegato/operaio.

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi standard, si dovrà fornire:

- Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l'indicazione del monte ore o della percentuale di tempo da dedicare / dedicata al progetto;
- Time sheet redatti secondo lo schema reso disponibile sul portale;
- Copia dell'ultimo cedolino relativo al periodo di SAL rendicontato;
- Relazione, per ogni dipendente, delle attività svolte.

Il personale dipendente dovrà essere continuativamente impegnato presso la sede operativa beneficiaria degli aiuti. Nel caso di ricorso al telelavoro e/o smart working sarà possibile rendicontare le spese di personale incardinate presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto agevolato dalla misura Tecnonidi JTF, purché siano fornite tutte le seguenti evidenze documentali:

- accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc.);
 - nell'ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;
 - formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 10% delle spese di personale rendicontate per ogni annualità.
- Gli importi di spese agevolabili per i costi di cui al precedente comma 3, lettere f, g, h, non potranno essere rispettivamente superiori ad € 30.000,00 e, per la valorizzazione del costo delle giornate/uomo, dovranno fare riferimento ai limiti definiti nella tabella di cui all'Allegato E.
 - Ad eccezione delle spese di cui alle lettere c, d, del precedente comma 3, i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro. Fatta eccezione per le polizze assicurative, per l'ammissibilità delle spese di funzionamento vale il criterio della competenza.
 - Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili **entro il limite del 30%** dell'importo dell'investimento in altri attivi.
 - I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
 - Non sono, comunque, ammissibili:
 - tutte le spese afferenti attività inammissibili;
 - le spese di personale dipendente con ruolo di amministratore dell'impresa proponente;
 - l'imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
 - le spese per l'acquisto di terreni e immobili;
 - le spese per l'acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro) e motoveicoli;
 - le spese per l'acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
 - le spese relative all'acquisto di beni usati;



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- h. le spese per l'acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di prototipi;
 - i. gli interessi sui finanziamenti esterni;
 - j. le spese per leasing;
 - k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - l. le tasse e spese amministrative;
 - m. gli ammortamenti;
 - n. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
 - o. le forniture "chiavi in mano": effettuate da un unico fornitore che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
 - p. gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa destinataria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa destinataria degli aiuti anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
 - q. spese relative a beni o servizi che non siano ad uso esclusivo dell'impresa destinataria delle agevolazioni.
11. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e dei costi di funzionamento previsti rispetto alle esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione delle spese ammissibili.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande preliminari

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare, redatta e inviata unicamente in via telematica, pena l'esclusione, attraverso la procedura on line nella pagina Tecnonidi JTF disponibile sul portale <https://moduli.regione.puglia.it>. **A partire dalle data di pubblicazione del presente Avviso possono essere trasmesse dai soggetti interessati le domande preliminari di accesso alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso.**
2. Per l'accesso alla procedura, di cui al paragrafo precedente, è richiesto l'utilizzo di credenziali certificate, quali SPID, CIE o CNS.
3. Al termine del processo di invio della domanda preliminare, il sistema trasmetterà mail di conferma e rilascerà la ricevuta di presentazione, quale documento comprovante l'avvenuta presentazione. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non seguito dalla 'Trasmissione', rende la domanda preliminare inammissibile. Non saranno considerate come validamente presentate domande telematiche inviate attraverso differenti sistemi di trasmissione, anche se telematici (ad es.: invio di mail contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio a mezzo di posta elettronica ordinaria, etc.).
4. Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, nella pagina Tecnonidi JTF del portale <https://moduli.regione.puglia.it> è attivo il servizio on line Supporto Tecnico, mentre per le richieste di informazione di natura amministrativa è attivo il canale Richiedi Info gestito da Puglia Sviluppo.
5. Le imprese proponenti alla data di presentazione della domanda dovranno aver individuato una sede operativa nel territorio della provincia di Taranto. A tal fine è necessario che l'immobile sia identificato mediante l'indicazione dell'ubicazione nella domanda preliminare, per presentare la quale non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto). La sede operativa deve avere, o poter avere entro il termine di completamento degli investimenti (di cui al successivo Art. 17), destinazione d'uso idonea per l'attività, secondo le prescrizioni della regolamentazione urbanistica del comune di localizzazione. Nel caso sia individuata sede operativa presso un co-working, le postazioni dovranno essere in numero sufficiente agli eventuali soci che saranno presenti presso la sede pugliese ed al personale dipendente impegnato sul progetto. Tali postazioni dovranno essere continuativamente ed esclusivamente nella disponibilità dell'impresa.
6. Le domande preliminari di accesso alle agevolazioni devono essere trasmesse dai soggetti interessati, compilando la domanda (Allegato C.1 – Domanda preliminare) e completando la presentazione con l'invio telematico dei seguenti documenti:
 - a. allegato alla domanda preliminare (Allegato C.2 – Illustrazione del contenuto innovativo) riportante le informazioni sul processo di acquisizione dell'innovazione, l'illustrazione del contenuto innovativo (per documentare l'avanzamento rappresentato dalla soluzione proposta rispetto allo stato dell'arte), la descrizione del flow-chart aziendale e del piano marketing, l'individuazione dei profili professionali (del numero di addetti, degli importi di retribuzione netta mensile, dei periodi di impiego) relativi al personale dipendente, per cui si richiedono le agevolazioni, il prospetto fonti/impieghi, il prospetto di bilancio previsionale;
 - b. attestazione delle attività di ricerca o dimostrazione del requisito di impresa innovativa (di cui al punto 80 del Reg. UE n. 651/2014):
 - b1. per le imprese di cui all'Art.2, comma 5, lettera b) senza costi in attività di R&S, dichiarazione di cui all'Allegato B, rilasciata da Università, Enti pubblici di ricerca e Centri di ricerca iscritti all'albo dei laboratori tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (o da centri con sede all'estero aventi analoga valenza tecnico scientifica) oppure, domanda di brevetto (completa di tutti gli allegati tecnici) per cui sia già intervenuta la pubblicazione "(anche nel caso in cui sia resa immediatamente accessibile al pubblico su istanza del richiedente il brevetto)" prevista dal Codice della proprietà industriale all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche. Tale



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- domanda di brevetto, presentata dall'impresa o da uno dei soci, deve riguardare almeno una delle aree di innovazione e delle tecnologie chiave abilitanti elencati nell'Allegato A.
- b2. Per le imprese aventi il requisito di cui all'Art.2, comma 5, lettera b), documentazione attestante che i costi di ricerca e sviluppo dell'impresa proponente rappresentino almeno il 10% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti, mediante certificazione rilasciata da un revisore dei conti esterno all'organizzazione dell'impresa, in conformità con la modulistica disponibile nella pagina Tecnonidi JTF del portale <https://moduli.regione.puglia.it>, comprensiva di relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca effettuata.
 - b3. Per le imprese di cui all'Art.2, comma 5, lettera c), documentazione attestante l'ottenimento del Seal of excellence ovvero la dimostrazione della partecipazione al Programma/Iniziativa Cassini.
 - c. copia dei documenti di identità del legale rappresentante e di tutti i soci dell'impresa proponente;
 - d. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet <https://moduli.regione.puglia.it>;
 - e. documentazione comprovante l'individuazione della sede nella quale sarà realizzata l'iniziativa agevolata, con allegato documento attestante l'idoneità della destinazione d'uso (mediante visura catastale);
 - f. preventivi relativi al programma degli investimenti (di cui al precedente Art. 5, comma 2) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, intestati all'impresa proponente. I preventivi devono riportare tutte le caratteristiche di dettaglio dei beni indicati utili a valutarne la congruità e la funzionalità. I fornitori devono avere codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. Ove previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
 - g. per gli investimenti in attivi immateriali, perizia giurata (che faccia dettagliato riferimento al metodo utilizzato per riscontrare le condizioni previste precedentemente all'Art. 5, comma 2, lettera c), rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
 - h. atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente;
 - i. eventuale Accordo di collaborazione con gli Organismi di Ricerca e incubatori e acceleratori di impresa;
 - j. per gli investimenti in opere murarie ed impiantistiche, computo metrico redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dalle imprese esecutrici, accompagnato da asseverazione dello stesso tecnico che illustri le procedure autorizzative e la congruità delle spese (utilizzando il modello pubblicato su <https://moduli.regione.puglia.it>).
 7. Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet <https://moduli.regione.puglia.it>.
 8. La predetta domanda telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto orientato, i profili dei soggetti proponenti, il miglioramento conseguibile nell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese richieste ad agevolazione.
 9. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest'ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante durante il colloquio previsto dal successivo Art. 8.
 10. Sul sito Internet <https://moduli.regione.puglia.it> sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande presentate.

Art. 7 - Esame delle domande preliminari

1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l'esaminabilità mediante la verifica della completezza e conformità formale, nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3.
2. Durante la verifica di esaminabilità le domande preliminari saranno sottoposte al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell'ambito degli albi tenuti da MIMIT, MUR Reprise ed ARTI, finalizzato a valutare la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare in un futuro prevedibile prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato, oltre che alla verifica della maturità tecnologica della soluzione identificata nel progetto, già richiamata all'Art.2, comma 1, ed alla coerenza con la Strategia regionale "Smart Puglia 2030" e con le indicazioni dell'Allegato A. Per i progetti candidati a valere sui settori strategici, di cui all'Art.2, comma 3, lettera B, in caso di parere negativo dell'esperto (con esclusivo riferimento all'appartenenza ad uno dei settori di cui all'Allegato A.2) si potrà procedere all'istruttoria riconducendo il progetto all'Art.2, comma 3, lettera A, previo adeguamento dell'istanza.
3. Puglia Sviluppo potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
4. Per tutte le domande non esaminabili, anche a seguito dell'esito negativo della verifica dell'esperto di cui al precedente comma 2, sarà inviata al soggetto proponente, ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., una comunicazione con l'indicazione delle motivazioni di decadenza.

Art. 8 - Colloquio e definizione dell'istanza di accesso alle agevolazioni

1. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, in caso di esito positivo dell'esame di cui all'articolo 7, è previsto un colloquio di approfondimento anche ai fini delle valutazioni di cui al successivo Art. 10.
2. Il colloquio, che potrà tenersi anche in videoconferenza, è convocato a mezzo posta elettronica. La mancata partecipazione non motivata potrà comportare la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l'assenza in prima convocazione sia stata



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata partecipazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata decaduta.
- Nel corso del colloquio, l'impresa proponente dovrà illustrare una presentazione "pitch" del progetto, secondo lo schema disponibile sul sito Internet <https://moduli.regione.puglia.it>.
 - Al termine del colloquio, è rilasciata ai proponenti copia dell'istanza definitiva di accesso alle agevolazioni e del verbale del colloquio. Al fine del completamento della valutazione, il verbale di colloquio potrà contenere richieste di documentazione integrativa da produrre entro il termine massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti. L'impresa dovrà trasmettere la DSAN attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), e della mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici, in conformità con la modulistica disponibile sul sito internet c.

Art. 9 - Cause di decadenza della domanda preliminare

- Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica:
 - la mancata compilazione della domanda correttamente inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo del portale <https://moduli.regione.puglia.it> e la non conformità degli allegati indicati all'Art. 6, comma 6;
 - la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3, anche in considerazione della valutazione espressa dall'esperto indipendente per quanto previsto all'Art. 7, comma 2;
 - la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC, dei soggetti convocati al colloquio di cui al precedente Art. 8.
- Sono, in ogni caso, considerate decadute le domande presentate da imprese che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente Avviso.

Art. 10 - Modalità di valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

- Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante la verifica delle seguenti aree e criteri di valutazione sostanziale:

Criteri di valutazione sostanziale	Criteri di verifica	Punteggio	
- Carattere innovativo delle nuove imprese - coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente	a.1 Competenze tecniche a garanzia della valorizzazione del carattere e contenuto innovativo; a.2 Conoscenze manageriali per gestire la fase di start up, anche con riferimento alle capacità di definizione di operazioni di venture capital e di equity; a.3 Eventuali connessioni con l'area tecnologica di riferimento;	Minimo 0	Massimo 10
- Qualità della proposta: validità tecnico-scientifica; stadio progettuale dell'operazione; validità del business model/commerciale/potenziale di mercato; adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente; definizione degli obiettivi; benefici attesi e risultati conseguibili; capacità di aggregazione e contaminazione. - Rilevanza e potenziale della proposta in termini di avanzamento tecnologico.	b.1 Struttura dell'analisi di mercato e giustificazione del posizionamento competitivo; b.2 Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni; b.3 Coerenza e completezza dell'organizzazione produttiva e commerciale e contributo alle strategie di transizione energetica, ecologica, digitale.	Minimo 0	Massimo 10
- Sostenibilità economico-finanziaria ed efficienza dell'operazione - impatto della proposta progettuale in termini di contenuto tecnologico e crescita potenziale del fatturato	c.1 Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità; c.2 Quantificazione ed attendibilità delle previsioni di fonti e impieghi e determinazione della disponibilità di mezzi propri. c.3 Capacità di raccolta del capitale di rischio.	Minimo 0	Massimo 10

- Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni presenti nell'istanza e raccolte in sede di colloquio riguardo all'area soggetta a valutazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerge un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.

Inoltre, saranno attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi con riferimento ai seguenti criteri di premialità:

- Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale (1 punto se pari almeno al 25%).



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- Capacità di connettersi con il sistema della ricerca e dell'innovazione e con il sistema industriale e imprenditoriale, anche attraverso programmi di Open Innovation (1 punto).
 - capacità di connettersi con l'ecosistema dei fondi di investimento e dei capitali a supporto della creazione di impresa innovativa, anche a livello nazionale e internazionale (1 punto).
3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili anche a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal fondo.
 4. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
 5. Alla conclusione dell'iter istruttorio dell'istanza definitiva, Puglia Sviluppo invia la comunicazione di ammissibilità ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione scritta agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., con l'indicazione delle motivazioni di esclusione dalle agevolazioni.

Art. 11 - Completamento dell'istruttoria delle istanze di agevolazione

1. Ove l'istanza non presenti motivi ostativi all'accesso alle agevolazioni, Puglia Sviluppo chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
 - a. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato, intestato all'impresa proponente;
 - b. estremi del conto corrente su cui verranno accreditate le agevolazioni per la realizzazione del programma di investimento e di spesa;
 - c. documentazione atta a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa proposta.
 Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
2. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione scritta agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 12 - Tipologia ed Intensità degli aiuti concedibili

1. La misura attuativa del Fondo TecnoNidi JTF prevede la concessione delle seguenti agevolazioni:
 - a. Un'agevolazione in conto impianti, pari al 100 % degli investimenti ammissibili di cui all'art.5, comma 2, costituita da:
 - una sovvenzione pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
 - un prestito rimborsabile pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
 - una sovvenzione soggetta a condizione pari al 20% del totale degli investimenti ammissibili.
 - b. Una sovvenzione, come contributo in conto esercizio, pari al 90% delle spese di funzionamento ammissibili di cui all'art.5, comma 3.
2. Si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato nella forma del prestito rimborsabile, delle sovvenzioni soggette a condizione e delle sovvenzioni dirette.
3. L'importo massimo della sovvenzione e del prestito rimborsabile rimarranno invariati se nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti.
4. Ove l'impresa realizzi investimenti per un valore inferiore a quello ammesso alle agevolazioni, l'agevolazione sarà rideterminata e le conseguenti riduzioni delle agevolazioni saranno imputate alla quota di sovvenzione; qualora le riduzioni di spesa risultino superiori alla quota di sovvenzione le ulteriori riduzioni saranno imputate prioritariamente alla quota di sovvenzione soggetta a condizione ed infine alla quota di prestito rimborsabile.
5. Gli aiuti dalla misura TecnoNidi JTF sono concessi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i.
6. Si riportano di seguito tabelle delle agevolazioni concedibili con l'esemplificazione per alcune tipologie di programma di spesa.
 - a. Per le **startup innovative** di cui all'art.2, comma 3, lettera a);

Investimenti	intensità di aiuto	Contributo a fondo perduto	Sovvenzione soggetta a condizione	Prestito rimborsabile
25.000,00 €	100%	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
50.000,00 €	100%	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
100.000,00 €	100%	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
200.000,00 €	100%	80.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
250.000,00 €	100%	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Costi di funzionamento	intensità di aiuto	Contributo a fondo perduto		
25.000,00 €	90%	22.500,00 €		
50.000,00 €	90%	45.000,00 €		


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

100.000,00 €	90%	90.000,00 €
150.000,00 €	90%	135.000,00 €

- b. Per le imprese operanti nei **settori strategici** e per le **imprese femminili** di cui all'art.2, comma 3, lettera b;

Investimenti	intensità di aiuto	Contributo a fondo perduto	Sovvenzione soggetta a condizione	Prestito rimborsabile
25.000,00 €	100%	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
50.000,00 €	100%	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
100.000,00 €	100%	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
200.000,00 €	100%	80.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
250.000,00 €	100%	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
300.000,00 €	100%	120.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €
Costi di funzionamento	intensità di aiuto	Contributo a fondo perduto		
25.000,00 €	90%	22.500,00 €		
50.000,00 €	90%	45.000,00 €		
100.000,00 €	90%	90.000,00 €		
150.000,00 €	90%	135.000,00 €		
200.000,00 €	90%	180.000,00 €		

Art. 13 - Condizioni del prestito rimborsabile e della sovvenzione soggetta a condizione

1. I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari e sovvenzione soggetta a condizione con le seguenti caratteristiche:

Importo minimo:	10.000,00 Euro
Importo massimo:	120.000,00 Euro
Preammortamento:	6 mesi dall'erogazione della sovvenzione soggetta a condizione
Durata (escluso preammortamento):	60 mesi
Tasso di interesse:	fisso, pari allo 0,00%
Tasso di mora:	in caso di ritardato pagamento, si applica un interesse di mora pari al tasso legale
Rimborso:	in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso
Modalità di rimborso:	SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente
Garanzie:	Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per la fidejussione personale di cui al successivo art.14, comma 2

2. Il prestito sarà pari al 40% degli investimenti ammissibili e un ulteriore agevolazione pari al 20% degli investimenti ammissibili sarà costituita da un aiuto nella forma della sovvenzione soggetta a condizione. Il prestito e la sovvenzione soggetta a condizione saranno restituiti secondo un piano di ammortamento complessivo di 60 mesi e l'addebito delle prime 40 rate sarà finalizzato al rimborso del prestito. Alle imprese che saranno in regola con la restituzione delle rate del piano di ammortamento prima della scadenza della 41a rata e che avranno adempiuto alla corretta e completa dimostrazione di spesa (come previsto al successivo art. 17) sarà riconosciuta una premialità di importo pari alla somma delle 20 rate della sovvenzione soggetta a condizione. Tale premialità, pari al 20% dell'importo agevolato, sarà concessa mediante l'integrale abbuono delle 20 rate restanti.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni ed incontro di assistenza tecnica

1. Le imprese ammesse ricevono mediante Posta Elettronica Certificata il Contratto di agevolazione da sottoscrivere e sono convocate, per un incontro su piattaforma web finalizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese agevolate e di rimborso del prestito. Durante tale sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di agevolazione. La mancata sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse con la conseguente revoca delle stesse.
2. Durante l'incontro le imprese dovranno formalizzare la richiesta di prima erogazione utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento. Per tutte le imprese, sarà richiesta fidejussione personale di

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- almeno uno dei soci o amministratori, redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale <https://moduli.regione.puglia.it>.
3. Sul sito Internet <https://pugliasviluppo.contrasparenza.it> sarà pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

Art. 15 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per l'esecuzione del programma agevolato.
2. La data relativa al primo titolo di spesa per investimenti di cui al precedente Art. 5, comma 2 non deve essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al precedente Art.8. Qualora l'impresa proponente abbia ricevuto titoli di spesa aventi data antecedente a quella dell'istanza di agevolazione, la relativa spesa sarà considerata inammissibile. In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, di conversione del decreto-legge n.13 del 24/02/2023, su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 dai fornitori di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, è obbligatoria l'indicazione sulle fatture in formato .xml e .pdf del codice unico di progetto CUP associato all'agevolazione, pena l'inammissibilità delle spese. Puglia Sviluppo provvederà a comunicare il CUP all'impresa a seguito del colloquio di cui al precedente Art.8.
3. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa destinataria degli aiuti entro il termine di 18 mesi dalla data di prima erogazione (24 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**) ovvero entro 9 mesi dalla data di seconda erogazione (12 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**). L'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il completamento del programma di spesa e degli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento dell'attività. Entro tale termine tutti i beni oggetto del programma degli investimenti agevolato dovranno essere installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato entro il termine indicato al precedente comma 3, le agevolazioni saranno revocate. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa – eventuali proroghe.
5. Le imprese destinatarie degli aiuti, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
 - a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - b. assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene materiale agevolato, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 16 - Modifiche e variazioni del programma agevolato

1. Le variazioni del piano di spesa agevolato previste dall'impresa al fine di garantire la medesima capacità produttiva di progetto devono essere comunicate a Puglia Sviluppo, ma non sono soggette ad autorizzazione e saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell'investimento, al fine di accertarne funzionalità e congruità rispetto al progetto agevolato.
2. Le variazioni del conto corrente dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, se non a seguito di autorizzazione da parte di Puglia Sviluppo. In ogni caso, la sede non potrà essere delocalizzata al di fuori della provincia di Taranto.
4. Per tre anni dalla data di completamento dell'investimento, l'attività prevalente (in termini di ricavi di vendita) non può essere modificata in una non rientrante nei settori ammissibili ai sensi del precedente Art. 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per le imprese operanti nei settori strategici, l'attività prevalente non può essere modificata in una non rientrante nei settori di cui all'Allegato A.2.

Art. 17 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni in **conto impianti** saranno erogate in tre soluzioni:
 - a. **prima erogazione** pari all'intero prestito rimborsabile;
 - b. una **seconda erogazione** per stato avanzamento lavori (**SAL**), comprendente la quota di sovvenzione soggetta a condizione e il 50% della sovvenzione. L'impresa potrà presentare richiesta inviando la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per almeno il 40% degli investimenti totali;
 - c. una **terza erogazione (saldo)**, pari al saldo delle sovvenzioni concesse in c/impianti, che l'impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività, di aver realizzato il 100% degli investimenti e di aver effettuato pagamenti per almeno l'80% degli investimenti totali.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l'esemplificazione per alcune tipologie di investimento:


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

	Spese da dimostrare per l'erogazione	Erogazioni		Agevolazioni concedibili su investimenti			
		% su investimenti agevolati	Tipologia aiuto	€ 50.000	€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000
Prima erogazione	nessuna	40%	Prestito	€ 20.000	€ 40.000	€ 80.000	€ 120.000
Seconda erogazione per stato avanzamento lavori (SAL)	Fatture e pagamenti pari al 40% degli investimenti totali	20%	Sovvenzione soggetta a condizione	€ 10.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000
		20%	Sovvenzione	€ 10.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000
Terza erogazione (saldo)	Fatture pari al 100% e Pagamenti pari al 80% degli investimenti totali	20%	Sovvenzione	€ 10.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000

2. La **richiesta della prima erogazione** dovrà essere redatta in conformità alla modulistica e presentata dall'impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni.
3. La **richiesta della seconda erogazione** dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla prima erogazione (12 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**), in conformità alla modulistica ed essere supportata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
 - b. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 40% del totale degli investimenti ammessi. In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, di conversione del decreto-legge n.13 del 24/02/2023, su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 dai fornitori di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, è obbligatoria l'indicazione sulle fatture in formato .xml e .pdf del codice unico progetto CUP associato all'agevolazione, pena l'inammissibilità delle spese;
 - c. documentazione bancaria (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera b);
 - d. asseverazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
 - e. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l'azienda;
 - f. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, copia della relativa autorizzazione amministrativa ovvero, se non soggette ad autorizzazione, della richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
4. Entro 18 mesi dalla prima erogazione (24 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**), ovvero entro 9 mesi dalla seconda (12 mesi per le imprese dei **settori strategici** e per le **imprese femminili**), l'impresa dovrà presentare la **richiesta di terza erogazione (saldo)** in conto investimenti.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
 - b. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile pari al 100% del totale degli investimenti ammessi. In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, di conversione del decreto-legge n.13 del 24/02/2023, su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 dai fornitori di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, è obbligatoria l'indicazione sulle fatture in formato .xml e .pdf del codice unico progetto CUP associato all'agevolazione, pena l'inammissibilità delle spese;
 - c. documentazione bancaria (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) attestante il pagamento per almeno l'80% dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera b, ove non già presentata;
 - d. polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate al precedente Art. 15, comma 5, lettera b);
 - e. asseverazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
 - f. documentazione fotografica e video relativa ai beni installati presso l'azienda;
 - g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, asseverazione di tecnico abilitato attestante la fine dei lavori e la conformità degli stessi alle normative urbanistiche ed edilizie.
5. Entro 30 giorni dalla liquidazione della terza erogazione l'impresa dovrà dimostrare di aver effettuato pagamenti per la totalità degli investimenti mediante la presentazione della seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento degli investimenti comprensiva di una scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e delle spese sostenute per le quali si richiedono gli aiuti;
 - b. documentazione bancaria (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) attestante il pagamento dei titoli di spesa della totalità degli investimenti realizzati, ove non già presentata.
6. Per l'**erogazione delle sovvenzioni in conto esercizio**, l'impresa:
 - a. potrà richiedere una **anticipazione** pari al 40% delle sovvenzioni concesse dietro presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del portale <https://moduli.regione.puglia.it>; in alternativa potrà richiedere la prima erogazione per Stato Avanzamento Lavori, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di spese di funzionamento pari ad almeno il 40% dell'importo agevolato.



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- b. una **seconda erogazione** a fronte della dimostrazione di spese pari ad un ulteriore 40% rispetto a quanto previsto alla lettera a, e solo dopo aver ottenuto la seconda erogazione dei contributi per le spese degli investimenti, di cui al precedente comma 3;
- c. dovrà richiedere l'**erogazione del saldo delle sovvenzioni in conto esercizio**, contestualmente alla richiesta di terza erogazione di cui al precedente comma 4, presentando la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione e il pagamento di tutte le spese di funzionamento.
7. Il saldo delle agevolazioni in conto esercizio sarà erogato solo a seguito del completamento, con esito positivo, della verifica volta ad accertare che l'impresa abbia completato e pagato la totalità degli investimenti agevolati, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 5.
8. Le imprese sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente su cui verranno accreditati gli aiuti concessi. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato per la restituzione delle rate del prestito agevolato. Per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato, dovranno essere utilizzati esclusivamente conti correnti intestati all'impresa.
9. Le imprese sono obbligate ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
10. La modulistica per la rendicontazione delle spese è resa disponibile sul sito Internet <https://moduli.regione.puglia.it>.
11. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati, a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce e la conseguente rideterminazione delle spese ammissibili.
12. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.
13. Al completamento delle procedure di verifica e controllo, Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

Art. 18 - Obblighi dei destinatari finali

1. L'impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione di tutte le agevolazioni relative alle spese decurtate;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa l'agevolazione con fondi comunitari o nazionali;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese e di raggiungimento degli obiettivi indicati in fase istruttoria per la valorizzazione economica del contenuto innovativo, che hanno comportato il riconoscimento delle agevolazioni;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile);
 - k. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di concessione delle agevolazioni;
 - l. il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
 - m. il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
 - n. il consenso all'inserimento dell'impresa medesima nell'elenco dei destinatari finali, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo dell'agevolazione concessa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non conferire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale o di società da questa controllate che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.
La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la revoca del contributo concesso, con obbligo di immediata restituzione delle somme eventualmente già erogate

Art. 19 - Revoche e rinunce

1. Gli aiuti concessi saranno revocati nel caso in cui:



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

- a. l'impresa revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit, SDD, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente senza rispettare quanto previsto dall'Art. 16, comma 2;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso alle agevolazioni, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazioni vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - e. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti, anche riguardo al raggiungimento degli obiettivi che hanno comportato il riconoscimento delle agevolazioni per la valorizzazione economica del contenuto innovativo di progetto;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento, intervengano variazioni che modifichino l'attività prevalente dell'impresa in una nuova attività esclusa ai sensi del precedente Art. 3; per le imprese operanti nei settori strategici, l'attività prevalente non può essere modificata in una non rientrante nei settori di cui all'Allegato A.2;
 - h. l'impresa delocalizzi la sede dell'impresa al di fuori della provincia di Taranto;
 - i. l'impresa violi le prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione degli aiuti e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, gli aiuti saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
 3. Nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione degli aiuti percepiti, maggiorati degli interessi al tasso legale.
 4. Sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse, con la conseguente revoca del provvedimento di concessione, la mancata sottoscrizione del contratto di cui al precedente Art. 14, in mancanza di giustificato impedimento.

Art. 20 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto destinatario degli aiuti risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di agevolazione e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo.
2. Puglia Sviluppo valuterà, a suo insindacabile giudizio e in conformità con quanto previsto dalla disciplina dell'Unione europea, eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 19, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 21 - Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi JTF possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili, fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione UE n. 651/2014 e s.m.i..
2. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi JTF non sono cumulabili con aiuti "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili.

Art. 22 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte dell'impresa, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto**Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi**

2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte dell'impresa sia stata definitivamente accertata:
 - a. dal soggetto concedente;
 - b. dagli uffici regionali;
 - c. dal giudice con sentenza;
 - d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora l'impresa non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e s.m.i..

Art. 23 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie – Zona Industriale

70026 MODUGNO BA

Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

PER INFORMAZIONI:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie – Zona Industriale - 70026 MODUGNO BA

Tel. 080/5498811

web <https://moduli.regione.puglia.it> link "richiedi info sul bando"

Siti internet: www.regione.puglia.it; <https://moduli.regione.puglia.it>.

ALLEGATO A.1 – Aree, filiere di innovazione e key Enabling Technologies censite in Puglia**ALLEGATO A.2 – Individuazione dei settori strategici****ALLEGATO B – Valutazione del potenziale innovativo del progetto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di soggetto terzo (per le imprese di cui alla lettera b) comma 4 dell'art. 2)****ALLEGATO C.1 - Schema di domanda preliminare****ALLEGATO C.2 - Illustrazione del contenuto innovativo e della valorizzazione economica****Allegato D – Questionario informativo su Innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica****Allegato E - Tabella costi consulenziali**


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

AVVISO TECNOLOGIE JTF TARANTO
Allegato A.1- AREE DI INNOVAZIONE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA REGIONE PUGLIA (D.G.R. n. 569 del 27-04-2022)

Area	Filiera di innovazione	Aree di innovazione	Priorità tecnologiche	KETS di riferimento
Manifattura sostenibile	Meccanica avanzata, elettronica e automazione	Nuovi materiali	Materiali compositi	Materiali avanzati e nanotecnologie
			Nanomateriali	
		Connettività avanzata	IoT	Sicurezza e connettività, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Reti ad alta velocità e 5G	
		Intelligenza artificiale	Apprendimento automatico	Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Manutenzione predittiva	
		Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate	Simulazione industriale	
			Digital Twin	
		Automazione e robotica	Domotica	Micro-nano-elettronica e fotonica, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Robotica medica	
			Robotica per Industria 4.0	
		Sensoristica	Sistemi indossabili	Micro-nano-elettronica e fotonica, Tecnologie di fabbricazione avanzate, Scienze della vita
			Biosensori	
			Sistemi diagnostici	
	Automotive	Elettrificazione dei sistemi di propulsione	Semiconduttori di potenza	Micro-nano-elettronica e fotonica
			Inverter	
		Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi	Bombole criogeniche	Materiali avanzati e nanotecnologie
			Motori endotermici alimentati con miscele metano/idrogeno	
		Connettività avanzata	IoT	Sicurezza e connettività, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Reti ad alta velocità e 5G	
		Intelligenza artificiale	Apprendimento automatico	Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Guida autonoma	
		Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate	Manutenzione predittiva	
			Simulazione industriale	
	Aerospazio	Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto	Piattaforme per il controllo e la gestione del traffico aereo (ATC/ATM) e la gestione dei sistemi aerei senza pilota (UTM)	Intelligenza artificiale, Sicurezza e connettività
			Applicazione di servizi di navigazione e comunicazione satellitare (GNSS, SATCOM) ai sistemi di trasporto senza pilota	
			Applicazioni e servizi dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto (agricoltura di precisione, gestione delle emergenze, mobilità urbana)	
		Tecnologie di fabbricazione aeronautica	Strutture e materiali innovativi avanzati in ambienti critici	Intelligenza artificiale, Sicurezza e connettività, Tecnologie di fabbricazione avanzate, Materiali avanzati e nanotecnologie
			Manifattura additiva	
			Realtà aumentata	
			Simulazione	
			Big data	
			Intelligenza artificiale	
			Cloud computing	
			Cyber-security	

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

	Microsatelliti e servizi spaziali	Piattaforme satellitari e moduli avionici	Micro-nano-elettronica e fotonica, ICT, Tecnologie di fabbricazione avanzate
		Sistemi di propulsione avanzati (effetto Hall)	
		Manifattura additiva	
		Materiali ceramici Avanzati	
		Servizi innovativi di osservazione della terra	
	Agroalimentare	Transizione ecologica	Scienze della vita, Materiali avanzati e nanotecnologie
		Valorizzazione sottoprodotti e scarti	
		Eco-packaging	
		Gestione della risorsa idrica	
		Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare	Micro-nano-elettronica e fotonica, Sicurezza e connettività
		Gestione della catena del freddo	
		Sistemi di logistica e gestione della supply chain avanzati	
		Sistemi per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti	
		Sistemi di identificazione codici, stampa e automazione lungo le linee di produzione	
		Nutraceutica	Scienze della vita, Tecnologie di fabbricazione avanzate
		Alimenti funzionali	
		Cosmetica	
		Valorizzazione biomasse marine	
		Agricoltura intelligente	Scienze della vita, Micro-nano-elettronica e fotonica, Intelligenza artificiale
		Sensoristica	
		Sistemi di gestione	
		Sistemi di supporto alle decisioni	
		Automazione	
		Tutela delle produzioni locali	Scienze della vita
	Sistema casa	Efficienza energetica negli edifici	Materiali avanzati e nanotecnologie
		Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo	Materiali avanzati e nanotecnologie, Tecnologie di fabbricazione avanzate
		Casa intelligente e sicura	Micro-nano-elettronica e fotonica, Intelligenza artificiale, Scienze della vita
Salute dell' uomo e dell' ambiente	Sistema moda	Nuovi tessuti e applicazioni	Materiali avanzati e nanotecnologie
		Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti	Tecnologie di fabbricazione avanzate, Scienze della vita
	Industria della salute e servizi sanitari	Salute digitale	Scienze della vita, Intelligenza artificiale


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

			Piattaforme certificate per integrazione o interconnessione con Dispositivi Medici (DM)	
			Piattaforme a supporto dell'empowerment del cittadino/paziente	
		Medicina predittiva, personalizzata e di precisione	Biobancaggio	Scienze della vita, Materiali avanzati e nanotecnologie, Intelligenza artificiale
			Biomarcatori	
		Diagnostica avanzata	Biosensori	
			Scienze omiche	
			Sistemi per la diagnostica e terapia avanzata tumorale	Scienze della vita, Micro-nano-elettronica e fotonica, Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Telemedicina e teleassistenza	
			Applicazioni mediche dell'intelligenza artificiale	
			Promozione di un approccio di tipo "federato" ai dati che possa fare da volano all'identificazione di modelli di sorveglianza sanitaria	
		Sistemi medicali	Robotica sanitaria (applicata alla chirurgia, logistica, interfaccia con i pazienti)	Scienze della vita, Micro-nano-elettronica e fotonica, Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Soluzioni di assistenza remota tramite uso di realtà aumentata	
			Elettronica e sensoristica	
			Applicazioni mediche dell'intelligenza artificiale	
		Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambienti assisted living	Sicurezza informatica	Scienze della vita, Micro-nano-elettronica e fotonica, ICT, Materiali avanzati e nanotecnologie
			Sensori e biosensori	
			Biomateriali	
			Biobanche e bioinformatica	
		Telemedicina	Protesica e sistemi riabilitativi	Scienze della vita, Micro-nano-elettronica e fotonica, Sicurezza e connettività, Materiali avanzati e nanotecnologie
			Domotica	
			Sistemi di monitoraggio indossabili	
		Dispositivi medici e farmaci innovativi	Telemedicina e teleassistenza	Scienze della vita, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Domotica	
			Prodotti medicinali di terapia avanzata (ATMP)	
			Software medicali	
Sistemi energetici e ambientali		Monitoraggio ambientale	Radiofarmaci	Intelligenza artificiale, Micro-nano-elettronica e fotonica, Scienze della vita
			Dispositivi di protezione individuale	
		Recupero ambientale	Sistemi di monitoraggio e controllo attivo	Scienze della vita
			Modelli e sistemi per l'analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA) e dei relativi impatti ambientali e sociali	
		Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti	Gestione e recupero di ecosistemi terrestri e marini	Scienze della vita
			Tecnologie e sistemi per le bonifiche dei suoli e delle acque	
			Integrazione dei processi a livello di sito produttivo, filiera	

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Comunità digitali, creative e inclusive			e distretto (simbiosi industriale)	
			Valorizzazione scarti della produzione agricola, zootecnica, ittica e agroindustriale	
		Gestione intelligente dei sistemi energetici	Convertitori elettronici di potenza, smart metering, digitalizzazione delle reti energetiche	Micro-nano-elettronica e fotonica
			Sistemi per la gestione delle Comunità Energetiche	
		Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica	Tecnologie, materiali e sistemi per la produzione di energia elettrica e idrogeno da fonti rinnovabili	Materiali avanzati e nanotecnologie, Micro-nano-elettronica e fotonica
			Sistemi di accumulo energetico	
			Soluzioni per l'efficienza energetica degli edifici e per l'industria	
		Fruizione eventi culturali	Realità aumentata e virtuale	Intelligenza artificiale
			Tecnologie e sistemi per la digitalizzazione, l'archiviazione e l'accesso ai beni intangibili	
	Industrie culturali, creative e del turismo	Gestione intelligente dei beni culturali	Tecnologie per il monitoraggio e il restauro dei beni tangibili	Intelligenza artificiale, Scienze della vita
			Digitalizzazione dei percorsi turistico-culturali	
		Turismo intelligente e sostenibile	Modellazione e visualizzazione 3D	Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Digital manufacturing	
	Servizi avanzati	Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi	Piattaforme collaborative	Intelligenza artificiale, Tecnologie di fabbricazione avanzate
			Sistemi avanzati di produzione audio-video	
			Realità Virtuale	
			Virtual set	
		Logistica di ultimo miglio green	Nuove applicazioni e servizi basati su 5G	Micro-nano-elettronica e fotonica, Sicurezza e connettività
			Trasporto multimodale elettrico	
		Logistica intelligente	Automazione dei sistemi di stoccaggio, conservazione, movimentazione e trasporto	Tecnologie di fabbricazione avanzate, Intelligenza artificiale
			Servizi avanzati di spedizione e track&trace	
			Servizi avanzati di gestione del traffico passeggeri	
		Sicurezza informatica e privacy	Monitoraggio e analisi della vulnerabilità	Intelligenza artificiale, Sicurezza e connettività
			Prevenzione e contrasto	
		Cloud Computing	Modelli, metodi, processi e tecniche per la reingegnerizzazione e la migrazione di banche dati esistenti in ambienti Cloud	Intelligenza artificiale, Sicurezza e connettività
			Modelli, architetture e servizi Cloud per Big Data e High Performance Computing	
			Metodologie di sviluppo software DevOps	


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
 Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

		Big data e data fusion	Metodologie, processi, tecnologie e strumenti per il calcolo ad alte prestazioni, incluso il quantum computing	
			Modelli, metodi e tecniche per la qualità e la protezione dei dati	
			Data mining e cleaning	
			Data analytics	
			Architetture ed ingegneria software per Big Data	
		Intelligenza artificiale	Piattaforme avanzate di e-learning	Intelligenza artificiale, Scienze della vita
			Manutenzione predittiva di sistemi industriali	
			Apprendimento automatico	
			Sistemi di supporto alle decisioni	
			Applicazioni mediche dell'IA	
			Applicazioni per il monitoraggio ambientale e delle infrastrutture	
			Interfacce conversazionali	
		Informatica sanitaria	Sistemi di telemedicina e teleassistenza	
			Sistemi diagnostici	
			Piattaforme certificate	
			Software medicali	
			Robot assistenziali	
			Sistemi di Intelligenza Artificiale e apprendimento automatico a supporto della medicina predittiva e personalizzata	
		Open science	Sistemi per generazione collaborativa di idee	Intelligenza artificiale
			Sistemi per il crowdsourcing	

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

AVVISO TECNONIDI JTF TARANTO**Allegato A.2- INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI STRATEGICI**

Il presente allegato individua i **settori strategici dell'innovazione** di cui all'art.2, comma 3 dell'Avviso.

La selezione dei settori si basa su:

- coerenza con la visione promossa dalla **Strategia regionale SmartPuglia2030**,
- gli orientamenti della **piattaforma STEP** sulle tecnologie critiche emergenti,
- le esigenze specifiche della **transizione economica, ambientale e sociale dell'area di Taranto**,
- le finalità del **JTF**, ovvero:
 - decarbonizzazione;
 - diversificazione produttiva;
 - miglioramento della salute e dell'ambiente;
 - creazione di nuova occupazione sostenibile.

I settori individuati favoriscono la **nascita e il consolidamento di startup** in grado di promuovere la **transizione verde e digitale**, integrando competenze scientifiche e tecnologiche con l'impatto sociale e ambientale sul territorio.

I settori strategici individuati sono:

1. Bio-nanotecnologie e salute dell'uomo e dell'ambiente**2. Sistemi energetici e ambientali sostenibili****3. Aerospazio e tecnologie collegate**

Tali settori sono accomunati dalla rilevanza strategica per lo sviluppo regionale e dalla stretta connessione con le tecnologie critiche. Inoltre comprendono ambiti tecnologici trasversali in grado di intercettare le finalità del JTF.

La tabella seguente propone una lettura integrata di settori strategici con la visione strategica della Strategia SmartPuglia 2030 e con gli orientamenti delle tecnologie critiche della piattaforma STEP.

SETTORI STRATEGICI	STRATEGIA SMARTPUGLIA 2030		PIATTAFORMA STEP
	FILIERA DELL'INNOVAZIONE	DRIVER TRASVERSALE	
Bio-nanotecnologie e salute dell'uomo e dell'ambiente	Industria della salute e servizi sanitari	Scienze della vita e tecnologie per la salute	Biotecnologie
Sistemi energetici e ambientali sostenibili	Sistemi energetici ed ambientali	Sostenibilità ambientale ed economia circolare	Tecnologie a zero emissioni, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse
Aerospazio e tecnologie collegate	Aerospazio		Tecnologie Digitali



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

1. Bio-nanotecnologie e salute dell'uomo e dell'ambiente

Questo settore integra le traiettorie delle **biotecnologie**, delle **nanotecnologie** e delle **scienze della vita**, applicate alla salute pubblica, alla medicina, alla diagnostica, all'ambiente e all'agricoltura sostenibile.

Le biotecnologie sono **tecnologie che utilizzano organismi viventi** come batteri, lieviti, cellule vegetali e animali o parti di essi per sviluppare prodotti e processi ed includono biotecnologie per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, le biotecnologie industriali e agricole.

È identificato in **SmartPuglia2030** come un **driver tecnologico trasversale**, con capacità di trasformare molteplici settori produttivi e rispondere a sfide sanitarie e ambientali rilevanti a livello globale.

I settori di applicazione delle biotecnologie comprendono, infatti, i settori bioindustriali (ad esempio materiali da imballaggio, tessili, compositi, isolanti e da costruzione, biocarburanti, vernici, adesivi, solventi); i servizi ambientali (ad esempio biosensori, decontaminazione del suolo/dell'acqua/dell'aria); il settore agroalimentare (ad esempio i biofertilizzanti) o i settori farmaceutico e medico (ad esempio vaccini, organoidi, terapia genica e cellulare).

Coerenza con il JTF

- Contribuisce alla **prevenzione e mitigazione degli effetti sanitari dell'inquinamento**;
- Supporta la **bonifica naturale dei territori contaminati**;
- Promuove nuove imprese nei settori della **salute digitale**, della **bioeconomia** e della **sostenibilità**.

Tecnologie chiave

- DNA/RNA genomica, ingegneria genetica, farmacogenomica
- Ingegneria cellulare e tissutale, terapie avanzate
- Tecniche di biorisanamento e biotecnologie industriali
- Nanobiotecnologie per diagnostica e drug delivery
- Bioinformatica e modellizzazione di sistemi biologici
- Biotecnologie agrarie e alimentari
- Sanità digitale, telemedicina, wearable technologies
- Sistemi integrati di sorveglianza epidemiologica ambientale

Ambiti operativi e applicazioni concrete

- **Biorisanamento ambientale**
 - Startup che sviluppano biotecnologie per la bonifica di suolo e acque contaminate.
- **Sanità digitale e assistenza remota**
 - Piattaforme per il monitoraggio a distanza di pazienti in aree a rischio ambientale.
- **Diagnostica molecolare e biosensori**
 - Dispositivi per la rilevazione di contaminanti chimici o biologici nell'aria e nell'acqua.
- **Terapie geniche e personalizzate**
 - Soluzioni per la cura di patologie legate a esposizione industriale.
- **Biotecnologie agrarie**
 - Biofertilizzanti, colture in vitro, tecnologie CRISPR per la resilienza agroambientale.
- **Bioeconomia alimentare e sicurezza microbiologica**
 - Tecnologie per la riduzione degli sprechi, la qualità nutrizionale e la tracciabilità.
- **Applicazioni di nanomedicina e farmaci intelligenti**
 - Startup che operano nel campo della somministrazione mirata di farmaci in contesti esposti a rischio sanitario.

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

1.1 Tecnologie chiave

BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE	DNA/RNA Genomica	farmacogenomica; sonde geniche; ingegneria genetica; sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/dell'RNA; profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense; sintesi del DNA su larga scala; nuove tecniche genomiche; gene drive.
	Ingegneria cellulare e tissutale	Cultura cellulare/tissutale; ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica); fusione cellulare; tecnologie di selezione assistita da marcatori; ingegneria metabolica; terapie cellulari; biostampa di cellule/organi sostitutivi
	Tecniche biotecnologiche di processo	Fermentazione per mezzo di bioreattori; bioraffinazione; biotrasformazione; biolisciviazione; biopulping; biobleaching; biodesolfurazione; biobonifica; biorilevamento; biofiltrazione e fitobonifica; acquacoltura molecolare; protezione e decontaminazione, compresi gli agenti decontaminanti umani; biocatalisi, nuove tecniche di prova adatte all'high-throughput screening; miglioramento dei processi e ottimizzazione della somministrazione per i biomedicinali e medicinali per terapie avanzate
	Vettori genici e a RNA	Terapia genica: vettori virali
	Bioinformatica	Costruzione di banche dati sui genomi; sequenze di proteine; modellizzazione di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi; sviluppo della genomica personalizzata
	Nanobiotecnologie	Applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, fabbricazione
BIOTECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA	Diagnostica agraria	Diagnostica Molecolare. Sequenziamento del DNA Biosensori Colture in Vitro Tecnologie CRISPR Metodi Immunologici
	SICUREZZA ALIMENTARE	Biotechologie per il miglioramento delle colture Biotechologie per la sicurezza microbiologica Biotechologie per la riduzione degli sprechi alimentari Biotechologie per la produzione di nuove fonti alimentari Biotechologie per il miglioramento nutrizionale



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

2. Sistemi energetici e ambientali sostenibili

Nella comunicazione della Commissione Europea del 2023 "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" si evidenzia l'impegno e la convinzione dell'UE di poter accelerare la trasformazione industriale verso l'azzeramento delle emissioni nette al suo interno. Questo apre a bisogni e opportunità quali la diffusione delle energie rinnovabili, la trasformazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto, come le reti, e il massiccio passaggio all'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili come mezzo di stoccaggio, carburante e materia prima. La Piattaforma STEP identifica le Tecnologie a zero emissioni, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse come una delle tecnologie critiche.

A settembre 2023 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il testo della cd. Red 3 (Renewable energy directive) e a Luglio 2024 l'Italia ha inviato alla Commissione europea il testo definitivo del PNIEC che promuovono rispettivamente la decarbonizzazione dei sistemi energetici europei e nazionali.

Con Deliberazione del 4 novembre 2024, n. 1484 la Giunta della Regione Puglia ha provveduto all'adozione dell'"Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Secondo il PEAR, la decarbonizzazione del sistema di produzione di energia elettrica regionale si basa, principalmente, sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la contestuale riduzione della produzione di energia da fonti fossili. Tra gli obiettivi presentanti, la Regione Puglia si impegna per un miglioramento annuo del 2,6% dell'intensità energetica finale dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca, raddoppiando il tasso di miglioramento medio registrato in Italia nell'ultimo decennio; una transizione verso una mobilità passeggeri e merci più sostenibile, in primo luogo attraverso una forte penetrazione di veicoli elettrici ma anche tramite l'utilizzo dell'idrogeno.

Questo settore comprende le tecnologie per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo sostenibile dell'energia, la gestione efficiente delle risorse e il monitoraggio dell'ambiente.

È uno degli assi portanti di **SmartPuglia2030**, del **PEAR** (Piano Energetico Ambientale Regionale) e del **PNIEC nazionale**, e trova piena coerenza con le missioni del **Green Deal europeo** e della **direttiva RED III**.

Coerenza con il JTF

- È centrale per la **decarbonizzazione dell'area di Taranto**;
- Promuove l'uso di **energie pulite e tecnologie low-carbon**;
- Supporta la **diversificazione dell'economia locale** con imprese green;
- Attiva **startup capaci di sviluppare comunità energetiche e tecnologie ambientali intelligenti**.

Tecnologie chiave

- Energie rinnovabili: solare, eolico (onshore e offshore), idroelettrico, geotermico, biomasse
- Tecnologie per reti intelligenti (smart grid) e stoccaggio (batterie, idrogeno)
- Soluzioni per l'efficientamento energetico (domotica, retrofit, industria)
- Sistemi di monitoraggio ambientale, sensoristica, big data ambientali
- Soluzioni per la gestione sostenibile dei rifiuti e delle acque

Ambiti operativi e applicazioni concrete

- **Comunità energetiche rinnovabili**
 - Startup che creano piattaforme digitali per la condivisione e l'autoproduzione di energia.
- **Sistemi di accumulo e stoccaggio**
 - Batterie intelligenti o sistemi modulari per microreti in ambito urbano o industriale.
- **Tecnologie per l'idrogeno verde**
 - Imprese che sviluppano elettrolizzatori o soluzioni di utilizzo locale dell'idrogeno.
- **Efficienza energetica nelle imprese**
 - Soluzioni IoT e sensori per ridurre i consumi energetici nei processi produttivi.
- **Monitoraggio ambientale con AI e sensoristica**
 - Piattaforme di raccolta e analisi dati ambientali in aree industriali critiche.
- **Gestione rifiuti e acque industriali**
 - Sistemi per la valorizzazione dei sottoprodotti o il trattamento di reflui inquinati.

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

2.1 Tecnologie chiave

Tecnologie per le energie rinnovabili	Tecnologie solari Tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore Tecnologie idroelettriche Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica Tecnologie per le energie da biomasse
Tecnologie per le reti elettriche e l'efficienza energetica	Tecnologie delle reti elettriche (smart grid) Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia Soluzioni per l'efficientamento degli edifici (smart applications, domotica...) Soluzioni per la riduzione dei consumi energetici delle imprese
Utilizzo dell'idrogeno e carburanti alternativi	Tecnologie per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo di idrogeno Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili e l'elettrificazione



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

3. Aerospazio e tecnologie collegate

Il settore aerospaziale si occupa della progettazione, produzione, commercializzazione e manutenzione di aeromobili (aeroplani, elicotteri, aeromobili a pilotaggio remoto, ecc.), veicoli spaziali (sonde spaziali, stazioni spaziali, satelliti artificiali, ecc.) oltre che di attrezzature associate specifiche (sistemi di propulsione, navigazione, ecc.).

Come evidenziato nel documento SMARTPUGLIA2030, il sistema aerospaziale in Puglia si caratterizza per essere fortemente integrato, cooperante ed interconnesso su scala globale, grazie alle tante collaborazioni industriali e scientifiche in essere. Il settore si caratterizza per un valore di investimenti in R&S decisamente più elevato rispetto alla media del settore manifatturiero: circa 31mila euro per addetto contro poco meno di 3mila euro per la media dell'intero settore manifatturiero. In termini di valore aggiunto, l'Aerospazio pugliese pesa per circa il 10,9% sul dato nazionale. Il settore, inoltre, contribuisce in modo importante, ed in misura più marcata di quanto avviene in altre macroaree e per altri settori, anche alla ricchezza regionale: su 100 euro di valore aggiunto attivato dalla produzione aerospaziale il 94,4% resta sul territorio regionale contro il 74,6% del Mezzogiorno ed il 79,7% dell'Italia.

Il settore aerospaziale pugliese è uno dei comparti a più alto contenuto tecnologico, con forte integrazione tra imprese, ricerca e infrastrutture.

SmartPuglia2030 lo identifica come **settore strategico verticale**, con un impatto elevato su ricerca, innovazione, attrattività e sviluppo economico regionale.

Coerenza con il JTF

- Supporta la **diversificazione produttiva del territorio** con imprese high-tech;
- Fornisce tecnologie cruciali per la **sorveglianza e protezione ambientale**;
- Contribuisce alla **blue economy** (monitoraggio marino, porti, coste).

Temi e tecnologie chiave

- Mobilità aerea urbana (UAV, vertiporti, gestione traffico)
- Propulsione elettrica e carburanti alternativi (idrogeno, biocarburanti)
- Microsatelliti e servizi di osservazione della Terra
- Droni per usi ambientali, agricoli e civili
- Materiali innovativi e produzione avanzata (compositi, stampa 3D, AR/VR)

Ambiti operativi e applicazioni concrete

- **Droni per monitoraggio ambientale**
 - Startup che offrono servizi di sorveglianza aerea di siti contaminati o discariche.
- **Servizi basati su dati satellitari**
 - Analisi per suolo, mare, coste, agricoltura e gestione del rischio.
- **Propulsione e materiali avanzati**
 - Sviluppo di componenti per aeromobili sostenibili (motori elettrici, materiali leggeri).
- **Applicazioni per economia blu**
 - Tecnologie per il controllo delle acque portuali, delle attività marittime e della pesca.
- **UAV e guida autonoma**
 - Droni e sistemi autonomi per emergenze ambientali, logistica o agricoltura di precisione.

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

3.1 Tecnologie chiave

Mobilità aerea avanzata e urbana	Sviluppo aeromobili (per trasporto persone e cose); vertiporti (infrastrutture per il decollo, la ricarica e manutenzione); tecnologie di connettività; gestione del traffico aereo urbano
Propulsione elettrica e carburanti alternativi	Sviluppo di motori elettrici (Fuel cells, ad induzione, a forza radiale, ecc.); produzione di carburante alternativi (idrogeno, biomasse, sintetici, ecc.)
<u>Guida autonoma, UAV/droni</u>	Applicazioni integrate ai velivoli di AI, Big data, cloud computing e cyber-security; tecnologie (quali sensori), applicazioni e servizi dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto (agricoltura di precisione, gestione delle emergenze, ecc.)
Microsatelliti e servizi spaziali	Piattaforme per il lancio, il controllo e la gestione del traffico aerospaziale; servizi di navigazione e comunicazione satellitare; turismo spaziale; servizi basati sull'osservazione della Terra dallo spazio
Materiali innovativi	Strutture e materiali innovativi avanzati (materiali compositi a fibra di carbonio, ceramici, ecc.)
Processi di produzione avanzati	Automazione e robotica; AR/VR; stampa 3D; sistemi di simulazione



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

AVVISO TECNONIDI JTF TARANTO
Allegato B - CONTENUTO INNOVATIVO DEL PROGETTO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di rappresentante legale del soggetto _____

appartenente alla seguente tipologia¹ _____

con sede legale in _____ via _____

C.F. _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. che il piano di impresa proposto da² _____ allegato alla domanda di finanziamento presentata ai sensi dell'Avviso specificato in epigrafe, è
 - a) direttamente collegato all'attività/progetto di ricerca, ovvero
 - b) conseguente l'esito positivo della selezione per l'accesso al programma di incubazione (o accelerazione) d'impresa
 denominato _____, finanziato da³ _____ con
fondi⁴ _____ e finalizzato al conseguimento _____.
2. che il suddetto piano di impresa riguarda la valorizzazione economica di nuove soluzioni produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite e dai risultati delle attività di ricerca e sperimentazione condotte/da condurre nell'ambito di quanto indicato al punto precedente;
3. che il piano di impresa permette al proponente di sviluppare nel medio-breve periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale, quali _____.

Luogo e data _____

(timbro e firma)

Allegata, ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento _____ n. _____ rilasciato da

_____ il _____

¹ Indicare la tipologia di organismo, selezionando fra le seguenti alternative: Università, Ente Pubblico di Ricerca, Distretto Tecnologico, Laboratorio ovvero Centro di Ricerca pubblico o privato accreditato presso MUR, organismo riconosciuto a livello europeo, quali European Space Agency, European Business Network.

² Indicare la ragione sociale della persona giuridica proponente ovvero le generalità e i dati identificativi del componente della compagine sociale - persona fisica o giuridica - a cui si riferisce la dichiarazione.

³ Indicare l'organismo finanziatore.

⁴ Indicare la tipologia dei fondi utilizzati (p.e. la misura di sostegno pubblico, ovvero l'avviso pubblico/bando/invito, ovvero la tipologia di fondi propri).

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

AVVISO TECNONIDI JTF TARANTO**Allegato C.1- SCHEMA DI DOMANDA**

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A. Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA

Oggetto: Domanda preliminare di accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi JTF

Il/La sottoscritto/a _____, nato il _____ a _____ (____), Codice Fiscale _____, residente in _____ (____) CAP _____ in _____, in qualità di _____ del soggetto proponente, denominato/da denominarsi _____ forma giuridica _____ (eventuale P.IVA: _____),

CHIEDE

che sia esaminata la seguente domanda preliminare per l'accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi JTF. A tal fine,
DICHIARA

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- di essere consapevole che la presente domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest'ultima sarà formalizzata solo a seguito di verifica dell'esaminabilità della presente e dovrà essere sottoscritta durante il successivo colloquio previsto dall'Art. 8 dell'Avviso pubblicato sul B.U.R.P n. del;
- che l'impresa riscontra tutti i requisiti indicati all'art. 2 dell'Avviso;
- che tutti i componenti della compagine sono informati sulla presentazione della presente domanda preliminare e sono consapevoli delle informazioni in essa contenute.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:

- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso Pubblico per l'accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi JTF.


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa da avviare e breve storia della start up

Denominazione dell'impresa					
Settore di attività dell'impresa – Codice ATECO					
Area di innovazione prioritaria (Allegato A1 dell'Avviso)					
Tecnologia abilitante					
Tipologia impresa					
Dati societari					
Data di costituzione		P. IVA		2	
Data di iscrizione CCIAA		Prov. CCIAA		Num. REA	
Indirizzo sede operativa individuata		Comune		Provincia	Bloccante se ≠ TA
Disponibilità della sede					
Indirizzo pec:					
A.1.9 Descrizione delle esperienze realizzate sino ad oggi dalla costituzione della start up					

A.2 Dati anagrafici dei soci e amministratori

Nome		Cognome	
Indirizzo		Comune	Provincia
Residenza			
Data di nascita		Provincia e Comune di Nascita	
Documento Riconoscimento	Tipo	N.	
Rilasciato da		il	
Eventuale permesso di soggiorno	Numero	Data rilascio	Data scadenza
Ruolo	Tendenza	Amministratore	Quote possedute

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Ruolo
			Tendenza

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICOpugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

REGIONE PUGLIA - Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

Obiettivo specifico: RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR) Azione 1.4 - Interventi per la creazione e il consolidamento di start up innovative

Azione 1.11 - Interventi di accesso al credito e finanza innovativa

Sezione B – Disponibilità del know-how**B.1 Le caratteristiche dell'iniziativa e gli obiettivi di progetto**

B.2 Come nasce l'idea d'impresa: le conoscenze tecnologiche da valorizzare ed i risultati attesi

B.4 Rispetto del principio di DNSH e contributo alla transizione energetica, ecologica e digitale
B.5 Elementi di coerenza con la Strategia Regionale Smart Puglia 2030

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Sezione C – Qualità dell'iniziativa e Fattibilità tecnica

C.1 Analisi del mercato di riferimento (caratteristiche e prospettive di successo) e giustificazione del posizionamento competitivo (benchmarking con trend di settore)

C.2 Principali concorrenti (rispetto al mercato di riferimento):

Concorrenti diretti	Comune di localizzazione	Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti dai concorrenti
Concorrenti indiretti	Comune di localizzazione	Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti dai concorrenti

C.3 Prodotti/servizi:

[illegible]

C.4 Giustificazione delle previsioni di cui alla tabella C.3 e capacità dell'impresa di introdurre le innovazioni sul mercato nel tempo

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

C.5 Coerenza e completezza dell'organizzazione produttiva e commerciale – Obiettivi dell'unità produttiva in provincia di Taranto

C.6 Elenco dei preventivi relativi agli investimenti richiesti ad agevolazione

Denominazione fornitore	Partita IVA fornitore	Categoria investimento	Importo imponibile
TOTALE INVESTIMENTI			

C.7 Prospetto economico di previsione

Tipologia di spesa	Anno 1	Anno 2
Totale ricavi da vendita		
Materie prime		
Salari e stipendi		
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)		
Canoni di locazione		
Servizi acquisiti da terzi (sostegno all'innovazione e consulenza per innovazione)		
Spese di marketing		
Altre spese		
RISULTATO PREVISIONALE		

C.8 Adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa

Adempimento	Stato	Data
Sede dell'impresa	Già disponibile/individuata	
Qualifica tecnica-professionale	Non necessaria/disponibile/avviata	
Autorizzazioni edilizie	Non necessaria/disponibile/avviata	
Iscrizione ad albi speciali	Non necessaria/disponibile/avviata	
Altri adempimenti necessari per l'iniziativa	Disponibile/avviata	


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI

Sezione D – Sostenibilità economico-finanziaria
D.1 Investimenti richiesti alle agevolazioni

Beni di investimento	Importo imponible
A – Macchinari, arredi e attrezzature	
B – Attivi immateriali	
C – Opere edili e assimilate	
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	

D.2 Costi di funzionamento richiesti alle agevolazioni

Personale dipendente	
Canoni di locazione	
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)	
Premi per polizze assicurative	
Servizi consulenziali (sostegno all'innovazione, alla certificazione, ecc.)	
Servizi software, cloud, marketing web (ecc.)	
Locazione e allestimento stand in fiera specializzata	
TOTALE	

D.3 Simulazione agevolazioni concedibili in conto impianti

Calcolo previsionale contributo a fondo perduto c/impianti	
Calcolo previsionale sovvenzione soggetta a condizione	
Calcolo previsionale prestito rimborsabile c/impianti	
Calcolo previsionale della rata mensile	(*)
Calcolo previsionale contributo a fondo perduto c/esercizio	

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

D.4 Come prevedete di garantire la copertura finanziaria del piano degli investimenti

Individua e giustifica la quantificazione le fonti finanziarie cui attingere per restituire il finanziamento concesso.

Riepilogo totali	
Totale piano degli investimenti (D.1)	
Totale costi di funzionamento (D.2)	

**Programma Nazionale PN JTF 2021-2027**

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

AVVISO TECNOID JTF TARANTO**Allegato C.2 - ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO INNOVATIVO E DELLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA****A. ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO INNOVATIVO DI PROGETTO**

- Indicare la tipologia di innovazione che il progetto intende valorizzare, correlata ad un eventuale brevetto se presente:
- Illustrare gli elementi di innovazione del progetto rispetto allo stato dell'arte del settore interessato:
- Descrizione analitica del livello di maturità tecnologica (TRL) attuale della soluzione proposta e illustrazione della roadmap di sviluppo per il raggiungimento di un livello di maturità tecnologica pari al TRL9 (Sistema reale provato in ambiente operativo), attraverso milestones, deliverables. Al fine di dimostrare eventuali test/sperimentazioni già effettuate è possibile allegare eventuale reportistica:

B. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO PREVISTA E DEL PIANO DI GO TO MARKET, AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE PROSPETTATA *(correlare le fasi operative di erogazione dei servizi/di realizzazione dei prodotti, con il ricorso alle tecnologie di riferimento ed alle competenze, illustrando la funzionalità di ciascuna delle forniture previste nel piano investimenti riportate nella tabella c.6 del business plan)*
C. DESCRIZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO NELLA PROVINCIA DI TARANTO

- Motivazione della scelta di localizzazione:
- Attività che saranno svolte nella sede operativa e personale altamente qualificato stabilmente presente impegno sul progetto:
- Eventuali collaborazioni/accordi già formalizzati con Enti, Università o centri di ricerca della provincia di Taranto:
- Eventuali ulteriori attivi materiali nella disponibilità dell'impresa (anche se non oggetto di agevolazione) che saranno utilizzati presso la sede di progetto:

D. DESCRIZIONE DEI PROFILI DI PERSONALE DIPENDENTE ALTAMENTE QUALIFICATO

- Risorse da assumere per le quali sono richieste agevolazioni *(Riportare l'indicazione delle skills ricercate e della funzione da svolgere in ambito aziendale, per integrare il team interno, giustificando il numero di operatori e l'inquadramento previsto ed allegando CV, ovvero precisando la modalità di reclutamento):*

Profilo ricercato	Mansione aziendale	Tipologia di contratto	Inquadramento previsto	Retribuzione prevista

- Risorse interne alla startup che lavoreranno al progetto *(Descrivere ruoli e mansioni, allegando i CV):*

E. SCHEMA FONTI/IMPIEGHI

Riportare le previsioni individuate per far fronte ai fabbisogni, al fine di dimostrare la capacità di restituzione del prestito agevolato, fornendo elementi di verifica rispetto alle coperture indicate, indicando la modalità di acquisizione che ricorre.

INVESTIMENTI PREVISTI	MODALITÀ	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
Macchinari	Leasing	..	..	
Immobili (terreni, fabbricati)	Acquisto diretto	..	..	
Attrezzature	Apporto soci	..	..	
Altri beni	..	..	..	
TOTALE INVESTIMENTI		0	0	0
COPERTURA FINANZIARIA		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
disponibilità dell'impresa		..	..	
mutuo bancario		..	..	
altre forme finanziamento		..	..	
contributi e agevolazioni		..		
altro	..	..		
Cash flow				
TOTALE INVESTIMENTI		0	0	0


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

SCHEMA DI STATO ECONOMICO E CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Al fine di sistematizzare le previsioni di costi e ricavi prospettate nell'Allegato C.1, compilare lo schema sottostante, riportando a commento note illustrative dei criteri utilizzati per la compilazione, coerentemente con quanto riportato nel business plan per i primi due anni.

STATO PATRIMONIALE	anno 1	anno 2	anno 3
ATTIVITA'			
costi di impianto e di ampliamento			
costi ricerca, sviluppo e pubblicità			
brevetti industriali, concessioni, licenze, marchi			
altre			
Totale Immobilizzi immateriali lordi			
terreni e fabbricati			
impianti e macchinari			
attrezzature industriali e commerciali			
altri beni			
Totale Immobilizzi tecnici lordi			
Totale Immobilizzi finanziari			
ATTIVO IMMOBILIZZATO LORDO			
materie prime, sussidiarie e di consumo			
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
prodotti finiti e merci			
Totale Rimanenze			
crediti verso clienti			
crediti tributari			
crediti verso soci per versamenti da effettuare			
crediti verso altri			
Totale Crediti			
ratei			
risconti			
Totale Ratei e risconti attivi			
CIRCOLANTE ATTIVO LORDO			
depositi bancari			
denaro in cassa			
Totale Liquidità			
LIQUIDITA'			
TOTALE ATTIVITA'			

STATO PATRIMONIALE	anno 1	anno 2	anno 3
PASSIVITA'			
capitale sociale			
riserva legale			
riserve statutarie e altre riserve			
utili (perdite) esercizio			
Totale Patrimonio Netto			
fondo ammortamento immobilizzi tecnici			
fondo ammortamento immobilizzi immateriali			
Totale Fondi ammortamento			
fondo TFR			
altri fondi per rischi ed oneri, rettifiche dell'attivo			
Totale Fondi per rischi ed oneri			
mutui e debiti verso banche a medio/lungo termine			
debiti verso soci per finanziamenti			
altri debiti a medio/lungo termine			
Totale Debiti a medio/lungo termine			
RISORSE A MEDIO/LUNGO TERMINE			
debiti verso banche a breve termine			
altri debiti finanziari			
Totale Debiti finanziari a breve			
debiti verso fornitori			
debiti tributari			
altri debiti (verso dipendenti, istituti previdenziali,...)			
Totale Circolante passivo			
ratei			
risconti			



Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Totale Ratei e risconti passivi			
RISORSE A BREVE TERMINE			
TOTALE PASSIVITA'			


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

CONTO ECONOMICO	anno 1	anno 2	anno 3
ricavi delle vendite e prestazioni			
Totale Vendite nette			
variazione delle rimanenze prodotti finiti (+/-)			
VALORE PRODOTTO			
acquisto materie prime e di consumo			
variazioni rimanenze materie prime e sussidiarie (+/-)			
consumi ed energie relativi alla produzione			
lavorazioni presso terzi			
Totale Consumi			
salari			
oneri sociali			
altri costi del personale			
Totale Costo del lavoro			
costi generali, amministrativi e di gestione			
altri ricavi e proventi (+)			
canoni locazione			
canoni leasing			
compensi amministratori e altri organi societari			
Totale Costi generali			
MARGINE OPERATIVO LORDO			
ammortamento immobilizzi immateriali			
ammortamento immobilizzi materiali			
accantonamento trattamento di fine rapporto			
altri accantonamenti			
Totale Ammortamenti ed altri accantonamenti			
RISULTATO OPERATIVO			
proventi da partecipazioni e altri prov. fin.			
interessi ed altri oneri finanziari			
Totale Oneri finanziari netti			
RISULTATO GESTIONALE			
contributi in conto impianti			
contributi in conto esercizio			
plusvalenze e altri proventi straordinari			
oneri straordinari			
Totale Oneri e proventi di natura extra gestionale			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Totale Imposte			
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			

Note esplicative dei criteri utilizzati per la compilazione dello schema di bilancio, a partire dalle previsioni riportate nella tabella C.3 per le previsioni di ricavi e nel prospetto economico di previsione C.7 del Business plan.



Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

Allegato D - Questionario ex-ante

DENOMINAZIONE IMPRESA:	
SEDE LEGALE:	
CODICE ATECO:	
SITO WEB:	
FILIERA DI INNOVAZIONE (ALL. A DELL'AVVISO)	
REFERENTE	
TELEFONO:	
EMAIL:	

	2025	2024	2023
locale (comune/provincia)			
regionale			
nazionale			
internazionale			

	2025	2024	2023
locale (comune/provincia)			
regionale			
nazionale			
internazionale			

	2025	2024	2023
% fatturato estero			

SEZIONE B – RISORSE UMANE E FORMAZIONE[illegible]


Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

7. NELL'ULTIMO ANNO L'IMPRESA CONTA UN NUMERO DI DIPENDENTI, OLTRE I SOCI, PARI A:

	N° Tot dipendenti *	Di cui laureati	Di cui donne** laureate
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			

*N° dipendenti, indipendentemente dalla loro percentuale di assunzione

**Come da ultimo CF

8. NELL'ULTIMO TRIENNIO L'IMPRESA HA EFFETTUATO PERCORSI DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI/SOCI?

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se no, passa a Sezione C)*

9. NELL'ULTIMO TRIENNIO I PERCORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI ERANO MIRATI ALL'ACQUISIZIONE DI QUALI COMPETENZE?

- ☐ competenze alfabetiche funzionali
 - ☐ per la redazione e comprensione di testi
 - ☐ di comunicazione (orale e/o scritta)
 - ☐ amministrative
 - ☐ altro (specificare): _____
- ☐ competenze digitali
 - ☐ informatiche di base (per l'utilizzo di software di uso comune)
 - ☐ informatiche professionali – per sviluppo software
 - ☐ informatiche professionali – per progettazione meccanica (es. CAX)
 - ☐ informatiche professionali – sistemistiche
 - ☐ informatiche professionali – per la sicurezza informatica
 - ☐ informatiche professionali – per controllo numerico macchinari
 - ☐ altro (specificare): _____
- ☐ competenze tecniche, pratiche o specifiche al lavoro
 - ☐ (specificare): _____
- ☐ competenze personali e sociali
 - ☐ per la gestione autonoma della propria attività lavorativa
 - ☐ relazionali anche con la clientela
 - ☐ per il lavoro di squadra (team-working)
 - ☐ altro (specificare): _____
- ☐ competenze manageriali
 - ☐ manageriali e gestionali
 - ☐ per produrre idee originali (pensiero creativo)
 - ☐ per la risoluzione di problemi (problem solving)
 - ☐ altro (specificare): _____
- ☐ competenze multilinguistiche
- ☐ competenze riferibili alla *green economy* (es. Energy Management, Waste Management, Certificazioni...)

10. NELL'ULTIMO TRIENNIO PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, L'IMPRESA HA INTRATTENUTO RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE O ENTI?

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se no, passa a Sezione C)*



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

11. SE SÌ, CON QUALI?

- ☐ Imprese del gruppo
- ☐ Altre imprese
- ☐ Scuole, ITS
- ☐ Enti Bilaterali
- ☐ Enti di formazione accreditati
- ☐ Università o centri di ricerca
- ☐ Pubblica Amministrazione
- ☐ Altri soggetti

SEZIONE C – INVESTIMENTI IN R&S¹ e/o INNOVAZIONE²

12. NELL'ULTIMO TRIENNIO L'IMPRESA HA EFFETTUATO SPESE PER INVESTIMENTI IN R&S e/o INNOVAZIONE

- ☐ SÌ
- ☐ NO (*Se no, passa a Sezione D*)

13. INDICARE LE AREE DI RIFERIMENTO IN CUI SONO STATE EFFETTUATE LE SPESE PER INVESTIMENTI IN R&S e/o INNOVAZIONE NELL'ULTIMO TRIENNIO

- ☐ acquisto di tecnologie materiali e immateriali
- ☐ ricerca e sviluppo (R&S), inclusa la ricerca di base (*Se sì, passa alla domanda 14*)
- ☐ progettazione / design
- ☐ formazione del personale per attività di innovazione
- ☐ marketing di prodotti e servizi innovativi
- ☐ altro (specificare): _____

14. E HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN R&S, INDICARE IN TERMINI PERCENTUALI LA QUOTA DELLE SPESE DI R&S RISPETTO AL FATTURATO NELL'ULTIMO TRIENNIO

	2025	2024	2023
% Spese R&S			

15. SE HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE, INDICARE IN TERMINI PERCENTUALI LA QUOTA DELLE SPESE DI INNOVAZIONE RISPETTO AL FATTURATO NELL'ULTIMO TRIENNIO

	2025	2024	2023
% Spese Innovazione			

¹ L'attività di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) comprende il lavoro creativo e sistematico intrapreso al fine di aumentare il patrimonio di conoscenze ed elaborare nuove applicazioni delle conoscenze disponibili. Le attività di ricerca e sviluppo devono soddisfare cinque criteri: (i) nuova; (ii) creativa; (iii) incerta; (iv) sistematica; e (v) trasferibile e/o riproducibile (Manuale di Frascati, OECD). R&S comprende la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. La ricerca applicata è diretta verso uno scopo o un obiettivo pratico specifico, mentre lo sviluppo sperimentale cerca di produrre nuovi prodotti o processi o migliorare prodotti o processi esistenti. Le spese in R&S includono sia le spese correnti (spese di personale interno, acquisto di beni o servizi) sia le spese in conto capitale (spese per l'acquisto di aree e immobili, impianti, macchine, attrezzature, software, ecc.) direttamente connesse allo svolgimento dell'attività di Ricerca e Sviluppo all'interno dell'impresa.

² Si ha innovazione quando nuovi prodotti, processi, metodi organizzativi o pratiche di marketing sono introdotti sul mercato o all'interno dell'impresa. Le spese di innovazione includono quelle per l'acquisto di tecnologie materiali e immateriali, la ricerca e sviluppo (R&S), inclusa la ricerca di base; la progettazione (design); la formazione del personale per attività di innovazione; il marketing di prodotti e servizi innovativi; le altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e processo.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

16. INDICARE PER CIASCUNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI QUALI SONO STATE LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI:

	2025	2024	2023
Contributi regionali			
Contributi nazionali			
Altri contributi			

17. NELL'ULTIMO TRIENNIO L'IMPRESA HA RICHIESTO UNA TUTELA DEI RISULTATI OTTENUTI DALLE ATTIVITÀ DI R&S? SE SÌ, INDICARNE QUANTITÀ, NOME o BREVE DESCRIZIONE, NUMERO DI REGISTRAZIONE

- ☐ Deposito di Brevetto di invenzione Nazionale
- ☐ Deposito di Brevetto di invenzione Europeo
- ☐ Deposito di Brevetto di invenzione Internazionale
- ☐ Deposito di Modello di utilità
- ☐ Deposito di Disegno industriale
- ☐ Deposito di Marchio Nazionale
- ☐ Deposito di Marchio Internazionale
- ☐ altro (specificare se ad.es. trattasi di domanda di privativa per nuove varietà vegetali; domanda di certificato di protezione complementare relative a prodotti medicinali e fitosanitari; domanda delle topografie di prodotti a semiconduttori; deposito di copyright per programmi per elaboratore o banche dati; etc...): _____
- ☐ NO

18. NELL'ULTIMO TRIENNIO, PER LE ATTIVITÀ DI R&S L'IMPRESA HA AVUTO ACCORDI FORMALIZZATI CON:

- ☐ Università (specificare): _____
- ☐ Centro di Ricerca (specificare): _____
- ☐ altro (specificare): _____
- ☐ nessun accordo

19. L'IMPRESA DISPONE DI UN PROPRIO GRUPPO / DIVISIONE / REPARTO CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI R&S e/o INNOVAZIONE?

- SÌ
- NO *(Se no, passa alla domanda 21)*

20. INDICARE IL NUMERO DI ADDETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI R&S e/o INNOVAZIONE ALL'INTERNO DELL'IMPRESA PER OGNI ANNO DELL'ULTIMO TRIENNIO

	2025	2024	2023
Addetti R&S			

21. NELL'ULTIMO TRIENNIO PER LE ATTIVITÀ DI R&S e/o INNOVAZIONE, L'IMPRESA HA INTRATTENUTO RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE O ENTI?

- SÌ
- NO *(Se no, passa a Sezione D)*

22. SE SÌ, CON QUALI?

- ☐ Imprese del gruppo
- ☐ Altre imprese
- ☐ Scuole, ITS
- ☐ Università o centri di ricerca
- ☐ Pubblica Amministrazione
- ☐ Altri soggetti



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

SEZIONE D – DIGITALIZZAZIONE

23. NEL 2022, L'IMPRESA HA UTILIZZATO ALMENO UNA CONNESSIONE FISSA A INTERNET?

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se NO, passa a domanda 25)*

24. INDICARE LA TIPOLOGIA DI CONNESSIONE FISSA A INTERNET

- ☐ inferiore a 30 Mbit/s
- ☐ compresa tra 30 Mbit/s e meno di 100 Mbit/s
- ☐ compresa tra 100 Mbit/s e meno di 500 Mbit/s
- ☐ compresa tra 500 Mbit/s e meno di 1 Gbit/s
- ☐ maggiore o uguale a 1 Gbit/s

25. NEL 2022, L'IMPRESA HA CONDOTTO RIUNIONI A DISTANZA (TRAMITE AD ESEMPIO SKYPE, ZOOM, MS TEAMS, WEBEX)?

- ☐ SI
- ☐ NO

26. L'IMPRESA UTILIZZA SOFTWARE PER LA GESTIONE AZIENDALE?

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se no, passa alla domanda n. 28)*

27. SE SI, INDICARE IN QUALE AMBITO

- ☐ gestione della documentazione aziendale
- ☐ contabilità industriale
- ☐ pianificazione della gestione d'impresa
- ☐ pianificazione delle attività di produzione
- ☐ gestione della produzione
- ☐ relazioni con la clientela
- ☐ gestione dei fornitori e del magazzino
- ☐ altro (specificare): _____

28. NELL'ULTIMO TRIENNIO L'IMPRESA HA UTILIZZATO L'E-COMMERCE COME CANALE DI VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI/SERVIZI?

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se no, passa a domanda 31)*

29. INDICARE QUALE STRUMENTO HA UTILIZZATO L'IMPRESA PER L'E-COMMERCE NELL'ULTIMO TRIENNIO?

- ☐ sito aziendale
- ☐ marketplace (es. Amazon, eBay, AliExpress, etc.)
- ☐ altro (specificare): _____

30. INDICARE QUALE È STATA LA % DEL FATTURATO DALL'E-COMMERCE RISPETTO AL FATTURATO TOTALE

	2025	2024	2023
% fatturato e-commerce			

31. NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, TRA GLI ADDETTI DELL'IMPRESA SONO STATI IMPIEGATI SPECIALISTI ICT?

- ☐ SI
- ☐ NO

32. NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, L'IMPRESA HA UTILIZZATO ROBOT?

- ☐ SI
- ☐ NO



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Programma Nazionale PN JTF 2021-2027

Obiettivo specifico: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)

Priorità 2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto

Azione 2.6 - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi

SEZIONE E – TRANSIZIONE ECOLOGICA

33. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO QUALE IMPATTO HA SULL'IMPRESA

- ☐ Nessuno
- ☐ Limitato
- ☐ Rilevante
- ☐ Molto rilevante

34. NELL'ULTIMO TRIENNIO L'IMPRESA HA EFFETTUATO INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

- ☐ SI
- ☐ NO *(Se no, passa alla domanda 36)*

35. QUALI BENEFICI L'IMPRESA HA OTTENUTO O SI ASPETTA DI OTTENERE DAGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

- ☐ riduzione consumo di energia
- ☐ riduzione degli input per unità di prodotto/servizio
- ☐ riduzione inquinamento (aria, acqua, suolo, rumore)
- ☐ recupero scarti dei processi di lavorazione
- ☐ altro (specificare): _____
- ☐ nessun beneficio

36. INDICARE LE MOTIVAZIONI PER CUI L'IMPRESA NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL'ULTIMO TRIENNIO

- ☐ mancanza di risorse finanziarie interne
- ☐ mancanza di finanziamenti esterni
- ☐ difficoltà nell'ottenere finanziamenti e contributi pubblici
- ☐ costi legati alla produzione più sostenibile troppo elevati
- ☐ mancanza di personale interno qualificato
- ☐ mancanza di partner con cui collaborare
- ☐ difficoltà di accesso alle conoscenze esterne richieste
- ☐ domanda di mercato incerta
- ☐ altro (specificare): _____

37. L'IMPRESA HA ADOTTATO PERCORSI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI PRODOTTI (QUALI, AD ESEMPIO, L'EPD, L'ECOLABEL E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE COME LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA) O DEI PROCESSI PRODUTTIVI (QUALI, AD ESEMPIO, ISO 14001, ISO 50001 E IL REGOLAMENTO EMAS)?

- ☐ sì – indicare: Anno primo conseguimento _____ Certificazione _____
- ☐ no
- ☐ è previsto il suo conseguimento nel prossimo triennio – indicare: Certificazione _____

ANAS S.p.A.

Provvedimento prot. 5 febbraio 2026, n. 99763

Strada Statale 7 ter – Itinerario: Bradanico – Salentino. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino. Lotto I - Stralcio 2°. PRAT. 49/75 Ditta Conte Assunta, Conte Salvatora, Durante Elisabetta, Conte Michele, fg. 43, particelle 167 ora 2352, 166 ora 2340 e 423 ora 2337 Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

II RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

Autorità espropriante

Visto:

- La procura rep. n. 464/293 del 14/luglio/2025 conferita dall'Amministratore Delegato di ANAS S.p.A.;
- La disposizione di nomina quale Dirigente dell'Ufficio Espropri n. 664410 del 22/11/2019 conferita dall'Amministratore Delegato dell'ANAS;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ex articolo 28;
- La costituzione del deposito definitivo, presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani n° 1420423 (n° nazionale) e n° 173882 (n° provinciale) del 03/02/2025 dell'importo di euro 1.515,00 della ditta CONTE Assunta nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 25/05/1939, c.f. omissis Proprieta' 1/9 somma spettante Euro 168,34; CONTE Salvatora nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 07/08/1933, c.f. omissis Proprieta' 1/9 somma spettante 168,33; DURANTE Elisabetta nata a NOVOLI (LE) il 09/04/1934 c.f. omissis Proprieta' 6/9 somma spettante Euro 1.010,00; CONTE Michele nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 01/09/1941 c.f. omissis Proprieta' 1/9 somma spettante Euro 168,33.
- La richiesta di svincolo avanzata dalla Ditta CONTE Assunta, Conte Salvatora, Durante Elisabetta e Conte Michele, con nota n., proprietaria delle particelle 167 ora 2352, 166 ora 2340 e 423 ora 2337 foglio 43 Comune di San Pancrazio Salentino, protocollo n. CDG-990800-E del 13/11/2025
- Che Anas ha accertato direttamente la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico degli immobili alla data del 14/01/2026 a seguito di ispezione ipotecaria n. T75852; T75946 E T76035;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 26 e 28 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. la pubblicazione del presente provvedimento sulla BURP, propedeutico allo svincolo della somma depositata a favore della Ditta CONTE Assunta nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 25/05/1939; CONTE Salvatora nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 07/08/1933; DURANTE Elisabetta nata a NOVOLI (LE) il 09/04/1934; CONTE Michele nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 01/09/1941.

DISPONE

Il nulla osta allo svincolo e quindi al pagamento dell'indennità di esproprio pari alla somma di € **1.515,00 (millecinquecentoquindici/00)** a favore della ditta CONTE Assunta nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 25/05/1939; CONTE Salvatora nata a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 07/08/1933; DURANTE Elisabetta nata a NOVOLI (LE) il 09/04/1934; CONTE Michele nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) il 01/09/1941.

Il presente provvedimento sarà esecutivo allo spirare dei trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP previa verifica di eventuali opposizioni di terzi al pagamento.

Si precisa che la particella ricade in zona Agricola e quindi, sull'importo da corrispondere, non dovrà essere operata la ritenuta fiscale prevista dall'art. 11 della legge 413/91.

La presente pubblicazione viene effettuata al fine di eventuali opposizioni di terzi entro il termine di giorni 30 dalla presente pubblicazione.

**Il Responsabile Struttura Territoriale
Dirigente dell'ufficio Espropri
(Ing. Francesco RUOCCO)**

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: BITONTO - località: BRUDAGLIOI.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 16/10/2025

il **richiedente** ANTONIA VITTORIA TATOLI

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Città Metropolitana di Bari (indirizzo PEC:ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)

ISTANZA (prot. n. 0003300 del 15/01/2026) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: BITONTO - località: BrudaglioI - foglio: 127 - particella: 37

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 631327.1,4543922.8

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 5

volume annuo [mc/anno]: 10000

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Il Dirigente della Struttura Competente
f.to Giampiero DI LELLA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: ORIA - località: CHIUSURELLA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 23/07/2025

il **richiedente** FERRETTI COSIMO in qualità di sindaco del Comune di Oria con sede legale nel comune di Oria in Via Epitaffio n. 1

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Brindisi (indirizzo PEC: risorseidriche@pec.provincia.brindisi.it)

ISTANZA (prot. n. 24212 del 23/07/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: ORIA - località: Chiusurella - foglio: 54 - particella: 671

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 723303.7725076.4, 4484737.5

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 1

volume annuo [mc/anno]: 3000

uso della risorsa idrica: Irrigazione verde pubblico.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Il Dirigente della Struttura Competente
f.to Epifani Pasquale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: SAN SEVERO - Fg. 121, p.lla 68

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 03/12/2025

il **richiedente** ANTONIO PACIFICO

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 66437 del 03/12/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: SAN SEVERO - foglio: 121 - particella: 68

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 541146.9,4607386.0

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 5

volume annuo [mc/anno]: 55156

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore
(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 31/10/2025

il **richiedente** Filomeno Massimo Dimiccoli

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 59855 del 31/10/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: Tavoletta - foglio: 387 - particella: 831

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: **579913.8,4560977.5**

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 5000

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: STORNARELLA - località: GAVITELLA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 15/12/2025

il **richiedente** GUERINO LAPENNA

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 69213 del 16/12/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: STORNARELLA - località: GAVITELLA - foglio: 15 - particella: 250

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 562027.1,4568399.5
561822.3,4568601.1

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 5

volume annuo [mc/anno]: 1231

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore
(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO - Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: TROIA - località: BONGHI.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 07/01/2026

il **richiedente** MICHELE DE COTIIS

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 235 del 07/01/2026) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: TROIA - località: BONGHI - foglio: 32 - particella: 526

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 539462.9,4575985.3

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 5

volume annuo [mc/anno]: 52432

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore
(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

COMUNE DI BARI

ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA CD25007 - Rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa, della durata minima di 15 anni e massima di 20 anni, avente ad oggetto una struttura demaniale marittima già adibita a ristorante denominato "La Vela 2" ed area annessa site in Bari-Palese Lungomare Tenente Saverio Noviello n. 6 – CIG B9A8248B5D.

Comune di Bari

ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA CD25007

Con Determinazione Dirigenziale n. 01191/2026 del 03.02.2026 la PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA **CD25007** per il RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÀ TURISTICO - RICREATIVA, DELLA DURATA MINIMA DI 15 ANNI E MASSIMA DI 20 ANNI, AVENTE AD OGGETTO UNA STRUTTURA DEMANIALE MARITTIMA GIÀ ADIBITA A RISTORANTE DENOMINATO "LA VELA 2", ED AREA ANNESSA SITE IN BARI-PALESE AL LUNGOMARE TENENTE SAVERIO NOVIELLO N. 6 (IN CAT. FG. 1 p.lle 1783-1784-2463-2862)– CIG B9A8248B5D è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte.

La documentazione relativa alla procedura di gara è pubblicata sul sito www.comune.bari.it.

F.TO IL DIRIGENTE
Avv. Annarita Amodio

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 23

IRCCS “G. Paolo II” - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1154 del 4 agosto 2025, ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 22 settembre 2025, recante “D.G.R. n. 1289/2021, recante “applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.” Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2025, n. 516, ad oggetto “Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, previste dalla D.G.R. n. 1289/2021, in attuazione della D.G.R. n. 1368/2025”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”;
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 43 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

- Vista la DGR n. 1876 del 23/12/2024 recante *“Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022”*;
- Vista la DGR n. 1573 del 22/10/2025, recante *“Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell’IRCCS G. Paolo II”*.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare E.Q. e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente.

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.

Per il profilo professionale di Medico, a norma dell’art. 25, comma 1 lett. a) del citato Decreto, la Commissione esaminatrice del concorso per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente, da *“due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra”* e da un segretario. In particolare, il presidente è *“il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”*.

Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004 l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale. La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata con Determinazione dirigenziale n. 19 del 24.01.2023 e, da ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 4 del 08.01.2025.

Premesso che:

- con nota prot. n. 29161 del 19/11/2025, il Direttore Generale dell’IRCCS G. Paolo II ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Allergologia e Immunologia Clinica;
- con nota prot. n. 30778 del 05/12/2025, il Commissario Straordinario dell’IRCCS “G. Paolo II” ha successivamente comunicato che *“questo Istituto sta procedendo in autotutela all’annullamento del sorteggio del 20.11.2025 e si appresta a pubblicare sul BUR Puglia la nuova data di sorteggio, che verrà effettuata a seguito delle risultanze dei lavori di codesto Dipartimento”*;
- con nota prot. n. 0699712 del 10/12/2025, la competente Sezione “Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata” ha evidenziato all’IRCCS “G. Paolo II” la necessità di procedere alle designazioni di competenza regionale solo *“a seguito della designazione effettuata dall’Amministrazione che indice il concorso”*, al fine di garantire l’alternanza e l’assenza di duplicazioni o incompatibilità all’interno della medesima Commissione, altresì chiedendo al Commissario Straordinario dell’IRCCS “G. Paolo II” *“di procedere all’effettuazione del sorteggio di rispettiva competenza e a trasmettere gli esiti”*.

Atteso che, con nota prot. n. 669 del 12/01/2026, il Direttore Generale dell’IRCCS G. Paolo II ha pertanto prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso in argomento per n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica.

Con la su citata nota, il Direttore Generale dell’IRCCS G. Paolo II ha inoltre comunicato i nominativi dei componenti della commissione del concorso pubblico su indicato già sorteggiati dall’Azienda.

Dato atto della coerenza delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento rispetto al fabbisogno di personale definito dall'IRCCS G. Paolo II nel rispettivo PTFP 2023-2025, approvato con DGR n. 1572 del 22/10/2025, recante "Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS G. Paolo II", con nota prot. n. 0022135 del 16/01/2026, la competente Sezione regionale ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell'avviso di sorteggio per il concorso in parola, da svolgersi in data 02 febbraio 2026.

L'avviso di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente provvedimento è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 26/01/2026 e sul Portale della Salute in data 16/01/2026.

I sorteggi telematici dei nominativi per il concorso di cui al presente provvedimento sono stati effettuati in data 15 gennaio 2026 nell'ambito dell'elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i Dirigenti appartenenti al profilo professionale e alla disciplina posta a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Per la disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica essendo il numero complessivo dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie della Puglia inferiore alle dieci unità, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il sorteggio è stato effettuato utilizzando un elenco comprensivo anche dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie pubbliche delle Regioni limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l'elenco dei Direttori in servizio presso tutte le Aziende Sanitarie delle Regioni Italiane.

Dal sorteggio sono stati esclusi gli eventuali nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati alla competente Sezione regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce i concorsi, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.

Dal sorteggio sono stati altresì esclusi gli eventuali nominativi dei Direttori di struttura complessa che, sulla base delle informazioni riportate nel suddetto elenco nazionale, risultano aver raggiunto o superato il settantesimo anno di età e/o il cui incarico risulta terminato.

Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in caso di indisponibilità del componente effettivo.

Dell'operazione di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti della competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina convenzionata:

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dall'IRCCS "G. Paolo II" per la copertura di n. 1 posto di **Dirigente Medico in Allergologia e Immunologia Clinica**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. GRECO GIOACCHINO - ASL N. 1 DI SASSARI;
 - 1° Componente supplente – dott.ssa FRANCISCI TIZIANA - A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA;
 - 2° Componente supplente – dott. MAGNANI SILVIA CARLA MARIA - AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA.
- di demandare all'IRCCS "G. Paolo II" la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza

dell'IRCCS "G. Paolo II", Azienda banditrice del Concorso pubblico in oggetto;

- di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
- di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'IRCCS "G. Paolo II", nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'IRCCS "G. Paolo II" ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dall'IRCCS "G. Paolo II" per la copertura di n. 1 posto di **Dirigente Medico in Allergologia e Immunologia Clinica**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. GRECO GIOACCHINO - ASL N. 1 DI SASSARI;
 - 1° Componente supplente – dott.ssa FRANCISCI TIZIANA - A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA

SCIENZA;

- 2° Componente supplente – dott. MAGNANI SILVIA CARLA MARIA - AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA.

- di demandare all'IRCCS "G. Paolo II" la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza dell'IRCCS "G. Paolo II", Azienda banditrice del Concorso pubblico in oggetto;
- di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
- di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'IRCCS "G. Paolo II", nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'IRCCS "G. Paolo II" ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) è composto da n. 8 (otto) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00026

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi
Lanfranco Netti

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 24

ASL LE - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei Concorsi pubblici per Dirigenti Medici – diverse discipline.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1154 del 4 agosto 2025, ad oggetto "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 22 settembre 2025, recante "D.G.R. n. 1289/2021, recante "applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento." Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2025, n. 516, ad oggetto "Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, previste dalla D.G.R. n. 1289/2021, in attuazione della D.G.R. n. 1368/2025";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- Vista la DGR n. 1876 del 23/12/2024 recante "*Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022*";

- Vista la DGR n. 1580 del 22/10/2025, recante *“Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell’ASL LE”*.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare E.Q. e confermata dalla Dirigente della Sezione, riceve la seguente.

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.

A norma dell’art. 25, comma 1 lett. a) del citato Decreto, la Commissione esaminatrice del concorso per il livello dirigenziale è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente, da *“due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra”* e da un segretario. In particolare, il presidente è *“il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”*.

Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004 l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale. La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata con Determinazione dirigenziale n. 19 del 24.01.2023 e, da ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 4 del 08.01.2025.

Con note prot. n. 4650, n. 5258 e n. 5261 del 12/01/2026 il Direttore Generale dell’ASL LE ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi per:

- n. 9 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Interna, indetto dall’ASL LE;
- n. 13 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria, indetto dall’ASL LE;
- n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Trasmfusionale, indetto dall’ASL LE;
- n. 6 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, indetto dall’ASL LE;
- n. 8 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, indetto dall’ASL LE;
- n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Otorinolaringoiatria, indetto dall’ASL LE.

Con le su citate note, il Direttore Generale dell’ASL LE ha inoltre comunicato i nominativi dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici su indicati già sorteggiati dall’Azienda.

Dato atto della coerenza delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento rispetto al fabbisogno di personale definito dall’ASL LE nel rispettivo PTFP 2023-2025, approvato con DGR n. 1580 del 22/10/2025, recante *“Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell’ASL LE.”*, con nota prot. n. 0022135 del 16/01/2026, la competente Sezione regionale ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il concorso in parola, da svolgersi in data 02 febbraio 2026.

L’avviso di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente provvedimento è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 26/01/2026 e sul Portale della Salute in data 16/01/2026.

I sorteggi telematici dei nominativi per il concorso di cui al presente provvedimento sono stati effettuati in data 15 gennaio 2026 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i Dirigenti appartenenti al profilo professionale e alla disciplina posta a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Per la disciplina di Psichiatria, Medicina Trasmfusionale, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Igiene

Epidemiologia e Sanità pubblica e Otorinolaringoiatria, essendo il numero complessivo dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie della Puglia inferiore alle dieci unità, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il sorteggio è stato effettuato utilizzando un elenco comprensivo anche dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie pubbliche delle Regioni limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l'elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Sicilia.

Dal sorteggio sono stati esclusi gli eventuali nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati alla competente Sezione regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce i concorsi, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.

Dal sorteggio sono stati altresì esclusi gli eventuali nominativi dei Direttori di struttura complessa che, sulla base delle informazioni riportate nel suddetto elenco nazionale, risultano aver raggiunto o superato il settantesimo anno di età e/o il cui incarico risulta terminato.

Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in caso di indisponibilità del componente effettivo.

Di ciascuna operazione di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti della competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata.

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **9 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Interna** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. VELLA FRANCESCO SAVERIO - ASL BA;
 - 1° Componente supplente – dott. MILETI GIOVANNI - ASL BR;
 - 2° Componente supplente – dott. PALMIERI VINCENZO - OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO;
 - 3° Componente supplente – dott. VENTRELLA FRANCESCO - ASL FG.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alle commissioni esaminatrici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **13 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott.ssa RABASCA ANNA FLAVIA - A.S.L. AVELLINO;
 - 1° Componente supplente – dott. AURIEMMA FRANCESCO - A.S.L. NAPOLI 2 NORD;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa NACCI MARIA - ASL TA;
 - 3° Componente supplente – dott. FILETTI EMILIO - A.S.L. CASERTA.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **4 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Trasfusionale** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. PIPOLO GIUSEPPE - A.S.L. SALERNO;
 - 1° Componente supplente – dott.ssa TALARICO GABRIELLA - AZ. OSP. MATER DOMINI DI CATANZARO;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa RUGHETTI ANNA - AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA;
 - 3° Componente supplente – dott. VOLPE SILVESTRO - SAN GIUSEPPE MOSCATI.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **6 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione** come di seguito riportati:

- Componente effettivo – dott.ssa PAGLIUSO MARIA TERESA - A.S.P. COSENZA;
 - 1° Componente supplente – dott. DI GIALLEONARDO FRANCESCO - TERAMO;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa PRUDENTE MICHELINA - A.S.L. AVELLINO;
 - 3° Componente supplente – dott. DE LORENZI RAFFAELE - AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **8 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica** come di seguito riportati:
- Componente effettivo – dott. RIZZO MARTINO MARIA - A.S.P. COSENZA;
 - 1° Componente supplente – dott. D'ASCOLI GIUSEPPE - A.S.P. REGGIO CALABRIA;
 - 2° Componente supplente – dott. NARDULLI FRANCESCO - ASL BA;
 - 3° Componente supplente – dott. MILELLA PIETRO - OSPEDALE ONCOLOGICO.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Otorinolaringoiatria** come di seguito riportati:
- Componente effettivo – dott. MALAFRONTI GIUSEPPE - SAN GIUSEPPE MOSCATI;
 - 1° Componente supplente – dott. TORTORIELLO GIUSEPPE - MONALDI;
 - 2° Componente supplente – dott. DESTITO DOMENICO - AZ. OSP. MATER DOMINI DI CATANZARO;
 - 3° Componente supplente – dott. DELLA VOLPE ANTONIO - SANTOBONO-PAUSILLIPON.
- di demandare all'ASL LE la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza dell'ASL LE, Azienda banditrice dei Concorsi pubblici in oggetto;
- di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
- di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'ASL LE, nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL LE ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **9 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Interna** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. VELLA FRANCESCO SAVERIO - ASL BA;
 - 1° Componente supplente – dott. MILETI GIOVANNI - ASL BR;
 - 2° Componente supplente – dott. PALMIERI VINCENZO - OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO;
 - 3° Componente supplente – dott. VENTRELLA FRANCESCO - ASL FG.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alle commissioni esaminatrici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **13 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott.ssa RABASCA ANNA FLAVIA - A.S.L. AVELLINO;
 - 1° Componente supplente – dott. AURIEMMA FRANCESCO - A.S.L. NAPOLI 2 NORD;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa NACCI MARIA - ASL TA;
 - 3° Componente supplente – dott. FILETTI EMILIO - A.S.L. CASERTA.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **4 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Trasmfusionale** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. PIPOLO GIUSEPPE - A.S.L. SALERNO;
 - 1° Componente supplente – dott.ssa TALARICO GABRIELLA - AZ. OSP. MATER DOMINI DI CATANZARO;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa RUGHETTI ANNA - AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA;
 - 3° Componente supplente – dott. VOLPE SILVESTRO - SAN GIUSEPPE MOSCATI.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **6 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione** come di seguito riportati:

- Componente effettivo – dott.ssa PAGLIUSO MARIA TERESA - A.S.P. COSENZA;
 - 1° Componente supplente – dott. DI GIALLEONARDO FRANCESCO - TERAMO;
 - 2° Componente supplente – dott.ssa PRUDENTE MICHELINA - A.S.L. AVELLINO;
 - 3° Componente supplente – dott. DE LORENZI RAFFAELE - AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **8 posti di Dirigente Medico, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. RIZZO MARTINO MARIA - A.S.P. COSENZA;
 - 1° Componente supplente – dott. D'ASCOLI GIUSEPPE - A.S.P. REGGIO CALABRIA;
 - 2° Componente supplente – dott. NARDULLI FRANCESCO - ASL BA;
 - 3° Componente supplente – dott. MILELLA PIETRO - OSPEDALE ONCOLOGICO.
 - di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL LE per n. **1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Otorinolaringoiatria** come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott. MALAFRONTI GIUSEPPE - SAN GIUSEPPE MOSCATI;
 - 1° Componente supplente – dott. TORTORIELLO GIUSEPPE - MONALDI;
 - 2° Componente supplente – dott. DESTITO DOMENICO - AZ. OSP. MATER DOMINI DI CATANZARO;
 - 3° Componente supplente – dott. DELLA VOLPE ANTONIO - SANTOBONO-PAUSILLIPON.
 - di demandare all'ASL LE la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 - di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza dell'ASL LE, Azienda banditrice dei Concorsi pubblici in oggetto;
 - di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
 - di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
 - di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'ASL LE, nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
 - di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL LE ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) è composto da n. 10 (dieci) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00027

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi
Lanfranco Netti

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 2 febbraio 2026, n. 25

ASL TA - Designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice di Concorsi pubblici per n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina "Patologia Clinica".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1154 del 4 agosto 2025, ad oggetto "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 22 settembre 2025, recante "D.G.R. n. 1289/2021, recante "applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento." Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2025, n. 516, ad oggetto "Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, previste dalla D.G.R. n. 1289/2021, in attuazione della D.G.R. n. 1368/2025";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- Vista la DGR n. 1876 del 23/12/2024 recante "*Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022*";

- Vista la DGR n. 1575 del 22/10/2025, recante *“Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell’ASL TA”*.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare E.Q., riceve la seguente.

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.

Per il profilo professionale di Medico, a norma dell’art. 25, comma 1 lett. a) del citato Decreto, la Commissione esaminatrice del concorso per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente, da *“due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra”* e da un segretario. In particolare, il presidente è *“il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”*.

Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004 l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale. La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata con Determinazione dirigenziale n. 19 del 24.01.2023 e, da ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 4 del 08.01.2025.

Con nota prot. n. 0009280 del 15/01/2026, il Direttore Generale dell’ASL TA ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso per n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina *“Patologia Clinica”*, in quanto, i componenti sorteggiati con Determinazione Dirigenziale n. 489 del 16/09/2025 sono risultati tutti rinunciatari.

Con la su citata nota, il Direttore Generale dell’ASL TA ha inoltre comunicato i nominativi dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici su indicati già sorteggiati dall’Azienda.

Dato atto della coerenza delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento rispetto al fabbisogno di personale definito dall’ASL TA nel rispettivo PTFP 2023-2025, approvato con DGR n. 1575 del 22/10/2025, recante *“Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell’ASL TA”*, con nota prot. n. 0022135 del 16/01/2026, la competente Sezione regionale ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il concorso in parola, da svolgersi in data 02 febbraio 2026.

L’avviso di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente provvedimento è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 26/01/2026 e sul Portale della Salute in data 16/01/2026.

I sorteggi telematici dei nominativi per il concorso di cui al presente provvedimento sono stati effettuati in data 15 gennaio 2026 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i Dirigenti appartenenti al profilo professionale e alla disciplina posta a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Per la disciplina di Patologia Clinica essendo il numero complessivo dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie della Puglia inferiore alle dieci unità, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il sorteggio è stato effettuato utilizzando un elenco comprensivo anche dei Direttori di struttura complessa in servizio presso le Aziende Sanitarie pubbliche delle Regioni limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Campania.

Dal sorteggio sono stati esclusi gli eventuali nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati alla competente Sezione regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce i concorsi, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione

coincidano con il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.

Dal sorteggio sono stati altresì esclusi gli eventuali nominativi dei Direttori di struttura complessa che, sulla base delle informazioni riportate nel suddetto elenco nazionale, risultano aver raggiunto o superato il settantesimo anno di età e/o il cui incarico risulta terminato.

Dal sorteggio sono stati esclusi inoltre i nominativi dei componenti già sorteggiati con Determinazione Dirigenziale n. 489 del 16/09/2025.

Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in caso di indisponibilità del componente effettivo.

Dell'operazione di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti della competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina convenzionata:

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL TA per **n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina "Patologia Clinica"**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott.ssa CHIATAMONE RANIERI SOFIA - TERAMO;
 - 1° Componente supplente – dott. GOFFREDI GREGORIO - A.S.L. SALERNO;
 - 2° Componente supplente – dott. DI IORIO GIANCARLO - PESCARA;
 - 3° Componente supplente – dott.ssa MARINELLI LUISITA - AST3 DI MACERATA.
- di demandare all'ASL TA la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza dell'ASL TA, Azienda banditrice del Concorso pubblico in oggetto;
- di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
- di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'ASL TA, nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL TA ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'ASL TA per **n. 8 posti di Dirigente Medico disciplina "Patologia Clinica"**, come di seguito riportati:
 - Componente effettivo – dott.ssa CHIATAMONE RANIERI SOFIA - TERAMO;
 - 1° Componente supplente – dott. GOFFREDI GREGORIO - A.S.L. SALERNO;
 - 2° Componente supplente – dott. DI IORIO GIANCARLO - PESCARA;
 - 3° Componente supplente – dott.ssa MARINELLI LUISITA - AST3 DI MACERATA.
- di demandare all'ASL TA la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che eventuali comunicazioni in ordine alle designazioni di cui innanzi, ivi comprese quelle rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere trasmesse per quanto di competenza dell'ASL TA, Azienda banditrice del Concorso pubblico in oggetto;
- di dare atto che il personale reclutato ad esito della procedura oggetto del presente provvedimento dovrà essere tassativamente assegnato alle Unità Operative per le quali la medesima procedura risulta bandita;
- di dare altresì atto che i provvedimenti assunzionali consequenziali all'espletamento delle procedure oggetto del presente provvedimento dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi pubblici in oggetto dovranno in ogni caso essere rispettose del tetto di spesa del personale aziendale assegnato e del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale all'ASL TA, nonché di quanto disposto da ulteriori disposizioni regionali in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL TA ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) è composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00028

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi
Lanfranco Netti

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorso pubblico per Dirigenti Medici – varie discipline, indetti dall’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia e per n. 1 Dirigente Medico – disciplina di Geriatria, e per n. 2 Dirigenti Biologi, disciplina di Patologia Clinica, indetto dall’ASL BA.

SI RENDE NOTO

che in data **23 febbraio 2026**, nella stanza n. 85 – Corpo E1, I° piano, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483/1997, saranno effettuate dalle ore 08:30 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei Concorsi pubblici come di seguito specificati:

- n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Pediatrica, indetto dall’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Igiene, indetto dall’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Ginecologia e Ostetricia, indetto dall’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Geriatria, indetto dall’ASL BA;
- n. 2 posti di Dirigente Biologo, disciplina di Patologia Clinica, indetto dall’ASL BA.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 483/97.

La Dirigente della Sezione

f.to Antonella Caroli

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di n. 1 esperto/a esterno/a cui affidare l'incarico di consigliere/a di fiducia per lo svolgimento di consulenza e assistenza al personale dipendente dell'ARPA Puglia per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali. GRADUATORIA.

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che con deliberazione n. 46 del 04.02.2026 è stata approvata la seguente graduatoria relativa all'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di n. 1 esperto/a esterno/a cui affidare l'incarico di consigliere/a di fiducia per lo svolgimento di consulenza e assistenza al personale dipendente dell'ARPA Puglia per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali:

N.	CODICE CANDIDATURA INPA	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO COLLOQUIO	PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI	TOTALE
1	RDC2EZYWR6	CASARANO	MARIA ELENA	30	14,69	44,69
2	NT2VBNP92C	*****	*****	26	17,90	43,90
3	KKQA1C6QKR	*****	***** *****	26	5,14	31,14
4	B7UYVFQ4WA	****	***** ****	25	1,20	26,20
5	7H9WTBYRYA	*****	*****	24	0,00	24,00
6	S2KUNAPZQM	*****	*****	21	0,40	21,40

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Avv. Vito BRUNO)

COMUNE DI GIOVINAZZO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 (NOVE) AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE DEL SUAP

VISTA la legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14;

VISTO l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente (in seguito denominato servizio N.C.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 5/11/2025;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18/12/2025 è stato stabilito l'incremento del contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio NCC fino a 9 posti, nonché l'attivazione delle procedure per l'assegnazione di n. 9 autorizzazioni per l'autoservizio di NCC mediante autovettura;

CONSIDERATO che la vocazione turistica del Comune di Giovinazzo è in continua crescita, si ritiene opportuno migliorare la qualità dei servizi di trasporto e collegamento con i paesi vicini, l'Aeroporto, gli uffici pubblici, sia per i cittadini giovinazzesi che per i turisti;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto del Bando

Il Comune di Giovinazzo, in esecuzione del "Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05/11/2025, e ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L.R. Puglia n. 14/1995, del D.M. 2 luglio 2024 n. 203, e del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), indice concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 9 (nove) autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 posti, con partenza obbligatoria dal territorio del Comune di Giovinazzo.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare persone fisiche o giuridiche appartenenti all'Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del bando, di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale NCC, ed in particolare:

1. Requisiti soggettivi principali di cui all'art. 9 del Regolamento:

- a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- c. diploma di scuola media inferiore;
- d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
- e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

- f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
- g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
- h. essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- l. non essere titolare di licenza taxi;
- m. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
- n. non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
- o. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
- p. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q:-I requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
 - ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;
- r. per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9.
- La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b. del Regolamento.

2. Assenza di impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del Regolamento:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;
- In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

Art. 3 – Numero e tipologia delle autorizzazioni

Il presente bando riguarda l'assegnazione di n. 9 autorizzazioni comunali NCC, destinate a autovetture fino a

9 posti (incluso il conducente).

Le autorizzazioni saranno rilasciate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e potranno essere esercitate esclusivamente con sede operativa e rimessa situate nel territorio del Comune di Giovinazzo.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in bollo da € 16,00, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), e trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità;
2. certificato medico di idoneità fisica al servizio (art. 9 lett. b del Regolamento);
3. documentazione comprovante la disponibilità del veicolo e della rimessa;

Art. 4 – Modalità di selezione e formazione della graduatoria

La selezione avverrà per valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale NCC.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 12 punti, attribuiti come segue:

Titolo valutabile	Punteggio
1 Stato di disoccupazione da almeno 4 mesi	5
2 Servizio pregresso taxi/NCC come titolare, sostituto o dipendente (0,25 punti per ogni anno di servizio, per un massimo 2 punti)	0,25 – 2
3 Conoscenza lingue straniere documentata (livello minimo B1)	1
4 Disponibilità di veicolo a basso impatto ambientale (Euro 6, ibrido o elettrico)	2
5 Veicolo attrezzato per persone con disabilità	2

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane d'età.

La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Dirigente SUAP e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Art. 5 – Valutazione e rilascio delle autorizzazioni

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si provvede alla nomina di una Commissione di valutazione, composta dal Dirigente del settore Gestione del Territorio, dal Comandante della Polizia Locale, da altro Dirigente Comunale ovvero da un esperto esterno e da dipendente dell'ufficio Suap, con funzioni di segretario. La Commissione procede alla valutazione e assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo precedente. Sulla base delle valutazioni della Commissione, verranno approvate le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi, con Determina Dirigenziale pubblicata all'albo pretorio del Comune di Giovinazzo.

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio provvederà a dare comunicazione degli esiti del bando di concorso agli interessati.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dinanzi citata, l'avente diritto dovrà presentare apposta istanza di autorizzazione tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la sezione dedicata, contestualmente alla quale dovrà essere presentata la documentazione richiesta. Il mancato invio dell'istanza, nei termini sopra riportati, ovvero l'assenza della documentazione richiesta, produrrà l'esclusione dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento della stessa, in favore dei successivi aventi diritto.

Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazioni d'impianto.

Art. 6 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la medesima fino al suo esaurimento.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti del richiedente.

Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'autorizzazione medesima.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.lgs n. 196/2003 ed è svolto da personale dell'Ufficio Protocollo del Comune e da personale dell'Ufficio SUAP – terzo Settore con gestione informatizzata e manuale.

Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l'utilizzo dei propri dati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.

I dati personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico e non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti.

Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

Il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Giovinazzo – Ufficio SUAP.

Si avverte che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla conoscenza ed all'accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.

Art. 8– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:

- il "Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, approvato con Delibera C.C. n. 42/2024 (allegato B);
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modifiche;
- la L.R. Puglia n. 14/1995;
- il D.M. 2 luglio 2024 n. 203;
- ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente bando è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Giovinazzo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

- sul sito istituzionale comunale www.comune.giovinazzo.ba.it – sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

Si comunica, infine, che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Modugno, ai sensi della l.n. 241/1990, reperibile all’indirizzo patrizia.modugno@comune.giovinazzo.ba.it e al numero telefonico 0803902344.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
DEL TERRITORIO
f.to Carrieri Daniele

ALLEGATO A**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 AUTORIZZAZIONI NCC MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

(da redigere in bollo da € 16,00)

Al Comune di Giovinazzo

Ufficio SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive
p.zza Vittorio Emanuele II n.64-70054 – GIOVINAZZO (BA)
PEC: suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Il/La sottoscritto/a

- Cognome: _____
- Nome: _____
- Nato/a a _____ (____) il ____ / ____ / _____
- Codice Fiscale: _____
- Cittadinanza: _____
- Residente in _____ (____) CAP _____
Via/Piazza _____ n. _____
- Recapito telefonico: _____
- PEC / E-mail: _____

in qualità di (barrare la voce che interessa):

☐ persona fisica individuale

☐ legale rappresentante della società _____

con sede in _____ P.IVA _____

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli titoli indetto dal Comune di Giovinazzo per l'assegnazione di n. 9 (nove) autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti, ai sensi della Legge n. 21/1992, L.R. Puglia n. 14/1995, D.M. 2 luglio 2024 n. 203 e del Regolamento Comunale NCC approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 27/11/2024.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue:

- a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- c. diploma di scuola media inferiore;

- d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
 - g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 - h. essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - l. non essere titolare di licenza taxi;
 - m. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
 - n. non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
 - o. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
 - p. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q.** - I requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
 - ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;
- r.** per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9.

La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);

- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. Copia del certificato medico di idoneità fisica;
3. Documentazione comprovante la disponibilità della rimessa e del veicolo;

Data: ____ / ____ / ____

Firma del dichiarante

Allegato B

**INDICE
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizione del servizio
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente
- Art. 6 – Commissione consultiva comunale
- Art. 7 – Funzionamento della Commissione consultiva comunale

**Titolo II
MODALITÀ, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art. 8 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 – Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 – Presentazione delle domande
- Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 – Inizio del servizio
- Art. 16 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 18 – Cessazione dell'attività

**Titolo III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 19 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 20 – Sostituzione alla guida
- Art. 21 – Tariffe e modalità di pagamento del servizio NCC

Titolo IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 22 Responsabilità nell'esercizio

Art. 23 – Vigilanza

Art. 24 – Sanzioni

Titolo V

DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 25 – Diffida

Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 28 – Decadenza dell'autorizzazione

Art. 29 – Procedimento sanzionatorio

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 30 Norme finali

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli (autovetture fino a 9 posti).

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Il presente regolamento disciplina in maniera specifica il servizio di noleggio da rimessa con conducente esercitato in forma professionale, per il trasporto di persone, con impiego di autoveicoli con numero di posti fino a nove, sia a persona fisica che persona giuridica.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Funzioni delegate ai Comuni);
- Legge n. 12/2019;
- D.L. n. 145/2018;
- Legge Regionale n. 14 del 3 aprile 1995;
- D.M. 2 luglio 2024, n. 203;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, purché l'inizio del servizio avvenga dalla rimessa situata nel territorio di Giovinazzo.

L'autoservizio viene effettuato a richiesta dell'utenza ed è svolto in modo non continuativo, né

periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

La sede operativa ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Giovinazzo.

L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Città Metropolitana di Bari.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dell'ufficio SUAP, mentre la relativa vigilanza e competenza sanzionatoria è affidata al Comando di Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'ordine.

I dipendenti della Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente sono fissati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui al seguente articolo 6, in rapporto alla popolazione residente, alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea.

Con cadenza quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni.

Art. 6 – Commissione consultiva comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni, nonché, per qualsiasi altra questione relativa al servizio, la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva Comunale (di seguito denominata Commissione), ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992, così composta:

- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, in qualità di Presidente, o suo delegato;
- dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, responsabile dell'ufficio SUAP, o suo

- delegato;
- dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o suo delegato
- da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore NCC (a titolo esemplificativo NCC Confcommercio-Bari e/o CNA NCC Bari);
- da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori.

Svolge funzione di segretario della Commissione un dipendente dell'ufficio SUAP, designato dal responsabile dell'ufficio stesso.

La Commissione è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento, a seguito di dimissioni, con la medesima procedura della nomina e la partecipazione è a titolo gratuito.

La commissione consultiva esprime parere obbligatorio in ordine alle seguenti materie:

- 1) formazione e variazione di norme regolamentari;
- 2) determinazione del numero di autoveicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- 3) provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, determinazione delle tariffe.

Art. 7 – Funzionamento della Commissione consultiva comunale

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno.

La convocazione avviene tramite avviso a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della seduta. Per motivati casi d'urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima della seduta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni, la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente periodo, purché siano presenti almeno due componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione, e riportare, in modo sintetico, tutte le posizioni espresse dai componenti presenti.

La proposta di sostituzione dei rappresentanti degli Enti/Associazioni/Organismi può essere comunicata alla Giunta Comunale per l'aggiornamento della Commissione consultiva.

Titolo II

MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 8 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate, sia a persone fisiche che persone giuridiche appartenenti all'Unione Europea a seguito di concorso pubblico per titoli, pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ogni concorrente potrà presentare la candidatura per una sola autorizzazione.

Il competente ufficio SUAP istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Espletate le procedure concorsuali ed acquisita la graduatoria di merito da parte della commissione di esame, il Dirigente dell'Ufficio Suap provvede all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione delle autorizzazioni.

Lo stazionamento delle autovetture avrà luogo in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento; la giunta comunale provvederà ad individuare le aree di stazionamento, il numero dei posteggi, la turnazione dei titolari delle autorizzazioni e le tariffe da applicare.

Art. 9 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- a.** essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b.** certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
 - c.** diploma di scuola media inferiore;
 - d.** possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - e.** essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - f.** essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
 - g.** possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 - h.** essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - i.** assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - l.** non essere titolare di licenza taxi;
 - m.** avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
 - n.** non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
 - o.** non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
 - p.** altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q.-I** requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche

- ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;

r. per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9 .

La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

Art. 11 – Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- f) le modalità di utilizzo e validità della graduatoria.

Art. 12 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione all'esercizio del servizio NCC dovranno essere presentate all'ufficio Suap, entro i termini stabiliti dal bando stesso.

I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- a) generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico;
- b) indirizzo di posta elettronica e PEC cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- c) cittadinanza;
- d) titolo di studio posseduto;
- e) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- f) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- g) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- h) dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- i) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- j) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
- k) dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi da piazza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;

La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dal bando.

Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione

L'ufficio Suap competente alla ricezione ed all'esame delle istanze, dopo aver verificato la completezza documentale delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo che precede, procederà all' assegnazione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni disponibili, secondo i suddetti criteri:

1. stato di disoccupazione da almeno 4 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando -punti 5;
2. aver prestato servizio di taxi o NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,25 ad anno per un massimo di - punti 2;
3. conoscenza di lingue straniere documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli: laurea in lingue, laurea in Scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo

linguistico, diplomi rilasciati da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello intermedio livello b1- punti 1;

4. disponibilità di auto a basso impatto ambientale (euro 6 o elettriche o ibride) - punti 2;
5. disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap - punti 2;

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio Suap, competente ad istruire l'intero procedimento, redatta e approvata la graduatoria definitiva dei candidati secondo i criteri di cui innanzi, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 15 – Inizio del servizio

A seguito di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione prevista nel bando sotto forma di autodichiarazione e iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dell'autorizzazione, pena la decadenza; detto termine può essere prorogato per un massimo di 60 giorni, solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà esibire copia dell'iscrizione al Registro informatico pubblico nazionale (RENT) delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, istituito con Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo, a condizione che l'interessato presenti esclusivamente in modalità telematica sul portale governativo www.impresainungiorno.gov.it, ufficio Suap del Comune di Giovinazzo, entro il **31 gennaio** di ogni anno, una comunicazione di prosecuzione dell'attività contenente l'autocertificazione della permanenza in capo al titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Nella stessa modalità esclusivamente telematica su portale governativo www.impresainungiorno.gov.it il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente ufficio Suap la rinuncia all'esercizio dell'autorizzazione, nonché il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso, purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare si trovi, in almeno una delle seguenti condizioni:

- a.** risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
- b.** abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c.** sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.

Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 60 giorni il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo non potrà, pertanto, essere oggetto di nuove assegnazioni per il periodo di 90 giorni dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al secondo periodo, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di 90 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a.** ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge, n. 21/1992 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
- b.** ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.

Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio Suap il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve, inoltre, indicare:

- a)** la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso, si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b)** la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge n. 21/1992, il titolare, ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione, non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono procedere ad ulteriori trasferimenti, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Art. 18 – Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite l'utilizzo della graduatoria, qualora ancora in vigore, oppure attraverso nuovo bando.

Titolo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 19 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore. Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere sottoposti a verifica da parte del Comandante della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dalla Polizia Locale, in sede di verifica; qualora ciò non venga fatto, il Dirigente dell'ufficio Suap, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale.

Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Giovinazzo.

Art. 20 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali prescritti dalla normativa vigente.

In caso di sostituzione di eredi minori titolari dell'autorizzazione per il servizio NCC, con autovetture fino a 9 posti, questi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in base alle norme dei CCNL vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore ai sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione per il servizio NCC deve comunicare la sostituzione all'ufficio Suap.

La comunicazione deve indicare la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione autocertificata concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da quest'ultimo.

Il titolare dell'autorizzazione per il servizio NCC può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti.

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione di impresa familiare, come ogni altra modifica, devono essere richieste all'ufficio Suap allegando la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, comma 4, della Legge n. 21/1992;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti soggettivi e dell'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
- 3) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- 4) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992;
- 5) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.

L'ufficio Suap, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia apposito atto al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

Le variazioni e lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni ed annotato come sopra indicato.

Art. 21 - Tariffe e modalità di pagamento del servizio NCC

Ai sensi delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio, inviandone comunicazione all'ufficio SUAP entro il 31 gennaio di ogni anno nella forma dell'auto vidimazione con procedura telematica su portale www.impresainungiorno.gov.it del Comune di Giovinazzo in conformità alle leggi vigenti e con il parere della Commissione Consultiva ai sensi dell' art. 28 (Legge 21/1992)

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo.

I conducenti di NCC devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.

Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Titolo IV VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 22- Responsabilità nell' esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all' esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di Giovinazzo

Art. 23- Vigilanza

La Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e seguenti della L. n. 689/1981, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove verifiche d'ufficio o, in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.

Art. 24 – Sanzioni

La Polizia Locale è, inoltre, responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti ingiunzioni di pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal Codice della Strada e, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Titolo V DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 25 – Diffida

Il Dirigente dell'ufficio Suap diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione, quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) interrompa il servizio, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- e) qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe autovidimate, l'organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo tre diffide consecutive nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Dirigente dell'ufficio Suap, a seguito di specifica segnalazione pervenuta e tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- b) per violazione di norme fiscali, amministrative o penali e comunitarie connesse all'esercizio dell'attività;
- c) per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
- d) per l'utilizzazione, nell'espletamento del servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili.

Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente dell'ufficio Suap può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Dirigente dell'ufficio Suap nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- h) quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di NCC con altra/e licenze taxi;
- i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del

servizio.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 28 – Decadenza dell'autorizzazione

Il Dirigente dell'ufficio Suap dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a) per il mancato avvio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per l'esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- d) per il mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29 – Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di verbali redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, devono essere contestati per iscritto al titolare dell'autorizzazione, il quale può nei successivi 15 giorni far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

L'ufficio Suap con apposito atto dispone, quindi, l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure dispone l'archiviazione degli atti; dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Titolo VI NORME FINALI

Art. 30-Il presente Regolamento abroga e sostituisce con effetto dalla data di entrata in vigore il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 27/11/2024.



Firmato digitalmente da:

Carrieri Daniele

Firmato il 12/02/2026 11:02

Seriale Certificato: 4832505

Valido dal 05/09/2025 al 05/09/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ASL BA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO – disciplina CARDIOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE

ART. 1 - POSTI A CONCORSO

In esecuzione della propria deliberazione n. 178 del 02.02.2026, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO– disciplina CARDIOLOGIA.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.

Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:

- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all'art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; - disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 145/2018 e s.m.i..

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dell'Area Sanità - Medica.

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Area Sanità vigente; è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:

REQUISITI SPECIFICI

- a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Specializzazione nella disciplina di **CARDIOLOGIA** o in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- d) Ai sensi dell'art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti ***“a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i medici, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita*** e collocati, all'esito positivo della medesima procedura, in graduatoria

separata". L'eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria separata di medici specializzandi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;

REQUISITI GENERALI

- a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- b) idoneità fisica all'impiego senza limitazioni, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio, fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie;
- c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- e) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l'esclusione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, **a pena di esclusione**.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

1. collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio "concorsi/domanda on-line";
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, **non rimborsabile**, del contributo di partecipazione al concorso di **€ 20,00**, da effettuarsi **entro i termini di scadenza del bando**.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il Portale dei Pagamenti della Regione Puglia: pagamenti.regione.puglia.it Il versamento deve riportare nella Causale concorso la dicitura: **Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO– disciplina CARDIOLOGIA**.

Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

- a) procedura concorsuale al quale intendono partecipare;
- b) cognome e nome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- e) **indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione;**
- f) numero di un documento di identità in corso di validità;
- g) codice fiscale;
- h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- i) titolo di studio di cui all'art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
- j) possesso della specializzazione specificando la data di conseguimento della stessa.
- k) di frequentare il _____ anno di specializzazione della durata di anni _____ di cui all'art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
- l) iscrizione all'Ordine dei Medici di cui all'art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
- m) idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
- n) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

- o) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che comportino ipotesi di inconferibilità;
 - p) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
 - q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti;
 - r) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d'esame);
 - s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
 - t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
 - u) di autorizzare l'ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
 - v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso **pari a 20,00 euro (venti/00 euro), non rimborsabili.**

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il Portale dei Pagamenti della Regione Puglia: **pagamenti.regione.puglia.it**. Il versamento deve riportare nella Causale concorso la dicitura: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO– disciplina **CARDIOLOGIA**.

Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere **versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.**

I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell'ambito degli **"ELEMENTI DI VALUTAZIONE"**, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della valutazione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda i candidati devono allegare **pena la non ammissione**:

- specializzazione e/o autocertificazione;

Alla domanda deve essere allegata, **pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall'Azienda**, la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.

ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all'assunzione.

L'Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l'ammissione (Art. 2);
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione e/o autocertificazione;
- il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti dall'Azienda.

Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.

ART. 8 - PROVE D'ESAME

Al candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l'Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.

Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l'Azienda in occasione di altre procedure amministrative.

I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica, una prova colloquio e, precisamente:

- a) **Prova scritta:** relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) **Prova pratica:** vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) **Prova orale:** colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D'ESAME

La Commissione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove di esame;

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 10 punti per i titoli di carriera;
- b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei **titoli** saranno applicate le disposizioni di cui **agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R. n. 483/97.**

ART. 10 – GRADUATORIA

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà:

- una graduatoria **finale di merito dei candidati specialisti**, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
- una graduatoria **separata** di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei ai sensi dell'art. 1, comma 547 e 548 della Legge n. 145/2018 e s.m.i. e utilmente collocati nella citata graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti.

Il candidato, in caso di rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato e/o a tempo determinato parziale, ex art. 1, co. 548 bis della L. n. 145/2018 e s.m.i., presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, manterrà la sua posizione in graduatoria presso la ASL BA.

Si precisa che l'assunzione a tempo indeterminato e/o a tempo determinato parziale, ex art. 1, co. 548 bis della L. n. 145/2018 e s.m.i., presso altre Aziende del S.S.R. diverse dall'ASL Bari, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra le Aziende del SSR della Puglia del 06.04.2017 per l'utilizzo reciproco di graduatorie, giusta D.D.G. n. 1074 del 13.06.2017, comporta l'impossibilità di essere assunti da parte della ASL BA.

Si precisa, altresì, che l'eventuale rinuncia all'assunzione presso una delle sedi disponibili al momento della proposta da parte dell'ASL Bari comporta sempre la decadenza dalle graduatorie sia per i Medici specialisti che per i Medici in formazione specialistica.

Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.

Le graduatorie, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione Esaminatrice, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della ASL e sono immediatamente efficaci.

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione, o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.

Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale le domande di partecipazioni dei candidati alla presente procedura concorsuale potranno essere utilizzate per formulare due distinti elenchi per il conferimento di incarichi nelle more del completamento della stessa procedura, dando precedenza nell'assunzione ai dirigenti medici specialisti e, in subordine, ai soli medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo e penultimo anno del corso.

Ai medici specialisti e in formazione specialistica verrà conferito un incarico a tempo determinato pieno e/o parziale (32 ore settimanali).

L'elenco per i dirigenti medici specialisti sarà formulato sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione; per i medici in formazione specialistica sulla base del punteggio del voto di laurea, lode e in caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla normativa vigente.

La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati dall'Azienda a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dalla stessa - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL BA prima dell'immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.

Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.

I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

L'ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla data di convocazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La nomina diviene definitiva dopo il superamento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale.

ART. 12 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.

Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.

Per ottenere **informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato**

alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane -Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari – nelle ore di ricevimento dell'Ufficio (martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30), oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione "Albo Pretorio" – Concorsi e Avvisi.

Per **informazioni sull'assistenza tecnica** relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, **dal lunedì al venerdì** un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it ovvero un servizio di assistenza attraverso ticket visibile sulla piattaforma al quale potranno essere segnalati gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L'intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della UOS Assunzioni e Concorsi.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto dall'Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati personali dei candidati risultati idonei saranno altresì conservati e trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualora l'ASL Bari intenda utilizzare la graduatoria finale per eventuali successive assunzioni o per consentirne l'utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.

PUBBLICITÀ

Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Generale
f.to Luigi FRUSCIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
DIRIGENTE MEDICO Area Sanità

Ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 10 punti per i titoli di carriera;
- b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

Titoli accademici e di studio (max 3 punti):

costituiranno oggetto di valutazione:

- a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- b) Specializzazione in una disciplina affine;
- c) Specializzazione in altra disciplina;
- d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall'Art. 27 del D.P.R. 483/97.

La specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 368/99 è valutata nei titoli di carriera come servizio prestato, nel numero livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, a decorrere dall'Anno Accademico 2006/2007.

Pubblicazioni (max 3 punti):

le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.

Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):

costituiranno oggetto di valutazione:

- Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
- Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
- Master universitari (I livello e II livello);
- Corsi di perfezionamento;
- Comunicazioni orali;
- Attività di docenza;
- Incarichi di lavoro co.co.co., convenzione o altre forme di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato;
- Borse di studio;
- Dottorati di ricerca.

ASL BA

Avviso di sorteggio Componenti Commissione Esaminatrice di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Chirurgia Generale per PP.OO. Corato, Monopoli, Molfetta, Murgia e Putignano.

AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della Commissione Esaminatrice dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, di seguito riportati saranno effettuati in **sala aperta al pubblico**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 in data **25.02.2026 alle ore 10:30**, presso gli Uffici della U.O.S

Assunzioni e Concorsi – Lungomare Starita, 6 – 70132 – Bari:

Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale PO Corato	posti n. 2
Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale PO Molfetta	posto n. 1
Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale PO Monopoli	posto n. 1
Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale PO Murgia	posti n. 2
Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale PO Putignano	posto n. 1

Il Dirigente
UOS Assunzioni e Concorsi
f.to Lorenzo FRUSCIO

La Direttrice
Area Gestione Risorse Umane
f.to Anna Maria Quaranta

ASL FG

REVOCA, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell' "Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato per il profilo professionale Collaboratore tecnico professionale Farmacista, finalizzato a garantire la continuità assistenziale nelle more dell'indizione e dell'espletamento del Concorso Pubblico", indetto con delibera D.G. n. 48 del 16/01/2026.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL Foggia n. 167 del 06/02/2026, è stata disposta la REVOCA, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell' "Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato per il profilo professionale Collaboratore tecnico professionale Farmacista, finalizzato a garantire la continuità assistenziale nelle more dell'indizione e dell'espletamento del Concorso Pubblico", indetto con delibera D.G. n. 48 del 16/01/2026 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 05/02/2026.

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO

Avviso Pubblico per la selezione di un Consulente del lavoro. CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER.

Il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terre del Primitivo S.c.a r.l., in attuazione della deliberazione del 27/01/2026 rende noto che:

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici; comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l N. 025575 di REP. del 05/03/2024;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha approvato il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022; quindi l'Autorità di Gestione regionale del CSR Puglia 2023-2027 ha proceduto agli adeguamenti da apportare alla proposta di CSR 2023-2027 al fine di assicurarne la conformità con i contenuti definitivi e con tutte le integrazioni e prescrizioni apportate nel corso del negoziato con la Commissione europea, in base a quanto disposto dalle "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi regionali per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027" dell'11 novembre 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027); il CSR 2023-2027 include, tra gli interventi programmati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale). Il LEADER è stato inserito nell'obiettivo specifico n. 8 del Regolamento (UE) 2021/2115 ed è uno strumento finalizzato a limitare/invertire gli effetti negativi causati dal continuo spopolamento delle aree rurali; è disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027:

1. SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale";
2. SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" a. Azione A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale"; b. Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale";

VISTA la Deliberazione n. 1680 del 29/11/2024 della Giunta Regionale di presa d'atto della decisione C (2023)6990 del 23/10/2023 di modifica al Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSP 23/27) ed approvazione delle modifiche al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia approvato con DGR n. 1788 del 5 dicembre 2022;

VISTA la Determinazione della Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027 n. 108 del 19/06/2023, successivamente modificata dalla Determinazione n. 121 del 17/07/2023, che ha approvato l'Allegato A "Avviso Pubblico SRG06 - LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

VISTA la versione vigente n.17.0 del Programma Sviluppo Rurale 2014/2022 approvata con decisione di esecuzione della Commissione Adottata in data con C(2025) 1480 del 05/03/2025;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 950 del 28/11/2023, con la quale è stato approvato il verbale di chiusura dei lavori (Allegato A) e delle graduatorie delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – Allegati B e C;

VISTO che il Gal Terre del primitivo si è posizionato utilmente nella suddetta graduatoria con un'attribuzione di risorse per il periodo 2023-2027 pari a euro 5.500.000,00;

VISTI i contenuti del paragrafo 4 del SSL del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l., attinente "Modalità di Gestione e Funzionamento del Gal";

RICHIAMATO il sottoparagrafo 4.2 "Caratteristiche e esperienza della Struttura tecnica (organigramma, compiti e funzioni)" della SSL;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l N. 025575 di REP. del 05/03/2024;

VISTE le disposizioni in materia di personale di cui al Dlgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" segnatamente all'Art. 19 relativo alla definizione degli incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del CdA del 27/01/2026 con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la selezione del Consulente del lavoro del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l., secondo quanto disposto nel Regolamento interno;

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del G.A.L. Terre del Primitivo S.c.a r.l., attraverso la selezione del Consulente del lavoro quale figura indispensabile della propria struttura operativa;

VISTO il Regolamento (UE)2016/679 in materia di tutela dei dati personali;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

Considerato che:

- la struttura operativa ha la necessità di dotarsi della figura professionale del Consulente del lavoro;
- tale figura professionale sarà incaricata, nell'ambito di un rapporto di tipo libero-professionale, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto al 31/12/2029; il Gruppo di Azione Locale GAL TERRE DEL PRIMITIVO Soc. Cons a r. l. (denominato GAL o GAL), con sede legale in Manduria (TA) in Via Omodei n. 28, emana il presente avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di "Consulente del lavoro", nelle forme di cui agli art. 2222 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

La figura professionale oggetto della selezione è "Consulente del lavoro" che svolga a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni e prestazioni:

- ✓ consulenza complessiva generica, anche telefonica, con comunicazioni di novità in materia di lavoro;
- ✓ assistenza tecnica e consulenza in ordine alle problematiche che la società committente dovrà affrontare;

- ✓ predisposizione comunicazioni con modalità telematica (assunzioni, proroghe, cessazioni, ecc.) presso il Centro Impiego;
- ✓ consulenza per la predisposizione dei contratti di lavoro in sede di reclutamento del personale subordinato e non subordinato;
- ✓ elaborazione cedolini-paga, stipendi e relativi contributi per n. 4 dipendenti; elaborazione e tenuta del libro unico del lavoro; tenuta ed aggiornamento della documentazione ed assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per il settore; adempimenti per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro compresa
- ✓ l'assistenza alla stipula dei contratti e comunicazioni relative; adempimenti societari in qualità di sostituto d'imposta; elaborazione Certificazione Unica dipendenti (Modello CU); elaborazione ed invio telematico della dichiarazione annuale Mod. 770; elaborazione del prospetto salari ed autoliquidazioni Inail;
- ✓ assistenza, consulenza e pareri inerenti la contrattualistica e le suddette materie;
- ✓ partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee della società committente ove vengano trattati argomenti inerenti al presente incarico;
- ✓ partecipazione a riunioni attinenti a problematiche e questioni del lavoro. L'impegno del professionista sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli uffici della società, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività.

L'incarico avrà durata dal giorno della stipula del contratto fino al 31/12/2029 salvo proroghe che, a insindacabile giudizio del GAL, potranno avere il solo fine di salvaguardare la necessaria continuità operativa del GAL stesso. Per il 2026, 2027, 2028 e 2029 il compenso viene stabilito in euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro/00) annuali, comprensivo di IVA e di oneri fiscali e previdenziali. L'importo del 2025 sarà calcolato in dodicesimi. Il consulente dovrà partecipare anche a riunioni /incontri periodici in base alle esigenze della società, da tenersi presso o gli uffici del GAL o in luoghi diversi che verranno stabiliti di volta in volta. L'incarico conferito in conformità a quanto stabilito dal presente Avviso è incompatibile con eventuale altro ed analogo incarico presso altro GAL. Il CdA del GAL si riserva il diritto di recesso con congruo preavviso, inoltre il contratto potrà essere risolto come per legge, per giusta causa o giustificato motivo.

Articolo 2 – Sede delle attività Il GAL TERRE DEL PRIMITIVO Soc. Cons a r. l. ha sede in Via Omodei n. 2 – Manduria (TA)

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissione

Alla procedura possono partecipare coloro che alla data di scadenza del presente avviso sono in possesso di:

Requisiti generali:

- ✓ cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- ✓ idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all'articolo 1 del presente avviso;
- ✓ godimento dei diritti civili;
- ✓ non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- ✓ non di avere riportato condanne penali e né avere procedimenti penali in corso;
- ✓ non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- ✓ non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all'incarico secondo la più recente normativa;
- ✓ di non avere cause di inconferibilità, ostative all'incarico secondo la più recente normativa.

Requisiti professionali e specifici

- Abilitazione come intermediario e iscritto al rispettivo albo professionale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/1979;
- Possesso della polizza assicurativa per rischi verso terzi derivanti dalla propria attività.

Tutti i candidati che avranno il possesso dei requisiti generali di accesso, saranno ammessi alla presente procedura comparativa CON RISERVA di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tutti

i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura e devono permanere sino al momento del perfezionamento dell'affidamento dell'incarico. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nella domanda. Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità – anche parziale – del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Il Gal potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione dell'interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. I candidati potranno avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:

- a. domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso "allegato A";
- c. dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali secondo la normativa vigente;
- d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il GAL Terre del Primitivo potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta libera, (di cui all'allegato A), dovrà essere indirizzata e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galterredelprimitivo@pec.it, firmata digitalmente e riportante come oggetto a pena di esclusione "Selezione per Consulente del lavoro del GAL Terre del Primitivo" con prova di avvenuta consegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente avviso, ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta e spedite fuori dal termine previsto dal presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati.

Il GAL non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo elettronico da parte del concorrente, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la presentazione della domanda oltre il termine di ricezione sopra indicato;
- l'omissione della firma a sottoscrizione della domanda secondo le modalità sopra indicate;
- la mancanza di copia scansionata del documento di identità;
- il difetto anche solo di uno dei requisiti di partecipazione.

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet: www.galterredelprimitivo.it.

Articolo 5 – Commissione di valutazione e Criteri di selezione

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, successivamente alla data di scadenza del presente avviso.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:

1. Esame dell'ammissibilità delle domande;

2. Valutazione dei titoli;
3. Colloquio.

La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:

Esame dell'ammissibilità delle domande

- a) possesso dei requisiti generali e specifici richiesti all'art. 3;
- b) rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Non saranno ammesse alla valutazione le domande:

- pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto;
- prive di sottoscrizione;
- presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.

Il GAL, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni professionali già svolte.

Valutazione dei titoli rilevabili dal Curriculum professionale (Massimo 35 punti). Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in due categorie ed il punteggio complessivo di massimo 35.

REQUISITI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
CURRICULUM PROFESSIONALE		MAX PUNTI 35
	ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO: 2 PUNTI PER ANNO DI ANZIANITA' FINO A UN MASSIMO DI 30	MAX 30 PUNTI
	PARTECIPAZIONE A MASTER INERENTI IL RUOLO DA RICOPRIRE: 1 PUNTO PER OGNI MASTER AL QUALE SI E' PARTECIPATO FINO A UN MASSIMO DI 5	MAX 5 PUNTI

Colloquio Massimo 15 punti

Il colloquio sarà finalizzato a verificare il possesso delle competenze e l'idoneità del candidato ad esercitare le funzioni indicate all'art. 1 del presente avviso, anche in base alla disponibilità, alle motivazioni e attitudini. Il colloquio verterà sull'esperienza professionale maturata dal candidato, con riferimento alle materie inerenti il profilo richiesto e sui compiti connessi alla funzione da conferire; saranno oggetto di discussione le normative attinenti il diritto del lavoro e l'applicazione del CCNL del commercio, terziario e servizi, nonché gli aspetti connessi alla gestione contrattuale delle risorse umane nell'ambito dei Gal come definito nella SRG06 Leader, attuazione delle strategie di sviluppo locale – sotto intervento B gestione e animazione delle strategie di sviluppo locale – CSR Puglia 2023-2027.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole. Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. I candidati ammessi al colloquio saranno informati via mail ordinaria o pec. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata

come rinuncia a tutti gli effetti. La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in fase di selezione e valutazione compreso il colloquio. La graduatoria elaborata, verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del primitivo e successivamente pubblicata sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it.

Il GAL si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico. Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola la società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico. L'incarico conferito a seguito della presente selezione sarà incompatibile con eventuale analogo incarico presso altro GAL. Qualora il vincitore non accettasse l'incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulti nella posizione immediatamente successiva.

Articolo 6 – Conferimento dell'incarico e Rapporto contrattuale

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al GAL Terre del Primitivo di dar seguito alla stipula del contratto. Il Gal si riserva, a suo insindacabile giudizio, modi e tempi della stipula del contratto, nonché di rinunciare. Il contratto sarà stipulato con il candidato che avrà superato la selezione collocandosi al primo posto della graduatoria. La durata dell'incarico è fino 31/12/2029, salvo eventuali proroghe connesse alla realizzazione della SSL.

L'inquadramento contrattuale previsto è un incarico di consulenza professionale con contratto di lavoro autonomo regolato dall'articolo 2222 del codice civile. L'incarico conterrà in maniera dettagliata gli obblighi dell'incarico, la durata del rapporto, il pagamento del corrispettivo che verranno pattuiti tra le parti e quant'altro il GAL riterrà opportuno precisare per garantire la qualità dei servizi prestati. Il compenso viene stabilito in euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro/00) annuali, comprensivo di IVA e di oneri fiscali e previdenziali. L'importo del 2025 sarà calcolato in dodicesimi. L'impegno dell'incaricato sarà gestito in maniera autonoma e senza vincoli di orario, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività del GAL. Al conferimento dell'incarico il consulente dovrà produrre apposita nota di accettazione, con allegata autocertificazione ai sensi del

D.P.R. 445/2000, attestante il l'assenza di qualsiasi motivo ostativo all'esperimento dell'incarico secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento generale sulla protezione dei (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al Trattamento dei dati personali delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche RGPD) si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati e utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura relativa al presente avviso e alla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, secondo quanto meglio specificato nell'informativa allegata al presente avviso.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Il GAL Terre del Primitivo, si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.

L'emanazione del bando e l'espletamento della selezione non obbligano il GAL a procedere all'assunzione del vincitore. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla assunzione del vincitore per ragioni organizzative o finanziarie.

Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei candidati, né le domande di partecipazione potranno vincolare il GAL Terre del Primitivo qualora non dovesse procedere in merito all'incarico.

Il GAL Terre del Primitivo può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d'incarico dandone adeguata e pubblica motivazione.

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. L'atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d'incarico,

debitamente sottoscritto dalle stesse successivamente alla deliberazione del CdA del GAL Terre del Primitivo, di cui all'art. 7 del presente Avviso Pubblico.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre del Primitivo e il CSR Puglia 2023-2027 sono pubblicati sul sito internet www.galterredelprimitivo.it.

Al fine di assicurare un'ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso Pubblico, sarà effettuata pubblicazione anche all'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio del GAL Terre del Primitivo.

Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico:

- Allegato A Domanda di partecipazione di cui all'art. 4 dell'Avviso
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Per eventuali informazioni rivolgersi a info@galterredelprimitivo.it.

Manduria, 28/01/2026

Il Presidente
f.to Dott. Dario Daggiano



All. A)

GRUPPO AZIONE LOCALE Terre del Primitivo
Avviso Pubblico per la selezione di un Consulente del lavoro
CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

Spettabile
 GAL Terre del Primitivo
 PEC: terredelprimitivo@pec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Consulente del lavoro del GAL Terre del Primitivo.

Il/La sottoscritto ,
 nato/a a....., prov.: il e
 residente in via n..... prov....,
 tel: e-mail: PEC

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Consulente del lavoro del GAL Terre del Primitivo a valere sulle risorse del CSR PUGLIA 2023-2027 - Intervento SRG06 - LEADER – “Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” - Sottointervento B “Gestione e animazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, alle condizioni previste dall'avviso di selezione approvato dal CdA del GAL nella seduta del_____.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 495 del codice penale,

DICHIARA

- a) di possedere i requisiti di ammissione alla selezione previsti dall' articolo 3 dell' Avviso Pubblico;
- b) di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- c) di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all'articolo 1 del presente avviso;
- d) di godere dei diritti civili;
- e) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
- f) non di avere riportato condanne penali e né avere procedimenti penali in corso;
- g) non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- h) non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all'incarico secondo la più recente normativa;
- i) di non avere cause di inconferibilità, ostative all'incarico secondo la più recente normativa;



- j) di essere abilitato quale intermediario e iscritto al rispettivo albo professionale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/1979 a partire dalla data del _____;
- k) di essere titolare di polizza assicurativa professionale n. _____;
- l) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione è il seguente (in difetto varrà l'indirizzo di residenza dichiarato prima):

Città _____ CAP _____ Via _____ n. _____

Cell. _____ e-mail _____ PEC _____

AUTORIZZA

il GAL Terre del Primitivo, in qualità di Titolare del trattamento dati, ad entrare in possesso dei dati riferiti alla presente domanda, nel pieno rispetto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegati:

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali secondo la normativa vigente;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data, _____

Firma

IL DOCUMENTO OPPORTUNAMENTE COMPILATO E TRASFORMATO IN PDF, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE - IN FORMATO PADES.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)

GRUPPO AZIONE LOCALE Terre del Primitivo Avviso Pubblico per la selezione di un Consulente del lavoro

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l., con sede legale in Via L. Omodei, 28 – 74024 Manduria (TA), raggiungibile ai seguenti recapiti:

Email: info@galterredelprimitivo.it

PEC: galterredelprimitivo@pec.it

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali conferiti dai candidati nell’ambito dell’Avviso Pubblico sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della procedura di selezione per la figura del consulente del lavoro, incluse valutazione dei requisiti, comparazione dei candidati, comunicazioni con gli stessi;
- Adempimento degli obblighi previsti da norme nazionali e regionali, dalla normativa comunitaria e dagli atti amministrativi che regolano le attività dei GAL;
- Eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro/consulenza con il candidato selezionato;
- Gestione di eventuali contenziosi o verifiche da parte di enti di controllo (Regione, AGEA, ecc.).

3. Categorie di dati trattati

Saranno trattati, a titolo esemplificativo:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati fiscali e identificativi;
- Dati relativi al curriculum vitae, titoli di studio e professionali;
- Dati relativi all’esperienza professionale;
- Eventuali dati particolari contenuti nella documentazione trasmessa.

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei potrebbe fornire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili"), cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in calce alla presente informativa.

4. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Designato al trattamento e/o di soggetti appositamente autorizzati, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi



dell'art. 5 del GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge.

5. Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Componenti della Commissione di valutazione o soggetti incaricati del supporto tecnico-amministrativo;
- Consulenti o fornitori nominati Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR);
- Enti pubblici preposti ai controlli previsti dalla normativa di riferimento (Regione Puglia,
- MIPAAF, AGEA, Autorità di Gestione, ecc.);
- Autorità giudiziarie o forze dell'ordine, nei casi previsti dalla legge.

I dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso.

6. Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; ove se ne presentasse l'esigenza, il Designato al trattamento Le chiederà di formulare un esplicito consenso.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Lo scrivente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

8. Diritti dell'interessato

Il candidato può esercitare in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, rinunciando così ai benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione alla procedura amministrativa anzidetta;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al soggetto Designato al trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione, o la limitazione del trattamento degli stessi;



i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca sarà intesa quale tacita rinuncia ai benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione alla ridetta procedura amministrativa), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo; Il candidato può presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento dei propri dati violi il GDPR.

I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Designato al trattamento dei dati.

9. Natura obbligatoria del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti dall'Avviso Pubblico è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di valutare la candidatura.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____,
C.F. _____ residente a _____
(____), in Via/Piazza _____ n° _____,

DICHIARA

di aver letto e compreso l'informativa sopra riportata.

Luogo e data, _____

Firma

IL DOCUMENTO, OPPORTUNAMENTE COMPILATO E TRASFORMATO IN PDF, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE - IN FORMATO PADES.

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO

Avviso Pubblico per la selezione di Direttore Tecnico. CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER.

Il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terre del Primitivo S.c.a r.l., in attuazione della deliberazione del 27 gennaio 2026 rende noto che:

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici; comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha approvato il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022; quindi l'Autorità di Gestione regionale del CSR Puglia 2023-2027 ha proceduto agli adeguamenti da apportare alla proposta di CSR 2023-2027 al fine di assicurarne la conformità con i contenuti definitivi e con tutte le integrazioni e prescrizioni apportate nel corso del negoziato con la Commissione europea, in base a quanto disposto dalle "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi regionali per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027" dell'11 novembre 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027); il CSR 2023-2027 include, tra gli interventi programmati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale). Il LEADER è stato inserito nell'obiettivo specifico n. 8 del Regolamento (UE) 2021/2115 ed è uno strumento finalizzato a limitare/invertire gli effetti negativi causati dal continuo spopolamento delle aree rurali; è disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027:

1. SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale";
2. SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" a. Azione A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale"; b. Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale";

VISTA la Deliberazione n. 1680 del 29/11/2024 della Giunta Regionale di presa d'atto della decisione C

(2023)6990 del 23/10/2023 di modifica al Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSP 23/27) ed approvazione delle modifiche al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia approvato con DGR n. 1788 del 5 dicembre 2022;

VISTA la Determinazione della Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027 n. 108 del 19/06/2023, successivamente modificata dalla Determinazione n. 121 del 17/07/2023, che ha approvato l'Allegato A "Avviso Pubblico SRG06 - LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

VISTA la versione vigente n.17.0 del Programma Sviluppo Rurale 2014/2022 approvata con decisione di esecuzione della Commissione Adottata in data con C (2025) 1480 del 05/03/2025;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 950 del 28/11/2023, con la quale è stato approvato il verbale di chiusura dei lavori (Allegato A) e delle graduatorie delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – Allegati B e C;

VISTO che il Gal Terre del Primitivo si è posizionato utilmente nella suddetta graduatoria con un'attribuzione di risorse per il periodo 2023-2027 pari a euro 5.500.000,00;

VISTI i contenuti del paragrafo 4 della SSL del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l., attinente "Modalità di Gestione e Funzionamento del GAL";

RICHIAMATO il sottoparagrafo 4.2 "Caratteristiche e esperienza della Struttura tecnica (organigramma, compiti e funzioni)" della SSL;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l N. 025575 di REP. del 05/03/2024;

VISTE le disposizioni in materia di personale di cui al Dlgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" segnatamente all'Art 19 relativo alla definizione degli incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del CdA del 27 gennaio 2026 con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la selezione del Direttore Tecnico del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l., secondo quanto disposto nel Regolamento interno;

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del G.A.L. Terre del Primitivo S.c.a r.l., attraverso la selezione del Direttore Tecnico quale figura indispensabile della propria struttura operativa;

VISTO il Regolamento (UE)2016/679 in materia di tutela dei dati personali;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO

Articolo 1 – Finalità

Il GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l., con sede legale in Via Omodei n. 28 Manduria (TA), emana il presente Avviso Pubblico per la selezione del personale necessario alla corretta attuazione e gestione della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027, in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 2 – Posizione da attribuire, compiti e mansioni

La figura professionale oggetto della selezione è: Direttore Tecnico

Le attività che il DIRETTORE TECNICO dovrà svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Puglia e dal Regolamento del GAL, sono le seguenti:

- coordinamento e direzione delle risorse umane del GAL;
- supporto al Presidente e agli organi istituzionali del GAL e partecipazione alle riunioni del CDA e dell'Assemblea del Soci;
- predisposizione di una periodica pianificazione delle attività finalizzata al raggiungimento obiettivi previsti nel PdA;
- supervisione degli atti amministrativi e contabili relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 compresa la funzione di Responsabile del procedimento, salvo designazione di un diverso responsabile del procedimento da parte del Consiglio di Amministrazione;

- predisposizione dei bandi e degli avvisi pubblici per l'assegnazione dei contributi;
- gestione delle operazioni a regia diretta del GAL;
- proposta al CDA di eventuali varianti al piano finanziario nel rispetto delle disposizioni, regionali, nazionali e comunitarie;
- predisposizione e applicazione di adeguate misure per evitare l'insorgere di conflitti di interesse, di incompatibilità e sovrapposizione di funzioni tra istruttori e controllori dello stesso progetto o intervento sia ex-ante che ex-post;
- attuazione di strumenti di monitoraggio per mettere in luce le criticità delle strategie, al fine di porre in atto azioni correttive;
- organizzazione dell'Area Tecnica;
- elaborazione una relazione periodica per illustrare al C.d.A. lo stato di avanzamento del PdA: coordinamento e supervisione delle attività di animazione e comunicazione sul territorio interessato dalla Strategia di Sviluppo Locale;
- garantire il flusso di informazioni verso la Regione e la rete europea;
- predisposizione, monitoraggio e revisione del piano finanziario con il supporto del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- partecipazione alle istruttorie dei progetti espletate da tecnici esperti e approvazione dei verbali di istruttoria in seno al CdA;
- assistenza ai beneficiari;
- supporto tecnico durante le verifiche e di controlli che verranno effettuati dalla Regione Puglia o dalla Commissione Europea;
- ogni altra funzione attinente all'area tecnica.

La persona selezionata sarà inserita nell'organico del GAL Terre del Primitivo, mediante conferimento di incarico professionale. La durata dell'incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto fino al 31/12/2029, salvo eventuali proroghe disposte dalla Regione Puglia. Resta inteso che il Direttore dovrà comunque provvedere agli adempimenti connessi alla chiusura della programmazione.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissione

I candidati dovranno dimostrare nel curriculum vitae da allegare di possedere l'esperienza richiesta in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico.

I requisiti minimi di ammissibilità richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:

- a) laurea specialistica/magistrale oppure conseguita secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie o equipollenti secondo quanto stabilito dal D.M. 509/99 e 270/04
- b) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- c) non esclusione dall'elettorato attivo;
- d) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del DPR 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del DM del 14 ottobre 2021;
- e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- f) essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria.
- g) non ricoprire incarichi simili presso altri G.A.L.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato.

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'incarico di cui al presente avviso. Saranno valutati con particolare considerazione i seguenti ulteriori requisiti:

- Esperienza professionale specifica maturata nell'ambito dell'attuazione di progetti in strutture complesse con particolare riferimento al coordinamento operativo, amministrativo e di operazioni finanziate;

- Esperienza specifica in attività di animazione territoriale, valorizzazione e promozione del territorio;
- Esperienza professionale nella progettazione, nel coordinamento e/o nella rendicontazione di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall'interessato alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Il GAL potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione dell'interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. I candidati, al momento della presentazione della domanda, potranno avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una domanda sottoscritta, utilizzando il modello allegato A – Domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, un dettagliato curriculum vitae contenente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali e la copia di un documento di riconoscimento valido.

Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all'art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei requisiti specifici utili alla definizione del punteggio di cui all'art. 6 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il medesimo allegato A al presente Avviso Pubblico e firmata digitalmente in p7m.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato e munito della dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni contenute e dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
- b) copia del documento di identità in corso di validità.

Il GAL Terre del Primitivo potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta libera, (di cui all'allegato A), dovrà essere indirizzata e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galterredelprimitivo@pec.it, firmata digitalmente e riportante come oggetto a pena di esclusione "Selezione per Direttore Tecnico del GAL Terre del Primitivo" con prova di avvenuta consegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente avviso, ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta e spedite fuori dal termine previsto dal presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati. Il GAL non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo elettronico da parte del concorrente, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la presentazione della domanda oltre il termine di ricezione sopra indicato;
- l'omissione della firma a sottoscrizione della domanda secondo le modalità sopra indicate;
- la mancanza di copia scansionata del documento di identità;
- il difetto anche solo di uno dei requisiti di partecipazione.

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet: www.galterredelprimitivo.it

Articolo 5 – Composizione della Commissione e procedura di selezione

Il GAL si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto di cui al presente avviso qualora, dall'esame delle candidature e dal colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalità adeguata all'acquisizione della risorsa umana nel ruolo di Direttore Tecnico di cui al presente avviso.

Tutte le domande pervenute presso la sede del GAL, entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal GAL e composta da 3 membri nominata con atto del Cda del GAL dopo la scadenza dell'avviso di selezione.

Il componente della Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità. A tal proposito, in ordine si farà riferimento per analogia alle prescrizioni dettata dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Non è ammissibile la stipula di contratti con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione. La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:

1. esame dell'ammissibilità delle domande;
2. valutazione del curriculum vitae;
3. colloquio.

1. Ammissibilità:

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 4;
- della completezza della documentazione richiesta dal bando. Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
 - pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto;
 - pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso Pubblico;
 - prive di sottoscrizione e della copia del documento d'identità del candidato;
 - presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti.

Ai fini della verifica di ammissibilità, i candidati, dovranno presentare copia conforme all'originale della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di candidatura, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

2. Valutazione del curriculum vitae:

La commissione provvederà prioritariamente all'esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. In particolare, saranno valutati, anche in rapporto comparativo e ponderato secondo il possesso di requisiti specifici previsti all'art 3 dell'avviso di selezione.

A tale scopo la Commissione può definire preventivamente eventuali sottocriteri per la valutazione dei curricula.

Sono ammessi a colloquio i 5 candidati, che avranno conseguito il punteggio più alto e comunque almeno pari o superiore a 40 punti, più i candidati con punteggio ex aequo.

3. Colloquio:

Il colloquio sarà comunicato ai candidati almeno 3 giorni prima, con indicazione della data e il luogo di svolgimento del colloquio stesso con comunicazione sia a mezzo del sito web del GAL, sia mediante comunicazione inviata ai candidati mediante PEC che assolve l'obbligo di notifica.

Il colloquio avrà lo scopo di:

- verificare l'approfondita conoscenza dell'Intervento SRG06 del CSR PUGLIA 2023-2027 e della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL Terre del Primitivo;
- verificare la conoscenza delle funzioni specifiche che caratterizzano l'operato della figura del Direttore Tecnico di un GAL e la competenza tecnica nell'applicazione delle stesse;
- verificare la competenza tecnica relativa alle modalità di esecuzione, rendicontazione e monitoraggio di operazioni finanziate nell'ambito di Strategie di Sviluppo Locale a valere sull'iniziativa comunitaria LEADER.

Ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale.

I candidati invitati a sostenere il colloquio che si presentino senza un valido documento di riconoscimento o che non si presentino al colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione.

CRITERI		Punteggio Totale Max 100
1 TITOLI ED ESPERIENZE		MAX 66 PUNTI
a) Titolo di studio		Max 12 punti
Laurea Magistrale o con vecchio ordinamento con votazione fino a 100	Punti 6	
Laurea Magistrale o con vecchio ordinamento con votazione fino a 101/105	Punti 8	
Laurea Magistrale o con vecchio ordinamento con votazione fino a 106/110	Punti 11	
Laurea Magistrale o con vecchio ordinamento con votazione di 110 e lode	Punti 12	
b) Iscrizione albo		Max 20 punti
Anzianità iscrizione Albo Ordini Professionali	2 punti per ogni anno di iscrizione all'Albo fino a 20 punti	
c) Altri titoli		Max 6 punti
Master di I e II Livello attinente le funzioni organizzative da ricoprire	0,5 per ogni Master di I livello per un massimo di 1 punto 1 punto per ogni Master di II livello per un massimo di 2 punti	Max 2 punti
Seconda laurea in materia attinenti le funzioni organizzative da ricoprire	1 punto per laurea triennale fino a un massimo di 2 punti 2 punti per ogni laurea magistrale o specialistica fino a un massimo di 4 punti	Max 4 punti
d) Esperienze professionali		Max 28 punti
Esperienza professionale specifica maturata nell'ambito dell'attuazione di progetti in strutture complesse con particolare riferimento al coordinamento operativo, amministrativo e di operazioni finanziate.	1 punto per ogni anno di esperienza, fino a un massimo di 15 punti	Max 15 punti
Esperienza specifica in attività di animazione territoriale, valorizzazione e promozione del territorio.	1 punto per ciascun progetto o attività svolta, fino a un massimo di 5 punti	Max 5 punti
Esperienza professionale nella progettazione, nel coordinamento e/o nella rendicontazione di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali e relative conoscenze dell'ordinamento giuridico su larga scala.	1 punto per ciascun progetto, fino a un massimo di 8 punti	Max 8 punti
Il colloquio come indicato nel successivo punto 2) sarà effettuato dalla commissione unicamente con i candidati che abbiano totalizzato il punteggio minimo di 21/66 nell'ambito della sola valutazione dei titoli come sopra indicato e ne verrà data comunicazione 5 giorni prima.		
2) COLLOQUIO		MAX 34 PUNTI

Saranno affrontati le seguenti materie: a) Conoscenza approfondita dell'intervento SRG06 del CSR Regione Puglia 2023-2027 e della strategia di sviluppo locale 2023-2027 del GAL Terre del Primitivo b) Competenza tecnica relativa alle modalità di esecuzione, rendicontazione e monitoraggio di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali. c) Conoscenza della normativa comunitaria di riferimento d) Conoscenza base della lingua inglese		

Articolo 7 – Pubblicazione e validità della graduatoria

La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l'ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito da ciascun concorrente. La votazione complessiva è determinata sommando il voto nel colloquio e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

La prova si intende superata se verrà conseguita una votazione complessiva di almeno 55/100. Il non raggiungimento della votazione minima comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria elaborata verrà formalmente approvata dal Consiglio di amministrazione del GAL.

Il candidato che risulterà alla prima posizione della graduatoria approvata sarà dichiarato vincitore della selezione. La graduatoria di merito approvata sarà pubblicata presso sul sito web del GAL. Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Commissione procederà alla scelta dei vincitori a proprio insindacabile giudizio.

Qualora il candidato selezionato non accettasse l'incarico, ovvero si dovesse dimettere nel corso dello svolgimento dell'incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulta nella posizione immediatamente successiva.

Il candidato prescelto sarà invitato, a mezzo PEC, a presentare l'eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, il GAL Terre del Primitivo comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario.

Il presente Avviso Pubblico è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge. Il GAL Terre del Primitivo provvederà a pubblicare la graduatoria sul sito internet: www.galterredelprimitivo.it.

Articolo 8 – Rapporto contrattuale

Il conferimento dell'incarico sarà inquadrato contrattualmente come prestazione professionale di lavoro autonomo. L'impegno dell'incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli uffici del GAL Terre del Primitivo, sulla base delle esigenze delle attività da svolgere. Il compenso complessivo annuale per l'attività richiesta viene stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da intendersi come costo azienda, comprensivo di ogni onere di legge da corrispondersi su base mensile e rendicontabile integralmente a valere sulle risorse del Sotto Intervento B (termine ultimo di ammissibilità delle spese 31/12/2029), per un numero di n. 136 giornate per anno. L'importo del primo anno sarà calcolato in dodicesimi. Il pagamento avverrà sulla base della emissione di adeguato giustificativo fiscale e in base alle disponibilità economiche del GAL rispetto ai trasferimenti operati dalla Regione Puglia tramite l'OP AGEA.

Per l'espletamento delle funzioni connesse alla funzione attribuita, al Direttore Tecnico sono riconoscibili, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Puglia e dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre del Primitivo, rimborsi spese di missione e spese di vitto e alloggio, documentate.

Il contratto comporterà per il candidato risultato vincitore l'impegno a non assumere, direttamente o

indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre del Primitivo e che possono creare situazioni di incompatibilità con i compiti ricoperti nel GAL Terre del Primitivo per l'attuazione della SSL.

Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto, stante la valenza altamente professionale, in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni accertate di incompatibilità e nell'ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi mendaci e in caso di contestata e accertata violazione anche di uno degli obblighi contrattuali.

Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell'attività

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Terre del Primitivo, formato dai Comuni di Avetrana, Erchie, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Oria, Sava, San Marzano di S. Giuseppe, Torre S. S., Torricella.

Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede legale del GAL Terre del Primitivo, in Via Omodei n. 28 o presso qualunque altra sede operativa individuata all'interno del territorio del GAL Terre del Primitivo. Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell'area Leader.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento generale sulla protezione dei (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al Trattamento dei dati personali delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche RGPD) si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati e utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura relativa al presente avviso e alla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, secondo quanto meglio specificato nell'informativa allegata al presente avviso.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Il GAL Terre del Primitivo, si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.

L'emanazione del bando e l'espletamento della selezione non obbligano il GAL a procedere all'assunzione del vincitore. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla assunzione del vincitore per ragioni organizzative o finanziarie.

Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei candidati, né le domande di partecipazione potranno vincolare il GAL Terre del Primitivo qualora non dovesse procedere in merito all'incarico.

Il GAL Terre del Primitivo può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d'incarico dandone adeguata e pubblica motivazione.

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. L'atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d'incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse successivamente alla deliberazione del CdA del GAL Terre del Primitivo, di cui all'art. 7 del presente Avviso Pubblico.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre del Primitivo è pubblicata sul sito internet www.galterredelprimitivo.it.

Al fine di assicurare un'ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso Pubblico, sarà effettuata pubblicazione anche all'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio del GAL Terre del Primitivo. Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico:

- Allegato A, Domanda di partecipazione di cui all'art. 4 dell'Avviso.

- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Per eventuali informazioni rivolgersi a info@galterredelprimitivo.it.

Manduria, 27/01/2026

Il Presidente
f.to Dott. Dario Daggiano



All. A)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE TECNICO
 del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l.

CSR PUGLIA 2023/2027 – SRG06 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

Spettabile
 GAL Terre del Primitivo
 PEC: terredelprimitivo@pec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore Tecnico del GAL Terre del Primitivo.

Il/La sottoscritto ,
 nato/a a , prov.: il e
 residente in , via n. prov.... ,
 tel: e-mail: PEC

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico del GAL Terre del Primitivo a valere sulle risorse del CSR PUGLIA 2023-2027 - Intervento SRG06 - LEADER – “Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” - Sottointervento B “Gestione e animazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, alle condizioni previste dall'avviso di selezione approvato dal CdA del GAL nella seduta del 27/01/2026.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 495 del codice penale,

DICHIARA

- a) di possedere i requisiti di ammissione alla selezione previsti dall' articolo 3 dell' Avviso Pubblico;
- b) di possedere laurea specialistica/magistrale oppure conseguita secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie o equipollenti secondo quanto stabilito dal D.M. 509/99 e 270/04;
- c) di avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- d) di non essere escluso dall'elettorato attivo;
- e) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del DPR 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del DM del 14 ottobre 2021;



- f) di non essere stato licenziato/a, dispensato/a o destituito/a o interdetto/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- g) di non avere carichi penali pendenti;
- h) di non trovarsi in situazione di impossibilità o di incompatibilità ad esercitare l'incarico relativo all'avviso di selezione;
- i) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi così come previsti e regolati dal D.lgs. n. 39/2013 rispetto ai compiti che ogni esperto dovrà svolgere così come descritti nell'art. 2 dell'avviso;
- j) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell' Avviso Pubblico relativo alla presente domanda di partecipazione;
- k) non ricoprire incarichi simili presso altri G.A.L.;
- l) di essere munito/a di patente di guida e disponibilità di auto propria;
- m) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione è il seguente (in difetto varrà l'indirizzo di residenza dichiarato prima):

Città _____ CAP _____ Via _____ n. _____

Cell. _____ e-mail _____ PEC _____

AUTORIZZA

il GAL Terre del Primitivo, in qualità di Titolare del trattamento dati, ad entrare in possesso dei dati riferiti alla presente domanda, nel pieno rispetto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegati:

- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data, _____

Firma

IL DOCUMENTO OPPORTUNAMENTE COMPILATO E TRASFORMATO IN PDF, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE - IN FORMATO PADES.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE TECNICO
del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo S.c.a r.l.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il GAL "Terre del Primitivo" S.c.a r.l., con sede legale in Via L. Omodei, 28 – 74024 Manduria (TA), raggiungibile ai seguenti recapiti:

Email: info@galterredelprimitivo.it

PEC: galterredelprimitivo@pec.it

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali conferiti dai candidati nell'ambito dell'Avviso Pubblico sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della procedura di selezione per la figura del Direttore Tecnico, incluse valutazione dei requisiti, comparazione dei candidati, comunicazioni con gli stessi;
- Adempimento degli obblighi previsti da norme nazionali e regionali, dalla normativa comunitaria e dagli atti amministrativi che regolano le attività dei GAL;
- Eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro/consulenza con il candidato selezionato;
- Gestione di eventuali contenziosi o verifiche da parte di enti di controllo (Regione, AGEA, ecc.).

3. Categorie di dati trattati

Saranno trattati, a titolo esemplificativo:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati fiscali e identificativi;
- Dati relativi al curriculum vitae, titoli di studio e professionali;
- Dati relativi all'esperienza professionale;
- Eventuali dati particolari contenuti nella documentazione trasmessa.

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei potrebbe fornire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili"), cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in calce alla presente informativa.



4. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Designato al trattamento e/o di soggetti appositamente autorizzati, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge.

5. Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Componenti della Commissione di valutazione o soggetti incaricati del supporto tecnico-amministrativo;
- Consulenti o fornitori nominati Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR);
- Enti pubblici preposti ai controlli previsti dalla normativa di riferimento (Regione Puglia,
- MIPAAF, AGEA, Autorità di Gestione, ecc.);
- Autorità giudiziarie o forze dell'ordine, nei casi previsti dalla legge.

I dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso.

6. Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; ove se ne presentasse l'esigenza, il Designato al trattamento Le chiederà di formulare un esplicito consenso.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Lo scrivente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

8. Diritti dell'interessato

Il candidato può esercitare in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;



- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, rinunciando così ai benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione alla procedura amministrativa anzidetta;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al soggetto Designato al trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione, o la limitazione del trattamento degli stessi;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca sarà intesa quale tacita rinuncia ai benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione alla procedura amministrativa), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo; Il candidato può presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento dei propri dati violi il GDPR.
- I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Designato al trattamento dei dati.

9. Natura obbligatoria del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti dall'Avviso Pubblico è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di valutare la candidatura.

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (____) il ____/____/____,
 C.F. _____ residente a _____
 (____), in Via/Piazza _____ n° _____,

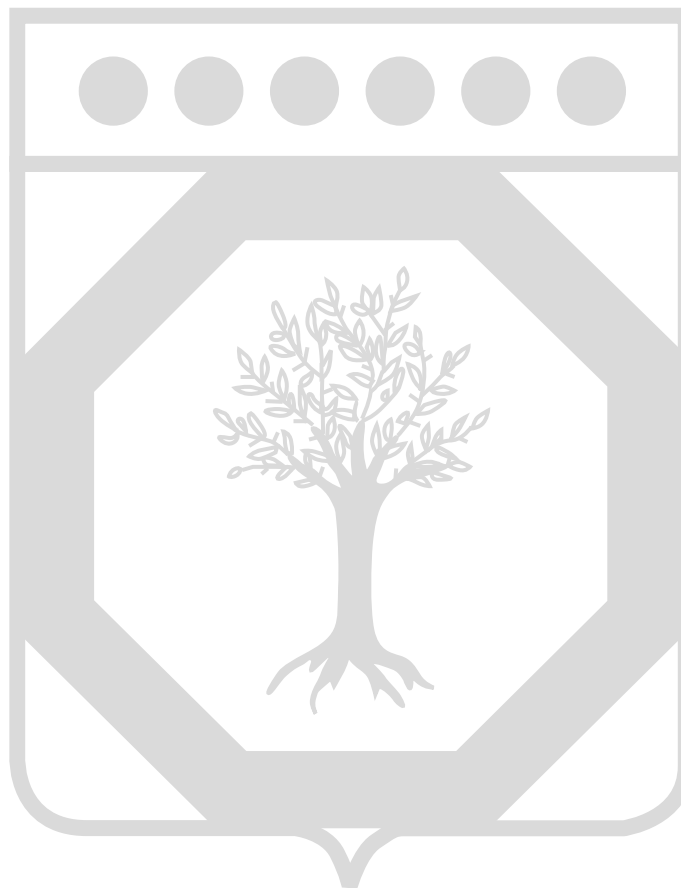
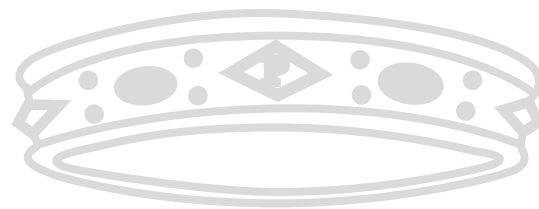
DICHIARA

di aver letto e compreso l'informativa sopra riportata.

Luogo e data, _____

Firma

IL DOCUMENTO, OPPORTUNAMENTE COMPILATO E TRASFORMATO IN PDF, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE - IN FORMATO PADES.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**



Maddea
Miccolis
19.02.2026
13:42:27
GMT+01:00

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)